DIRITTO INTERNAZIONALE

1. CARATTERISTICHE DELL'ORIDNAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE……2

2. GLI STATTI COME SOGGETTI PRIMARI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE……..6

3. GLI ALTRI SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE…….……17

4. LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE…….……..41

5. ATTUAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI ALL'INTERNO DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI…….……..……
..64

6. LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI …….....70

7. ILLECITO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ DELLO STATO…..……..75

8. TEMI DI DIRITTO INTERNAZIONALE SOSTANZIALE…….……...89

9. PARTE SPECIALE: CONGRESSO DI VIENNA…….105

1. CARATTERISTICHE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE

I SOGGETTI

Nelle singole comunità statali, gli individui costituiscono i soggetti giuridici primari, mentre gli enti pubblici e privati dotati di personalità giuridica sono soggetti secondari. Nella società internazionale invece gli individui svolgono un ruolo secondario, mentre gli Stati, quali enti giuridici con propria personalità, sono i soggetti primari, che tuttavia agiscono solo tramite individui che operano per conto dello Stato stesso.

Facendo l'esempio di un trattato tra due Stati, esso è negoziato da agenti diplomatici di due Stati. Siamo davanti al fenomeno della "persona fittizia", ossia il fenomeno per il quale l'individuo agisce non a titolo personale, ma per esprimere volizioni o compiere azioni per conto di collettività umane.
Sebbene gli Stati siano i protagonisti principali della vita di relazione internazionale, ad essi si affiancano altri soggetti, che però, a differenza degli Stati, hanno una limitata capacità giuridica. In particolare, essi hanno una limitata capacità di divenire centri di imputazione di diritti e obblighi internazionali, e una ridotta capacità di agire. Si tratta di: insorti nel corso di conflitti armati non internazionali, i movimenti di liberazione nazionale, le organizzazioni internazionali, gli individui. Gli Stati e gli insorti (movimenti organizzati di individui che lottano per rovesciare un Governo o per mettere in atto un tentativo di secessione) sono i soggetti tradizionali della società internazionale, mentre le organizzazioni internazionali, i movimenti di liberazione nazionale e gli individui hanno acquisito uno status internazionale solo nel corso del XX secolo. L'attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali ha una ragione pratica. Gli Stati infatti hanno preferito rinunciare alla gestione individuale di alcune problematiche, di carattere sempre più internazionale, in favore di enti cui attribuire il compito di gestire tali questioni per conto degli Stati membri. Questo fenomeno, iniziato alla fine del XIX secolo, si è intensificato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ciò che diede impulso all'attribuzione di uno status internazionale ai movimenti
di liberazione nazionale (MLN) fu l'affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli, in quanto i MLN sono popoli in lotta per liberarsi da un dominio coloniale, un dominio straniero o un governo razzista.

Nel caso degli individui è l'ideologia liberaldemocratica di matrice occidentale alla base dell'attribuzione alle persone fisiche di situazioni giuridiche soggettive internazionali. La dottrina dei diritti umani non solo ha portato alla stipulazione di trattati di tutela dei diritti umani, ma ha come suo corollario il fatto di aver condotto gli Stati a conferire agli individui il diritto di presentare reclami ad organi internazionali per lamentare violazioni dei diritti da parte di uno Stato. Nel diritto internazionale consuetudinario si sono conseguentemente affermate norme che impongono direttamente agli individui determinati obblighi giuridici. Questi obblighi impongono a tutti gli individui il divieto di compiere crimini internazionali. Vi sono poi altri attori che agiscono nell'ambito delle relazioni internazionale, che però non hanno soggettività sul piano internazionale. Tra questi abbiamo:
- le Organizzazioni non governative di carattere internazionale (ONG), associazioni private costituite da cittadini di paesi diversi con lo scopo di perseguire senza fini di lucro finalità di interesse comune per la società civile (es. Amnesty International o Greenpeace);
- le imprese multinazionali (IMN), società che operano in diversi paesi e che hanno un impatto notevole sull'economia e sugli scambi commerciali a livello mondiale. Essi stanno gradualmente acquistando una limitata soggettività internazionale, in particolare per quanto riguarda obblighi in materia di tutela dei diritti umani. Tuttavia, esse sono principalmente destinatarie di regole di carattere non vincolante (soft law: norme prive di efficacia vincolante diretta, contrario: hard law);
- movimenti e organizzazioni di stampo terroristico, che agiscono in totale disprezzo del diritto internazionale e che costituiscono una grave minaccia alla pace e sicurezza internazionale.

L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ACCERTAMENTO ED ATTUAZIONE COERCITIVA DEL DIRITTO

Negli ordinamenti giuridici interni si affiancano norme sostanziali, che impongono regole di condotta, e norme di organizzazione, che disciplinano la struttura degli ordinamenti. Questa evoluzione nasce con l'emergere all'interno di aggregati umani di un gruppo di individui che riuscì ad appropriarsi del potere effettivo e ritenne necessario creare un apparato istituzionale di governo.

Nel predisporre tale apparato istituzionale, negli Stati moderni si sviluppò un modello comune, basato sul divieto dell'uso della forza fra i membri della comunità (ad eccezione di situazioni di legittima difesa) e sul monopolio dell'uso legittimo della forza da parte del governo. Inoltre, le tre attività tipiche di ogni ordinamento giuridico furono affidate ad organi centrali che agivano per conto della comunità: il sovrano (e poi l'assemblea parlamentare) assunse il compito di produzione e modificazione delle leggi, ai tribunali fu affidato l'accertamento delle violazioni del diritto, e l'attuazione coercitiva del diritto fu affiata a corpi speciali di funzionari (es. polizia). Si trattava di funzioni e non di poteri, in quanto essi dovevano essere svolti nell'interesse della comunità.

Nella società internazionale nessuno Stato o gruppo di Stati è riuscito ad imporsi sulla società internazionale. Il potere è frammentato e disperso, e non essendosi affermato un apparato istituzionale centralizzato, le relazioni internazionali si svolgono quasi interamente a livello orizzontale. Perciò le norme di organizzazione hanno ancora carattere embrionale, e non predispongono apparati centralizzati cui affidare lo svolgimento delle tre suddette attività. Le attività di produzione, accertamento ed attuazione del diritto sono decentrate, spettando ad ogni Stato. Dunque, per quanto riguarda l'attività di produzione di norme giuridiche, ciascuno Stato realizza i comportamenti necessari per creare o modificare norme giuridiche, ad esempio con la stipulazione di trattati, le cui norme vincolano solo le parti contraenti, oppure con la formazione spontanea di norme consuetudinarie, che vincolano tutti i membri della società internazionale. Fino alla metà del secolo scorso non esisteva nessuna norma generale di carattere imperativo; si è poi consolidata la nozione di jus cogens, che postula l'esistenza di un nucleo di norme consuetudinarie, poste a tutela di beni fondamentali per la comunità internazionale, cui non è possibile derogare con accordi internazionali, pena la nullità del trattato.

Il decentramento si manifesta anche nel campo delle attività di accertamento e attuazione coercitiva del diritto. Non esiste infatti un organo internazionale munito di giurisdizione generale, cui gli Stati sottopongano le loro controversie. Quanto all'attuazione coercitiva del diritto, spetta ad ogni Stato adoperarsi per ottenere cessazioni di eventuali illeciti o riparazioni. Infine, nel prendere parte all'esercizio di ciascuna delle attività menzionate, gli Stati non adempiono a un dovere giuridico né agiscono per il perseguimento degli interessi dell'intera comunità, bensì per quelli propri: le tre attività, quindi, non costituiscono in senso tecnico bere e proprie funzioni. A fronte dell'accentuata decentralizzazione della società internazionale, alla fine della Seconda guerra mondiale, si è voluto accentrare l'uso legittimo della forza armata. La Carta delle Nazioni Unite ha imposto agli Stati il divieto della minaccia e dell'uso della forza nelle loro relazioni internazionali, salvo il caso di legittima difesa, ed ha attribuito al Consiglio di Sicurezza il monopolio dell'uso legittimo della violenza armata. Tuttavia, il difetto di integrazione giuridica della società internazionale ha però reso problematico il corretto funzionamento di questo sistema.

LA RESPONSABILITA' PER FATTO ILLECITO

Negli ordinamenti giuridici interni prevale la nozione di responsabilità personale, in base alla quale la violazione di una norma giuridica è attribuita alla persona fisica o giuridica che, con il proprio comportamento, a ha porto in essere la violazione (ad eccezione delle responsabilità indiretta). Nella società internazionale è predominante invece il concetto di responsabilità collettiva, concetto che implica che l'intera comunità cui appartiene l'organo di uno Stato che commette un illecito internazionale sarà chiamata a rispondere dell'illecito, subendone le conseguenze sfavorevoli. Il diritto internazionale ha subito però alcuni cambiamenti. Accanto al regime di responsabilità derivante da illeciti ordinari, si è affermata la nozione di responsabilità aggravata in relazione ad illeciti consistenti nella violazione di norme internazionali poste a tutela di valori fondamentali. Inoltre, si è anche affermata e ampliata la nozione di responsabilità penale individuale, in particolar modo in relazione ai cosiddetti crimini di guerra, categoria che si è estesa fino a comprendere crimini contro la pace, contro l'umanità e il genocidio. Malgrado ciò, il regime prevalente è ancora legato alla nozione di responsabilità collettiva.

I RAPPORTI CON GLI ORIENTAMENTI GIURIDICI INTERNI

Il procedimento di stipulazione dei trattati è regolato non solo dalle norme internazionali in materia, ma anche dalle regole dettate dagli ordinamenti interni sulla competenza a stipulare. Ciò consente agli Stati sovrani di mantenere il controllo sugli individui sottoposti alla propria giurisdizione, decidendo se e in che misura le norme internazionali possono essere applicabili all'interno dell'ordinamento. Per essere applicate dagli Stati,

le norme internazionali devono essere recepite dagli ordinamenti interni e trasformate in norme nazionali. Le norme internazionali vengono quindi recepite dagli ordinamenti interini, che si devono adattare al diritto internazionale: i meccanismi di adattamento sono diversi e spetta agli Stati scegliere quello che ritengono più adatto. Inoltre, il ruolo del giudice interno è molto importante per l'attuazione del diritto internazionale negli ordinamenti interni. È chiaro quindi che il diritto internazionale non può funzionare senza la cooperazione degli ordinamenti giuridici nazionali.

L'IMPORTANZA DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA'

Il sistema internazionale ha un'organizzazione orizzontale perché gli stati sono su una posizione di parità: *par in parem non habet iudicium* (non si ha giurisdizione tra pari). L'ordine internazionale è garantito solo dalla FORZA, ciò che negli ordinamenti interni è l'eccezione, nel diritto internazionale rappresenta la regola, perché la forza è principio regolatore. Il diritto internazionale è un ordinamento giuridico realistico e pragmatico, che tiene conto dei rapporti di potere esistenti e si sforza di tradurli in norme giuridiche. Esso è basato sul principio di effettività, si basa sul concetto ex facto oritur ius (dal fatto si origina il diritto), consiste nel controllo effettivo del territorio, la presenza di un'entità governativa in un determinato territorio, per il quale soltanto le pretese e le situazioni solidamente costituite nella realtà hanno rilevanza giuridica. Ad esempio, se con una secessione si viene a formare un nuovo Stato, esso potrà pretendere uno status internazionale solo dopo essere riuscito ad esercitare un dominio effettivo su un dato territorio e la comunità lì stanziata.

Nel diritto tradizionale il principio di effettività escludeva la possibilità di finzioni giuridiche: le nuove situazioni erano prive di legittimità internazionale se non diventavano effettive. La forza era la principale fonte di legittimazione. La ragione di questo risiede nel fatto che vi è un'accentuata dispersione del potere: la comunità internazionale non ha un'autorità superiore idonea a legittimare nuove situazioni in conformità a valori e principi prestabiliti. Il sistema giuridico internazionale deve pertanto fare affidamento su situazioni effettive quale principale parametro per valutare e dunque legittimare nuovi fatti. Dalla Prima guerra mondiale in poi, molti Stati hanno cercato di far prevalere il principio di legalità sulla forza o l'autorità di fatto. Questo nuovo orientamento ha avuto inizio con l'enunciazione, nel 1932, della dottrina Stimson, deriva dal Segretario di stato americano Henry Stimson, il quale sostenne, quando il Giappone invase la Manciuria (regione della Cina), che il principio dell'effettività non può giustificare l'aggressione di uno stato nei confronti di un altro e quindi stabiliva il principio del non riconoscimento dei mutamenti territoriali imposti con la forza e con la dottrina Tobar: deriva dal Ministro degli esteri ecuadoregno Augusto Tobar, il quale affermava che nel momento in cui un governo rivoluzionario si impone sul territorio, quel governo deve ricevere legittimità da elezioni democratiche. Tale orientamento, ha accompagnato l'emergere nella società internazionale di un insieme di valori fondamentali di natura inderogabile. Seppur ridimensionato, il principio di effettività continua a svolgere nell'ordinamento internazionale un ruolo di grande rilievo.

RECIPROCITA' E NORME A TUTELA DI INTERESSI SOLIDALI

La struttura paritaria e orizzontale della società internazionale ha prodotto una situazione in cui ciascuno Stato agisce sulla base di interessi individuali. Questo risulta nel fatto che anche quando le norme internazionali sono indirizzate ad una pluralità di soggetti, in concreto operano a livello bilaterale (si applicano ad una coppia di Stati contraenti) ed hanno quindi natura sinallagmatica (reciproca). La violazione di una norma è fatta valere dallo Stato leso nei confronti dell'autore della violazione stessa. Perciò alla sfera di applicazione soggettiva erga omnes delle norme consuetudinarie, ossia al fatto che esse si indirizzano a tutti i membri della società internazionale, non corrisponde una generale legittimazione attiva a far valere il rapporto di responsabilità in caso di loro violazione. Lo stesso vale per le norme post e da trattati multilaterali: benché esse riguardino le parti contraenti, in realtà esse sono "bilateralizzate", operano cioè come fasci di norme bilaterali e si applicano di volta in volta ad una coppia di Stati contraenti. Un'eccezione era costituita dalla norma consuetudinaria sulla pirateria, in virtù della quale ogni Stato era autorizzato a catturare in alto mare le navi pirata: nell'esercizio di questo diritto, gli Stati agivano per la tutela di un interesse comune. Un'altra eccezione riguardava i diritti degli Stati rivieraschi in relazione ai corsi d'acqua internazionali. Ove uno di questi avesse impedito ad un altro l'esercizio della libera navigazione, questo comportamento avrebbe costituito un illecito nei confronti di tutti gli Stati rivieraschi, anche se questi non hanno in concreto subito alcun danno.

Accanto alle norme basate sulla reciprocità, esistono anche norme internazionali che hanno natura solidale. Si tratta di trattati e norme consuetudinarie che stabiliscono obblighi internazionali che incombono su ogni Stato nei confronti di tutti gli altri membri della comunità, e non quindi bastai sulla reciprocità. Questa categoria di norme si è venuta a formare a seguito dell'emergere di nuovi valori, che la società internazionale ritiene degni di particolare protezione. Le norme in questione pongono obblighi erga omnes, ossia obblighi che hanno le seguenti caratteristiche:

1) proteggono valori fondamentali per la società internazionale nel suo insieme (pace, diritti umani, autodeterminazione dei popoli, protezione dell'ambiente, etc.);
2) sono di natura solidale, nel senso che incombono su ogni membro della società internazionale nei confronti di tutti gli altri membri (o, nel caso dei trattati, delle parti contraenti) e non sono scomponibili in fasci di rapporti bilaterali;
3) ad essi corrisponde un diritto sostanziale che appartiene ad ogni membro della società internazionale (o parte del trattato);
4) l'azione a tutela di tale diritto è esercitata per conto dell'intera società internazionale per salvaguardare gli interessi fondamentali di quella comunità. I diritti corrispondenti agli obblighi in questione sono detti "diritti solidali".

Le norme internazionali erga omnes tutelano il cosiddetto "bene comune dell'intera umanità", davanti al quale devono cedere gli interessi e le pretese di ciascuno Stato. Quanto alle forme e ai modi in cui tali diritti solidali possano essere tutelati, il diritto consuetudinario non predispone alcuno specifico meccanismo: si può far quindi ricorso ai mezzi tradizionali di attuazione del diritto (iniziative e pressioni diplomatiche, ritorsioni, contromisure ecc.). Per il diritto pattizio, alcuni trattati non prevedono i mezzi attraverso i quali i diritti possano essere garantiti e si può quindi ricorrere ai mezzi tradizionali. Altri trattati predispongono invece delle procedure speciali: tra questi trattati vi sono le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla tutela delle vittime di guerra e il I Protocollo addizionale del 1977. Secondo di essi, ogni Stato contraente ha l'obbligo di rispettare e far rispettare le Convenzioni e il Protocollo: quindi ogni Stato contraente ha non solo il diritto, ma anche l'obbligo giuridico di pretendere dalle altre parti l'adempimento delle norme contenute nei documenti.

Il recente emergere di obblighi di natura solidale non deve però essere sopravvalutato. Le norme convenzionali e consuetudinarie che contemplano i suddetti obblighi sono esigue numericamente; inoltre è raro che gli Stati ricorrano a meccanismi di tutela di norme di natura solidale, ammesso che non vi siano in gioco i propri interessi economici, militari o politici. Vi è quindi un divario tra l'assetto normativo sostanziale e quello dell'attuazione coercitiva.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO e NASCITA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Dottrine minoritarie: la prima sostiene che è nato nel 1295 a.C. con la stipula del primo trattato tra Egizi e Ittiti. La seconda sostiene che è nato nelle polis greche, le quali si facevano guerra tra di loro per poi stipulare trattati di pace. La terza sostiene che è nato nel periodo romano con la ius gentium, ovvero parte del diritto romano che regolava i rapporti tra romani e stranieri. La quarta sostiene che è nato con la Bibbia e in particolare con il messaggio messiaco di Gesù e la salvezza dell'umanità.
Dottrina maggioritaria: sostiene sia nato nel 1648 con la Pace di Westfalia e quindi con i trattati di Munster e Osnabruck che posero fine alla Guerra dei trent'anni.
Con la pace di Westfalia:
• si sancisce la fine dei due centri di potere che avevano polarizzato la scena internazionale: il papato e il sacro romano impero. La nascita dello stato nazionale e la creazione di potenze nazionali che non riconoscono né l'autorità del papa né quella dell'imperatore e la nascita di un embrionale sistema di difesa collettivo: se due stati fossero entrati in conflitto si sarebbe imposto un periodo di tre anni di sospensione prima dello scoppio della guerra, al fine di favorire il dialogo; al termine dei tre anni se non c'erano soluzione si poteva far guerra. Non è mai stato applicato.

Dalla Seconda guerra mondiale, il diritto internazionale ha subito importanti trasformazioni. Nuovi soggetti hanno affiancato gli Stati, il numero di Stati è aumentato in seguito alla decolonizzazione, e la sfera di libertà degli Stati ha subito limitazioni. La rete di trattati che vincolano i membri della società internazionale è

diventata sempre più fitta. È vero però che questa rete di obblighi è imposta da trattati liberamente stipulati e quindi che gli Stati possono sempre liberarsene, anche se nei fatti questo è difficilmente praticabile. Gli Stati non sono più liberi di usare la forza armata come strumento di politica estera, secondo quanto stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite ex art. 2 par. 4. Questo divieto ha assunto natura consuetudinaria. Infine, la tradizionale natura sinallagmatica delle norme internazionali si è incrinata, per lasciar spazio a norme con carattere erga omnes; si è affermata poi la nozione di jus cogens che ha limitato la libertà degli Stati di stabilire il contenuto degli accordi internazionali da essi stipulati; si è consolidata la responsabilità penale internazionale degli individui per crimini internazionali e si è delineata una forma aggravata di responsabilità degli Stati per violazioni gravi di norme di jus cogens. Nella società internazionale non si è tuttavia ancora realizzata la sostituzione tra il nuovo e il vecchio modello giuridico e così istituti giuridici tradizionali coesistono con quelli di nuova formazione:

- Il modello tradizionale "groziano" si fonda su una visione statalista delle relazioni internazionali, ed è caratterizzato da regole che mirano ad assicurare la coesistenza e la cooperazione tra Stati sovrani, ciascuno dei quali agisce per realizzare i propri interessi.
- Il modello "kantiano" universalistico, si basa invece su una visione cosmopolitica e universalistica delle relazioni internazionali e pone l'accento sulla solidarietà transnazionale, ossia lo jus cosmopoliticum.

I nuovi istituti non hanno soppiantato la vecchia intelaiatura, sovrapponendosi invece a quelli del modello tradizionale. Malgrado ciò, la società internazionale è ancora oggi principalmente fondata sulla mera giustapposizione dei suoi membri, piuttosto che sulla loro solidarietà e integrazione. Per riprendere la distinzione elaborata da Tönnies, a livello internazionale non si è ancora formata una "comunità", dovendosi invece piuttosto parlare di una mera "società", in cui ogni membro è più propenso a perseguire i propri interessi piuttosto che quelli del gruppo e in cui le relazioni tra gli
Stati sono caratterizzate da calcoli utilitaristici.

2. GLI STATI COME SOGGETTI PRIMARI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Malgrado le differenze che intercorrono tra gli Stati che, si ricorda, sono i soggetti primari dell'ordinamento giuridico internazionale, è possibile identificare le caratteristiche essenziali che un ente deve presentare per poter essere considerato uno Stato ai sensi del diritto internazionale. Tali caratteristiche consentono anche di individuare in quali casi i mutamenti nel governo di un territorio danno vita ad un nuovo Stato, alla sua estinzione o ad altre ipotesi, e quali effetti essi producono nei diritti ed obblighi giuridici dello Stato sul cui territorio è avvenuto il mutamento.

LO STATO COME SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Nei sistemi giuridici interni esistono norme che stabiliscono quando una persona fisica o un ente acquistano la soggettività giuridica, ossia quando essi diventano destinatari di norme giuridiche, centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. L'ordinamento internazionale difetta di questa tipologia norme giuridiche, in particolare per quanto riguarda la nascita degli Stati come soggetti di tale ordinamento. Se però si esaminano le norme consuetudinarie che stabiliscono diritti e obblighi giuridici fondamentali degli Stati, appare chiaro che gli enti cui esse si indirizzano debbano possedere almeno tre elementi materiali e la caratteristica di essere indipendenti. Innanzitutto, devono disporre di un apparato di governo che eserciti a titolo originario, cioè in maniera autonoma e indipendente da altri Stati o enti, un controllo effettivo su una determinata popolazione stanziata su un territorio (la triade governo-popolo-territorio); né le dimensioni del territorio né la consistenza numerica della popolazione incidono sulla personalità giuridica. È necessario poi che l'ente possegga un territorio che non appartenga ad un altro Stato sovrano, e su cui viva una comunità i cui membri non debbano obbedienza ad alcuna autorità esterna. In sostanza uno Stato è soggetto dell'ordinamento giuridico se esso possiede 1) un popolo, 2) un territorio, 3) un apparato di governo, e 4) se tale apparato esercita effettivamente la propria potestà d'imperio, a titolo originario, su una data comunità territoriale. Si parla di sovranità interna per indicare l'esercizio del potere di governo su una comunità territoriale, e di sovranità esterna per designare l'indipendenza effettiva da un altro ente sovrano. Si può richiamare la Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati, del 1933, il cui art. 1 precisa che, come soggetto di diritto internazionale, lo Stato debba possedere: a) una popolazione permanente; b) un territorio definito; c) un governo; d) la capacità di entrare in

relazione con gli altri Stati. Più recente è l'opinione della Commissione arbitrale della Conferenza europea sulla Jugoslavia che ha precisato che lo Stato è un'entità composta di un territorio ed una popolazione sottoposta a un'autorità politica organizzata, ed è caratterizzata dalla sovranità. Altra caratteristica è **monopolio legittimo della forza fisica** (WEBER): lo Stato è l'unico soggetto ad avere il diritto, nell'ordinamento interno, di imporre
con propri mezzi coercitivi (polizia, esercito, apparato amministrativo, organi giurisdizionali) il mantenimento dell'ordine costituito.

Uno Stato, quindi, è un'associazione di individui che, spontaneamente o per determinazione di altri Stati, si costituisce su un territorio ed è dotata di regole comuni che disciplinano la vita della collettività. Lo Stato si identifica pragmaticamente con l'ente di governo che esercita stabilmente poteri sovrani su di un territorio e una popolazione (ovvero la comunità territoriale organizzata politicamente).

- ***«Ente di governo»****: Si tratta delle persone (fisiche) che esercitano concretamente la funzione di governo; i soggetti in concreto autorizzati ad agire, a nome dello Stato, sul piano internazionale sono stabiliti dal diritto interno (valutazioni eventualmente corrette alla luce del principio di effettività, salvo norme speciali quali quelle in materia di stipulazione dei trattati). L'ente di governo è concepito in maniera unitaria: le persone giuridiche, giuridicamente distinte dal governo, sono incluse nell'esercizio della funzione governativa o attratte alle responsabilità della funzione governativa (cfr. Tribunale UE, Ministry of Energy of Iran c. Consiglio, 8.9.2015, T 564/12). Modifiche nell'assetto costituzionale dello Stato non incidono, in principio, sulla sua soggettività (principio di continuità dello Stato)*
- *«**Che esercita (stabilmente) poteri sovrani**»: Lo Stato gode di «sovranità»: nozione politica (autonomia nella determinazione dei fini dell'attività statale e dei mezzi per conseguirla) che vale a esprimere, in ambito giuridico internazionale:*
- *i) **sul piano interno l'esercizio originario, effettivo e indisturbato, nonché esclusivo**, del potere di governo (su territorio e popolazione); L'originalità interna dell'esercizio di poteri sovrani è presupposto che vale a escludere l'autonomia, sul piano internazionale, delle ripartizioni amministrative (o politiche) interne. Principio di unità dello Stato nel diritto internazionale. Lo Stato è libero di organizzare come crede il suo ordimento costituzionale (accentramento o decentramento organico; principio di auto-organizzazione interna dello Stato, garantita ma non disciplinata dal diritto internazionale: vedi ↔immunità dalla giurisdizione estera). A fronte di tale discrezionalità, i comportamenti e atti di tutti i suoi organi, agenti nell'esercizio di potestà pubbliche, sono riconducibili allo Stato in modo unitario (anche se, sotto il profilo interno, si tratta di un ente complesso: potere esecutivo, ma anche potere legislativo e giudiziario; Stati unitari o federali o amministrativamente decentrati). Conferme giurisprudenziali: CIG, 19.1.2009, domanda di interpretazione della sentenza del 31.3.2004, Messico c. Stati Uniti (Avena); CGUE, Commissione c. Italia, 9.12.2003, C-129/00. Il c.d. principio di indifferenza del diritto internazionale per le articolazioni interne dello Stato (prospettiva della soggettività) costringe lo Stato a dotarsi di strumenti per far sì che le sue articolazioni interne (orizzontali o verticali) rispettino le norme internazionali (prospettiva della responsabilità internazionale: oltre ai casi citati, v. CIG, 3.2.2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia). Le ripartizioni interne degli Stati federali non hanno, dunque, in principio, «esistenza» sul piano internazionale (si tratta di organi decentrati del governo federale (Quadri). Regola di eccezione (difficilmente applicata in pratica) che ricorre quando, secondo il diritto interno nella sua dimensione "effettiva", le articolazioni federate interne contraggono e sono responsabili in proprio di obblighi internazionali (rinvio al diritto interno, al suo modo di essere in concreto). L'esclusività dell'esercizio di poteri sovrani. Questioni problematiche possono porsi ove sul territorio statale insistano più autorità di governo (governi rivoluzionari o insorti, gruppi terroristici, nonché movimenti di liberazione nazionale, a partire dal secondo dopoguerra). Gli Stati e gli enti citati hanno tutti una base territoriale e personale propria (valutazione della «soggettività» in funzione delle circostanze). La sovranità (effettività e autonomia) in capo allo Stato si presume per effetto della stabilità. Vi possono tuttavia essere casi dubbi. In genere in concomitanza con conflitti internazionali (guerre interstatali e conseguente estinzione dello Stato) o gravi sommovimenti interni (vedi il fenomeno degli insorti -movimenti rivoluzionari o dei movimenti di liberazione nazionale, figura politica affermatasi storicamente nella prassi internazionale negli anni 70) sorge il problema di verificare a chi spetta la sovranità (il potere di governo effettivo o il controllo effettivo di porzioni di*

territorio), cui seguono le regole di imputabilità della responsabilità per danni a terzi, Stati o cittadini di Stati terzi. Recentemente: caso dell'ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) o Daesch, embrione di nuovo Stato o cellula insurrezionale/gruppo terroristico operante in Iraq e in Siria sin dal 2004, per combattere l'occupazione americana dell'Iraq e il governo iracheno sciita sostenuto dagli Stati Uniti d'America dopo il rovesciamento di Saddam Hussein. Il leader, Abu Bakr al-Baghdadi, nel giugno 2014 ha unilateralmente proclamato la nascita di un califfato nei territori caduti sotto il suo controllo in una fascia di territorio compresa tra la Siria nord-orientale e l'Iraq occidentale. A partire dal 2012 lo Stato Islamico dell'Iraq è intervenuto nella guerra civile siriana contro il governo di Baššār al-Asad e nel 2013, avendo conquistato una parte del territorio siriano e scelto come propria capitale Raqqa, ha cambiato nome in Stato Islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS). Nel 2014 l'ISIS ha espanso il proprio controllo in territorio iracheno (con la presa in giugno di Mossul), proclamando la nascita del "califfato" il 29 giugno 2014. Le rapide conquiste territoriali dell'ISIS hanno finito per attirare la preoccupazione della comunità internazionale, spingendo gli Stati Uniti e altri Stati occidentali e arabi a intervenire militarmente contro l'ISIS con bombardamenti aerei in Iraq da agosto 2014 e in Siria da settembre 2014.

- *ii**) sul piano esterno**, o delle relazioni internazionali, **l'indipendenza** del potere di governo (rispetto ad altri enti sovrani concorrenti). L'indipendenza nell'esercizio delle relazioni internazionali (sovranità sul piano esterno): condizione esistenziale dello Stato è la sovranità nella condotta delle sue relazioni internazionali (vedi Convenzione di Montevideo), che non deve «dipendere» dal controllo esercitato da soggetti esterni (caso dei governi fantoccio – Puppet-States; diverso caso dei c.d. Governi in esilio; situazioni – limite in cui lo Stato affida ad altri soggetti la condotta delle proprie relazioni internazionali); il conferimento/trasferimento a soggetti terzi (organizzazioni internazionali) di «porzioni di sovranità» (rectius, di competenze esterne, per esempio convenzionali, in materie determinate) non incide sulla soggettività (caso dell'Unione europea – organizzazione di integrazione economica)*
- *Territorio e popolazione sono **presupposti materiali** della soggettività statale.*
- *Il **territorio** dello Stato delimita l'ambito della **sovranità c.d. territoriale** (il diritto internazionale vieta, salvo situazioni speciali, l'esercizio c.d. extraterritoriale del potere di governo, per le conseguenze «conflittuali» che tale esercizio può comportare; è necessario a tal riguardo rinvenire un «criterio di collegamento» tra l'esercizio di poteri sovrani e la fattispecie presa in considerazione (v. però il caso dell'esercizio di poteri sovrani in alto mare: caso del Lotus (Francia c. Turchia), 7.9.1927, sulla «inesistenza» della giurisdizione esclusiva dello Stato della bandiera in caso di incidenti avvenuti in alto mare. Il **territorio soggetto a diritti sovrani include**: il suolo, il sottosuolo, lo spazio aereo correlato, e la porzione di mare compresa nel c.d. mare territoriale (entro le 12 miglia marine dalla linea di bassa marea: in Italia, art. 2 Codice della navigazione; vedi ulteriormente Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, c.d. convenzione di Montego Bay, 1982). **Modifiche nella consistenza territoriale** dello Stato non hanno in genere incidenza sulla soggettività (identità dello Stato). Modifiche territoriali radicali comportano l'estinzione dello Stato e la novazione della soggettività internazionale. La dottrina ha individuato 4 «situazioni» in cui ciò avviene: **incorporazione e fusione (riduzione del numero di Stati)**, ovvero **secessione e smembramento** dello Stato (**aumento del numero di Stati**). Nei recenti decenni i casi di secessione / smembramento sono stati numerosi, anche nel continente europeo (URSS, 1990-91; Cecoslovacchia, 1993; Iugoslavia, 1994-). Recentemente caso del referendum scozzese (2014) per la «secessione» dal Regno Unito (non verificatasi). Il **problema giuridico** che tali fenomeni pongono è quale sorte spetta ai trattati (vedi Fonti internazionali) di cui gli Stati «estintisi» erano parte: se tali trattati, cioè, si trasmettano automaticamente agli Stati successori (o allo Stato successore) nel governo del territorio. Si ritiene che gli obblighi convenzionali degli Stati «estinti» seguano la sorte dei soggetti che li avevano stipulati: i nuovi Stati sorgono liberi da obblighi (salvo eccezioni: esempio trattati localizzabili o che stabiliscono una frontiera); la regola generale è detta della «tabula rasa» (v. Fonti internazionali). La stessa regola è applicata nel caso del «distacco» di un territorio da uno Stato (e contestuale acquisizione da parte di un altro Stato) (regola della **mobilità delle frontiere dei trattati**). Per quanto riguarda la **base «personale»** dello Stato: lo Stato ha il potere esclusivo di determinare (di definire le regole relative all'individuazione dei propri cittadini (gli individui e le persone giuridiche che, secondo il diritto interno, hanno una relazione privilegiata, fondata su diritti e obblighi civici, con lo Stato di appartenenza). Il rapporto di cittadinanza conferisce allo Stato interessato **speciali poteri internazionali** a tutela del (proprio) individuo leso dal comportamento di altri Stati*

*(protezione internazionale con mezzi diplomatici/giurisdizionali: **protezione diplomatica**: infra). Taluni obblighi internazionali gravano lo Stato sul piano interno con riguardo a tutti gli individui (cittadini e non cittadini) sottoposti alla sua «giurisdizione» (si tratta dell'ambito personale d'esercizio di poteri sovrani o coercitivi: esempio art. 2 Codice penale italiano) (infra: individuo; tutela internazionale dei diritti dell'uomo)*.

LA STATUALITA' CONTESA

Il territorio è un elemento essenziale affinché uno Stato possa essere considerato soggetto di diritto internazionale. È tuttavia necessario che sul territorio sia esercitato un controllo effettivo. Eccezione va fatta per i governi in esilio, ai quali il diritto internazionale concede temporaneamente di mantenere la personalità giuridica nonostante abbiano perduto l'effettiva potestà d'imperio sul proprio territorio. È questo il caso di alcuni governi che, nel corso della Seconda guerra mondiale, si stabilirono in Gran Bretagna in rappresentanza dei paesi occupati dalla Germania nel corso del conflitto. In questi casi, la soggettività internazionale riposa su una fictio juris, giustificata dalla possibilità che questi governi riacquistino il dominio sul territorio oggetto di occupazione.

Vi è poi il fenomeno degli «Stati fantoccio», enti formalmente indipendenti, ma sostanzialmente alle dipendenze di un altro Stato. Si tratta di situazioni nelle quali uno «Stato» viene creato, spesso in violazione del diritto internazionale, e mantenuto artificialmente in vita come entità indipendente allo scopo precipuo, da parte della Potenza che lo controlla, di non vedersi attribuiti gli illeciti commessi in quel territorio e ai danni di quella popolazione. Ad esempio, a seguito di un'occupazione militare è stata creata la Repubblica turca di Cipro-Nord, proclamata nel novembre 1983 a seguito dell'invasione di Cipro da parte della Turchia e riconosciuta solo da quest'ultima. Il CdS dell'ONU e il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa hanno reputato la dichiarazione d'indipendenza della Repubblica turca di Cipro-Nord «giuridicamente nulla», richiesto il suo «ritiro» e invitato tutti gli Stati «a non riconoscere alcuno Stato cipriota diverso dalla Repubblica di Cipro». Un altro esempio di Stati fantoccio degno di particolare rilievo è quello dei Bantustan. Si tratta di enti creati sul territorio del Sudafrica per accogliere esclusivamente la popolazione bantu. Tali enti non erano realmente indipendenti ed erano ancora totalmente sottoposti alla sovranità del Sudafrica, ma ciononostante la popolazione nera confinata in quelle regioni si vide attribuita automaticamente la cittadinanza di quegli «Stati» e fu privata della cittadinanza sudafricana e di tutti i diritti ad essa collegati. Si trattò quindi di Stati fantoccio creati allo scopo di giustificare giuridicamente il trattamento differenziato della popolazione indigena. Solo nel 1991 si è proceduto ad abolire i Land Acts in base ai quali erano stati istituiti i Bantustan.

Possono poi esservi casi estremi in cui un certo Stato, pur dotato di personalità giuridica internazionale perché in possesso dei necessari requisiti, non sia riconosciuto dalla maggior parte dei membri della società internazionale. Tali situazioni discendono dal contrasto tra due opposti principi: da un lato, il principio tradizionale di effettività; dall'altro, il nuovo principio che disconosce la legittimità di fatti e situazioni che sono incompatibili con certi valori fondamentali della società internazionale odierna. La coesistenza di questi due principi può dar luogo a situazioni in cui uno Stato, che pur presenta tutti i requisiti necessari per essere considerato a tutti gli effetti soggetto di diritto internazionale, non può tuttavia intrattenere pienamente relazioni con gli altri membri della società internazionale. È quanto accaduto con riguardo alla Rhodesia del Sud, nel periodo compreso tra il 1965 e il 1980: tutti gli Stati (con l'eccezione del Sudafrica) non riconobbero la Rhodesia del Sud a causa della sua politica razzista. Questo non significava che quello Stato fosse privo di personalità giuridica, ma solo che gli altri Stati non intendevano intrattenere con esso relazioni internazionali finché nel paese perdurava la politica razzista. Altri esempi indicano che il principio di effettività è temperato, in alcuni casi, da un principio di legalità e induce gli Stati a non riconoscere entità formatisi in violazione di norme fondamentali per la comunità internazionale.

Nell'ambito della statualità contesa, una trattazione autonoma merita il caso dello Stato di Palestina. Il conflitto israelo-palestinese è infatti tutt'altro che risolto ed è ancora dubbia l'esistenza di uno Stato palestinese propriamente detto. In seguito della nascita dello Stato di Israele, nel 1948, si sono succeduti numerosi conflitti tra quest'ultimo e gli Stati arabi confinanti. Nel 1967 le tensioni tra Israele e gli Stati arabi tornarono a riacutizzarsi dando luogo alla guerra dei Sei giorni. Israele occupò la striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est, e parte di altri territori, arrivando a occupare un territorio molto più vasto di quello conquistato al momento della sua nascita. Nonostante la risoluzione del CdS dell'ONU, che condannava l'occupazione militare, Israele non si è ritirata dai territori occupati. Nel 1988 vi fu la Dichiarazione

d'indipendenza ad opera del Consiglio nazionale palestinese, ma si dovette attendere il 1993 per giungere agli accordi di Oslo, che crearono le basi per un auto-governo della popolazione arabo palestinese.

Fino a quel momento è perciò del tutto da escludersi l'esistenza di uno Stato palestinese. Dopo gli Accordi di Oslo, si procedette ad un graduale ritiro delle forze armate israeliane dai territori palestinesi e al trasferimento del controllo e dell'amministrazione, seppure solo su alcuni di tali territori e con limitazione di poteri, all'Autorità nazionale palestinese. Tuttavia, è ancora oggi difficile parlare di uno Stato di Palestina a tutti gli effetti, sia perché lo status di Gerusalemme resta tuttora conteso e Israele non ha posto fine all'espansione degli insediamenti dei coloni nei territori palestinesi, sia perché le questioni relative alla politica estera e alla sicurezza dei confini sono tuttora materia di competenza esclusiva dello Stato di Israele, limitando così in maniera assai significativa i poteri di governo affidati all'ANP, e di conseguenza allo Stato «nascente» di Palestina. Resta il fatto che la Palestina è parte di numerose convenzioni e trattati internazionali e ha rappresentanze diplomatiche presso numerosi paesi. La conclusione alla quale si può giungere è quindi che esista un contesto giuridico favorevole all'esistenza di uno Stato di Palestina e che si possa quindi parlare di uno Stato in via di formazione. I failed States sono invece Stati che hanno perso il controllo del territorio e il monopolio dell'uso della forza, e che non sono più in grado di svolgere funzioni essenziali di governo a causa dell'estrema povertà o di lotte tra bande armate di stampo criminale (es. Somalia).

Nelle ipotesi estreme, si ha la totale assenza di un apparato di governo sul territorio, e si parla di collapsed States (es. Libano). Di fronte a tali fenomeni, la società internazionale considera ancora tali Stati come soggetti e tende ad intervenire (es. peace - building) per evitare il collasso dello Stato o per contribuire a sanarlo, consentendogli di continuare ad esistere come soggetto di diritto internazionale.

IL RICONOSCIMENTO DI STATI

IL VALORE DEL RICONOSCIMENTO

A volte risulta difficile accertare se uno Stato possiede o meno i requisiti necessari per essere considerato un soggetto di diritto internazionale. In questi casi può essere utile andare a guardare se gli altri Stati hanno o non hanno riconosciuto quello Stato come ente sovrano. È bene precisare che l'atto di riconoscimento ha solo valore dichiarativo, e non è costitutivo della personalità giuridica di uno Stato. Alcuni autori hanno invece sostenuto che uno Stato, anche se effettivamente esistente, sarebbe dotato di personalità giuridica unicamente se riconosciuto dagli Stati preesistenti (teoria del riconoscimento). Questa tesi non è però convincente per tre ragioni:

1) contrasta con il principio di effettività;
2) contrasta con il principio di uguaglianza sovrana degli Stati, poiché la tesi affida agli Stati preesistenti una sorta di potere di ammissione dei nuovi;
3) la tesi del riconoscimento costitutivo implicherebbe che un certo ente possa essere dotato di personalità giuridica solo nei confronti degli Stati che lo hanno riconosciuto.

Più correttamente si può affermare che il riconoscimento di Stati, sotto il profilo politico testimonia la volontà degli Stati preesistenti di intrattenere relazioni internazionali con lo Stato riconosciuto, e si attesterebbe quindi che gli Stati che procedono al riconoscimento ritengano esistenti le condizioni di diritto per la formazione di un nuovo Stato come soggetto di diritto internazionale. In una società che difetta di un'autorità centralizzata che possa formalmente legittimare le situazioni di fatto, l'atteggiamento dei singoli Stati può avere, in effetti, un'importanza considerevole come prova a favore o contro l'esistenza di un nuovo soggetto di diritto. Il riconoscimento di Stati produce poi un effetto preclusivo (estoppel), nel senso che, una volta effettuato, preclude allo Stato che ha preceduto al riconoscimento la possibilità di contestare la situazione di fatto o di diritto riconosciuta, o di affermare che lo Stato riconosciuto difetta di personalità giuridica.

Riconoscimento della soggettività internazionale dello Stato può essere:

- De jure, quando lo Stato preesistente attesta la legittimità della costituzione del nuovo Stato
- De facto, quando lo Stato preesistente si limita a prendere atto della nascita del nuovo Stato, senza pronunciarsi sulla legittimità o meno della sua costituzione
- Espresso, quando è effettuato mediante un atto formale
- Tacito, quando deriva da comportamento concludente

LA PRASSI DEGLI STATI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO

Dall'esame della prassi emerge che alcuni Stati richiedano la presenza di alcuni requisiti prima di procedere al riconoscimento. All'inizio era sufficiente che lo Stato esercitasse la propria effettiva potestà d'imperio su una comunità territoriale. Dagli anni '30 alcuni Stati cominciarono a richiedere che il nuovo Stato non avesse violato alcune regole fondamentali della società internazionale. Più recentemente, taluni Stati hanno cominciato a porre il rispetto dei diritti umani e delle minoranze come ulteriore condizione. È quanto accaduto ad esempio ai nuovi Stati sorti con la dissoluzione dell'URSS e della Jugoslavia.

Nel 1991 i ministri degli Affari esteri degli Stati membri della CE adottarono una Dichiarazione in materia di Linee direttrici sul riconoscimento dei nuovi Stati nell'Europa orientale e nell'Unione Sovietica, dove indicarono tutta una serie di requisiti necessari per il riconoscimento (es. rispettare la Carta dell'ONU, garantire i diritti dei gruppi e delle minoranze, accettare tutti gli obblighi in materia di disarmo) *16 dicembre 1991: adozione Dichiarazione in materia di Linee direttrici sul riconoscimento dei nuovi Stati nell'Europa orientale e nell'Unione Sovietica. Questa dichiarazione indicava che per ottenere il riconoscimento, i nuovi Stati avrebbero dovuto rispettare la Carta delle NU, l'Atto finale di Helsinki e la Carta di Parigi, garantire i diritti dei gruppi e delle minoranze etniche e nazionali, rispettare l'inviolabilità delle frontiere, accettare tutti gli obblighi rilevanti in materia sia di disarmo sia di sicurezza. Inoltre, la dichiarazione prevedeva che la comunità e i suoi membri non avrebbero riconosciuto enti che si fossero venuti a formare a seguito di atti di aggressione.*

Ovviamente la prassi di alcuni Stati di dettare specifiche condizioni per il riconoscimento non incide sulla soggettività internazionale dello Stato in causa. Vi è poi il caso del riconoscimento prematuro, ossia quello effettuato prima che le necessarie condizioni di fatto per l'acquisto della personalità giuridica si siano realizzate, e può equivalere ad un'illegittima ingerenza negli affari interni dello Stato interessato (es. caso della Croazia riconosciuta da Austria e Svizzera, prematuro perché all'epoca essa controllava solo un terzo del proprio territorio).

I nuovi Stati, soprattutto se non formatisi a seguito di un procedimento pacifico, difficilmente riescono ad ottenere in breve tempo il riconoscimento da parte di tutti gli Stati. In tale ipotesi, il nuovo Stato non potrà intrattenere rapporti internazionali con gli Stati che non lo abbiano riconosciuto. Tuttavia, ciò non significa che il nuovo Stato sia privo di personalità giuridica nei confronti degli Stati che non abbiano proceduto al riconoscimento: alcune norme del diritto internazionale comunitario sono comunque applicabili (es. diritto del mare, rispetto della sovranità territoriale e dell'indipendenza politica).

Caso emblematico è quello del Kosovo, che ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008. Ad oggi oltre 110 Stati hanno proceduto al riconoscimento del Kosovo, nonostante le perduranti difficoltà del Kosovo a esercitare pienamente in maniera indipendente la sovranità interna. Il Kosovo inoltre è membro del FMI e della Banca mondiale, ma non dell'ONU (causa il veto di Cina e Russia). Per altri Stati invece si tratta di un riconoscimento prematuro. In questa situazione, in cui non è chiaro in che misura il Kosovo governi il proprio territorio in maniera del tutto indipendente dalle organizzazioni internazionali, e in assenza dell'ammissione all'ONU, l'incertezza circa la personalità giuridica internazionale del Kosovo è destinata a perdurare. Casi simili, più indietro nel tempo, dimostrano che la situazione si può sbloccare quando il nuovo Stato, sorto per via di secessione, viene riconosciuto dallo Stato dal quale si è distaccato. Il Bangladesh, ad esempio, è stato riconosciuto da molti e ammesso all'ONU solo dopo essere stato riconosciuto dal Pakistan, dal quale si era distaccato. Caso contrario è quello di Taiwan che, pur presentando tutti i requisiti di uno Stato ai sensi del diritto internazionale, non può nei fatti intrattenere relazioni internazionali con gli altri Stati a causa della pretesa della Cina popolare di considerare il suo territorio sottoposto alla propria sovranità territoriale.

Un caso limite è quello di Somaliland, un ente che ha dichiarato la propria indipendenza dalla Somalia nel 1991 e, nonostante abbia un apparato di governo che esercita un controllo effettivo sulla popolazione di quella regione, non è stato ancora riconosciuto da alcuno Stato. Per la comunità internazionale, si tratta solo di una regione dello Stato federale somalo. Assai controverso è poi lo status dello Stato Islamico (ISIS), movimento insurrezionale di matrice terroristica che opera nei territori di Iraq e Siria. Esso esercita un controllo effettivo

sui territori conquistati e sta cercando di creare un apparato di governo, ma non è stato riconosciuto da alcuno Stato a causa del suo agire in totale spregio delle norme di diritto internazionale.

Gli effetti del riconoscimento possono essere riassunti in:

- **Costitutivo**: secondo parte della dottrina meno recente, sarebbe elemento essenziale ai fini dell'acquisto della personalità internazionale dello Stato. Esso sarebbe realizzato attraverso un accordo tra il nuovo Stato e quelli preesistenti che intendono riconoscerlo, con la conseguenza che il nuovo Stato potrebbe esistere per alcuni Stati e non per altri (Teoria del riconoscimento costitutivo)
- **Dichiarativo**: per la dottrina oggi prevalente avrebbe esclusivamente la funzione di constatare la creazione, già avvenuta, del nuovo Stato (Teoria del riconoscimento dichiarativo)
- **Preclusivo per lo Stato** che ha proceduto al riconoscimento, il quale non può più contestare l'esistenza del nuovo ente come Stato sovrano e indipendente
- **Indiretto sull'acquisto di soggettività internazionale del nuovo Stato**, poiché è dal riconoscimento che dipendono la possibilità per il nuovo Stato di intrattenere normali relazioni con gli altri Stati e quindi il suo ingresso nella società internazionale

LA SOVRANITA' DEGLI STATI

La sovranità è il diritto di esercitare in via esclusiva ed originaria, entro una data porzione di globo, le funzioni dello Stato. Nelle relazioni internazionali, sovranità è sinonimo di indipendenza, concetto con cui si vuole esprimere la capacità di uno Stato di provvedere al proprio benessere e sviluppo senza alcuna interferenza da parte degli altri Stati, e nei limiti del rispetto dei loro diritti. L'indipendenza è un attributo indispensabile della sovranità esterna, che implica che lo Stato non sia sottoposto ad alcuna autorità superiore ed eserciti i propri diritti e poteri a titolo originario. Non possono essere considerati Stati ai sensi del diritto internazionale gli Stati membri di Stati federali, giacché questi ultimi difettano del requisito di indipendenza nelle loro relazioni esterne: soggetto di diritto internazionale è quindi solo lo Stato centrale (es. USA). Diverso è il caso delle confederazioni di Stati, nei quali ciascuno degli Stati è considerato un soggetto a sé stante ai sensi del diritto internazionale.

La sovranità comprende ampi poteri e limiti. Anzitutto il potere di imperio sugli individui ed i beni situati sul territorio dello Stato, il cui esercizio si esprime facendo ricorso alla nozione di giurisdizione. Questa può consistere nella giurisdizione legislativa, ossia nell'imposizione di regole vincolanti; nella giurisdizione esecutiva, ossia di garantire l'esecuzione coercitiva del diritto; nella giurisdizione giudiziaria, ossia la risoluzione di controversie in maniera vincolante. Se, nel diritto internazionale tradizionale, i limiti a questo potere erano costituiti dagli obblighi in materia di trattamento dei cittadini e organi di Stati esteri, nessun limite esisteva invece in materia di trattamento dei sudditi. Ad oggi numerosi Stati hanno invece aderito a trattati in materia di tutela dei diritti umani. In secondo luogo, la sovranità implica che ogni Stato ha il potere di utilizzare e disporre liberamente del proprio territorio, compiendo tutte le attività considerate necessarie o utili per la popolazione. L'obiettivo centrale dell'esercizio della sovranità su un dato territorio è la sicurezza nazionale. Un limite a questo potere discende dall'obbligo, incombente su ogni Stato, di non consentire consapevolmente l'utilizzo del proprio territorio per il compimento di atti che violino i diritti di altri Stati. Attualmente questo ha una sua specificazione in materia di tutela dell'ambiente. Inoltre, sovranità implica che gli Stati hanno il diritto di darsi l'organizzazione interna e la forma di governo che preferiscono. Questa regola è temperata dall'operare del principio di autodeterminazione dei popoli, il quale presuppone l'illegalità dei regimi di segregazione raziale. Non si è però affermato l'obbligo per gli Stati di dotarsi di un'organizzazione di governo democratica.

Domestic jurisdiction: materie che non rilevano per il diritto internazionale e nelle quali, di conseguenza, lo Stato è libero da vincoli e obblighi. La CIG ha affermato (affare Nicaragua-Stati Uniti) che il dominio riservato ha ad oggetto la determinazione del sistema politico, economico, sociale e culturale e la formulazione della politica estera. Il principio di domestic jurisdiction può ben essere inteso come il diritto di uno Stato a tutelare la propria sovranità dalle pressioni dei Paesi terzi e dal progressivo sviluppo delle competenze attribuite alle organizzazioni internazionali; a tale diritto corrisponde l'obbligo, per gli altri soggetti di diritto internazionale, di non interferire nelle sue scelte di politica interna e internazionale (divieto di ingerenza negli affari interni di uno Stato). Il ricorso ai principi di dominio riservato e non ingerenza è stato frequente nei settori che hanno registrato una più intensa evoluzione del diritto internazionale, in primis quello della tutela dei diritti umani,

ma viene oggi frenato, sotto la pressione di una nuova etica mondiale, dal moltiplicarsi delle forme di cooperazione, associazione e, in alcuni casi, vera e propria integrazione fra Stati.

LA TUTELA INTERNAZIONALE DEGLI STATI

Il diritto internazionale tradizionale consisteva di norme volte principalmente ad assicurare la coesistenza degli Stati, nel rispetto della loro indipendenza e sovranità: si parla di sovrana uguaglianza degli Stati. Il principio che postula l'uguaglianza giuridica degli Stati è stato solennemente affermato nella Carta delle Nazioni Unite e ribadito nella Dichiarazione dell'AG del 1970 sulle relazioni amichevoli. In linea generale, tale principio implica che nessun membro della società internazionale può essere posto in posizione di svantaggio: tutti devono essere trattati su un piano di parità. Ne discende che eventuali disuguaglianze giuridiche possono risultare solo da circostanze di fatto, oppure essere accettate dallo Stato interessato (es. status di Stato neutralizzato). È evidente che si tratta di uguaglianza dal punto di vista formale, che non sempre coincide con l'uguaglianza sostanziale.

Una serie di norme garantisce il rispetto reciproco della sovranità degli Stati: anzitutto, la norma che obbliga gli Stati ad astenersi dallo svolgere funzioni pubbliche nel territorio altrui senza il consenso dello Stato territoriale, e che attribuisce a questo il corrispondente diritto di escludere gli altri Stati dall'esercizio di sovranità nel proprio territorio (ius excludendi alios). Come esempio di esercizio di attività pubblica non autorizzata compiuta nel territorio di uno Stato estero da organi statali che pretendevano di aver agito come privati il caso meglio noto è quello relativo alla cattura di Adolph Eichmann, ufficiale delle SS tedesche accusato di avere partecipato alla organizzazione della «soluzione finale». Nel 1960 Eichmann fu rapito in Argentina da agenti del servizio segreto israeliano, che pretendevano di aver agito a titolo privato, e fu portato in Israele dove fu sottoposto a processo.

L'Argentina, che non aveva dato il consenso per l'arresto sul proprio territorio e la cui sovranità era stata violata, portò il caso in discussione davanti al Consiglio di Sicurezza, che richiese ad Israele di fornire un'adeguata riparazione. Altro caso è quello relativo alla cattura illecita dell'imam di Milano, sospettato di essere implicato in attività terroristiche, avvenuta a Milano nel 2003 da parte di agenti della CIA. Il governo italiano però non ha mai chiesto le riparazioni e ha posto il segreto di Stato sulla vicenda. Un'altra norma generale ben radicata attribuisce ad ogni Stato il diritto di esigere dagli altri l'immunità della giurisdizione civile per gli atti compiuti quale ente sovrano, ossia gli atti iure imperii (immunità dalla giurisdizione di cognizione), nonché l'immunità dalla giurisdizione esecutiva nei confronti di beni e proprietà destinati all'esercizio di pubbliche funzioni.

Altra norma è quella che attribuisce agli Stati il diritto di pretendere, per i propri organi che abbiano agito nell'esercizio di pubbliche funzioni, l'immunità dalla giurisdizione civile e penale degli Stati esteri (immunità funzionale o organica). Ciò in quanto le attività attuate dagli organi dello Stato devono essere imputate allo Stato stesso, e non agli individui che hanno agito per suo conto. In sostanza, gli organi di uno Stato beneficiano dell'immunità assoluta dalla giurisdizione straniera per le attività compiute a titolo ufficiale e possono essere processati per queste attività solo dai tribunali dello Stato di cui sono organi. L'unica eccezione è costituita dai crimini internazionali.

Il diritto internazionale poi impedisce agli Stati di ingerirsi negli affari interni o esterni di un altro Stato (principio di non ingerenza). Infine, quando scoppia un'insurrezione all'interno di uno Stato, gli altri Stati debbono astenersi dall'aiutare i ribelli, purché questi ultimi non abbiano lo status di movimenti di liberazione nazionale (divieto di assistenza ai ribelli). Nel caso Nicaragua, la CIG ha precisato che il divieto di non intervento comprende anche l'adozione di misure non armate (es. finanziamenti) volte a sostenere le forze di opposizione interne ad uno Stato. Il divieto di intervento nelle guerre civili a sostegno degli insorti è stato però frequentemente violato nella prassi internazionale, anche se resta comunque un illecito. La situazione, secondo alcuni, è diversa nel caso in cui l'aiuto agli insorti sia autorizzata dal CdS.

Occorre considerare che il diffondersi di organizzazioni internazionali offre comunque numerose opportunità, sia per le organizzazioni che per i loro membri, di intromettersi negli interessi degli Stati. L'affermarsi della dottrina dei diritti umani consente di esercitare pressioni sulle autorità statali responsabili di violazioni dei diritti umani, affinché si conformino agli standard in materia. Resta controversa la questione della legalità dei

c.d. interventi di umanità, ossia dell'intervento militare posto in essere nei confronti di uno Stato per porre fine a violazioni gravi e massicce dei diritti umani, senza che vi sia un'espressa autorizzazione del CdS dell'ONU. Emblematico è il caso del Kosovo, che nel 1999 indusse la NATO ad intervenire contro la Serbia per porre fine ai massacri della popolazione albanese-kosovara. L'intervento, non autorizzato dal CdS a causa del veto russo-cinese, fu però dichiarato necessario da un certo numero di Stati per porre fine alla catastrofe umanitaria. Alcuni paesi condannarono l'azione della NATO, sostenendo che era in contrasto con la Carta dell'ONU, giacché non era stata autorizzata dal CdS.

Gli Stati sono i principali soggetti del diritto internazionale, gli unici ad avere natura originaria (non derivata) e ad essere titolari del monopolio legittimo della forza fisica. Per acquisire la soggettività devono presentare i requisiti dell'effettività e dell'indipendenza, elementi che non sono rilevabili nel caso degli Stati membri di Stati federali o di una Confederazione, degli Stati fantoccio, di quelli vassallo e dei governi in esilio (i quali, peraltro, difettano di un territorio); non rilevano, invece, il riconoscimento da parte degli altri soggetti della Comunità internazionale, che spesso è legato a valutazioni politiche più che giuridiche, e le dimensioni dello Stato. In quanto enti sovrani gli Stati sono spesso liberi da vincoli e obblighi internazionali (in virtù del principio di domestic jurisdiction); le principali limitazioni, oltre a quelle che gli Stati volontariamente accettano mediante la conclusione di accordi, riguardano l'accoglimento sul proprio territorio degli stranieri e delle rappresentanze diplomatico-consolari dei Paesi terzi o delle organizzazioni internazionali. A queste ultime, in particolare, il diritto internazionale concede un ampio regime di immunità.

I LIMITI DELLA SOVRANITÀ DELLO STATO

1. TRATTAMENTO DEGLI STATI STRANIERI:
- immunità dalla giurisdizione: uno Stato non può. essere chiamato in giudizio di fronte ad un tribunale dello Stato territoriale
- immunità nei rapporti di lavoro: va sempre riconosciuta dallo Stato territoriale nel caso in cui il lavoratore sia cittadino dello Stato straniero alle dipendenze del quale presta servizio non può essere invocata nel caso in cui il lavoratore sia cittadino dello Stato territoriale o, pur essendo di nazionalità straniera, abbia la propria residenza abituale presso tale Stato e svolga le proprie mansioni nel suo territorio
- immunità dall'esecuzione forzata: viene riconosciuta in relazione ai beni dello Stato straniero destinati ad una pubblica funzione, ma non, ad esempio, su immobili acquistati dallo Stato estero a titolo Privato
- regola generale: gli Stati stranieri godono dell'immunità per gli atti iure imperii, ossia per le attività governative di tipo pubblicistico, ma non per gli atti iure gestionis o iure privatorum, che hanno invece natura privatistica (cd. teoria dell'immunità ristretta o relativa)

2. TRATTAMENTO DEGLI AGENTI DIPLOMATICI:
- immunità diplomatiche:
- inviolabilità personale: l'agente diplomatico non può subire atti di coercizione inviolabilità domiciliare: lo Stato accreditatario non può effettuare ispezioni o perquisizioni presso il domicilio degli agenti diplomatici
- immunità dalla giurisdizione civile e penale l'agente diplomatico non può essere citato in giudizio per rispondere civilmente o penalmente degli atti da lui compiuti in veste di organo dello Stato straniero
- immunità fiscale: l'agente diplomatico è esente da imposte di natura personale

3. TRATTAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI:
analogo a quello previsto per gli Stati e i loro organi. Comprende privilegi e immunità stabiliti dal trattato istitutivo, da convenzioni multilaterali ad hoc e dal cd. accordo di sede, stipulato con lo Stato ospitante; si tratta di:
- inviolabilità dei locali in cui si svolgono le attività dell'organizzazione immunità dalla giurisdizione civile
- privilegi fiscali (es. esenzione da imposizioni dirette o indirette dello Stato ospitante)
- immunità dei funzionari

4. TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI E DEI LORO BENI:
Gli Stranieri: sono sottoposti alle leggi e alla giurisdizione dello Stato territoriale non possono accedere a incarichi e funzioni pubbliche che richiedono il vincolo di cittadinanza
I loro beni: lo Stato territoriale deve provvedere alla loro tutela deve corrispondere un indennizzo in caso di espropriazioni e nazionalizzazioni.

5. PROTEZIONE DIPLOMATICA:
istituto attraverso il quale uno Stato può chiedere la riparazione dei danni subiti dai propri cittadini all'estero (mediante proteste, contromisure, ritorsioni etc.). È esercitabile in riferimento a persone sia fisiche sia giuridiche, le caratteristiche: lo Stato territoriale è responsabile per i torti subiti dallo straniero nei confronti del suo Stato di appartenenza. Quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato a denunciare l'illecito commesso. Le condizioni:
- la nazionalità deve essere effettiva e il soggetto leso deve prima aver adito i tribunali dello Stato territoriale fino all'ultimo grado di giudizio.
- nazionalità di una società operante all'estero, due teorie: - nazionalità dello Stato in cui si è costituita o ha la sede principale (soluzione accolta dalla CIG), - nazionalità dello Stato di appartenenza della maggioranza dei soci
- clausola Calvo: inserita in un contratto privato impegna uno straniero a rinunciare ad invocare la protezione diplomatica del proprio Stato.

LA SUCCESSIONE TRA STATI
I mutamenti di sovranità su una data comunità territoriale, ossia la sostituzione di uno Stato ad un altro nell'esercizio della potestà d'imperio su una comunità territoriale (successione in fatto tra Stati), possono portare all'estinzione dello Stato che precedentemente esercitava la sovranità (successione in fatto totale), oppure alla formazione di un nuovo Stato, senza che vi sia l'estinzione dello Stato preesistente (successione in fatto parziale). Il diritto internazionale non regola i mutamenti territoriali che avvengono in via di fatto, ma definisce come illeciti i mutamenti che avvengono in violazione di norme fondamentali della comunità internazionale.

La successione in fatto totale comporta l'estinzione dello Stato sul cui territorio avviene il cambiamento di sovranità e, in taluni casi, la formazione di uno o più nuovi Stati. Le ipotesi di successione in fatto parziale concernono mutamenti di sovranità su parti del territorio di uno Stato preesistente senza che essi comportino l'estinzione di tale Stato. I mutamenti territoriali ricadono in quattro categorie:
1) Unificazione o fusione (successione totale): due o più Stati preesistenti si estinguono per formare un unico nuovo Stato. Ad esempio, nel 1964 Tanganica e sultanato di Zanzibar si estinsero per dar luogo alla Repubblica di Tanzania.
2) Smembramento o dissoluzione di uno Stato preesistente per dar luogo a due o più nuovi Stati (successione totale). Questa è l'ipotesi che caratterizza la fine degli Imperi (es. Impero ottomano) ma anche la disgregazione della ex Jugoslavia che ha dato origine a diversi nuovi Stati.
3) Incorporazione (totale o parziale): uno Stato estende la sua sovranità sul territorio di un altro Stato preesistente che si estingue, o sua una parte di territorio di uno Stato preesistente che perde la propria sovranità su quella parte di territorio. In passato l'incorporazione avveniva spesso tramite l'uso della forza armata ed era definita in questi casi annessione (es. annessione dell'Etiopia da parte dell'Italia nel 1936). Si può invece verificare un'incorporazione pacifica, come nelle ipotesi di cessione territoriale, ossia di trasferimento di parti di territorio di uno Stato ad un altro Stato in conformità di un accordo stipulato tra i due (es. vendita dell'Alaska agli USA da parte dell'Impero russo tramite accordo bilaterale nel 1867).
4) Secessione o distacco (successione parziale): una parte di territorio si separa da uno Stato preesistente per dichiararsi indipendente e formare un nuovo Stato o per unirsi a un altro Stato preesistente. Per distacco sono sorti gli Stati che si sono liberti dal dominio coloniale, come gli USA distaccatisi dall'Inghilterra alla fine del '700. Spesso il distacco avviene con dichiarazioni di indipendenza unilaterali a seguito di aspre guerre civili. Sono poi in aumento i casi di secessione pacifica effettuata dopo la consultazione della popolazione interessata tramite referendum (es. caso del Sud Sudan) A proposito di Bangladesh e Kosovo si è formulata la teoria della secessione-rimedio. Secondo di essa, le minoranze residenti in una data regione di uno Stato che siano completamente escluse dalla vita sociale ed economica di quel Paese e i cui diritti siano brutalmente violati, avrebbero diritto di lottare per la propria autodeterminazione e indipendenza. Il principio di autodeterminazione dei popoli tuttavia, nell'ordinamento internazionale, prevede solo 3 categorie di popoli titolari del diritto di autodeterminarsi: popoli sottoposti a dominio coloniale, a occupazione straniera o a un governo razzista.

Sotto il profilo pratico però non è sempre agevole distinguere in quale delle ipotesi di mutamento territoriale ricade un certo caso. Occorre tener presente che uno Stato si estingue a livello internazionale quando si ha un

mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi: territorio, popolazione, governo. Quindi, per stabilire se mutamenti di sovranità abbiano portato all'estinzione o alla continuazione di uno Stato preesistente, è necessario far riferimento ai requisiti tradizionali suddetti, alle prese di posizione degli Stati interessati, e all'atteggiamento di Stati terzi e delle organizzazioni internazionali.

Ad esempio, si può sostenere che si ha incorporazione invece di fusione se, a seguito del cambiamento di sovranità nel governo di un territorio, vi è uno Stato che presenta la medesima organizzazione di governo di uno degli Stati preesistenti, che dovrà essere quindi considerato lo Stato incorporante. La continuità o meno dell'organizzazione di governo costituisce poi un utile criterio anche per distinguere il caso della secessione da quello dello smembramento. Se a seguito della perdita di sovranità su parti rilevanti di territorio è possibile individuare uno Stato residuo che mantenga inalterata l'organizzazione di governo dello Stato preesistente (es. secessione del Bangladesh dal Pakistan) si parla di secessione. Se tra gli Stati residui non ve n'è alcuno che continui l'organizzazione di governo dello Stato preesistente, si parla invece di smembramento. In quest'ottica, la dissoluzione della Jugoslavia è un caso di smembramento.

LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI

A seguito di un cambiamento di sovranità su un certo territorio, si pone il problema di stabilire se vi è una successione giuridica, ossia se i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore si trasmettono allo Stato che, di fatto, si è sostituito al primo nel governo di tale territorio (principio di continuità) o se invece il nuovo Stato nasca libero dai diritti e dagli obblighi dello Stato predecessore (principio della tabula rasa).

Non si pone il problema per le norme consuetudinarie, dato che esse costituiscono diritto generale applicabile a tutti gli Stati e quindi anche ai nuovi soggetti. La questione concerne quindi principalmente i trattati. La materia è regolata dal diritto consuetudinario, codificato in parte nella Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati internazionali.

1) **Trattati di natura territoriale** (detti anche localizzabili). Comprendono i trattati di delimitazione delle frontiere e i trattati che istituiscono regimi territoriali. Per i primi vige il principio di continuità (art. 11 della Convenzione), giustificata dalla necessità di garantire la stabilità delle relazioni internazionali. La regola che stabilisce la continuità nei trattati di delimitazione delle frontiere è espressione del più generale principio dell'uti possidetis iuris, principio nato con la decolonizzazione dell'America Latina. Secondo di esso, i nuovi Stati al momento dell'acquisto dell'indipendenza ereditano i territori e le frontiere delle antiche province coloniali. L'uti possidetis è attualmente una regola di diritto internazionale generale. Anche per i trattai che istituiscono regimi territoriali (es. zone di pesca) vige il principio di continuità dei trattati (art.12 della Convenzione). Un'eccezione rilevante a tale regola è quella dei trattati che istituiscono basi militari.
2) **Trattati in materia di diritti umani**. Per questi trattati si è formata una norma consuetudinaria che impone la continuità di tali trattati. La ratio andrebbe individuata nella circostanza che i trattati in questione intendono tutelare gli individui nei confronti delle autorità centrali; di conseguenza, ciò che conta è che gli individui continuino ad essere protetti anche in seguito ad un mutamento di sovranità.
3) **Trattati di natura politica**. Si tratta di trattati che stabiliscono diritti e obblighi connessi all'orientamento politico del regime in carica precedente alla successione in fatto (ad esempio trattati che stabiliscono alleanze militari o trattati di neutralità). Per essi il principio vigente è quello della discontinuità (tabula rasa), secondo cui lo Stato successore non subentra nei diritti e negli obblighi dei trattati di natura politica conclusi dal predecessore.
4) **Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali**. Per i trattati che istituiscono organizzazioni internazionali è da escludere che la successione in fatto, se comporta la creazione di nuovi Stati, comporti la successione automatica della qualità di membro dell'organizzazione. Il nuovo Stato formatosi dovrà quindi presentare una domanda di ammissione. Diversamente, nel caso di distacco o secessione, lo Stato continuatore di quello preesistente non deve presentare una nuova domanda di ammissione.
5) **Altri trattati**. Per quanto riguarda tutti gli altri trattati, occorre distinguere due situazioni:
- Nel caso di incorporazione o nel caso in cui uno Stato subentri ad un altro nel governo di una parte del territorio di quest'ultimo, si applica il principio di mobilità delle frontiere dei trattati. In virtù di questo, gli accordi stipulati dallo Stato predecessore cessano di produrre effetti giuridici in relazione alla parte del. territorio che subisce il mutamento di sovranità, alla quale invece si estendono i trattati conclusi dallo Stato successore che l'ha inglobata.

- Invece, nei casi di mutamenti che portano alla formazione di uno o più Stati (secessione, smembramento, fusione) si applica il principio della tabula rasa, ai sensi del quale il nuovo Stato non è vincolato dai trattati conclusi dal predecessore (salvo trattati localizzabili e in materia di diritti umani). Il principio della tabula rasa è accolto dalla Convenzione solo per l'ipotesi di nuovi Stati sorti dal processo di decolonizzazione (c.d. Stati di nuova indipendenza); in relazione a tutti gli altri casi, la Convenzione afferma, invece, il principio della continuità dei trattati (artt. 34 - 35). La ragione è soprattutto ideologica. La Convenzione pone un'eccezione al principio di continuità per gli Stati ex coloniali per riaffermare il loro totale affrancamento dalla madrepatria e quindi dai vincoli giuridici precedentemente assunti. Sul piano pratico, questa differenziazione ha scarsa incidenza dato che al momento dell'adozione del testo il processo di decolonizzazione era già completato e la Convenzione non ha efficacia retroattiva (art. 7).

Nella Convenzione di Vienna, l'applicazione del principio della tabula rasa è temperata dal diritto, riconosciuto a questi Stati di nuova indipendenza, di subentrare a taluni trattati conclusi dalla ex madrepatria. La Convenzione prevede che lo Stato di nuova indipendenza possa, attraverso una notificazione di successione, divenire parte ai trattati multilaterali aperti. Per effetto della notificazione, lo Stato di nuova indipendenza diviene parte del trattato a partire dalla data della successione in fatto. La notificazione di successione agisce in maniera retroattiva. Tuttavia, la Convenzione di Vienna del 1978 ha ricevuto un esiguo numero di adesioni.

LA SUCCESSIONE DEGLI STATI RISPETTO A BENI, ARCHIVI E DEBITO PUBBLICO

Lo stato del diritto internazionale consuetudinario a riguardo della successione giuridica di beni, archivi e debiti pubblici sono ancora incerti; la materia è disciplinata anche dalla Convenzione di Vienna del 1983 (non ancora in vigore), le cui dichiarazioni sono abbastanza conformi al diritto consuetudinario vigente. Per quanto riguarda i beni pubblici, si può ritenere che lo Stato che esercita il proprio governo sul territorio ove il bene è situato succeda nella proprietà di quel bene (successione dei beni pubblici localizzabili). Lo stesso può dirsi per gli archivi di Stato. Per quanto riguarda i beni non localizzabili la situazione è incerta: spesso questi casi vengono regolati tramute accordo tra gli Stati coinvolti. La questione della successione giuridica nei debiti pubblici è complessa poiché la prassi è contraddittoria. Per i debiti localizzabili, contratti cioè a favore del territorio oggetto del mutamento di sovranità (es. costruzione di opere pubbliche) vale la regola della continuità e lo Stato successore eredita il debito. Per quanto riguarda il debito generale questo resta allo Stato predecessore, se ancora esiste. Quando invece uno Stato si estingue e si vengono a formare nuovi enti, se non è altrimenti stabilito, i debiti pubblici del predecessore si trasmettono ai nuovi Stati in proporzione equa.

MUTAMENTI EXTRACOSTITUZIONALI O RIVOLUZIONARI DI GOVERNI

La persona dello Stato come soggetto di diritto internazionale non va confusa col suo governo. I cambiamenti extra costituzionali di governo non hanno incidenza sulla personalità giuridica dello Stato, che**,** dunque, continua sul piano internazionale. In queste situazioni è necessario però verificare se le attività attuate dal governo preesistente e gli obblighi giuridici che ne derivano vincolano il nuovo governo che è risultato vittorioso in seguito ad una guerra civile, colpo di Stato o altro mutamento extra costituzionale. Nel caso Tinoco Concessions (Gran Bretagna vs. Costa Rica) del 1923, l'arbitro Taft ha chiarito la questione. Nel 1917 Tinoco aveva rovesciato il governo costaricano e proclamato una nuova Costituzione. Due anni dopo il governo era crollato e nel 1922 il precedente governo che era stato restaurato aveva invalidato tutti i diritti concessi per contratto da Tinoco ad un certo numero di compagnie britanniche. Taft decise che, poiché Tinoco aveva amministrato il paese pacificamente, senza ricevere contestazioni, i contratti in questione vincolavano il paese. Se ne deduce che lo Stato che subisce cambiamenti rivoluzionari o extra costituzionali di governo è vincolato dagli atti internazionali posti in essere dal governo precedente. Si ha quindi anche continuità nei trattati sottoscritto dal governo predecessore con possibili eccezioni per trattati di natura politica. Per gli Stati terzi può porsi il problema di decidere se riconoscere il nuovo governo, Il riconoscimento di governo implica che lo Stato che lo effettua ritiene che quel governo esercita il controllo effettivo sulla comunità territoriale ed è il rappresentante dello Stato in cui è avvenuto o è in atto il mutamento extra costituzionale. Solo il riconoscimento de jure comporta che, per il paese che lo effettua, il governo riconosciuto è il solo ed unico interlocutore e rappresentante dello Stato interessato nelle relazioni internazionali.

3. GLI ALTRI SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

I POPOLI

La recente prassi internazionale di ricorrere all'espressione «diritti dei popoli», confermata da alcuni testi convenzionali, induce la dottrina a chiedersi se ai popoli non possa ormai essere attribuito lo status di soggetti internazionali.

- Soggettività internazionale: negata quasi unanimemente dalla dottrina, i diritti solitamente riferiti ai popoli (es. sovranità sulle risorse naturali del proprio territorio) spettano agli Stati eccezione: l'unico diritto spettante de jure ai popoli è quello all'autodeterminazione
- Principio di autodeterminazione: Nozione: diritto dei popoli sottoposti a dominio coloniale e il cui territorio è oggetto di conquista od occupazione straniera di decidere autonomamente il proprio regime politico (cd. Autodeterminazione esterna). Natura giuridica: norma consuetudinaria (come riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia: sentenza su Timorest, pareri sulla Namibia, sul Sahara occidentale, sul Kosovo), ribadita da dichiarazioni di principi dell'Assemblea generale e dai Patti del 1966.
- Limiti alla sua applicazione: irretroattività: ad eccezione dei territori coloniali, è applicabile solo dal secondo dopoguerra in poi integrità territoriale: non può sancire l'indipendenza di minoranze religiose, etniche o culturali.

Il principio di autodeterminazione esterna si distingue da quello di autodeterminazione interna, implicante il diritto, da parte di un popolo, di scegliere liberamente e democraticamente i propri governanti. Quest'ultimo non rileva ai fini del diritto internazionale, pur essendo promosso da varie dichiarazioni e risoluzioni dell'Assemblea generale ONU.

Le insurrezioni sono un fenomeno frequente sia dagli albori e non è insolito che il gruppo insurrezionale che riesce ad acquisire il controllo su un territorio reclami qualche forma di soggettività internazionale. Ma in che misura i gruppi insurrezionali possono acquisire uno status internazionale? Gli Stati sono tradizionalmente ostili agli insorti, dato che essi cercano di rovesciare il governo legittimo e spesso di modificare l'intera struttura statale. Gli Stati preferiscono dunque trattare le insurrezioni come affari interni e, di conseguenza, tendono a negare ai ribelli qualsiasi soggettività internazionale. L'ostilità è manifestata in varie forme. Anzitutto, vi è il divieto per gli Stati terzi di appoggiare militarmente gli insorti. Gli Stati terzi possono però prestare al governo legittimo ogni tipo di assistenza, incluso l'invio di contingenti armati. Tuttavia, il divieto di assistenza militare agli insorti è stato nella prassi recente violato spesso (es. molti Stati hanno assistito l'Esercito di liberazione siriano).

LA SOGGETTIVITÀ DEI MOVIMENTI INSURREZIONALI

Le condizioni necessarie affinché un gruppo insurrezionale possa essere considerato soggetto di diritto internazionale sono: 1) controllo effettivo di una parte di territorio statale, e ciò comporta che la scaturita guerra civile sia intensa e di lunga durata; 2) il gruppo insurrezionale deve avere un apparato organizzativo responsabile delle attività dei membri del gruppo. Spetta tuttavia agli Stati verificare la sussistenza di questi requisiti, procedendo poi al riconoscimento dello "stato di insurrezione" e degli insorti come soggetto. I requisiti di controllo effettivo e apparato organizzato evidenziano la rilevanza del criterio dell'effettività al fine di considerare gli insorti come soggetti di diritto internazionale. Tuttavia, la soggettività degli insorti dipende anche dall'atteggiamento degli Stati e quindi dal riconoscimento. Infatti, nell'ipotesi in cui tutti gli stati decidessero che un gruppo insurrezionale è privo dei requisiti necessari, ben difficilmente esercitare i diritti e adempire agli obblighi inerenti alla personalità giuridica internazionale. Sul piano pratico, ogni partito insurrezionale può in genere contare sull'appoggio di uno o più Stati per ragioni politiche, ideologiche, religiose, ma anche strategico-militari. Inoltre, altri Stati potranno ritenere conveniente procedere al riconoscimento, soprattutto quando sul territorio controllato dagli insorti vivono loro cittadini o altri cittadini stranieri. Questi Stati saranno indotti a riconoscere una qualche soggettività insurrezionale ai ribelli, anche solo per poter pretendere il rispetto delle norme sulla protezione dei cittadini stranieri e dei loro beni. L'interesse degli Stati a riconoscere gli insorti emerge anche alla luce degli Articolo in materia di responsabilità dello Stato per fatto illecito della CDI, dove si prevede che in caso di insurrezione non riuscita, lo Stato non è tenuto a rispondere degli illeciti commessi dai ribelli contro i quali ha combattuto nel territorio da questi controllato. Al contrario, il mancato riconoscimento dell'ISIS indica che l'interesse degli Stati a non riconoscere a tale gruppo alcuna legittimità è più forte dell'interesse a riconoscerlo come movimento insurrezionale. In ogni caso, per gli insorti il riconoscimento da parte degli Stati può svolgere un ruolo molto importante.

Il gruppo insurrezionale ha comunque natura provvisoria: se vittorioso, esso andrà al potere, sostituendo il governo preesistente, oppure costituirà un nuovo Stato su parte del territorio dello Stato preesistente. Se la lotta avrà esito negativo, il gruppo si estinguerà e perderà qualsiasi forma di soggettività internazionale eventualmente acquisita. Gli insorti hanno quindi natura transitoria e dunque una capacità internazionale limitata sotto due profili: da un lato, essi sono destinatari solo di un certo numero di norme internazionali; dall'altro, essi sono "associati" ad un determinato numero di Stati preesistenti, cioè quelli che li riconoscono e stabiliscono con essi relazioni internazionali.

LE NORME INTERNAZIONALI APPLICABILI AGLI INSORTI

Le norme internazionali applicabili agli insorti sono scarse.

1) Vi sono le norme in materia di condotta delle ostilità contro il governo legittimo. Alcune di esse hanno natura consuetudinaria e si applicano alle forze governative ed al gruppo insurrezionale:
- le norme sulla protezione dei civili e delle altre persone che non prendono parte alle ostilità;
- le norme contenute nell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
- regole in materia di mezzi e metodi di combattimento;
- regole sulla responsabilità penale per le violazioni gravi del diritto umanitario;

2) I ribelli possono poi essere obbligati anche a rispettare norme convenzionali sui conflitti armati interni. Il fondamento giuridico in virtù del quale i ribelli, formalmente non parti a tali trattati, e dunque non vincolati dalle loro disposizioni, possono essere destinatari dei diritti e degli obblighi ivi contenuti ha dato luogo ad un acceso confronto nella dottrina. La tesi più convincente è che gli insorti possono divenire destinatari delle norme convenzionali in questione per effetto delle regole che disciplinano le modalità con cui i terzi possono divenire destinatari di diritti e obblighi posti da trattati di cui non sono parti contraenti: tali regole dispongono che le parti del trattato abbiano inteso conferire diritti o imporre obblighi nei confronti del terzo; in secondo luogo, che il terzo abbia accettato tali diritti e obblighi. Questa seconda condizione può ritenersi soddisfatta qualora gli insorti dichiarino di voler rispettare le norme di diritto umanitario contenute nel trattato, o tengano comportamenti concludenti in questo senso. Gli insorti, in questo modo, diventerebbero partecipanti al trattato, e non pari ad esso. Gli Stati infatti hanno natura stabile e permanente, mentre gli insorti hanno natura provvisoria. È proprio la provvisorietà degli insorti che giustifica alla loro partecipazione ai trattati sui conflitti armati interni solo per il periodo in cui si svolgono le ostilità.

3) Gli insorti sono destinatari di norme consuetudinarie in materia di stipulazione dei trattati. I ribelli possono infatti concludere accordi con Stati che intendano stabilire rapporti con essi. Il treaty making power degli insorti è peraltro riconosciuto dall'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra. Gli insorti hanno inoltre, spesso concluso accordi con lo Stato contro cui lottavano (es. Accordo tra governo del Nicaragua e i ribelli nicaraguesi nel 1988). Tuttavia, secondo la recente dottrina, accordi con il governo contro il quale si sono ribellati vanno considerati accordi di natura interna.

4) Norme consuetudinarie in materia di trattamento degli stranieri. Gli insorti devono garantire agli stranieri che risiedono sul territorio da essi controllato il trattamento previsto dal diritto internazionale. Si può inoltre dire che se un cittadino di un territorio sottoposto al controllo effettivo degli insorti risiede nel territorio di uno Stato che non ha riconosciuto il gruppo insurrezionale, l'obbligo per tale Stato di proteggere l'individuo in questione opera solo con riguardo al governo legittimo dello Stato in cui è in corso il conflitto.

5) Regole in materia di immunità degli organi di Stati esteri. I ribelli devono garantire a tali organi il trattamento previsto dal diritto internazionale, in particolare esercitare il dovere di protezione degli organi di Stati esteri e riconoscere a beneficio di tali organi le immunità funzionali e quelle diplomatiche. Le persone che agiscono per conto degli insorti, invece, possono pretendere il rispetto delle norme internazionali pertinenti solo nei confronti degli Stati che abbiano effettuato il riconoscimento.

Il diritto internazionale, in relazioni alle guerre civili, prevede che gli Stati terzi possano aiutare, anche militarmente, solo il governo legittimo, non anche gli insorti, salvo che per assistenza umanitaria. L'acquisto della personalità internazionale da parte di un'organizzazione insurrezionale non trasforma ipso iure la guerra civile in guerra internazionale, a tal fine è infatti necessario il riconoscimento dello stato di belligeranza, del quale il riconoscimento della soggettività dell'organizzazione insurrezionale costituisce un presupposto.

I GOVERNI IN ESILIO

governo legittimo di uno Stato privo del requisito della effettività che, a causa dell'occupazione/ invasione del territorio da parte di forze straniere e dello scoppio di una guerra civile, è costretto a rifugiarsi all'estero. Soggettività internazionale: va negata in quanto il governo in esilio difetta di un territorio su cui esplicare la propria potestà d'imperio. Eventuali prerogative sovrane vengono talvolta riconosciute per ragioni politiche o di cortesia internazionale, ma non rilevano sul piano giuridico.

I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

L'emergere di gruppi organizzati in lotta, in nome di un intero popolo, per realizzare il principio di autodeterminazione dei popoli, e in particolare per liberare quel popolo dal giogo coloniale, è una caratteristica peculiare del secondo dopoguerra. Questi gruppi, denominati movimenti di liberazione nazionale (MLN), hanno conosciuto in epoca recente un ampliamento dei propri scopi, dirigendo la loro lotta anche contro regimi razzisti e regimi stranieri. Attualmente, essi sembrano conoscere una fase di declino. I MLN sono enti che rappresentano popoli in lotta per la propria autodeterminazione, lotta che è legittimata dal diritto internazionale giacché essa mira alla realizzazione del principio di autodeterminazione dei popoli.

IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Il principio di autodeterminazione dei popoli (fortemente sostenuto, seppur con diverse accezioni, da Lenin e Wilson) intendeva soppiantare l'ottica tradizionale basata sulla sovranità dello Stato, secondo cui la società internazionale consisteva di Stati sovrani volti al perseguimento degli interessi delle classi politiche dominanti. L'autodeterminazione significava che popoli e nazioni dovessero avere voce in capitolo nelle relazioni internazionali e che le potenze sovrane non avrebbero potuto più disporne liberamente. I popoli avrebbero anche dovuto potersi pronunciare sulla condotta degli affari interni ed internazionali. Insomma, l'autodeterminazione fu proclamata come principio democratico: i popoli avrebbero dovuto avere il diritto di scegliere i propri governanti liberamente, ed avrebbero dovuto essere liberi da ogni oppressione esterna, in particolare, dai domini coloniali. Il principio dell'autodeterminazione introdusse perciò improvvisamente un nuovo parametro per valutare legittimità del potere, ossia il rispetto dei desideri e delle aspirazioni dei popoli e delle nazioni. L'autodeterminazione erodeva anche uno dei principi fondamentali della società internazionale tradizionale: la sovranità territoriale. Secondo questo principio, gli Stati dovevano rispettare ogni altro Stato che esercitasse la potestà d'imperio su una determinata comunità territoriale. Promuovendo la formazione di entità internazionali basate sulle libere aspirazioni delle popolazioni, l'autodeterminazione infliggeva un colpo letale agli imperi multinazionali, e segnava l'inizio della fine per gli imperi coloniali. In sostanza, la redistribuzione di potere all'interno della società internazionale introduceva un fattore assai dinamico di cambiamento, suscettibile di minare profondamente lo status quo. Il principio di autodeterminazione esterna si distingue da quello di autodeterminazione interna, implicante il diritto, da parte di un popolo, di scegliere liberamente e democraticamente i propri governanti. Quest'ultimo non rileva ai fini del diritto internazionale, pur essendo promosso da varie dichiarazioni e risoluzioni dell'Assemblea generale ONU.

Il principio di autodeterminazione, malgrado la sua valenza politica più ampia, è oggi fermamente radicato nel sistema normativo internazionale soltanto in tre ipotesi e serve come base di legittimazione per la lotta di tre categorie di popoli:
1) popoli sottoposti a dominio coloniale;
2) popoli sottoposti a dominio o occupazione straniera;
3) popoli sottoposti a un regime di discriminazione razziale.

Sotto il profilo dell'autodeterminazione esterna, esso comporta per i popoli sottoposti a dominio coloniale il diritto di secessione dalla madrepatria per accedere all'indipendenza, associarsi o integrarsi liberamente ad uno Stato indipendente; lo stesso diritto spetta ai popoli sottoposti a regime militare straniero, se essi facevano parte prima di uno Stato indipendente. Quanto ai gruppi razziali sottoposti a regime discriminatorio, il principio di autodeterminazione non ha solo una valenza esterna (diritto all'indipendenza etc…), ma anche una valenza interna, conferendo ad essi il diritto di conseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale all'interno di uno Stato esistente. Molti sono i MLN che hanno lottato per l'autodeterminazione di popoli rientranti in una delle tre categorie, come, ad esempio, il Fronte di Liberazione nazionale algerino, il Fronte POLISARIO in lotta per l'indipendenza del Sahara occidentale, o il Congresso nazionale africano (ANC) in

Sudafrica che ha avuto un ruolo determinante nel porre fine al regime di apartheid in Sudafrica ed è divenuto parte integrante del nuovo governo.

In pratica, nel diritto internazionale vigono un principio generale dell'autodeterminazione, utilizzato come principio quadro, ed un insieme di norme di natura consuetudinaria concernenti questioni specifiche. Queste norme precisano in relazione a specifiche aree il contenuto del principio generale. Il ruolo del principio è quello di servire come parametro di riferimento per l'interpretazione del diritto consuetudinario e di quello convenzionale: esso stabilisce l'essenza dell'autodeterminazione.

Analizziamo diritti e obblighi discendenti dal principio di autodeterminazione nelle forme in cui esso è giuridicamente concretato:
- Gli Stati che opprimono popoli che appartengono ad una delle tre categorie sono obbligati a consentire l'esercizio del diritto di autodeterminazione;
- I popoli cui spetta l'autodeterminazione vantano una serie di diritti nei confronti degli Stati terzi: possono ad esempio, pretendere che questi si astengano dall'inviare truppe che assistano lo Stato oppressore;
- Gli Stati terzi sono giuridicamente legittimati a sostenere i popoli cui spetta l'autodeterminazione, fornendo loro ogni forma di assistenza diversa dall'invio di truppe armate, e si devono invece astenere dall'aiutare o assistere lo Stato oppressore. Se l'esercizio di questo diritto è negato con la forza dallo Stato oppressore, i terzi Stati possono sottoporre la questione agli organi dell'ONU competenti.

Nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio ha avuto una duplice conseguenza. Da un lato ha proibito agli Stati di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all'autodeterminazione. Dall'altro, i movimenti di liberazione nazionale in lotta per l'autodeterminazione hanno diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l'esercizio del diritto di autodeterminazione: questa legittimazione è una deroga al divieto consuetudinario della minaccia o dell'uso della forza.
L'autodeterminazione ha messo in discussione la legittimità di titoli giuridici tradizionali, quali la conquista coloniale e l'acquisizione attraverso la cessione di sovranità sui territori d'oltremare. Inoltre, non è possibile acquisire un valido titolo di sovranità su territori annessi in violazione del principio in questione.
Sotto il profilo normativo, il principio di autodeterminazione è stato accolto in maniera selettiva. La disciplina non trova applicazione nel caso dei gruppi etnici e delle minoranze nazionali, religiose e culturali. Il diritto internazionale nega loro il diritto all'autodeterminazione, e non mira neanche a fornire rimedi di carattere generale alla condizione in cui molti di essi si trovano. (Proprio in ragione di questa lacuna, alcuni studiosi hanno formulato la teoria della secessione rimedio). È chiaro che il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione a favore di tutti i gruppi etnici metterebbe in pericolo la pace e condurrebbe alla frammentazione degli Stati in una miriade di entità incapaci di sopravvivere.

LA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE DEI MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE
A differenza di quanto accade per gli insorti, per i MLN il controllo effettivo di parte del territorio non è una condizione essenziale per l'acquisizione della soggettività internazionale. Essi hanno quindi uno status giuridico internazionalmente rilevante, in ragione degli scopi politici da essi perseguiti: non ci si basa quindi sull'effettività, ma sulla legittimità, ovvero sul principio di autodeterminazione. Ed è in forza di questa legittimazione internazionale che gli Stati terzi hanno l'obbligo di non fornire assistenza al governo che nega il diritto di autodeterminazione, e possono fornire assistenza umanitaria, economica e in certa misura militare ai MLN. Come è evidente, i MLN mirano con la loro lotta a conseguire un controllo effettivo su un certo territorio: perciò l'elemento territoriale assume importanza in prospettiva. I movimenti di liberazione nazionale, per essere considerati soggetti di diritto internazionale, devono tuttavia disporre di un apparato istituzionale che possa gestire le loro relazioni internazionali. Non è invece necessario, ai fini della soggettività, il riconoscimento da parte di altri soggetti nella società internazionale. A numerosi MLN è stato inoltre riconosciuto lo status di osservatore presso le Nazioni Unite, che consente all'osservatore di avere accesso ai documenti ufficiali, di partecipare alle riunioni ufficiale e di potervi prendere parole (senza però diritto di voto). Tale status dà ai MLN una forte legittimazione politica.

LE NORME INTERNAZIONALI APPLICABILI AI MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE
In quanto soggetti di diritto internazionale, i MLN sono destinatari di alcune norme giuridiche internazionali:
- diritto all'autodeterminazione;

- norme che regolano i conflitti armati internazionali;
- norme sulla stipulazione dei trattati;
- norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro, nonostante la giurisprudenza di alcuni paesi (es. Corte di cassazione italiana) ha assunto un diverso orientamento, affermando che tali norme possono trovare applicazione solo nei confronti di enti dotati di piena personalità internazionale.

I MLN non hanno invece il diritto di disporre del territorio oggetto di contesa e delle sue risorse. Finché perdura la guerra, tale diritto non spetta nemmeno alla potenza coloniale, razzista o straniera.

SOGGETTI SUI GENERIS

Nella società internazionale vi sono alcuni soggetti che hanno acquisito la soggettività internazionale in ragione di specifiche circostanze storiche.

LA SANTA SEDE

La Santa Sede è l'organizzazione centrale della Chiesa cattolica. Dopo l'unificazione italiana, lo Stato pontificio venne incorporato nel Regno d'Italia. Nel 1929 vennero stipulati i Patti Lateranensi con l'Italia, in virtù dei quali alcuni edifici di Roma furono consegnati alla Santa Sede per dare vita allo Stato della Città del Vaticano: questo è quindi un ente distinto dalla Santa Sede, ad essa attribuito come base territoriale, ma privo di sovranità, essendo sottoposto alla supremazia della Santa Sede. La soggettività della Santa Sede non dipende tuttavia dall'esercizio di governo su di un territorio. La Santa Sede può stipulare accordi internazionali detti concordati, che stabiliscono il trattamento che l'altra parte contraente deve garantire ai cattolici e alle loro istituzioni. Fra questi ricordiamo i Patti Lateranensi del 1929. La Santa Sede partecipa anche a trattati multilaterali, ad esempio in materia di diritti umani, e ha anche aderito a convenzioni di diritto internazionale umanitario (come la terza Convenzione di Ginevra 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, e la Convenzione sul divieto di armi chimiche del 1993). La Santa Sede è inoltre membro di alcune organizzazioni internazionali e ha lo status di osservatore presso l'ONU. Essa prende parte alle relazioni diplomatiche internazionali, inviando e ricevendo personale diplomatico (Nunzi apostolici). In quanto soggetto di diritto internazionale, la Santa Sede beneficia dell'immunità della giurisdizione degli Stati (inclusa l'Italia), e tale immunità protegge anche i suoi organi.

IL SOVRANO ORDINE DI MALTA

Il SOM, istituito intorno al 1050, possedeva all'epoca delle Crociate un territorio. Dal 1834 l'Ordine si è stabilito a Roma, dove possiede due edifici. L'Ordine svolge in vari paesi assistenza ospedaliera ed attività caritativa in vari paesi.

La sua presenza nella società internazionale, seppur tenue, è legata a ragioni storiche che attengono al suo ruolo umanitario. L'Ordine possiede perciò una sua soggettività internazionale, anche se estremamente limitata e funzionale esclusivamente alle attività di carattere assistenziale e umanitario che ancora svolge. L'Ordine intrattiene relazioni diplomatiche con molti Stati, spesso di tradizione cattolica, e ha anche stipulato accordi su base bilaterale con alcuni Stati. Gode inoltre dello status di osservatore presso l'ONU.

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA

Il CICR è un'istituzione relativamente moderna, cha ha però gradualmente acquisito una limitata soggettività internazionale. Il Comitato nasce nel 1863 in Svizzera, come ente privato dedito allo svolgimento di attività umanitaria nel corso dei conflitti armati. Il Codice civile svizzero attribuisce al CICR la personalità giuridica di diritto interno.

Il CICR non possiede un territorio, ma ha sede a Ginevra e i locali della sede sono inviolabili. Il CICR promuove la stipulazione di trattati multilaterali in materia di diritto internazionale dei conflitti armati, e prende contatti con gli Stati per indurli ad osservare tali trattati. Ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, esso può svolgere il ruolo di ente protettore (controllo che le norme del diritto bellico siano rispettate). Il CICR può stipulare trattati internazionali: spesso si tratta di accordi o convenzioni conclusi con Stati. Di solito gli accordi dispongono che lo status del CICR è comparabile a quello di un'organizzazione intergovernativa.

In dottrina si discute se, oltre agli Stati, alle organizzazioni internazionali e agli individui, esistano altri soggetti di diritto internazionale. Non solleva dubbi l'attribuzione della soggettività internazionale alla Santa Sede e a quei movimenti insurrezionali che riescono ad organizzarsi sotto un comando univoco e responsabile (dunque a dotarsi di una struttura di governo) e a controllare il territorio in maniera continua ed effettiva. Più controverso è il caso dei movimenti di liberazione nazionale: alcuni Autori (CARBONE-LUZZATTO-SANTA MARIA) ne riconoscono lo status di soggetti internazionali (ciò è vero, in particolar modo, per la Palestina), a condizione che riescano ad esercitare un controllo effettivo sulla popolazione e sul territorio; altri (CONFORTI) propendono per una risposta negativa. La personalità internazionale va, infine, negata al Sovrano Militare Ordine di Malta e ai popoli (questi ultimi pur essendo titolari del diritto all'autodeterminazione esterna).

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONI UNITE

In epoca moderna, gli Stati hanno avvertito l'esigenza di istituire meccanismi per la gestione di interessi comuni, spesso creando enti autonomi per il perseguimento di determinati scopi e lo svolgimento di specifiche attività nei più svariati ambiti di competenza. La creazione di tali enti è avvenuta su base volontaria attraverso la stipulazione dei c.d. trattati istitutivi. Le organizzazioni internazionali sono dotate di un apparato organico stabile cui gli Stati membri affidano il compito di perseguire le finalità indicate nel trattato istitutivo attraverso l'esercizio dei poteri e delle funzioni ivi previste. Tale apparato è solitamente costituito da: un segretariato permanente; un organo assembleare cui partecipano tutti gli Stati membri; un organo esecutivo composto da un numero limitato di Stati membri e con poteri di gestione. Le organizzazioni internazionali offrono preziosi momenti di confronti tra gli Stati su numerose questioni, così consentendo loro di manifestare l'opinio iuris necessaria alla formazione di norme consuetudinaria; inoltre, le organizzazioni stesse possono orientare il processo di creazione delle consuetudini.

LA SOGGETTIVITA' INTERNAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

La questione della soggettività delle organizzazioni internazionali si è posta con la creazione della SdN, il primo ente mai creato a vocazione universale con competenze generali. Fino ad allora gli organismi istituiti dagli Stati, erano più che altro organismi collettivi, con competenze più limitate e di natura principalmente tecnica. Le prime rudimentali organizzazioni internazionali furono istituite tra XIX e XX secolo mentre con la fine della 1GM si assiste al tentativo di creazione di organismi con competenze di più ampia portata, quali la SdN, istituita con il Trattato di Versailles del 1919. Dopo la 2GM, il processo di creazione di organizzazioni internazionale si è intensificato investendo diversi settori: si va dal campo politico (es. ONU), al campo militare (es. NATO), al campo della cooperazione economica (es. Banca Mondiale, UE), al campo sociale e culturale (es. FAO, UNESCO).

Attualmente, non si può certo più dubitare che gli Stati, attraverso un apposito strumento internazionale, possano creare enti autonomi e indipendenti, dotati di soggettività internazionale propria. Pare inoltre corretto sostenere che le organizzazioni internazionali, nella misura in cui posseggano personalità giuridica internazionale, costituiscano soggetti secondari e derivati della comunità internazionale: esse sono infatti un prodotto degli Stati che le hanno istituite e cessano di esistere nel momento in cui gli Stati lo decidono. Le organizzazioni internazionali possono però svolgere solo quei compiti che sono stati ad esse affidati: esse sono soggetti di diritto internazionale che non posseggono competenza generale ma s'informano al principio di specialità.

Non a tutte le organizzazioni internazionali può essere riconosciuta la soggettività internazionale, giacché quest'ultima dipende dall'idoneità dell'ente di agire sul piano internazionale in maniera autonoma ed indipendente e di manifestare una volontà propria. Si fa quindi ricorso a due criteri per stabilire la soggettività (secondo la CIG):

1) Si deve accertare se gli Stati membri, nell'istituire l'ente, abbiano anche attribuito ad esso le competenze necessarie per lo svolgimento effettivo delle sue funzioni; si deve accertare quindi se essi intendevano dar vita ad un ente autonomo, in grado di svolgere un ruolo per certi aspetti svincolato da quello degli Stati membri. L'intenzione può desumersi, fra le altre cose, dal fatto che gli organi dell'ente adottano delibere vincolanti a maggioranza (e non solo all'unanimità);

2) Occorre che l'organizzazione agisca effettivamente in maniera autonoma e indipendente dagli Stati membri. Le organizzazioni che non soddisfino questi criteri, e che sono dunque prive di personalità giuridica internazionale, devono essere considerate "organi comuni" degli Stati membri.

LE NORME INTERNAZIONALI APPLICABILI

Le organizzazioni internazionali dotate di soggettività internazionale sono destinatarie di alcune norme consuetudinarie. Anzitutto esse hanno il potere di stipulare trattati internazionali nelle loro materie di competenza (es. accordi di sede, convenzioni sui privilegi e sulle immunità dei funzionari dell'organizzazione, trattati sulle attività dell'organizzazione). In secondo luogo, esse godo dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati. La ragion d'essere di tale immunità è la tutela delle funzioni svolte da tali soggetti, nello svolgimento delle quali gli Stati non devono interferire (la ratio è quindi la necessità funzionale). Le norme che prevedono tale immunità sono contenute in vari accordi e nelle leggi interne di alcuni Paesi. In generale le organizzazioni sono immuni dalla giurisdizione civile cognitiva, cautelare ed esecutiva in relazione a tutte le attività rientranti nel proprio ambito di competenza; esse godono quindi di inviolabilità della sede, dei beni e degli archivi. Inoltre, i funzionari delle OI godono di immunità dalla giurisdizione degli Stati in base alle regole contenute negli accordi applicabili al caso di specie (immunità di carattere funzionale per i funzionari). Ai funzionari sono inoltre accordati alcuni privilegi, ritenuti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Le OI poi hanno il diritto alla protezione dei propri funzionari da parte degli Stati in cui i funzionari svolgano le proprie mansioni. Le organizzazioni possono anche avanzare pretese al fine di ottenere la riparazione per danni causati ai beni dell'organizzazione o ai suoi agenti (c.d. protezione funzionale). Le organizzazioni internazionali non sempre hanno i mezzi necessari per assicurare il rispetto dei diritti e dei poteri finora accennati. Esse possono agire sul piano internazionale, ad esempio ricorrendo a organi di giustizia. Tuttavia, in caso di inadempimento da parte degli Stati dei propri obblighi internazionali, le organizzazioni internazionali non hanno la possibilità di assicurare l'attuazione coercitiva di tali obblighi. Fra le molte OI, l'ONU è ad oggi l'unica organizzazione internazionale a vocazione universale cui è affidata un'ampia competenza ratione materiae.

CLASSIFICAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI:

- In base all'area geografica:
 - planetarie: coinvolgono Stati di tutti i continenti (es.: ONU)
 - regionali: coinvolgono Stati di una specifica area geografica (es.: UE)
- In base al settore in cui operano:
 - a vocazione universale: operano in tutti i settori della vita politica, economica, sociale
 - a vocazione settoriale: sono dotate di competenze circoscritte a materia specifiche Status di membro

STATUS DI MEMBRO:

- Acquisto:
 - ratifica del trattato istitutivo (membro fondatore o originario)
 - ratifica di un trattato di adesione o di ammissione (membro ammesso)
- Perdita:
 - per volontà dello Stato (che esercita un cd. diritto di recesso)
 - per volontà dell'organizzazione internazionale, a seguito di gravi violazioni o
 - per mancato rispetto degli obblighi previsti dal trattato (espulsione)
 - per perdita della soggettività internazionale

ORGANI:

- Un organo plenario: riunisce esponenti di tutti gli Stati membri dell'organizzazione, si occupa di questioni relative al funzionamento dell'organizzazione e decide sulle modalità di accesso e di espulsione degli Stati (Assemblea)
- Un organo collegiale ristretto: sono rappresentati solo alcuni tra gli Stati membri dell'organizzazione; esso ha il potere di coordinare l'attività dell'organizzazione e, in alcuni casi, di adottare decisioni vincolanti per i membri (Consiglio esecutivo)
- Un'istituzione che svolge funzioni amministrative ed esecutive connesse al funzionamento dell'organizzazione, generalmente unipersonale, avente rilievo politico oltre che esecutivo (Segretario generale)

VOTAZIONE:

- All'unanimità, quando s'intende garantire la massima adesione possibile alla proposta oggetto di votazione. Si tratta di una manifestazione di volontà che rischia di paralizzare il processo decisionale dell'organizzazione
- A maggioranza, quando è sufficiente l'approvazione da parte di un certo numero di Stati membri. Può essere:
 a) semplice (voto favorevole della metà più uno dei membri dell'organizzazione internazionale)
 b) qualificata, nel caso in cui è richiesto il voto favorevole di una determinata percentuale dei membri dell'organizzazione (2/3, 3/4 etc.)
- Per consensus, che consiste nell'adozione di una decisione in assenza di una qualsiasi obiezione presentata dal rappresentante di uno Stato membro (non è, dunque, prevista una votazione formale)

FINANZIAMENTO:
- Contributi obbligatori versati dagli Stati membri dell'organizzazione
- Contributi volontari di quegli Stati interessati a specifiche attività dell'organizzazione
- Risorse proprie costituite da prelievi fiscali che gli Stati devolvono in tutto o in parte all'organizzazione
- Prestiti
- Altre risorse derivanti da attività finanziarie (investimenti, acquisto di titoli etc.)

LE NAZIONI UNITE: ORIGINI E ORGANI PRINCIPALI

LA CREAZIONE DELL'ONU

I principi fondamentali della futura Carta delle Nazioni Unite furono delineati in vari momenti: adozione della Carta Atlantica nel 1941, elaborata da USA e Regno Unito; in seguito, nel corso di una serie di incontri al vertice fra le 3 potenze vincitrici (tra cui Mosca nel 43 e Yalta nel 45). Dal 25 aprile al 26 giugno 1945 si tenne la Conferenza diplomatica si San Francisco, che elaborò e adottò il testo della Carta delle Nazioni Unite e che svolse i suoi lavori sulla base del progetto predisposto dalle grandi potenze. Il progetto era modificabile a maggioranza dei 2/3, ma sotto il profilo politico gli emendamenti erano possibili solo su questioni minori. I 50 Stati riuniti a San Francisco rappresentavano la maggior parte degli Stati del mondo. Questi stati non poterono fare altrimenti che accettare le norme fondamentali contenute nel progetto di Statuto della futura Organizzazione, fra cui vi era quella che prevedeva l'istituzione di un organo composto da pochi paesi, in cui avessero un ruolo predominante i 5 membri permanenti muniti di potere di veto. Punto controverso fu l'adozione della norma sul dominio riservato, che accoglie il principio di non ingerenza dell'Organizzazione negli affari interni degli Stati, a cui tenevano i paesi dell'America Latina e altri piccoli paesi. La proposta fu accolta dalla Conferenza a maggioranza dei 2/3.

Il ruolo dell'URSS fu relativamente marginale, se non per alcune questioni politiche (es. diritto di veto in seno al CdS). I paesi minori partecipanti contribuirono alla stesura di alcune norme della Carta, come ad esempio: diritto di legittima difesa individuale e collettiva; ampliamento delle competenze dell'AG; adozione di norme su questioni coloniali; inserimento di una disposizione che stabilisce la prevalenza degli obblighi contenuti nello Statuto dell'ONU su eventuali obblighi incompatibili derivanti da altri trattati. È importante rilevare che, pur assumendosi il compito di salvaguardare la pace e la sicurezza per conto e nell'interesse di tutte le nazioni del mondo, le grandi potenze non volevano fare concessioni importanti agli Stati minori su questioni cruciali.

GLI ORGANI PRINCIPALI

Gli organi principali dell'ONU sono:

1) Assemblea Generale (AG): si compone di tutti gli Stati membri, ciascuno con diritto di voto. Essa ha una vasta competenza ratione materiae: essa è autorizzata a discutere e pronunciarsi su qualsiasi questione rientrante negli scopi dell'ONU. Sulle questioni riguardanti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, essa è gerarchicamente subordinata al CdS. Le delibere su questioni importanti sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti; le altre delibere sono prese a maggioranza semplice. Tutte le delibere dell'AG non sono vincolanti per gli Stati membri, fatta eccezione per quelle concernenti la vita interna dell'ONU.

2) Consiglio di Sicurezza (CdS): composto da 15 membri, alcuni permanenti (i big five: Cina, Francia, Regno Unito, Russia, USA), gli altri eletti ogni 2 anni dall'AG. Esso ha la responsabilità principale in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Le delibere su questioni procedurali sono adottate a

maggioranza di 9 membri. Tutte le altre delibere devono essere prese col voto favorevole dei cinque membri permanenti. Il voto contrario di uno dei cinque impedisce l'adozione della risoluzione: è il diritto di veto, previsto dall'art.27. Le delibere del CdS possono essere raccomandazioni (non vincolanti) o decisioni (con efficacia giuridica vincolante). AG e CdS sono gli organi politici dell'Organizzazione
3) Segretariato: rende concretamente possibile l'operato di AG e CdS, grazie alla sua attività amministrativa ed esecutiva. È guidato dal Segretario Generale, nominato dall'AG su proposta del CdS.
4) ECOSOC: composto di 54 Stati eletti dall'AG per 3 anni. Il suo compito è quello di discutere, proporre, raccomandare, promuovere studi nel campo della cooperazione economica e sociale. Deve inoltre coordinare l'azione della maggior parte delle agenzie specializzare dell'ONU.
5) Consiglio di amministrazione fiduciaria: le questioni concernenti paesi non indipendenti dovevano essere disciplinate in base al sistema di amministrazione fiduciaria in virtù di convenzioni speciali, e dovevano essere sottoposte al Consiglio di amministrazione fiduciaria che, composto variamente, operava sotto il controllo dell'AG oppure sotto il controllo del CdS. Poiché tutti i territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria hanno acquistato l'indipendenza, il Consiglio ha cessato di operare.
6) Corte Internazionale di Giustizia (CIG): è l'organo giudiziario principale dell'ONU. Dirime controversie internazionali tra Stati per mezzo di sentenze vincolanti, oppure emana pareri consultivi su richiesta dell'AG o del CdS o di altri organi autorizzati dall'AG. La Corte è composta da 15 giudici eletti dall'AG e dal CdS; nella procedura di elezione dei giudici i membri permanenti non possono esercitare il diritto di veto. Per essere eletto un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti, ossia 8. Per quanto riguarda il sistema di soluzione di controversie interne all'ONU, dal 2009 il sistema prevede due gradi di giudizio: prima di fronte allo UN Dispute Tribunali, e poi in appello davanti allo UN Appeals Tribunal.

GLI SCOPI E LE ATTIVITÀ PRINCIPALI DELLE NAZIONI UNITE
I fini principali dell'ONU sono enunciati all'art. 1:
1) mantenere la pace e la sicurezza;
2) attraverso mezzi pacifici, promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere le situazioni che potrebbero portare ad una rottura della pace;
3) sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza e di autodeterminazione dei popoli (quindi promuovere il graduale smantellamento dei sistemi coloniali);
4) promuovere la cooperazione economica e sociale;
5) promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli individui.

Altri scopi meno importanti sono promuovere il disarmo, e promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. La Carta poi all'art. 2 chiarisce i principi fondamentali in conformità ai quali l'ONU e gli Stati membri devono perseguire gli obiettivi enunciati: i) principio della sovrana eguaglianza di tutti gli Stati membri;
ii) obbligo di buona fede; iii) obbligo di soluzione pacifica delle controversie; iv) divieto di minaccia e uso della forza armata; v) obbligo di leale cooperazione con l'ONU; vi) principio di cooperazione con gli Stati non membri; vii) limite del dominio riservato o competenza domestica.

IL MANTENIMENTO DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE
Il sistema di sicurezza collettivo ONU si basa su due pilastri. Il primo pilastro è il divieto della minaccia e dell'uso della forza armata da parte degli Stati membri (art. 2), cui fa da complemento l'obbligo di soluzione pacifica di qualsiasi controversia tra Stati (art.2). Questo divieto è assoluto e onnicomprensivo: la minaccia e l'uso della fora per iniziativa unilaterale degli Stati sono vietati in ogni caso, ad eccezione dell'ipotesi di legittima difesa individuale e collettiva. L'art. 51 consente infatti, agli Stati di ricorrere alla forza per respingere un attacco armato, fino a che il Consiglio non abbia preso misure necessarie a ristabilire la pace; inoltre, lo Stato che agisca in legittima difesa deve informare il CdS delle misure prese. Il divieto in questione concerne unicamente la forza militare. Inoltre, sono vietati solo la minaccia e l'uso della forza nelle relazioni internazionali, ma è consentito agli Stati membri di ricorrere alla forza per reprimere moti insurrezionali interni. È però necessario che gli Stati rispettino le norme di diritto internazionale umanitario e le norme in materia di tutela dei diritti umani, ove applicabili. Il secondo pilastro del sistema di sicurezza collettiva è costituito dall'attribuzione al CdS del monopolio della violenza armata legittima. Infatti, accertata l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, in alternativa alle sanzioni qualora esse si siano dimostrate inadeguate, il CdS può adottare misure implicanti l'uso della forza armata, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. A tal fine la Carta prevede la costituzione di un esercito

ONU e di un Comitato di Stato maggiore, per coadiuvare il Consiglio nelle questioni militari. Le delibere in materia di sicurezza collettiva devono essere adottate dal CdS a maggioranza aggravata. Difetti strutturali del sistema. Il principale difetto risiede nel fatto che il diritto di veto ha il potere di sabotare il funzionamento del sistema di sicurezza collettiva. Inoltre, a causa della guerra fredda, non solo l'esercito ONU non fu mai costituito, ma si avviò in seno al CdS la prassi dei c.d. veti incrociati, che ha paralizzato l'attività del CdS. La conseguenza fu una tendenza ad ampliare la portate del diritto di legittima difesa, che è stata invocata spesso come causa di giustificazione. Inoltre, l'incapacità del CdS di imporre coercitivamente la pace ha portato all'affermazione di una duplice prassi: da un lato il CdS ha autorizzato gli Stati a ricorrere a tutti i mezzi necessari per ristabilire la pace, delegando così ad essi la funzione di imporre coattivamente la pace; dall'altro, ha istituto in più occasioni operazioni di peace-keeping.

LA SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

La Carta ONU impone l'obbligo di soluzione pacifica di tutte le controversie internazionali. Lo scopo dell'intervento da parte degli organi dell'ONU in questa categoria di controversie è prevenire lo scoppio di conflitti armati. Il meccanismo previsto nella Carta si applica sia alle controversie giuridiche che a quelle politiche. La Carta prevede quindi la possibilità di un intervento ONU che dovrebbe cercare di rimuovere le cause della tensione tra Stati, per evitare che una controversia rischi di mettere in pericolo la pace. Il campo di azione dell'ONU è molto ampio, giacché qualunque tipo di disaccordo potrebbe degenerare emettere in pericolo la pace. Al CdS la Carta assegna una competenza in materia di soluzione pacifica delle controversie la cui continuazione potrebbe mettere a rischio la sicurezza internazionale. La Carta stabilisce poi che le parti hanno l'obbligo di ricercare una soluzione attraverso negoziati, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamenti giudiziari, interventi di organizzazioni o accordi regionali, o altri mezzi pacifici. Ogni Stato può portare all'attenzione dell'ONU una situazione suscettibile di mettere in pericolo la pace. Quando una controversia non è portata all'attenzione del CdS su iniziativa di uno Stato, il CdS ha il potere di invitare le parti in causa a risolvere la controversia con mezzi pacifici. Il CdS può anche procedere ad un'inchiesta e raccomandare procedure appropriate di soluzione della controversia. Tutto questo meccanismo è in realtà assai debole, soprattutto perché i poteri di intervento dell'organo consistono soltanto nell'adozione di raccomandazioni.

Anche l'AG può raccomandare misure per raggiungere una soluzione pacifica di qualunque situazione che possa pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli fra Stati. Infine, diversi SG in via di prassi sono stati chiamati, o si sono offerti, per svolgere mediazioni in virtù della propria autorità morale e politica derivante dalla loro posizione.

L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

A San Francisco, si riuscì solo a prevedere che i popoli delle colonie avrebbero dovuto gradualmente ottenere l'autogoverno, e fu accettata una limitata revisione del sistema coloniale. Il riferimento all'autodeterminazione doveva dunque intendersi in un'accezione limitata. Per i territori coloniali che le rispettive potenze coloniali non intendevano sottoporre a regime di amministrazione fiduciaria, l'art.73 della Carta richiedeva soltanto che le potenze avessero l'obbligo di riferire al SG su argomenti di minore importanza. Era previsto poi che gli Stati membri che amministravano territori non pienamente autonomi dovessero aiutare le popolazioni di quei territori a conseguire l'autogoverno. Per ciò che riguardava invece i territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria, era previsto l'autogoverno dei popoli coloniali ed il loro progressivo avviamento all'indipendenza. Fu quindi istituito un complesso meccanismo, collegato al Consiglio di amministrazione fiduciaria, per l'amministrazione di quei territori. La Carta ONU aveva quindi tenuto in vita il sistema coloniale, ma aveva diviso le popolazioni sottomesse al dominio coloniale in due categorie: territori non autonomi e territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria. Contrariamente alle aspettative, in pochi anni molti territori sono stati condotti verso l'autogoverno e l'ONU ha contribuito allo smantellamento degli imperi coloniali. L'ONU, infatti, ha molto ampliato il disegno della Carta in materia di autodeterminazione dei popoli e si è mosso per promuovere l'indipendenza dei territori coloniali, attraverso mezzi pacifici e rispettando la volontà dei popoli interessati.

Nel giro di 3 decenni gli imperi coloniali sono stati demoliti. Oggi, tuttavia, il principio di autodeterminazione ha più dimensioni, e deve intendersi come norma che attribuisce ai popoli sottoposti a dominio coloniale, occupazione straniera o a un governo razzista il diritto di lottare per l'indipendenza. Più complicate da risolvere

si sono rivelate le situazioni dei popoli in lotta per liberarsi da occupazione straniera (es. Palestina). In alcuni casi l'ONU ha svolto un ruolo molto importante nella gestione del processo di transizione verso l'indipendenza (es. caso del Timor Est); altre volte invece la sua azione non è stata risolutiva. Infine, esistono ancora alcuni territori non autonomi, come le isole Vergini sottoposte agli USA e numerose isole amministrate dal Regno Unito. Nella maggior parte dei casi si tratta di territori che non aspirano all'indipendenza. La situazione di questi territori è monitorata dal Comitato speciale per la decolonizzazione, organi creato dall'AG.

LA COOPERAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Nel settore della cooperazione economica e sociale, l'AG può solo avviare studi e fare raccomandazioni. L'ECOSOC deve compiere o promuovere studi o rapporti, predisporre convenzioni e fare raccomandazioni in materia. L'ONU deve promuovere la realizzazione delle condizioni necessarie al progresso economico sociale, dato anche che le condizioni di stabilità e benessere sono essenziali per lo sviluppo e il mantenimento di relazioni pacifiche fra nazioni (e viceversa). Le decisioni sulla linea politica da seguire in materia sono lasciate all'AG e all'ECOSOC, che negli anni hanno incoraggiato la cooperazione fra Stati in campo sociale, in particolare riguardo ai diritti umani. Ma nel settore della cooperazione economica numerosi ostacoli si frappongono all'eliminazione del divario fra paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, e non sono raggiunti risultati di rilievo.

Ciononostante, l'ONU ha promosso la cooperazione economica in vari campi, attraverso alcune sue agenzie specializzate (es. FAO, Banca Mondiale) e grazie anche al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Molto importante è stata l'attività dell'ONU nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente: l'ONU ha adottato tre importanti Dichiarazioni ed ha istituito il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente portando all'attenzione temi come il danno causato dall'ozono, il surriscaldamento dell'atmosfera, l'inquinamento nel Mediterraneo, la deforestazione, etc. Infine, nel campo della tutela dell'infanzia, attraverso l'UNICEF, l'ONU ha cercato di far aumentare il livello generale di salute e benessere dei bambini in molti paesi in via di sviluppo ed ha portato all'adozione della Convenzione dei diritti del fanciullo (1990). Nel complesso l'ONU nel campo della cooperazione economica e sociale ha svolto solo un ruolo di impulso e coordinamento e ha fornito assistenza tecnica agli Stati. Questo poiché in tali settori gli Stati conservano intatto il proprio potere decisionale e sono profondamente divisi da interessi economici, politici ed ideologici contrastanti.

LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

In materia di protezione dei diritti umani, la disciplina della Carta è scarna e indeterminata. L'art. 55 stabilisce che l'ONU promuoverà il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani. L'art. 13 si limita a prevedere che l'AG intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni. In generale, tutti gli Stati membri devono agire, in cooperazione con l'ONU, per raggiungere i fini indicati dall'art.55. Nel 1945 ancora non esisteva un catalogo universale dei diritti umani, ed era inconcepibile quindi che un organismo internazionale potesse limitare la sovranità degli Stati in questo senso. È per questo che fu inserita la disposizione sul divieto per l'ONU di interferire nelle questioni rientranti nel dominio riservato di uno Stato: secondo l'art. 2 infatti, l'ONU poteva solo formulare raccomandazioni o predisporre studi di carattere generale indirizzate a tutti gli Stati. Le questioni relative ai dirit ti umani appartenevano ancora essenzialmente al dominio riservato degli Stati. In breve, le disposizioni contenute nella Carta in relazione al rispetto dei diritti umani hanno natura programmatica, limitandosi a stabilire un piano di azione di natura generale, senza stabilire una disciplina in dettaglio.

Nel corso degli anni, tuttavia, si è avuta una progressiva erosione del limite del dominio riservato e l'ONU è riuscito a dare un significativo contributo alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Nel 1948, l'AG ha adottato la Dichiarazione Universale dei diritti umani, trasformando le poche e vaghe disposizioni della Carta in un decalogo dei diritti e delle libertà fondamentali. Nel 1966 sono poi stati adottati due trattati: il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, che hanno trasformato le disposizioni della Dichiarazione in norme giuridiche vincolanti per gli Stati che hanno ratificato i due Patti. È seguita a questi l'adozione di diversi altri trattati più specifici e la creazione di meccanismi di controllo ad hoc. È stato poi istituito l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani e anche un Consiglio dei diritti umani, a cui è affidato il mandato di promuovere il rispetto dei diritti umani con procedure di monitoraggio. L'azione dell'ONU in questi campi è stata notevole, ma purtroppo molti trattati conclusi non sono ancora universalmente vincolanti ed i meccanismi di controllo non sono sempre efficaci ed incisivi. Tuttavia, l'ONU ha attuato una

sorta di rivoluzione copernicana: mentre prima l'intero sistema aveva come cardine la sovranità dello Stato, oggi anche gli individui sono un soggetto importante della comunità internazionale.

IL DISARMO

La questione del disarmo, cruciale per il mantenimento della pace e della sicurezza, ha nella Carta un ruolo marginale. Essa, infatti, dice che l'AG può esaminare i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti e può fare raccomandazioni riguardo tali principi sia agli Stati che al CdS. La ragione è forse insita nel fallimento della disciplina del disarmo contenuta nel Patto della SdN, fallimento che può aver indotto i redattori della Carta alla cautela ed a perseguire obiettivi limitati. Ciononostante, l'AG ha preso molte iniziative in materia e ha dedicato al disarmo tre sessioni speciali. Nella prima fu decisa l'istituzione della Conferenza per il disarmo, quale principale forum negoziale a disposizione della comunità internazionale per discutere le questioni del disarmo. L'AG e la Conferenza sono stati poi determinanti per l'adozione di importanti trattati in materia di disarmo e riduzione degli armamenti, come ad esempio, il Trattato del 1968 sulla non proliferazione delle armi nucleari, soggetto alle procedure di verifica dell'AIEA (Agenzia internazionale l'energia atomica). Altri trattati sul disarmo sono stati conclusi al di fuori dell'ONU, soprattutto nel periodo bipolare. Ratio: le maggiori potenze (specialmente USA e URSS) hanno ritenuto di dover raggiungere da sole un accordo sulle questioni militari di importanza cruciale, al di fuori di un forum multilaterale.

LA CODIFICAZIONE E LO SVILUPPO PROGRESSIVO DEL DIRITTO INTRENAZIONALE

Secondo l'art.13, l'AG è incaricata di intraprendere studi e fare raccomandazioni allo scopo di promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. L'azione dell'ONU in questo campo ha superato ogni aspettativa:

- Vari organi dell'ONU sono riusciti a adottare convenzioni su questioni molto importanti come il genocidio, i diritti umani, la protezione delle donne, i diritti del bambino, ecc. Queste convenzioni sono state poi ratificate da un gran numero di Stati.
- La Commissione di diritto internazionale (CDI), un organo composto di esperti di diritto internazionale, ha elaborato importanti progetti di convenzione codificando e contribuendo allo sviluppo progressivo di alcuni settori cruciali del diritto internazionale (es. immunità diplomatiche, diritto dei trattati, successione tra Stati), il testo dei quali, dopo l'approvazione dell'AG, è stato sottoposto ad apposite conferenze diplomatiche e successivamente ratificato da molti Stati. Quasi tutte le convenzioni predisposte dalla CDI hanno avuto un'influenza considerevole anche sugli Stati che non le hanno ratificate.
- Nelle aree dove il conflitto tra interessi dei vari gruppi di Stati è più acuto e per le quali è risultato impossibile predisporre convenzioni, l'AG ha promosso l'elaborazione di risoluzioni di portata generale e dichiarazioni di principi (es. Dichiarazione dei diritti umani del 1948). Questi testi, anche se privi di efficacia giuridica vincolante (si parla di soft law), hanno diversi meriti: ad esempio, enunciano obiettivi e le politiche conseguenti che gli Stati devono perseguire in quelle aree, danno impulso graduale alla possibile cristallizzazione di regole generali vincolanti etc.
- Altri organi ONU hanno contribuito in maniera rilevante al diritto internazionale. Certamente i meriti principali vanno riconosciuti alla CIG. Ma anche CdS e AG si sono pronunciati, nelle loro risoluzioni, su questioni giuridiche, contribuendo alla chiarificazione e allo sviluppo del diritto internazionale.

FALLIMENTI E SUCCESSI DELL'ONU

È noto che l'accordo tra le grandi potenze non durò e il peggioramento tra le relazioni USA e URSS fece svanire la possibilità di rendere operante il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta. Durante la guerra fredda il mondo si divise in due blocchi, e ciascuna superpotenza cercò di mantenere ordine e stabilità nel proprio blocco. Dopo il crollo dell'URSS e la fine del bipolarismo, gli USA hanno progressivamente esteso la propria sfera d'influenza sull'intero pianeta. Questi mutamenti non hanno però comportato la piena attuazione del sistema di sicurezza collettiva. I progetti rimasti incompiuti, fra cui la prevenzione dei conflitti armati internazionali ed interni, sono ancora numerosi. L'ONU ha realizzato molto di più in quei settori che erano considerati di importanza marginale. Il sostanziale insuccesso dell'ONU nel campo del mantenimento della pace e della sicurezza e della prevenzione dei conflitti non va però attribuito solo all'ONO. Certamente l'Organizzazione presenta dei difetti: eccessiva burocratizzazione, cattiva amministrazione, esagerazione nel discutere ad infinitum le materie controverse, adozione di centinaia di risoluzioni. Inoltre, le sanzioni economiche sono spesso inefficaci. Con tutti i suoi difetti però, i fallimenti dell'ONU devono essere attribuiti anche agli Stati che la compongono, e principalmente alle grandi potenze. Occorre considerare che l'ONU è

basata su un paradigma, il modello kantiano, che trova il suo cardine nella cooperazione e promozione di valori comuni, profondamente diverso dal paradigma groziano, prevalente nella società internazionale mondiale, tipico di una società anarchica incentrata su Stati sovrani che perseguono ognuno i propri interessi. L'ONU è quindi costretta ad uno sforzo notevole per ricondurre gli Stati ad incanalare la loro azione verso la promozione di quei fini e valori comuni. Inoltre, l'ONU manca di un reale potere economico, politico e militare: essa deve fare affidamento sul sostegno degli Stati membri. Tuttavia, questi sono disposte ad offrire questo sostegno solo quando ritengono che i loro interessi ed obiettivi coincidano con quelli dell'Organizzazione.

Va però detto che l'appartenenza all'ONU è diventata una prova di legittimazione per qualunque nazione. Inoltre, l'ONU costituisce un importante foro dove gli Stati possono incontrarsi e svolgere attività di diplomazia multilaterale al fine di raggiungere accordi di natura politica o giuridica. Altra conquista dell'ONU è stata quella di coinvolgere gradualmente attori non statali (es. ONG, MLN) nelle attività diplomatiche internazionali, ascoltando le loro voci e prendendo in considerazione le loro richieste ed esigenze. Non bisogna poi sottovalutare la crescente tendenza dell'ONU a collegarsi ad organizzazioni regionali (es. UE) e ad organizzazioni non regionali (es. NATO). Ciò che l'ONU hanno ottenuto nel campo della decolonizzazione, diritti umani, protezione dell'ambiente, sviluppo del diritto internazionale e affermazione di valori solidali costituisce un grande contributo.

INDIVIDUI E ALTRI ENTI NON STATALI

L'INDIVIDUO NEL DIRITTO TRADIZIONALE E LA SVOLTA DEL PROCESSO DI NORIMBERGA

Per tutta la prima fase di sviluppo della società internazionale (dal '600 agli inizi del '900), gli individui erano sottoposti al dominio esclusivo degli Stati, ed erano al massimo "oggetto" di norme internazionali. La situazione oggi è cambiata, grazie al diffondersi e al consolidarsi della dottrina dei diritti umani, che ha portato al riconoscimento di una soggettività internazionale (sia pur assai limitata) degli individui. Il diritto internazionale classico non interferiva nei rapporti tra Stato ed individui sottoposti alla sua sovranità e riteneva che la questione rientrasse nella sfera degli affari interni di uno Stato. Esistevano sì delle norme che disciplinavano il trattamento degli individui, ma si trattava di una disciplina realizzata per tutelare interessi ben precisi degli Stati nei loro rapporti reciproci, e non di diritti della persona umana in quanto tale. Ad esempio, vi erano norme a tutela dello straniero e dei suoi beni, che trovano la ratio nel rispetto dovuto allo Stato di nazionalità dello straniero. La stessa logica interstatale portò allo sviluppo di un altro insieme di norme, il diritto dei conflitti armati. Tali norme disciplinavano la condotta delle ostilità e il trattamento di coloro che non ne prendevano parte. Esse si occupavano però solo di conflitti armati internazionali, lasciando gli Stati del tutto liberi di reprimere le insurrezioni (quindi guerre civili) ricorrendo ai mezzi e ai metodi da essi ritenuti più adeguati. Anche i trattati sull'abolizione della schiavitù e i trattati per la tutela dei lavoratori rispondevano a logiche diverse da quelle della necessità di garantire i diritti della persona umana in quanto tale. Essi erano infatti dettati dalla necessità di tutelare specifici interessi economici.

Non vi erano quindi nel diritto tradizionali norme che attribuissero diritti o obblighi agli individui. L'unico settore in cui sorgeva il problema del possibile status giuridico internazionale degli individui concerneva la pirateria (ovvero commissione, in alto mare, di atti illeciti di violenza, detenzione o depredazione contro un'altra nave da parte di individui che non agiscono per conto di alcuno Stato). La norma internazionale che vieta la pirateria prevede anche che qualsiasi stato che abbia legittimamente catturato il pirata possa punirlo. Si consentiva quindi per questo crimine l'universalità della giurisdizione penale, assicurando così la punizione di individui che minacciano l'interesse di ogni Stato alla sicurezza in alto mare. Era però incerto se anche queste norme si indirizzassero direttamente agli individui, o se invece si limitassero ad imporre obblighi a carico degli Stati.

Un momento di svolta fu, nel 1945, la costituzione del Tribunale militare internazionale di Norimberga IMT, per la punizione dei maggiori criminali di guerra della Seconda guerra mondiale. Gli Alleati decisero che, invece di procedere all'esecuzione sommaria dei principali criminali di guerra tedeschi, sarebbe stato più opportuno processarli. L'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, che istituiva l'IMT, autorizzava il Tribunale a perseguire e punire le persone accusate di aver commesso crimini contro l'umanità, ovvero: "l'uccisione, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e ogni altro atto disumano commesso contro qualsiasi popolazione civile, oppure persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, sempre che tali atti o

persecuzioni siano stati perpetrati in esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale (ossia crimini di guerra e crimini contro la pace), o in collegamento con uno dei siffatti crimini, e a prescindere dalla circostanza che essi abbiano costituito o meno una violazione dei diritto interno del paese in cui sono stati commessi." La portata di questa norma era rivoluzionaria. Per la prima volta si squarciava il velo sella sovranità statale in materia di trattamento dei sudditi, e si guardava agli individui come tali, ossia come essere umani meritevoli di tutela internazionale. Lo Statuto dell'IMT dimostrava che esistevano limiti all'onnipotenza dello Stato e che ogni singolo essere umano deve essere tutelato dall'umanità tutta intera quando il suo Stato calpesta i suoi diritti in modo oltraggioso.

DIRITTI E OBBLIGHI POSTI DIRETTAMENTE ALL'INDIVIDUO DAL DIRITTO INTERNAZIONALE

L'AG dell'ONU si adoperò subito per dare certezza normativa a questo nuovo modo di concepire l'individuo nelle relazioni internazionali, ed adottò due strumenti di portata storica: la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (9 dicembre 1948) e la Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 1948). La Convenzione sul genocidio confermava l'esistenza di una particolare categoria di condotte individuali punibili in virtù del diritto internazionale: si trattava appunto degli atti di genocidio. Essa impone agli Stati di prevenire e punire la commissione di tali atti, anche se essi siano attuati da alti rappresentanti dello Stato. Successivamente, ha preso impulso l'istituto della responsabilità penale individuale in caso di violazioni gravi dei diritti umani (c.d. crimini internazionali). La Dichiarazione universale dei diritti umani, che a differenza della Convenzione sul genocidio non ha valore vincolante (appartiene alla c.d. soft law), contiene invece il primo catalogo internazionale dei diritti umani, e ha costituito la prima bussola per orientare i comportamenti statali nei rapporti coi propri cittadini.

A partite da questo momento, soprattutto grazie all'attività dell'ONU, il diritto internazionale ha conosciuto un'evoluzione senza precedenti. Sono stati stipulati infatti numerosi trattati che impongono agli Stati di garantire determinati diritti agli individui sottoposti alla propria giurisdizione. Molti di questi trattati attribuiscono agli individui un diritto di ricorso davanti ad un comitato di esperti, che siedono a titolo individuale senza rappresentare alcun governo, per lamentare la violazione dei diritti convenzionalmente garantiti. Esempi di questi trattati sono: Convenzione sulla discriminazione razziale (1965), Patto sui diritti civili e politici e Patto sui diritti economici, sociali e culturali (1966), Convenzione sui diritti del fanciullo (1989). A livello regionale abbiamo invece ad esempio la Convenzione europea sui diritti umani (1950) e la Convenzione interamericana sui diritti umani (1969).

IL DIRITTO DI RICORSO INDIVIDUALE

Il primo strumento internazionale che ha previsto il diritto di ricorso individuale è il Trattato concluso tra cinque Stati dell'America centrale, con il quale si istituiva la Corte di giustizia sudamericana (1908 - 1918) davanti alla quale gli individui potevano presentare reclami contro uno degli Stati contraenti (purché non il proprio), lamentando una violazione del diritto internazionale. Dopo la Prima guerra mondiale invece, i membri dell'OIL decisero di conferire alle associazioni di lavoratori e datori di lavoro il diritto di pretendere il rispetto delle Convenzioni dell'OIL da parte degli Stati contraenti.

Il diritto di ricorso individuale è oggi previsto da quasi tutti i trat tati di garanzia dei diritti umani e da talune risoluzioni di organizzazioni internazionali ed è contemplato solo in relazione a rapporti di lavoro e diritti umani. Per quanto riguarda l'OIL, la sua Costituzione attribuisce alle associazioni di lavoratori o di datori il diritto di presentare ricorsi in relazione a qualsiasi Convenzione dell'OIL ratificata dallo Stato accusato di violazione. Nel campo dei diritti umani, tra i molti possiamo menzionare ad esempio il Protocollo opzionale al Patto dell'ONU sui diritti civili e politici del 1966, che prevede il diritto di ricorso individuale di fronte al Comitato dei diritti umani.

Il diritto di ricorso individuale previsto dai vari trattati o risoluzioni ha una dimensione "internazionale": gli individui hanno la titolarità di questo diritto a prescindere dal suo concreto riconoscimento nell'ordinamento giuridico interno degli Stati parte al trattato. Tale diritto è infatti direttamente conferito agli individui dalle norme internazionali rilevanti e può essere esercitato a prescindere dal contenuto della normativa interna. Si tratta perciò di un diritto di natura propriamente internazionale.

Il diritto di ricorso individuale incontra però dei limiti:

- Anzitutto è un diritto di tipo procedurale, consistente nel diritto di avviare un procedimento davanti ad un organo internazionale allo scopo di accertare se lo Stato accusato abbia violato le norme di natura sostanziale

contenute nel trattato e delle quali quegli individui sono beneficiari. Esso di solito è limitato alla presentazione del ricorso ed il ricorrente non ha titolo per partecipare al procedimento internazionale. Unica eccezione è la Convenzione europea sui diritti umani del 1950, secondo la quale gli individui possono anche prendere parte al procedimento o esservi rappresentati; inoltre, essa prevede la possibilità per l'individuo, a seguito dell'emanazione della sentenza, di richiedere che il caso sia esaminato dalla Grande Camera.
- In secondo luogo, solitamente l'individuo non ha alcun diritto quanto all'attuazione coercitiva di un'eventuale decisione internazionale a lui favorevole. Una volta che l'organo internazionale si è pronunciato, il ricorrente è lasciato nelle mani dello Stato accusato, dalla cui volontà dipendono la cessazione del comportamento illecito e la riparazione dei danni.
- Altro limite del diritto in questione è il fatto che gli Stati parte ai trattati che lo prevedono possono rifiutarsi di rispondere del proprio operato su istanza di individui. In sostanza, le disposizioni relative al potere di un ente internazionale di esaminare le richieste degli individui sono state inserite in particolare clausole del trattato: così, solo gli Stati che esplicitamente accettano le clausole si sottopongono al controllo in questione.
- Un ulteriore motivo di debolezza è rappresentato dal fatto che le procedure internazionali di garanzia, seppure tendano ad applicare regole di procedura di tipo giudiziale, non hanno carattere giudiziario. Sono piuttosto rudimentali; oltretutto esse si concludono spesso con l'emanazione di raccomandazioni o altri atti similmente non vincolanti sul piano giuridico. Appare chiaro quindi che il ruolo del diritto di ricorso individuale è assai ridotto. Inoltre, esso è in un certo senso "precario", poiché il suo esercizio è affidato alla volontà degli Stati: lo Stato può decidere in qualsiasi momento di estinguere il trattato o annullare la risoluzione che conferisce questo diritto all'individuo. Ricordiamo però che il diritto di ricorso spetta alle persone fisiche in quanto esseri umani, e ciò rappresenta comunque una grande innovazione. Inoltre, nei casi in cui gli Stati hanno accettato che organi internazionali esaminassero ricorsi internazionali, essi hanno poi rispettato le conclusioni raggiunte da quegli organi.

RESPONSABILITA' PENALE DELL'INDIVIDUO PER CRIMINI INTERNAZIONALI

Per quanto riguarda gli obblighi imposti direttamente agli individui da norme internazionali, la situazione è mutata dopo Norimberga e oggi è ormai accertato che il diritto internazionale prevede la responsabilità penale individuale per punire taluni comportamenti che ledono valori propri e fondanti della comunità internazionale. Si tratta di condotte che sono spesso poste in essere da organi dello Stato o con la loro partecipazione. Le tipologie principali di crimini internazionali sono: crimini di guerra, vietati allo scopo di garantire il rispetto della vita e della dignità umana anche in situazioni belliche; crimini contro l'umanità, vietati allo scopo di tutelare la popolazione civile da atti di violenza sistematica o diffusa; atti di genocidio, per proteggere determinati gruppi da atti di distruzione o sterminio; atti di aggressione (al fine di proteggere il bene supremo del ripudio della guerra); la tortura. La natura criminosa di tutte queste condotte è sancita a livello consuetudinario, sebbene per alcune di esse sia possibile rinvenire anche una previsione convenzionale (es. Convenzione sul genocidio). È per questi crimini che la società internazionale ha mostrato un interesse ad esercitare direttamente (con propri organi di giustizia) o indirettamente (attraverso tribunali misti), l'attività repressiva. In passato invece, per lungo tempo, (con l'unica eccezione dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo), l'ordinamento internazionale si limitava ad indicare le condotte punibili, lasciando agli Stati il compito sia di criminalizzarle, sia di esercitare l'azione repressiva attraverso il proprio apparato giudiziario.

A partire dagli anni '90 però, l'ordinamento internazionale ha cominciato a farsi carico delle punizioni di alcune categorie di crimini internazionali (genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra). Si è così assistito alla creazione dei Tribunali penali internazionali ad hoc, poi della Corte Penale Internazionale, e infine, di un certo numero di tribunali penali di natura "mista". Questi tribunali procedono contro gli individui in base a norme penali internazionali. Si tratta di norme contenute negli strumenti istitutivi di questi tribunali, con le quali vengono definite le condotte proibite e i criteri sanzionatori; queste norme sono normalmente integrate da altre norme internazionali, in specie consuetudinarie. Tutto ciò non esclude però che gli Stati, attraverso i propri apparati giudiziari interni, puniscano gli individui responsabili dei crimini internazionali in questione. Anzi, anche l'azione punitiva degli Stati oggi si configura come un'attività esercitata in nome e per conto della società internazionale. È come se l'ordinamento internazionale, si avvalesse dei giudici interni per l'attuazione coercitiva dei propri comandi. I giudici penali interni realizzerebbero così il dédoublement fonctionnel, secondo cui un organo statale agisce talvolta anche come organo dell'ordinamento internazionale. Possiamo quindi affermare che le norme internazionali che vietano i crimini internazionali pongono dei veri e propri obblighi internazionali a carico degli individui, pena la loro responsabilità internazionale. Gli individui sono destinatari di tali obblighi a prescindere dal fatto che il sistema giuridico nazionale di appartenenza

stabilisca divieti corrispondenti. Inoltre, gli obblighi in questione incombono sugli individui quando essi agiscono sia in qualità di organi di uno Stato, sia a titolo privato.

Mentre nel caso degli Stati e delle organizzazioni internazionali può parlarsi di soggettività internazionale piena, in relazione all'individuo essa è limitata dalle seguenti circostanze:
— sul piano della legittimazione processuale attiva, pochi sono ancora i sistemi di garanzie direttamente attivabili dall'individuo per denunciare eventuali violazioni dei propri diritti (i più evoluti sono stati istituiti a livello regionale: es. la Corte europea dei diritti dell'uomo);
— sul piano della legittimazione processuale passiva, nonostante gli indubbi progressi compiuti verso l'affermazione di un diritto internazionale penale resta ancora arduo perseguire gli individui responsabili di gravi crimini internazionali.

Il problema della soggettività internazionale dell'individuo ha assunto primaria importanza nel diritto internazionale odierno: dal secondo dopoguerra si è assistito, infatti, all'affermarsi di una copiosa normativa (di natura sia convenzionale, sia consuetudinaria) che ha riguardato l'individuo soprattutto in relazione alla tutela dei diritti umani. Tale evoluzione ha indotto la dottrina a chiedersi «se l 'individuo non abbia assunto una sua autonomia e una sua dignità nell'ambito dell'ordinamento internazionale, tanto da poter essere considerato soggetto di questo ordinamento accanto agli Stati ed alle organizzazioni internazionali» (LEANZA- CARACCIOLO). La risposta deve oggi ritenersi positiva in ragione del fatto che all'individuo sono riconosciuti, da un lato, diritti soggettivi la cui violazione autorizza la vittima ad adire organismi giurisdizionali internazionali, dall'altro, la diretta imputabilità dei cd. crimini internazionali e, dunque, la processabilità ai sensi del diritto internazionale penale.

TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI AD HOC
La creazione, nel 1993 e 1994, dei Tribunali penali internazionali ad hoc per l'ex Jugoslavia (ICTY) e il Ruanda (ICTR) cominciò a porre con prepotenza all'attenzione della società internazionale la questione della repressione dei crimini internazionali. Questi tribunali, ormai in via di chiusura definitiva, sono stati organi di giustizia penale internazionale molto incisivi. I Tribunali son stati creati dal CdS, ai sensi del cap. VII della Carta dell'ONU. Essi essenzialmente sono stati istituiti per due motivi:
- la crescente importanza della dottrina dei diritti umani sulla scena internazionale; la necessità di punire tutti coloro che calpestano la dignità umana in modo grave ha diffuso l'esigenza del ricorso alla giustizia penale internazionale;
- la fine del bipolarismo Est-Ovest, che ha generato ottimismo nel campo delle relazioni internazionali, affievolendo la diffidenza reciproca che aveva frenato lo sviluppo di relazioni amichevoli e cooperative.
La giurisdizione dell'ICTY comprende crimini definiti dallo Statuto e commessi nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1° gennaio 1991: crimini contro l'umanità commessi in occasione di un conflitto armato; genocidio; infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949; altre violazioni degli usi e consuetudini di guerra. Il Tribunale ha precisato che tali violazioni comprendono anche quelle commesse nel corso di un conflitto armato interno (e ciò era un'innovazione in quanto prima si riteneva che la punibilità concernesse solo violazioni gravi del diritto bellico nell'ambito di conflitti armati internazionali).

L'ICTR ha invece un ambito giurisdizionale temporale ben limitato, estendendosi sui crimini commessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, commessi sia nel territorio ruandese che nei paesi confinanti con il Ruanda, purché si tratti di crimini commessi di cittadini ruandesi. L'ambito giurisdizionale materiale comprende: genocidio; crimini contro l'umanità; violazioni gravi dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra sui conflitti armati interni. Per volontà del CdS, la giurisdizione dei due Tribunali prevale su quella delle giurisdizioni nazionali (è la c.d. primacy): questo significa che i Tribunali hanno il diritto di avocare i casi e richiedere la consegna della persona contro cui è stato avviato il procedimento nazionale. Con l'istituzione di questi organismi, l'ordinamento internazionale ha cominciato a farsi direttamente carico della punizione di alcune categorie di crimini, fino ad allora lasciata alla buona volontà dei tribunali interni, i c.d. core crimes. Questi Tribunali hanno sviluppato inoltre una copiosa giurisprudenza in materia, contribuendo alla formazione di norme consuetudinarie di generale applicazione.

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
La Commissione di diritto internazionale dell'ONU adottò, nel 1994, un progetto di Statuto di una corte penale internazionale. Il progetto ha costituito la base di ulteriori lavori, finché si è giunti alla Conferenza diplomatica

di Roma, cui presero parte 120 Stati, e all'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, lo Statuto di Roma, il 17 luglio 1998 (entrato in vigore nel 2002). È stata quindi creata in via pattizia. Con la Corte, gli Stati contraenti hanno dato vita al primo tribunale penale internazionale a carattere permanente nella storia dell'umanità. La Corte è un'organizzazione internazionale indipendente, con personalità giuridica internazionale.
Lo Statuto predispone un'istituzione giuridica complessa, costituita da:
- la Corte. I 18 giudici della Corte sono eletti per 9 anni dall'Assemblea degli Stati parte e non rieleggibili;
- la Procura è diretta da un procuratore, eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri, che dura in carica 9 anni (non rieleggibile) e che è affiancato da procuratori aggiunti (eletti anche loro nello stesso modo). I membri della Procura sono nominati dal procuratore;
- la Cancelleria, diretta da un cancelliere e un cancelliere aggiunto, si occupa di aspetti non giudiziari dell'amministrazione della Corte;
- l'Assemblea degli Stati parte è l'organo assembleare con funzioni di natura non giurisdizionale. Ciascuno Stato parte è rappresentato nell'Assemblea.

La giurisdizione della Corte può essere attivata da uno Stato parte o dal CdS, che possono deferire al procuratore una situazione in cui vi è un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte. Egli non è obbligato ad avviare indagini sulle situazioni che gli siano state deferite, ma può avviare indagini proprio motu (come è successo per i crimini in Kenya e Costa d'Avorio). La giurisdizione della Corte è limitata alle persone fisiche accusate di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio, purché commessi sul territorio di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte. Questo criterio non opera se la giurisdizione è attivata dal CdS. La Corte ha inoltre giurisdizione sui crimini di aggressione. A differenza dei Tribunali ad hoc, la Corte ha natura complementare rispetto alle giurisdizioni nazionali: essa può dichiarare un caso ricevibile solo nell'ipotesi in cui lo Stato che vanti giurisdizione su quest'ultimo non voglia o non possa esercitare la giurisdizione penale in modo genuino. Nell'istituire la Corte, gli Stati contraenti si s quindi riservati la priorità della propria potestà punitiva rispetto all'istanza internazionale. La Corte non appartiene alla famiglia dell'ONU, ma è collegata a questa in virtù di un accordo stipulato nel 2004. Importanti sono però i poteri che lo Statuto conferisce al CdS, come il potere di attivare la giurisdizione della Corte.

ENTI NON STATALI

LE IMPRESE MULTINAZIONALI

Tra gli enti che partecipano alle relazioni internazionali vi sono le imprese multinazionali. Sotto il profilo economico, ciascuna impresa può essere configurata come un soggetto unitario. Sotto il profilo giuridico, le multinazionali sono invece articolate in varie società, di diversa nazionalità, che hanno una propria personalità giuridica di diritto interno. La Sottocommissione per la promozione e la tutela dei diritti umani dell'ONU ha dato una definizione di impresa multinazionale di tipo fattuale: "un ente economico che opera in più di un paese, o un raggruppamento di enti economici che operano in due o più paesi, quale che sia la loro forma giuridica nello Stato della sede, o nello Stato in cui si svolge l'attività, e sia che esse siano prese in considerazione singolarmente o collettivamente".

L'enorme potere economico di queste imprese ha inevitabili ripercussioni a livello politico, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, che subiscono indebite ingerenze da parte di tali imprese. L'attività delle multinazionali si estende in un numero considerevoli di Paesi e inoltre esse stipulano accordi con altri soggetti privati, con Stati e con organizzazioni internazionali. Tuttavia, gli Stati ritengono che esse siano prive di soggettività internazionale. Il riconoscimento di una sia pur limitata personalità giuridica internazionale delle multinazionali consentirebbe di pretendere, a livello internazionale, il rispetto di talune norme internazionali (in particolare quelle sulla tutela dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori). Questi enti dislocano infatti spesso nei paesi più poveri la propria attività economica, per approfittare di basso costo del lavoro e di scarsa tutela dei lavoratori. In dottrina, vi è poi chi ha osservato che non necessariamente il riconoscimento di una limitata personalità giuridica produrrebbe gli effetti sperati: infatti in assenza di meccanismi internazionali di garanzia per la applicazione degli obblighi di tutela dei diritti umani, si rischierebbe di rafforzare il potere negoziale e il peso delle multinazionali piuttosto che controllarli. La strada che si dovrebbe perseguire, secondo di essi, è piuttosto una regolamentazione nazionale con effetti extraterritoriali. Pur non essendo chiaro se tali imprese possano essere considerate soggetti di diritto internazionale, è opportuno rilevare che esse sono considerate attori importanti nelle relazioni internazionali, e molte.

Organizzazioni internazionali hanno emanato linee-guida, codici di condotta o raccomandazioni dedicate alla regolamentazione delle attività di tali imprese. Un esempio sono le Norme sulla responsabilità delle imprese multinazionali adottate nel 2003 dalla Sottocommissione per i diritti umani dell'ONU: esse prevedono che le multinazionali debbano promuovere, rispettare e far rispettare, nonché proteggere, i diritti umani; esse non devono partecipare a violazioni di diritti umani da parte di terzi, né beneficiare di abusi di cui sono a conoscenza.

LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

Le organizzazioni non governative sono enti istituiti ai sensi del diritto interno come associazioni private, che solitamente assumono personalità giuridica sul piano dell'ordinamento interno. In alcuni casi, esse assumono una dimensione internazionale poiché coinvolgono individui di molti paesi e svolgono un'attività internazionale di interesse generale, senza fini di lucro, ma allo scopo di influenzare o modificare l'operato degli Stati o di altri soggetti di diritto internazionale. Il panorama delle ONG è molto variegato e caratterizzato da notevole eterogeneità. Sotto il profilo delle attività svolte, si distinguono in: umanitarie, di sviluppo, economiche, scientifiche, ambientaliste, e così via. Se si guarda al luogo d'origine, possono essere ripartite in ONG del Nord (costituitesi nei paesi industrializzati) e ONG del Sud (nascono nei paesi in via di sviluppo). In base alla grandezza, ONG che operano a livello mondiale, regionale o nazionale. L'eterogeneità si manifesta anche a livello di organizzazione, ma di solito quasi tutte prevedono tre organi principali: assemblea dei soci, consiglio direttivo e collegio di revisori dei conti. Per indirizzare e correggere l'azione degli Stati, talvolta le ONG cooperano con essi, talvolta vi si contrappongono. Importante è talvolta la loro influenza nelle dinamiche negoziali di trattati multilaterali. Vi è anche la tendenza a coinvolgere le ONG nell'attività di controllo dell'adempimento di norme convenzionali da parte degli Stati. In ogni caso, le ONG cercano costantemente di orientare l'opinione pubblica e dunque di influenzare l'azione dei governi; ciò spiega perché i rapporti tra ONG e Stati siano piuttosto ambivalenti.

Non sono mai state adottate norme pattizie per regolare l'attività delle ONG a livello internazionale; l'unica eccezione è la Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle ONG. I rapporti tra ONG e organizzazioni internazionali sono invece frequenti. Nel quadro dell'ONU, tali rapporti sono regolati dalla Carte (che prevede che l'ECOSOC possa consultare tali enti per le questioni rientranti nei propri ambiti di competenza) e da risoluzioni dell'ECOSOC (una delle quali indica i criteri che le ONG devono possedere per ottenere lo status consultivo presso l'ECOSOC). Vi sono poi altre modalità di cooperazione tra ONU e ONG. Ad esempio, è stato poi creato un servizio di collegamento per promuovere e rafforzare il dialogo tra ONU e ONG; è stata istituita poi la Conferenza delle ONG, che fornisce assistenza alle ONG con stato consultivo. Il regime di status consultivo è previsto anche all'interno di vari istituti dell'ONU e di alcune organizzazioni regionali (es. Consiglio d'Europa).

Perché nascono le ONG? Nella società internazionale si è diffusa la consapevolezza che esistano dei valori fondamentali che i governi molto spesso sacrificano per il perseguimento dei propri specifici interessi nazionali. Ecco le ONG vanno allora a "pungolare" gli Stati, perché prestino più attenzione a quei valori fondamentali. Si può dire che le ONG surroghino gli Stati, sostituendosi ad essi e svolgendo quei compiti che motivazioni politiche, ideologiche, economiche o anche strategiche impediscono agli Stati di adempiere.

Le ONG non sono soggette di diritto internazionale, ma sono attori importanti della vita di relazione internazionale. Le stesse ONG ritengono conveniente questa incertezza circa il loro status giuridico internazionali, che se troppo rigorosamente definito imbriglierebbe la loro libertà d'azione. Sono stati tuttavia creati meccanismi istituzionali che consentono alle ONG di svolgere molto più di un ruolo di meri osservatori all'interno di organizzazioni internazionali. La nozione di società civile internazionale è tuttavia più ampia di quella di ONG; essa comprende infatti anche i c.d. movimenti, organizzati nel perseguimento di uno specifico interesse generale. I movimenti hanno una struttura più fluida rispetto alle ONG, il cui essenziale veicolo di comunicazione è costituito da internet e dai social networks. La società civile internazionale è caratterizzata comunque dall'insieme di gruppi che hanno natura non governativa, perseguono finalità non lucrative, sono organizzati attorno al perseguimento di valori generali, ed hanno natura autentica.

ISTITUTI SPECIALIZZATI DELL'ONU

Istituto	Accordo istitutivo	Sede	Struttura	Compiti
FAO (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura)	Québec 16-10-1945	Roma	• Conferenza • Consiglio (49 membri) • Direttore generale	Migliorare l'alimentazione umana e promuovere la produzione agricola
ILO (Organizzazione internazionale del lavoro)	Parigi 28-4-1919	Ginevra	• Conferenza generale • Consiglio d'amministrazione (56 membri) • Ufficio internazionale del lavoro (BIT)	Migliorare le condizioni di lavoro e il livello di vita
UNESCO (Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura)	Londra 16-11-1945 (in vigore dal 4-11-1946)	Parigi	• Conferenza generale • Consiglio esecutivo (51 membri) • Segretariato	Rafforzare la collaborazione fra gli Stati attraverso la cultura, la scienza e l'educazione
ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile)	Chicago 7-12-1944 (in vigore dal 4-4-1947)	Montreal	• Assemblea • Consiglio (33 membri) • Commissione per la navigazione aerea	Regolamentare il trasporto aereo internazionale (civile)
OMS (Organizzazione mondiale della sanità)	New York 22-7-1946 (in vigore dal 7-4-1948)	Ginevra	• Assemblea mondiale della sanità • Consiglio esecutivo (32 membri) • Segretariato	Promuovere la collaborazione internazionale in ambito sanitario
IMO (Organizzazione marittima internazionale)	Ginevra 6-3-1948 (in vigore dal 17-3-1958)	Londra	• Assemblea • Consiglio (32 membri) • Segretariato	Regolamentare tutte le questioni attinenti al trasporto marittimo
ITU (Unione internazionale delle Telecomunicazioni)	Madrid 9-12-1932 (in vigore dal 1-1-1934)	Ginevra	• Conferenza dei plenipotenziari • Consiglio (43 membri) • Segretariato	Contribuire allo sviluppo di tutti i mezzi di comunicazione
OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale)	Stoccolma 14-7-1967 (in vigore dal 26-4-1970)	Ginevra	• Assemblea generale • Conferenza • Comitato di coordinamento • Ufficio Internazionale	Tutelare la proprietà intellettuale e stimolare l'attività creatrice in tutti i Paesi

Istituto	Accordo istitutivo	Sede	Struttura	Compiti
OMM (Organizzazione mondiale della meteorologia)	Washington 11-10-1947 (in vigore dal 23-3-1950)	Ginevra	• Congresso meteorologico mondiale • Comitato esecutivo (36 membri) • Segretariato	Tutte le questioni connesse all'atmosfera e ai cambiamenti climatici
UPU (Unione postale universale)	Berna 9-10-1874 (in vigore dal 1-7-1875)	Berna	• Congresso • Consiglio di amministrazione • Consiglio di gestione postale • Ufficio internazionale	Promuovere la cooperazione tra i servizi postali degli Stati membri
FMI (Fondo monetario internazionale)	Washington 22-7-1944 (in vigore dal 27-12-1945)	Washington	• Consiglio dei governatori • Consiglio d'amministrazione (24 membri) • Direttore generale	Favorire la cooperazione monetaria internazionale, l'espansione del commercio internazionale e la stabilità dei cambi
BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)	Washington 22-7-1944 (in vigore dal 27-12-1945)	Washington	• Consiglio dei governatori • Consiglio d'amministrazione (24 membri) • Presidente	Concedere mutui per investimenti produttivi e promuovere l'espansione del commercio internazionale
IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo)	Roma 13-6-1976 (in vigore dal 30-11-1977)	Roma	• Consiglio dei governatori • Consiglio d'amministrazione (18 membri) • Presidente	Promuovere lo sviluppo agricolo dei Paesi in via di sviluppo
UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale)	Vienna 8-4-1979 (in vigore dal 21-6-1985)	Vienna	• Conferenza generale • Consiglio di sviluppo industriale (53 membri) • Comitato dei programmi e delle risorse (27 membri)	Promuovere lo sviluppo industriale dei Paesi in via di sviluppo
WTO (Organizzazione mondiale del turismo)	Città del Messico 27-9-1970 (in vigore dal 2-1-1975)	Madrid	• Assemblea generale • Consiglio esecutivo (27 membri) • Segretariato	Promuovere lo sviluppo di un turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti

L'UNIONE EUROPEA

Le tre Comunità originarie:

CECA: Trattato istitutivo:

- firma: Parigi, 18 gennaio 1951
- entrata in vigore: 23 luglio 1952
- scadenza: 23 luglio 2002
- Stati firmatari: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo
- Obiettivo: cooperazione nel settore del carbone e dell'acciaio in vista del raggiungimento di un'unione economica fra gli Stati europei

CEE e CEEA (EURATOM:

- Firma dei Trattati istitutivi: Roma, 25 marzo 1957
- Entrata in vigore: 1° gennaio 1958
- Stati aderenti: Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda
- Scopi: creazione di un mercato comune (CEE) ed elaborazione di una politica comune nel campo dell'energia nucleare (CEEA)

Dalle Comunità europee all'Unione europea

1. Sviluppi nel processo di integrazione europea:

- Adesione di nuovi Stati:

Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca (1973), Grecia (1981), Spagna e Portogallo (1986), Austria, Finlandia e Svezia (1995)

- Atto unico europeo:

firma: 17 dicembre 1986
entrata in vigore: 1° luglio 1987
obiettivo: realizzazione, entro il 31 dicembre 1992, del mercato unico

- Trattato di Maastricht (trattato sull'Unione europea)

firma: 7 febbraio 1992
entrata in vigore: 1° novembre 1993
obiettivi: realizzazione di una comunità economica e politica fondata caratterizzata da una struttura a tre pilastri:

— CE (Comunità europea), disciplinata dalle disposizioni contenute nei Trattati istitutivi delle originarie CEE, CECA e CEEA (primo pilastro)
— PESC (politica estera e di sicurezza comune) (secondo pilastro)
— GAI (giustizia e affari interni) (terzo pilastro)
Caratteristiche:
— la CE ha costituito una comunità di diritto di tipo sovranazionale, che ha realizzato un'unione economica e monetaria tra i Paesi membri caratterizzata dall'adozione di una moneta unica (euro) e dall'istituzione di una Banca centrale europea (BCE)
— i pilastri PESC e GAI hanno avuto natura intergovernativa, limitando il potere decisionale delle istituzioni comunitarie a tutela degli interessi nazionali

- Trattato di Amsterdam:

firma: 2 ottobre 1997
entrata in vigore: 1° maggio 1999
principali modifiche:
— nuovo titolo dedicato alle problematiche occupazionali
— rafforzamento della PESC
— trasferimento in ambito comunitario di materie (asilo, visti, immigrazione, cooperazione doganale, cooperazione giudiziaria in materia civile) in precedenza trattate in ambito intergovernativo. Per questo il pilastro GAI è stato rinominato «cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale»

- Trattato di Nizza:

firma: 26 febbraio 2001
entrata in vigore: 1° febbraio 2003
principali modifiche:
— snellimento di alcune procedure

— ampliamento di alcuni poteri
— modifica all'ordinamento giudiziario
— nuova ripartizione dei rappresentanti degli Stati nelle istituzioni e negli organi

- Adesione di dieci nuovi Stati:
firma dei trattati di adesione: 16 aprile 2003
entrata in vigore: 1° maggio 2004
Stati ammessi: Polonia, Ungheria, Repubblica, Ceca, Slovenia, Estonia, Cipro, Slovacchia, Lettonia, Lituania e Malta

- Costituzione europea:
obiettivo: riorganizzazione della disciplina normativa in un rinnovato contesto istituzionale
firma del testo: Roma 29 ottobre 2004
ratifica: il processo di ratifica è stato bloccato dal voto negativo di Francia e Paesi Bassi. Il progetto di Costituzione europea è fallito nel giugno del 2007

- Adesione di Romania e Bulgaria:
firma dei trattati di adesione: 25 aprile 2005
entrata in vigore: 1° gennaio 2007
- Trattato di Lisbona:
firma: 13 dicembre 2007
entrata in vigore: 1° dicembre 2009
obiettivi: dotare l'Unione europea di istituzioni moderne e di metodi di lavoro ottimizzati per rispondere in modo efficace ed efficiente ai nuovi fenomeni della globalizzazione dell'economia, dei cambiamenti climatici, dell'approvvigionamento energetico
Le novità introdotte:
Principali modifiche
► la Comunità europea viene definitivamente assorbita dall'Unione europea
► i trattati previgenti sono sostituiti dal TUE (Trattato sull'Unione europea) e dal TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
► il Consiglio europeo assume il rango di istituzione
► la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea diventa atto giuridico vincolante
► gli atti delle istituzioni diventano «atti legislativi»
► è introdotta una clausola di recesso dall'UE

L 'OBBIETTIVO PRIMARIO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA: MERCATO UNICO

Generalità: gli originari Trattati CEE ed Euratom gettavano le basi per la creazione di un'unione doganale, implicante l'adozione di una tariffa doganale comune nei confronti dei Paesi terzi. Dopo il raggiungimento di tale obiettivo (1° luglio 1968) la Commissione europea presentò un Libro bianco per il completamento del mercato interno proponendo l'integrazione dei mercati nazionali, che spinse gli Stati membri a concludere un accordo, l'Atto unico europeo, per la realizzazione di un mercato unico (completato il 1° gennaio 1993) caratterizzato dalla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

- Libera circolazione delle merci
► Divieto di imposizione di dazi doganali e di qualsiasi tassa che abbia un effetto equivalente
► Adozione di una tariffa doganale da applicare ai prodotti provenienti da Stati terzi
► Divieto di ogni restrizione quantitativa sulle importazioni ed esportazioni
► Riordino dei monopoli nazionali

- L ibera circolazione delle persone
► Libertà per i cittadini comunitari (oggi dell'UE) di stabilirsi in qualsiasi Stato membro per esercitarvi un'attività di lavoro

► Diritto dei lavoratori dipendenti di esercitare la loro attività in qualsiasi Stato membro

- Libera circolazione dei servizi
► Libertà di prestare la propria opera in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento

- Libera circolazione dei capitali
► Divieto di qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali fra Stati membri nonché fra Stati membri e Paesi terzi

ISTITUZIONI: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Generalità: il conseguimento degli obiettivi che l'Unione europea si propone è stato affidato dai Trattati a varie istituzioni: Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte dei conti, Corte di giustizia (denominata Corte di giustizia dell'Unione europea dal Trattato di Lisbona) e, da ultimi, Banca centrale europea e Consiglio europeo.

Parlamento europeo:
- composizione: 754 membri (dal 2014 750 più il Presidente)
- competenze:
 - poteri deliberativi', adozione degli atti legislativi insieme al Consiglio
 - poteri di controllo sugli atti e sulle istituzioni

Consiglio europeo:
- composizione
 - capi di Stato e di Governo dei Paesi membri
 - un Presidente
 - il Presidente della Commissione
 - Ai lavori partecipa l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
- funzioni:
 - dare all'UE gli impulsi necessari al suo sviluppo
 - definire gli orientamenti e le priorità politiche generali

Consiglio:
- composizione:
 - Rappresentanti dei governi (generalmente ministri)
- competenze:
 - adozione degli atti legislativi insieme al Parlamento europeo
 - coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri
 - conclusione di accordi internazionali
 - formazione e approvazione del bilancio elaborazione della PESC

Commissione europea:
- composizione:
 - un cittadino per Stato membro (dal 2014 un numero di membri pari ai due terzi del numero di Stati membri)
- competenze:
 - promozione dell'interesse generale dell'UE
 - proposta degli atti legislativi
 - funzione esecutiva: emanazione di atti esecutivi ed esecuzione del bilancio
 - funzione normativa delegata: adozione di atti non legislativi
 - vigilanza sull'applicazione dei trattati
 - rappresentanza dell'UE negli Stati membri e nei Paesi terzi

Corte di giustizia dell'Unione europea:

- competenze:
 - giurisdizione contenziosa: giudicare il comportamento di Stati e di istituzioni, organi e organismi UE previo ricorso di uno Stato membro, un'istituzione o una persona fisica o giuridica
 - giurisdizione non contenziosa: interpretare i trattati e decidere sulla validità degli atti UE previa richiesta delle giurisdizioni nazionali (rinvio pregiudiziale)
- struttura tripolare:
 - Corte di giustizia
 - Tribunale
 - tribunali specializzati (l'unico già istituito è il Tribunale della funzione pubblica)

Banca centrale europea:

- competenze:
 - gestione della politica monetaria dell'UE
 - emissione dell'euro
 - controllo della liquidità
 - mantenimento della stabilità dei prezzi insieme alle banche centrali nazionali (con cui forma il SEBC - Sistema europeo di banche centrali)
- organi decisionali
 - Consiglio direttivo
 - Comitato esecutivo

Corte dei conti:

- composizione:
 - un cittadino per Stato membro
- competenze
 - controllo sulla gestione finanziaria dell'UE

Altri organi e organismi previsti dai Trattati:

- Comitato economico e sociale con funzioni consultive
- Comitato delle Regioni con funzioni consultive
- Banca europea degli investimenti, che contribuisce allo sviluppo equilibrato dell'Unione facendo appello al mercato dei capitali e alle risorse proprie (è al tempo stesso un organismo UE e una banca)
- Altri comitati con funzioni consultive in materia di trasporti, economia e finanza, politica commerciale, occupazione, gestione del Fondo sociale europeo e protezione sociale
- Agenzie (centri, uffici, osservatori etc.) che forniscono informazioni tecniche a Stati membri o privati

LE FONTI DEL DIRITTO DERIVATO DELL'UNIONE: Atti

► Legislativi:

• regolamenti: hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili negli Stati membri

• direttive: vincolano solo lo Stato cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando agli organi nazionali la scelta dei mezzi da utilizzare

• decisioni: sono obbligatorie in tutti i loro elementi. Se designano i destinatari sono obbligatorie solo nei confronti di questi ultimi.

► Non legislativi:

• atti di portata generale adottati dalla Commissione su delega di un atto legislativo

► Altri atti vincolanti:

• accordi interistituzionali conclusi da Parlamento, Consiglio e Commissione

► Atti non vincolanti:

• raccomandazioni: hanno lo scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni

• pareri: fissano il punto di vista dell'istituzione che li emette in ordine ad una specifica questione

4. LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

1. FONTI DI PRODUZIONE GIURIDICA E RAPPORTI TRA NORME

La società internazionale difetta di un legislatore che attui l'attività di produzione delle norme giuridiche. Il diritto internazionale si compone infatti principalmente di norme poste direttamente in essere dagli Stati, attraverso la stipulazione di trattati (che vincolano solo le parti contraenti e costituiscono il diritto convenzionale) o attraverso un processo di formazione di norme consuetudinarie, principalmente ad opera della prassi e della opinio iuris degli Stati. A queste due fonti di produzione giuridica se ne affiancano altre. Con l'unica eccezione dello ius cogens internazionale, costituito da norme che tutelano valori indisponibili dell'ordinamento internazionale, le fonti di produzione danno vita a norme internazionali di rango corrispondente alla norma sulla fonte che le ha attuate e, se di pari rango, esse sono quindi derogabili tra loro.

Consuetudine e trattati sono le più importanti fonti di produzione giuridica dell'ordinamento internazionale. Esse sono contemplate da due norme fondamentali dell'ordinamento, enunciate con le seguenti espressioni latine: "consuetudo est servanda" (i soggetti internazionali devono rispettare gli obblighi imposti dal diritto consuetudinario) e "pacta sunt servanda" (le parti ad un trattato hanno l'obbligo di ottemperare alle norme in esso contenute). L'art. 38 dello Statuto della CIG elenca appunto le fonti del diritto internazionale:
1) i trattati; 2) le consuetudini internazionali; 3) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
4) le decisioni giudiziarie adottate alla luce di principi di equità.
Mancano nell'elenco altre fonti di produzione normativa previste dal diritto internazionale generale, ovvero: gli atti unilaterali degli Stati aventi natura normativa; fonti previste da accordi, in particolare gli atti delle organizzazioni internazionali.

Distinguiamo poi tra fonti primarie e secondarie.
Le fonti primarie, ossia fonti direttamente contemplate da norme fondamentali o di base dell'ordinamento internazionale, sono: consuetudine, trattati, atti unilaterali degli Stati con natura normativa. Le fonti secondarie o derivate, ossia quelle previste da norme prodotte da una fonte primaria, sono: fonti previste da accordo, decisioni giudiziarie emanate ex aequo et bono, principi generali di diritto (perché la norma sulla fonte che li contempla ha natura consuetudinaria). A questi principi si ricorre comunque solo in via sussidiaria, ossia quando non sia applicabile alcuna norma posta da una fonte primaria o secondaria. Anche nel diritto internazionale il rapporto tra le norme prodotte da fonti dello stesso grado è normalmente regolato dal principio della successione delle norme nel tempo (per cui la norma successiva modifica o abroga la precedente) e dal principio di specialità (per cui la norma speciale prevale su quella a carattere generale). Quindi ad esempio gli Stati possono stabilire deroghe alle norme consuetudinarie attraverso la stipulazione dei trattati. Sotto il profilo della forza giuridica, le norme consuetudinarie e le norme convenzionali sono poste sullo stesso piano e tra loro derogabili. La piena derogabilità tra norme internazionali opera soltanto nei rapporti tra norme primarie, e non nel caso di norme con diversa forza giuridica. La piena derogabilità tra norme discendenti da fonti primarie si è però progressivamente incrinata dalla Seconda guerra mondiale, giacché si è affermata l'idea che esistano valori "intrasgressibili" che l'ordinamento protegge attraverso norme internazionali di natura imperativa. Oggi gli Stati riconoscono l'esistenza di un insieme di norme che incorporano valori supremi dell'ordinamento giuridico internazionale, che non sono quindi negoziabili o derogabili attraverso la stipulazione di trattati. Le norme poste a tutela di questi valori fondamentali costituiscono il c.d. ius cogens internazionale.

DEFINIZIONE E NATURA DELLA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE

Le consuetudini internazionali sono norme non scritte. Esse, tuttavia, possono essere poi trascritte: è questo uno degli scopi dell'attività di codificazione. L'art. 38 dello Statuto della CIG elenca, tra le fonti del diritto internazionale, la consuetudine internazionale, definita come prova di una pratica generale accettata come diritto. La consuetudine consta di due elementi: una prassi generalizzata (usus) e la convinzione che questa prassi corrisponda al diritto vigente (opinio iuris) o sia dettata da impellenti esigenze sociali, economiche o politiche (opinio necessitatis). Il processo di formazione di norme consuetudinarie non è formalizzato: gli Stati che vi partecipano non agiscono con l'intento predeterminato di stabilire tali regole. Il loro obiettivo è salvaguardare determinato interessi economici, sociali o politici. La formazione della norma è l'effetto secondario della condotta degli Stati nelle relazioni internazionali. È quindi un'attività di creazione del diritto "inconsapevole e non intenzionale". Diversamente che nel diritto statale, nel diritto internazionale (in assenza di una autorità sociale preposta a legiferare: eteronomia) le regole generali si formano con il «contributo

comune» dei soggetti cui dette regole si rivolgono (in forma decentrata). Fonte «ad efficacia generale» (riguarda, in principio, tutti i consociati). Fonte «non scritta» (ricostruita a partire dai fatti-comportamenti; gli «accordi di codificazione» hanno autonoma natura convenzionale) La «consuetudine» (custom, coutume - usanza, tradizione, abitudine) è la principale fonte del diritto internazionale. Contenuto. La consuetudine esprime le regole essenziali del diritto internazionale: le regole c.d. strumentali (soggetti, fonti, adattamento, responsabilità: vedi anche giurisprudenza internazionale) e talune antiche e costitutive regole materiali (diritti e doveri degli Stati: sovranità territoriale, regime delle immunità e limiti all'uso della forza; diritto del mare e degli spazi aerei; principi di diritto ambientale ecc.; regole protettive degli individui, e il divieto di gross violations dei diritti fondamentali della persona, i principi universalmente riconosciuti del diritto umanitario, ecc.). Kelsen ha definito la consuetudine come un'attività di creazione del diritto inconsapevole e non intenzionale e altri giuristi italiani come "processo spontaneo".

Questa concezione, secondo cui la consuetudine è un fenomeno di formazione spontanea, è oggi predominante in dottrina. In passato, tuttavia, era quotata anche la concezione volontaristica della consuetudine: si riteneva che anche le consuetudini fossero il prodotto della volontà degli Stati, che si impegnavano tacitamente ad accettare come vincolante una certa disciplina giuridica. La consuetudine era vista quindi come un accordo tacito. Arangio-Ruiz ha invece sostenuto che la consuetudine non ha sempre la medesima natura: vi sono norme consuetudinarie per le quali è corretto parlare di processo di formazione spontaneo, altre invece si formerebbero per accordo tacito. Vi sono poi varie teorie circa il fondamento giuridico dell'obbligatorietà delle norme che originano dalla consuetudine. Secondo una prima impostazione, consuetudo est servanda, ossia c'è una norma base dell'ordinamento giuridico internazionale che conferirebbe vincolatività alle norme di natura consuetudinaria. Secondo un'altra impostazione la consuetudine sarebbe un fatto normativo originario, idoneo per sé stesso a dar vita a norme giuridiche.

GLI ELEMENTI DELLA CONSUETUDINE E IL FATTORE TEMPO

Il processo di formazione delle consuetudini richiede la presenza di due elementi (teori dualista della consuetudine):

1. l'elemento oggettivo o materiale, ossia la presenza di una prassi generale e diffusa (usus);
2. l'elemento soggettivo o psicologico, ossia la convinzione da parte degli Stati che quella prassi corrisponda a diritto o sia dettata da necessità sociali (opinio iuris sive necessitatis).

Circa l'elemento oggettivo, la CIG ha precisato che la prassi internazionale, per dar luogo alla formazione di regole consuetudinarie, deve comprendere quella degli Stati che siano interessati, e che essa debba essere sufficientemente diffusa e uniforme. L'uniformità non va però intrepretata in senso assoluto: casi di difformità non necessariamente significano che la consuetudine non si sia formata.

Per quanto concerne l'elemento psicologico, nel momento iniziale della formazione della norma esso consisterà principalmente nel convincimento degli Stati che una prassi sia socialmente doverosa piuttosto che giuridicamente imposta. Gradualmente poi la prassi si consolida, e inizia ad affermarsi la convinzione che essa rifletta il diritto esistente, e sia quindi giuridicamente vincolante. È questo il momento in cui si forma la norma consuetudinaria.

Esempio di norme consuetudinarie che si sono inizialmente affermate con il convincimento della loro doverosità sociale sono quelle sulla piattaforma continentale. L'importanza relativa dei due elementi nel processo di formazione non è però sempre la stessa. Quando esistono forti divergenze d'interessi, l'usus può avere una grande importanza nella formazione di una norma consuetudinaria. In altri casi invece è l'opinio iuris ac necessitatis ad averla, in particolare laddove la formazione trae origine da motivazioni logiche o razionali.

Nel Preambolo della II Convenzione dell'Aia del 1899, venne inserita la clausola Martens: "Fino a che non sarà adottato un più completo codice delle regole applicabili ai conflitti armati, le popolazioni ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi d'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica". La clausola pone le leggi d'umanità e le esigenze della coscienza pubblica sullo stesso piano della prassi degli Stati, come fonti da cui desumere i principi di diritto internazionale. Se ne può dedurre che l'usus non costituisce un elemento

essenziale per la formazione di un principio o regola basati su leggi dell'umanità o esigenze della coscienza pubblica.

Nella formazione di norme consuetudinarie, è chiaro che il fattore tempo abbia una rilevanza. Esso sarà tanto più breve quanto più è diffuso un determinato comportamento. Ad esempio, per la norma relativa alla piattaforma continentale è trascorso un lasso di tempo molto breve. Il tempo è invece del tutto irrilevante per i sostenitori della concezione volontaristica della consuetudine, potendosi addirittura par lare di consuetudini istantanee. Secondo il parere prevalente, tuttavia, anche nei settori dove si formano norme consuetudinarie in tempo molto brevi, occorre che il comportamento sia ripetuto da almeno due Stati.

- In dottrina sono state affermate anche concezioni diverse del procedimento costitutivo della consuetudine: teorie *«unitarie» o moniste*, secondo le quali un solo elemento (materiale ovvero psicologico) sarebbe sufficiente a costituire la consuetudine.
- Concezione fondata sulla ripetizione uniforme e stabile del comportamento: sufficienza della «prassi» o dell'uso; *la convinzione di obbligatorietà è un effetto del manifestarsi della norma, non un suo elemento costitutivo*. Secondo tale analisi «logica», nelle fasi iniziali, la «convizione di obbligatorietà» è insostenibile (e fondata sull'errore): poiché la norma non esiste ancora (non si è ancora consolidata), il comportamento da essa stabilito non può ritenersi né obbligatorio né giustificato dalla necessità sociale;
- Concezione, opposta, *fondata sull'elemento soggettivo*: la *convinzione di obbligatorietà* sarebbe sufficiente. La prassi (il comportamento) anziché elemento costitutivo, costituisce realizzazione dell'*obiettivo della norma* ovvero "prova" dell'esistenza della norma (sua manifestazione concreta). In tale concezione la norma esiste e vincola gli Stati e le organizzazioni *a prescindere dai comportamenti concreti tenuti da detti soggetti*; anzi preesiste ad essi. Il diritto internazionale generale non costituisce risultato di un «processo» o «procedimento» ma si configura piuttosto come diritto "spontaneo", esito di una *convinzione collettiva* circa l'esistenza della regola. Quest'ultima ricostruzione ha avuto grande successo in passato, nella variante della *«teoria positivista» che riconduce la consuetudine all'espressione del «common consent» degli Stati*.

LA DOTTRINA DELL'OBIETTORE PERSISTENTE

Secondo la concezione volontaristica della consuetudine (come accordo tacito), l'emergere di nuove norme consuetudinarie richiederebbe uno specifico atto di volontà, sia pur inespresso, da parte degli Stati. Secondo questa concezione le norme consuetudinarie avrebbero portata universale e sarebbero vincolanti per tutti, se solo fosse possibile dimostrare che ogni Stato abbia tacitamente accettato quelle regole. Inoltre, secondo la teoria, uno Stato potrebbe sottrarvisi se esso si fosse persistentemente e inequivocabilmente opposto alla sua formazione (teoria dell'obiettore persistente).

Oggi la visione volontaristica della consuetudine, insieme alle sue implicazioni logiche, sembra essere superata. Prevale l'idea che la consuetudine non necessiti del sostegno di tutti i membri della società internazionale. Si richiede solo che un comportamento sia diffuso tra la maggioranza dei soggetti, unitamente alla convinzione che tale comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Le norme consuetudinarie vincolano quindi tutti i soggetti, ivi inclusi coloro che non hanno direttamente partecipato alla loro formazione.
Circa la dottrina del persistent objector, si può al massimo sostenere che essa corrispondeva alle realtà delle relazioni internazionali nel periodo antecedente alla Seconda Guerra Mondiale, quando la società era formata da pochi Stati, il cui consenso poteva influenzare o impedire la formazione di una norma consuetudinaria.

LA RILEVAZIONE DELLE NORME CONSUETUDINARIE

L'opera di rilevazione della consuetudine è delicata e vari elementi devono essere presi in considerazione: documenti diplomatici degli Stati, le posizioni espresse dagli Stati nelle conferenze multilaterali, la giurisprudenza internazionale, legislazione e giurisprudenza nazionale, e finanche i trattati internazionali stipulati in una certa materia. Inoltre, spesso gli Stati assumono determinati comportamenti al fine di influire sul processo di formazione ed evoluzione di norme consuetudinarie (c.d. interventi volontari).
Nell'individuare la presenza dei due elementi costitutivi di una norma consuetudinaria è inevitabile una certa circolarità, giacché nessuno dei due può essere identificato indipendentemente dall'altro: la prassi statale costituisce prova dell'esistenza dell'opinio iuris; l'opinio iuris a sua volta indica quali sono gli elementi della prassi che possono essere presi in considerazione per dimostrare l'esistenza di una norma consuetudinaria.

Nella giurisprudenza della CIG la presenza / assenza dell'opinio iuris è spesso dedotta dall'intensità della prassi in una certa materia.

LE CONSUETUDINI LOCALI O PARTICOLARI

L'esistenza di norme consuetudinarie regionali, ossia operanti solo nei rapporti reciproci di Stati appartenenti ad una determinata area geografica, è stata riconosciuta dalla CIG in varie sentenze, tra cui quella nel caso Diritto d'asilo del 1950, che coinvolse Perù e Colombia. La Colombia invocò infatti davanti alla Corte l'esistenza di una consuetudine regionale, propria degli Stati d'America Latina, sul diritto d'asilo in relazione ai reati politici.

Dalla sentenza della CIG si può desumere che, secondo la Corte, una norma consuetudinaria regionale o locale deve presentare, oltre che ai due elementi oggettivo e soggettivo, anche altre due caratteristiche:

1) essa deve essere accettata da tutte le parti interessate;
2) la sua esistenza deve essere provata dallo Stato che le invoca.

Se tale Stato non riuscisse a provarne l'esistenza, la richiesta di norma consuetudinaria verrebbe respinta. Ciò non accade nel caso delle consuetudini generali, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice internazionale, in conformità con il principio "iura novit curia".

Esistono casi particolari in cui la formazione e l'applicabilità di una norma consuetudinaria coinvolgono un numero più limitato di soggetti internazionali.

Formazione della consuetudine

- ad opera degli Stati particolarmente interessati: la maggiore rilevanza della prassi di tali Stati fu riconosciuta dalla sentenza della CIG sulla piattaforma continentale del Mare del Nord (1969), riguardava Germania, Danimarca e Paesi Bassi. Nel delimitare la piattaforma occorreva considerare innanzitutto il comportamento degli Stati con litorale rispetto a quelli privi di sbocco sul mare
- ad opera di un gruppo di Stati (cd. consuetudine particolare): è il caso ad es. delle consuetudini locali o regionali, nate tra gli Stati appartenenti ad una stessa area geografica

Applicabilità della consuetudine

- agli Stati obiettori persistenti: ossia agli Stati che tentano di impedire la formazione di una consuetudine o negano la sua esistenza
- obiezione di una pluralità di Stati: la norma non può essere applicata nei loro confronti (e perde anche la sua connotazione di diritto generale/consuetudinario)
- obiezione di uno Stato:
- per alcuni Autori (GIULIANO, BALLARINO) se la contestazione è persistente e inequivocabile la norma non può esser applicata (cd. eccezione di applicabilità)
- per altri (CONFORTI, CASSESE) la norma è applicabile. In caso contrario essa perderebbe la sua connotazione di diritto generale per assumere quella di accordo tacito

IL RUOLO DELLA CONSUETUDINE NELLA SOCIETA' INTERNAZIONALE ODIERNA

Dopo la Seconda guerra mondiale, il ruolo della consuetudine nella formazione di norme internazionali è diminuito drasticamente, per due motivi principali. Da un lato, in molti settori del diritto internazionale le norme consuetudinarie preesistenti sono state messe in discussione dall'emergere di una prassi contrastante. Dall'altro, il ricorso alla consuetudine per la disciplina di nuovi settori è divenuto sempre più raro. La crisi della consuetudine è stata in gran parte il risultato della crescente importanza assunta dai paesi socialisti e dell'emergere dei paesi del Terzo Mondo. Entrambi insistevano sulla necessità di un processo di revisione radicale delle norme consuetudinarie preesistenti, che erano percepite come il distillato dei valori tradizionali occidentali. E la maggioranza degli Stati ritenne che il processo di revisione delle norme consuetudinarie potesse avvenire attraverso la stipulazione di appositi trattati, ossia attraverso l'elaborazione di convenzioni di codificazione. L'altro motivo della crisi della consuetudine nella società internazionale odierna è legato all'aumento dei suoi membri e alle divisioni economiche, politiche ed ideologiche fra gli stessi. Questa eterogeneità rende più difficile la formazione di nuove norme consuetudinarie. Tra l'altro, l'incremento del numero degli Stati rende anche più arduo il ruolo dell'interprete nella rilevazione di una norma consuetudinaria, poiché non è sempre possibile reperire tutti gli elementi necessari a provare l'esistenza di una regola consuetudinaria. L'esistenza di numerose organizzazioni internazionali, in certa misura, facilita e accelera il processo di creazione di norme consuetudinarie, almeno in quei settori in cui gli Stati sono disposti ad accettare la formazione di regole vincolanti. All'interno degli organi dell'ONU, emerge spesso un consenso generale almeno su principi di base cui gli Stati intendono ispirare i propri comportamenti. Questi principi

possono quindi costituire il nucleo normativo essenziale da cui trae origine una prassi successiva conforme degli Stati, e dunque la base per la formazione o l'evoluzione di regole consuetudinarie. Questi principi indicano la strada da seguire, mentre i trattati o le consuetudini ad essi seguenti forniscono la segnaletica di dettaglio.
Il ruolo della consuetudine non è però in declino in ogni settore del diritto internazionale. Al contrario, vi sono aree in cui essa svolge una funzione di crescente importanza:
- In primo luogo, nelle aree in cui si delineano nuovi interessi economici, come nel caso del diritto del mare.
- In secondo luogo, nei settori in cui vi sono marcati conflitti politici e istituzionali e in cui nuovi bisogni della società internazionale possono condurre a profondi disaccordi tra gli Stati, può essere molto difficile stabilire una disciplina per via convenzionale. Ad esempio, attraverso un processo consuetudinario, si è affermato il principio secondo cui la mera astensione del membro permanente non impedisce l'adozione delle delibere del CdS.
- Infine, un terzo settore concerne tutte quelle parti del diritto consuetudinario che gli Stati di nuova indipendenza hanno reputato «accettabili», ma bisognosi di modifiche e specificazioni. È questo il caso, ad esempio, delle norme consuetudinarie in materia di diritto dei trattati. L'aggiornamento e la chiarificazione sono avvenuti con l'elaborazione e l'adozione di convenzioni di codificazione che spesso, nelle loro parti innovatrici, hanno dato luogo alla formazione di nuove norme consuetudinarie.

LA CODIFICAZIONE DELLE NORME CONSUETUDINARIE

LE CONVENZIONI DI CODIFICAZIONE

Molti membri della società internazionale tendono a preferire i trattati alla consuetudine, giacché i primi garantiscono maggiormente la certezza del diritto. Questa tendenza si è accentuata tra gli anni '60 e '80, soprattutto perché gli Stati di nuova formazione ritenevano opportuno rivedere e aggiornare il diritto consuetudinario preesistente alla luce delle loro esigenze. Si avviò così un'intensa opera di codificazione del diritto internazionale.

La codificazione è intesa quell'insieme di azioni e procedimenti il cui scopo è l'elaborazione di norme giuridiche vincolanti. Ma si può parlare di codificazione in merito a due diverse accezioni. Vi è la codificazione strictu sensu, il cui obiettivo è la semplice formulazione e sistemazione in forma scritta delle norme consuetudinarie internazionali. Invece la codificazione in senso ampio intende influire sulle norme consuetudinarie, mirando alla presentazione in forma scritta delle regole consuetudinarie ama anche a colmare le eventuali lacune e ad eliminare le contraddizioni. In ultima analisi, appare difficile perseguire un'opera di codificazione in senso stretto.

Per quanto concerne i settori «tradizionali» (diritto del mare, immunità diplomatiche e consolari, diritto dei trattati, successione degli Stati, responsabilità degli Stati), sulla base dei progetti elaborati in seno alla CDI, sono state adottate importanti convenzioni di codificazione, come ad esempio le quattro Convenzioni sul diritto del mare del 1958, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, le due Convenzioni sulla successione degli Stati 1978 e 1983. In altri settori, l'AG ha istituito comitati ad hoc, composti di rappresentanti degli Stati, incaricati di presentare progetti di convenzione, poi discussi in seno all'AG. Un esempio di questo tipo di procedimento è costituito dalla complessa opera di codificazione del diritto del mare, portata a termine nel 1982 con l'adozione della Convenzione di Montego Bay.

CONVENZIONI DI CODIFICAZIONE E DIRITTO CONSUETUDINARIO

Le convenzioni di codificazione possono avere tre effetti sul diritto consuetudinario:
1) effetto dichiarativo, ossia volto a contenere norme che si limitano a trascrivere le norme consuetudinarie esistenti;
2) effetto di cristallizzazione, nel senso che le norme contenute in una convenzione di codificazione possono portare a compimento il processo di formazione di una norma consuetudinaria;
3) effetto di creare una nuova regola consuetudinaria, corrispondente alla norma inserita nella convenzione di codificazione; in questo caso, la convenzione di codificazione propone ai membri della società internazionale una soluzione normativa che, successivamente, si trasforma in regola di natura consuetudinaria. In tale ipotesi, le norme convenzionali produrranno effetti vincolanti anche per gli Stati non contraenti, in virtù della loro corrispondenza al diritto consuetudinario.

CODIFICAZIONE E RISOLUZIONI NON VINCOLANTI

Se si concepisce la codificazione unicamente sotto il profilo della sistemazione in forma scritta delle regole consuetudinarie vigenti, essa può avvenire anche attraverso risoluzioni di organi di organizzazioni internazionali a vocazione universale, in particolare l'AG. L'adozione di risoluzioni a carattere normativo può rivelarsi uno strumento molto utile laddove vi sia il bisogno di delineare, su una certa materia, i principi fondamentali della disciplina, rimandando ad un momento successivo l'adozione di una convenzione di codificazione che regoli tale materia in maggiore dettaglio.

In questi casi, le risoluzioni dell'AG costituiscono una tappa dell'opera di codificazione intesa come formulazione autoritativa in forma scritta delle norme vigenti nella società internazionale. Inoltre, la possibilità di adottare per consensus (ossia senza una votazione formale, ma solo rilevando l'assenza di opposizioni) tale risoluzione, facilita la più ampia partecipazione degli Stati. Secondo la CIG, è vero che le risoluzioni dell'AG possono avere una valenza normativa, anche se sono sprovviste di efficacia giuridica vincolante. Tali risoluzioni possono costituire la prova di una norma consuetudinaria esistente, oppure possono indicare l'esistenza di un'opinio iuris degli Stati. Per verificare ciò, secondo la CIG occorre guardare al contenuto specifico di tali risoluzioni e alle circostanze esistenti al momento della loro adozione, nonché alla prassi successiva degli Stati. Inoltre, anche siffatte risoluzioni possono contenere norme meramente dichiarative di regole consuetudinarie vigenti, o cristallizzare regole consuetudinarie, oppure generare norme consuetudinarie.

LO "IUS COGENS"

"IUS COGENS" E OBBLIGHI "ERGA OMNES"

L'esigenza di tutela di alcuni valori fondamentali per la comunità internazionale nel suo insieme è alla base della nozione di ius cogens internazionale, introdotta per la prima volta in un documento internazionale con l'adozione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il dibattito circa l'esistenza di una categoria di norme inderogabili, poste a tutela di valori fondamentali per la comunità internazionale e perciò al vertice della gerarchia delle fonti, si è intensificato dopo il secondo conflitto mondiale e la dottrina era divisa sul fatto che queste norme esistessero o meno. La maggior parte degli studiosi cominciò a sostenere l'idea che esistesse un nucleo di principi fondamentali cogenti inderogabili. Virally, ad esempio, definì lo ius cogens come espressione di un interesse comune della società internazionale nel suo insieme e di un precetto etico universalmente riconosciuto.

La CIG, nel 1951, nel parere sulle Riserve alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, sostenne che tale Convenzione ha un carattere intrinsecamente universale poiché i fini superiori che essa si pone rappresentano un fine comune di tutti gli Stati. Più tardi, a partire dal 1970, la CIG ha fatto spesso ricorso a un altro concetto per affermare l'esistenza di una categoria di norme che riflette i valori fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme: gli obblighi erga omnes. Il concetto utilizzato dalla CIG non coincide con quello di ius cogens, ma entrambi i concetti mirano a identificare una categoria di norme di importanza fondamentale; la prima nozione, ius cogens, si concentra sugli effetti giuridici prodotti da tali norme, in particolare sulla loro inderogabilità e sulla conseguente nullità delle norme pattizie ad esse contrarie.

La categoria degli obblighi erga omnes è più ampia e riflette la natura non sinallagmatica delle norme che tutelano alcuni valori fondamentali. Si tratta di norme che vincolano ogni Stato alla comunità internazionale nel suo complesso e quindi non creano solo vincoli basati sulla reciprocità. Esiste un nucleo ristretto di norme che possiede entrambe le caratteristiche. In ogni caso, è l'importanza dell'interesse o del diritto tutelato che conferisce carattere solidale ad alcuni obblighi ed è sempre la stessa ragione che conferisce ad alcune norme carattere inderogabile. Vi è poi la categoria dei crimini internazionali dello Stato, categoria inclusa nel Progetto di Articoli della CDI in materia di responsabilità dello Stato. Sebbene scomparsa dal testo definitivo degli Articoli, la nozione di crimini evidenziava la gravità della violazione di obblighi erga omnes cercando di delinearne i possibili effetti in termini di responsabilità aggravata degli Stati; l'obiettivo era quello di creare due regimi distinti di conseguenze dell'illecito, uno relativo agli illeciti ordinari, e l'altro ai «crimini» dello Stato.

Si tratta, dunque, di un complesso di norme consuetudinarie aventi rango gerarchico superiore rispetto alle altre consuetudini che, ex art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), non sono derogabili, né modificabili, a meno che non si formi una nuova norma internazionale dal medesimo carattere cogente. Obblighi derivanti da una norma di jus cogens: dalle norme di jus cogens discendono obblighi erga omnes, nel senso che la violazione di tali norme da parte di uno Stato impone a tutti gli altri Stati di reagire per porre fine all'illecito.

L'INTRODUZIONE DELLA NOZIONE DI IUS COGENS NELLA CONVENZIONE DI VIENNA

Alla fine degli anni '60, si appunto è affermata l'idea che alcune norme fondamentali, formatesi in via consuetudinaria, dovessero avere una posizione gerarchicamente superiore rispetto alle altre norme internazionali, e rendere nulli i trattati con esse contrastanti. Se ne discusse anche nell'ambito dei lavori della CID che hanno portato all'elaborazione della Convenzione di Vienna.

Le motivazioni degli Stati erano diverse. Per i paesi in via di sviluppo, la proclamazione dello ius cogens era un modo per continuare la lotta contro imperialismo, schiavitù, lavoro forzato e tutte le altre violazioni del principio dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani e dell'uguaglianza formale di tutti gli Stati. Per i paesi socialisti, lo ius cogens costituiva il nucleo essenziale di principi che, proclamando la coesistenza pacifica degli Stati, permettevano lo svolgimento delle relazioni fra Stati con diversi sistemi economici e strutture sociali. In breve, lo ius cogens era lo strumento per cristallizzare le regole del gioco relative alla coesistenza pacifica tra Est e Ovest. Gli Stati occidentali aderirono ai nuovi concetti a causa della loro tradizione giuridica ed umanitaria, nonché per l'influenza di taluni giuristi contemporanei, ed accolsero quindi le richieste dei paesi socialisti e dei PVS, a patto che fosse creato un meccanismo di accertamento giudiziario delle norme appartenenti allo ius cogens. Non esistendo criteri certi per la qualifica di una norma generale come norma di ius cogens, i paesi occidentali richiesero che l'accertamento in materia fosse operato da un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, caso per caso: questo meccanismo fu individuato nella previsione della giurisdizione obbligatoria della CIG in relazione alle controversie relative alla nullità dei trattati per contrasto con norme di ius cogens (art. 66 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati).

LA DEFINIZIONE DI IUS COGENS E LA GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA DELLA CIG

Le disposizioni della Convenzione sullo ius cogens sono gli artt. 53, 64 e 66.

Art. 53: "È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata solo da una norma successiva di diritto internazionale generale della stessa natura."

L'art. 53 è integrato dall'art. 64: "Nel caso in cui emerga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, ogni trattato esistente che sia in conflitto con tale norma diviene nullo e si estingue."

La definizione di norma imperativa contenuta in questi articoli presenta evidenti lacune, poiché essa fa riferimento agli effetti giuridici di una regola, e non alla sua natura intrinseca. Si tratta inoltre di una definizione tautologica, che si limita a dire che una norma imperativa può essere derogata solo da una norma della medesima natura, e non aiuta a identificare il contenuto delle norme appartenenti a questa categoria.

Quanto alla giurisdizione obbligatoria della CIG, l'art. 66 lett. a prevede la possibilità di ricorso unilaterale alla CIG con riferimento a controversie relative alla determinazione del contenuto dello ius cogens. Se le parti coinvolte non raggiungono una soluzione attraverso la conciliazione entro 12 mesi, ogni parte può sottoporre la controversia alle Corte internazionale di giustizia per ottenere una decisione. Chiaramente, una norma ha carattere imperativo solo se gli Stati più importanti e rappresentativi delle varie aree del mondo dimostrano un'opinio iuris in tal senso. È sufficiente quindi una larga maggioranza. Però, sebbene il riconoscimento della natura cogente di una norma dipenda dall'orientamento della maggioranza dei membri della comunità internazionale, è difficile per uno Stato opporsi alla formazione di una regola di ius cogens.

NULLITÀ DEI TRATTATI CONTRARI ALLO "IUS COGENS" E DIRITTO CONSUETUDINARIO

Le disposizioni della Convenzione di Vienna sullo ius cogens hanno un grande limite: esse possono essere invocate solo da uno Stato che sia, al contempo, parte alla Convenzione di Vienna e parte al trattato bilaterale o multilaterale di cui si sostiene la contrarietà ad una norma imperativa. Le norme e i principi in questione

hanno così rilevanza solo parziale, e non possono dispiegare tutti i loro effetti nei rapporti internazionali. Questi limiti sono comunque oggi attenuati grazie all'operare di due fattori:
- Si può affermare che il diritto consuetudinario consente anche agli Stati non parti ad un trattato di invocare la sua nullità per contrasto con una norma imperativa;
- Si è progressivamente formata una norma consuetudinaria sullo ius cogens, corrispondente all'art. 53 della Convenzione di Vienna. Non vi è infatti dubbio che, nel 1969, si raggiunse un ampio consenso in merito alla formazione di norme imperative di diritto internazionale. Inoltre, la giurisprudenza interna di alcuni paesi ha espressamente richiamato la natura cogente di talune norme internazionali. Degna poi di rilievo è la decisione del Tribunale di primo grado dell'UE che ha annullato un regolamento UE perché incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali protetti da norme imperative. La norma consuetudinaria sullo ius cogens produce effetti nei confronti degli Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Vienna, ma che sono parti contraenti ad un trattato di cui si sostenga la contrarietà ad una norma imperativa. Questa norma riconosce l'esistenza di precetti internazionali dotati di un'efficacia giuridica superiore a tutte le altre norme internazionale e dunque invalidanti tutte le norme internazionali con essi in contrasto. Non sembra che la norma in questione contenga un riferimento alla giurisdizione obbligatoria della CIG, ma il collegamento effettuato a Vienna tra la nozione di ius cogens, e l'accertamento obbligatorio da parte di un organo giudiziario della fondatezza della pretesa di nullità di un trattato per contrasto con una norma imperativa, costituisce parte integrante della nozione stessa di ius cogens. Le possibilità concrete di attuazione di questa normativa sono però limitate. Infatti, è vero che uno Stato parte a un trattato bilaterale/multilaterale può invocare la nullità del trattato senza aver ratificato la Convenzione di Vienna, ma è anche vero che lo Stato o gli Stati parte al trattato in questione possono contestare la pretesa di nullità e rifiutarsi di avviare procedure di soluzione della controversia. In tal caso, non si potrà costringere tali Stati ad accettare l'accertamento giudiziale o arbitrale di un tribunale internazionale.

È poi possibile sostenere che il contenuto della norma consuetudinaria sullo ius cogens sia più ampio di quello contenuto nell'art. 53 della Convenzione. Ad esempio, non è azzardato ritenere che un tribunale internazionale possa dichiarare la nullità di singole disposizioni, contenute nel trattato in questione, per contrasto con norme imperative (benché la Convenzione disponga a riguardo in maniera diversa). In secondo luogo, le norme imperative provocano la nullità ab initio di ogni altra norma internazionale sprovvista del medesimo carattere cogente. Infine, le norme di ius cogens producono anche un effetto metagiuridico, svolgendo una funzione dissuasoria e deterrente.

L'IDENTIFICAZIONE DELLE NORME DI "IUS COGENS" E DELLE NORME POSTE A TUTELA DEI VALORI FONDAMENTALI PER LA COMUNITA' INTERNAZIONALE NEL SUO INSIEME

La definizione di ius cogens all'art. 53 della Convenzione non consente di stabilire quali norme internazionali rientrino in tale categoria. Si può solo dedurre che la natura cogente di una norma dipende dall'atteggiamento degli Stati a tal riguardo. Attualmente, non vi è ancora stata alcuna controversia sulla presunta nullità di un accordo internazionale per contrasto con una norma cogente; neppure la CIG è stata mai investita di tale questione.

La CIG però ha affrontato in molti casi controversie relative all'applicazione di norme poste a tutela di valori fondamentali della comunità nel suo insieme e ha fatto inizialmente ricorso alla nozione degli obblighi erga omnes, e per molto tempo ha raramente usato il concetto di ius cogens. Occorre quindi far riferimento alla categoria di obblighi erga omes e di crimini internazionali dello Stato, per cercare di identificare il contenuto di norme di ius cogens.

La CIG, nell'utilizzare il concetto di obblighi erga omes, ha precisato che essi vincolano gli Stati nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme, e che tali norme includono ad esempio il divieto di aggressione, il divieto di genocidio o di discriminazione raziale. La lista di esempi della CIG è stata poi ripresa nell'art.19 del Progetto di Articoli della CDI del 1996, in cui si faceva riferimento ad alcune norme che ponevano obblighi così essenziali per la tutela degli interessi fondamentali della comunità internazionale che la loro violazione era riconosciuta come un crimine dalla comunità internazionale nel suo complesso. A titolo esemplificativo, l'art. 19 menzionava: norme che pongono il divieto di aggressione, quelle che vietano instaurazione e mantenimento con la forza di regimi coloniali, schiavitù, genocidio, apartheid, inquinamento massiccio di atmosfera e mari.

La CIG invece, riferendosi agli obblighi erga omnes, ha scelto di mettere l'accento sull'aspetto relazionale di questo tipo di obblighi, sul loro carattere solidale, invece che sui possibili effetti delle norme che li prevedono, come fa invece la nozione di ius cogens, parlando di inderogabilità, o sulla gravità della violazione rimarcata del concetto di crimine dello Stato.
Tuttavia, i riferimenti allo ius cogens sono divenuti più frequenti nella giurisprudenza recente, anche per la CIG. Ad esempio, sulla natura cogente del divieto della minaccia e dell'uso della forza, un riferimento si trova nella sentenza della CIG sul caso Nicaragua. La CIG ha poi parlato si natura intrasgressibile dei principi fondamentali del diritto internazionale, in riferimento ad alcuni principi di diritto umanitario, ma senza entrare nello specifico, mentre l'ICTY ha fatto riferimento in particolare alle norme che proibiscono la commissione di crimini di guerra e contro l'umanità.

La CIG ha poi di recente affermato che il divieto di genocidio è senza dubbio una norma di ius cogens, e si è anche pronunciata sul carattere imperativo della proibizione della tortura. Per evitare l'incertezza circa l'esistenza di norme di ius cogens, è cruciale che oltre alla CIG, altri organi di giustizia internazionale possano pronunciarsi in materia. Inoltre, per accertare la natura cogente di una norma, occorre dimostrare non solo che la norma ha natura consuetudinaria, ma anche che essa è accettata e riconosciuta come norma imperativa dalla comunità degli Stati nel suo complesso. Per quanto riguarda l'opinio iuris, essa deve riflettere non solo il carattere obbligatorio di una norma, ma anche la sua inderogabilità.

LA PRASSI IN MATERIA DI "IUS COGENS" E LA FUNZIONE DETERRENTE DELLO IUS COGENS

L'effetto tipico delle norme imperative è rendere nulli ab initio i trattati ad esse contrari. Tuttavia, finora, non è mai accaduto che gli Stati abbiano invocato la nozione di ius cogens per far valere la nullità di un trattato in un procedimento principale avviato davanti ad un'istanza internazionale. Tutto ciò ha una spiegazione molto semplice. Le norme imperative svolgono anche, se non principalmente, una funzione deterrente. Dopo aver notato che nella comunità internazionale era emerso un insieme di valori di importanza fondamentale, non bastava collegare specifiche conseguenze alla violazione di quei valori, ma era anche necessario prevedere in anticipo la sanzione preventiva della nullità degli atti che portano alla violazione di questi valori, ad esempio la nullità di trattati, conclusi fra due o più Stati, che prevedono l'attuazione di comportamenti contrari a questi principi di base.
Vi è però un'altra ragione. Gli Stati sono ancora oggi inclini ad agire solo per il soddisfacimento dei propri interessi nazionali, in un'ottica «privatistica». Essi sono dunque disposti a contestare la contrarietà di un trattato con lo ius cogens nella misura in cui ciò serva al perseguimento di obiettivi nazionali. Nella comunità internazionale, la tutela dell'interesse «pubblico» e «collettivo» svolge ancora un ruolo residuale. Non si deve poi sottovalutare l'importanza che le norme di ius cogens possono assumere nel guidare la condotta degli Stati. L'esistenza di un insieme di valori fondamentali, tutelati da quelle norme, può impedire agli Stati di adottare determinati comportamenti e li induce a modellare la propria condotta in modo conforme a tali valori. In altri termini, lo ius cogens opera già come indicatore di parametri di un «ordine pubblico internazionale», talvolta dissuadendo gli Stati dall'attuare specifiche condotte.

LE NORME DI IUS COGENS COME PRODUTTIVE DI EFFETTI DIVERSI DALLA NULLITA' DEI TRATTATI

Nella giurisprudenza internazionale ed interna si è in taluni casi fatto ricorso alla nozione di ius cogens in relazione a questioni diverse da quelle della nullità di un trattato:
- In materia di riconoscimento di Stati, si è affermato che quando un nuovo Stato si forma in violazione di norme cogenti, gli altri Stati hanno l'obbligo di non procedere al suo riconoscimento.
- Si è affermato che la riserva ad un trattato che contrasti con una norma imperativa rende tale riserva inammissibile.
- L'esistenza di una determinata norma di ius cogens impone ad uno Stato di rifiutarsi di dare applicazione ad un trattato nel caso in cui l'adempimento potrebbe concretare una violazione della norma cogente. Ad esempio, uno Stato deve rifiutarsi di adempiere all'obbligo di estradizione previsto da un trattato di estradizione se la persona richiesta rischia di essere sottoposta, nello Stato richiedente, ad atti di tortura.
- Lo ius cogens è stato anche richiamato come ostacolo all'applicazione delle decisioni del CdS e come limite alla discrezionalità all'azione del CdS.
- Si è anche affermato che le norme di ius cogens abbiano l'effetto di rimuovere l'immunità degli Stati dalla giurisdizione estera in relazione alle controversie concernenti la presunta violazione di una di queste norme.

Tale tesi è stata però nettamente rigettata dalla CIG nel 2012, sulla base dell'argomento che non vi è conflitto tra le norme che vietano la commissione di violazioni gravissime dei diritti umani, che hanno carattere sostanziale, e la norma sull'immunità degli Stati che ha invece carattere procedurale.
- In materia di crimini internazionali, si è sostenuto che la natura cogente delle norme che proibiscono tali crimini ha per effetto l'attribuzione della giurisdizione penale universale degli Stati per la loro repressione.
- Infine, si è osservato che un altro effetto delle norme di ius cogens è quello di impedire l'applicazione, o di adottare misure per annullare, le norme nazionali manifestamente contrastanti. Sarebbe ad esempio questo il caso di leggi nazionali che implicitamente autorizzano il ricorso alla tortura.

Nel 1999 la nozione di ius cogens è stata accolta nella costituzione svizzera.

La consuetudine è, sostanzialmente, l'unica fonte di diritto internazionale vincolante p e r tutti i soggetti della Comunità internazionale, assumendo, cos., carattere di diritto generale: ci. vale anche per gli Stati che non hanno partecipato alla sua formazione perché sorti in un periodo successivo, mentre dubbi in dottrina sorgono in merito all'applicabilità di una consuetudine agli Stati cd. persistent objectors. I suoi elementi costitutivi sono la diuturnitas (reiterazione costante nel tempo) e l'opinio juris ac necessitatis (convincimento che ci. che essa prescrive costituisca un obbligo giuridico). Per accertare la formazione di una consuetudine occorre rilevare la prassi degli Stati, soprattutto di quelli più direttamente interessati dal contenuto della consuetudine stessa. Alcune consuetudini entrano in vigore tra un gruppo di Stati: è il caso, ad es., delle consuetudini locali o regionali. Parte del diritto consuetudinario assume un particolare carattere cogente, potendo essere derogato o modificato solo da norme successive della medesima natura, e obbliga tutti i soggetti internazionali a reagire in caso di sua violazione.complesso di norme consuetudinarie aventi rango gerarchico superiore rispetto alle altre consuetudini che, ex art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), non sono derogabili, né modificabili, a meno che non si formi una nuova norma internazionale dal medesimo carattere cogente. Obblighi derivanti da una norma di jus cogens: dalle norme di jus cogens discendono obblighi erga omnes, nel senso che la violazione di tali norme da parte di uno Stato impone a tutti gli altri Stati di reagire per porre fine all'illecito.

I TRATTATI INTRENAZIONALI E LA CONVENZIONE DI VIENNA

- Nozione: il trattato è l'incontro delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti di diritto internazionale dirette a creare, modificare o estinguere norme giuridiche internazionali. I termini trattato, accordo, patto, convenzione etc. possono essere utilizzati indistintamente, mentre con le espressioni Carta o Statuto si fa riferimento ai soli trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. L'idoneità dell'accordo internazionale a creare norme giuridicamente vincolanti per le parti si fonda sulla norma consuetudinaria pacta sunt servanda. L'accordo internazionale prevale, nei rapporti tra le parti, sulle consuetudini (ad eccezione di quelle che costituiscono jus cogens).
- Caratteristiche: fonte di norme particolari, valide cioè solo per le parti contraenti e ha origine volontaria
- Classificazione:
- In base al numero delle parti contraenti: bilaterali: regolano i rapporti e gli interessi specifici intercorrenti tra due Stati, multilaterali: regolano materie di interesse più generale e sono stipulati da una pluralità di Stati, semicollettivi: considerano un insieme di Stati portatori di un interesse comune come una sola parte contraente
- In base alla facoltà di adesione per gli Stati terzi (riguarda solo i trattati multilaterali o semicollettivi): - chiusi: non ammettono l'adesione, - aperti: contengono una cd. clausola di adesione (o accessione
- In base all'oggetto politici, commerciali, di navigazione etc
- In base alla durata dei loro effetti permanenti transitori
- In base al loro contenuto contenenti norme materiali: disciplinano il comportamento delle parti contraenti contenenti norme formali: istituiscono fonti che producono ulteriori norme

La conclusione di trattati è senza dubbio il metodo più utilizzato per la creazione di norme internazionali. La stipulazione dei trattati e le vicende relative alla vita dei trattati sono disciplinate dal diritto consuetudinario, attualmente in larga misura codificato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Essa si applica unicamente ai trattati in forma scritta conclusi fra Stati: l'art. 2 infatti definisce il trattato come «un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione». Circa i trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, viene in

rilievo la Convenzione di codificazione di Vienna del 1986 (in gran parte riproduttiva delle norme contenute nella Convenzione del 1969). Per quanto concerne i trattati conclusi in forma tacita o verbalmente, essi sono scarsamente utilizzati nella prassi internazionale.
Diverse sono le innovazioni rilevanti della Convenzione rispetto al diritto tradizionale. Anzitutto, essa ha posto dei limiti alla precedente libertà incondizionata degli Stati in materia di stipulazione. In secondo luogo, la Convenzione si è orientata verso una maggiore «democratizzazione» delle relazioni giuridiche internazionali. Inoltre, la disciplina della Convenzione in materia di riserve consente maggior flessibilità rispetto al regime precedente e favorisce la più ampia partecipazione degli Stati ai trattati multilaterali. In terzo luogo, nella Convenzione si cerca di garantire la prevalenza di valori internazionali sulle esigenze nazionali.
La Convenzione stessa stabilisce la sua non retroattività: essa si applica solo ai trattati conclusi dagli Stati dopo la sua entrata in vigore per gli Stati stessi. I trattati stipulati precedentemente restano quindi sottoposti alla disciplina preesistente. Inoltre, non tutti i membri della comunità internazionale hanno ratificato la Convenzione. Molte delle disposizioni della Convenzione sono dichiarative del diritto consuetudinario esistente, oppure hanno dato origine a regole consuetudinarie; altre invece non corrispondono al diritto consuetudinario, e perciò hanno natura esclusivamente convenzionale e vincolano solo gli Stati che hanno ratificato la Convenzione.

STIPULAZIONE, FORMAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI
Con il termine stipulazione, si fa riferimento all'espressione del consenso di uno Stato o altro soggetto ad essere vincolato dalla disciplina giuridica contenuta nel testo di un trattato. Gli Stati hanno piena libertà in ordine alle modalità con cui esprimere tale consenso: nel diritto internazionale vige il principio della libertà dei modi di stipulazione dei trattati. Tuttavia, nella prassi diplomatica sono emerse due principali forme di stipulazione. La prima è la forma solenne, con la quale il consenso ad essere vincolati da un trattato è espresso in un atto formale di ratifica da parte del capo dello Stato, o di altra autorità nazionale competente (la ratifica è l'atto attraverso il quale si ha la stipulazione del trattato). La seconda la forma semplificata, con cui la manifestazione di volontà dello Stato a ritenersi giuridicamente vincolato avviene con la semplice apposizione della firma da parte del plenipotenziario che ha negoziato il trattato, oppure attraverso lo scambio di note diplomatiche.

La Convenzione di Vienna del 1969 disciplina i modi di stipulazione dei trattati agli artt. 11 a 15. La stipulazione avviene con la firma quando risulta dal testo del trattato, dai negoziati o dai pieni poteri del rappresentante dello Stato che la firma abbia quest'effetto; con lo scambio degli strumenti di ratifica, quando gli stessi strumenti prevedono che il loro scambio avrà quest'effetto o risulta che gli Stati avevano concordato di attribuire quest'effetto allo scambio. Si disciplina poi la forma solenne di stipulazione e si prevede che l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato dal trattato avvenga con la ratifica quando ciò risulti dal testo del trattato, dagli accordi presi nel corso dei negoziati o dai pieni poteri del rappresentante dello Stato. Infine, uno Stato può manifestare il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato mediante adesione, e quindi possa stipulare il trattato anche se non ha preso parte alle fasi che hanno portato alla sua elaborazione, quando ciò sia espressamente previsto dal trattato, oppure quando gli Stati avevano raggiunto un accordo in tal senso nel corso dei negoziati, o quando tutti gli Stati contraenti hanno successivamente concordato che il trattato fosse suscettibile di adesione.

L'ITER DI FORMAZIONE DEI TRATTATI
1) L'iter formativo ha di solito inizio con i negoziati, condotti dai plenipotenziari (ossia i rappresentanti dello Stato cui siano stati conferiti, da parte degli organi nazionali competenti, i pieni poteri ad intrattenere le trattative), e nel corso dei quali le parti cercano un accordo sulla disciplina giuridica che dovrà costituire il testo del trattato. I pieni poteri costituiscono la prova della qualità di rappresentante dello Stato autorizzato, secondo l'ampiezza dei poteri conferiti, ad adottare o autenticare il testo di un trattato o a stipularlo. Tuttavia, la presentazione dei pieni poteri non è necessaria se così risulta dalla pratica degli Stati interessati; e per determinati organi (es. capi di Stato e di governo e ministri degli Affari esteri).
2) Nel caso in cui i negoziati vadano a buon fine, si procede all'adozione del testo, che deve avvenire all'unanimità (salvo che il trattato sia elaborato nel corso di una conferenza internazionale).
3) All'adozione del testo segue la firma da parte dei plenipotenziari. Nel caso degli accordi in forma semplificata, la firma è sufficiente a manifestare la volontà dello Stato a ritenersi giuridicamente vincolato dalla disciplina giuridica contenuta nel trattato.

4) Nel caso degli accordi stipulati in forma solenne, la firma ha mero valore d'autenticazione del testo scaturito dai negoziati. Alla firma, quindi, dovrà seguire la ratifica formale del capo dello Stato.
5) Una volta ratificato, affinché il trattato entri in vigore, occorre che gli Stati procedano allo scambio degli strumenti di ratifica oppure al loro deposito presso uno degli Stati che hanno partecipato ai negoziati o presso un'organizzazione internazionale, oppure alla loro notifica agli Stati contraenti o al depositario. Nel caso in cui il trattato sia stato stipulato in forma semplificata, invece, l'entrata in vigore avviene al momento dell'apposizione della firma o dello scambio degli strumenti.

LA COMPETENZA A STIPULARE I TRATTATI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
LA STIPULAZIONE IN FORMA SOLENNE E IL POTERE DI RATIFICA

Il diritto internazionale lascia ogni Stato libero di determinare gli organi competenti in materia di stipulazione dei trattati. Il nostro ordinamento costituzionale si limita a disciplinare espressamente solo il caso dei trattati stipulati in forma solenne, stabilendo che il capo dello Stato ha competenza a ratificare i trattati internazionali (art. 87), previa l'autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere per le categorie di trattati contemplate all'art. 80, ossia trattati: a) di natura politica; b) che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; c) che importano variazioni del territorio; d) che importano oneri alle finanze; e) che importano variazioni di leggi. Spetta tuttavia all'Esecutivo la decisione, sotto il profilo sostanziale, rispetto all'opportunità di avviare le procedure di negoziazione dei trattati, e di giungere ad una loro conclusione: la ratifica presidenziale è un atto che presuppone una specifica iniziativa dell'Esecutivo, cui compete la determinazione delle linee d'indirizzo in tema di politica internazionale. L'irresponsabilità politica degli atti del capo dello Stato è confermata dall'art. 89: «nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità». La necessità, per le categorie di trattati menzionate all'art. 80, dell'adozione di una legge di autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere, riflette l'esigenza del controllo democratico sulla politica estera. La scelta di attribuire al capo dello Stato il potere di ratificare trova giustificazione nella circostanza che, come in numerosi ordinamenti stranieri, anche nel nostro sistema il presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale.

Un problema che pone l'art. 87 è se la ratifica presidenziale sia un atto dovuto: occorre chiedersi se il capo dello Stato sia tenuto a ratificare i trattati ogni volta che ne sia richiesto dal governo, e quindi anche nei casi in cui a suo giudizio si violerebbe una norma costituzionale. A questo riguardo, appare corretto affermare che il presidente della Repubblica debba rifiutarsi di ratificare il trattato anche se il governo persiste nel suo atteggiamento. Questa soluzione si giustifica, anzitutto, alla luce del diritto-dovere del presidente della Repubblica di vigilare sul rispetto della Costituzione. Il presidente della Repubblica deve quindi rifiutare il suo assenso a tentativi della maggioranza di governo di infrangere norme costituzionali attraverso l'assunzione di obblighi internazionali.

LA PREVIA AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DA PARTE DELLE CAMERE E IL RUOLO DEL PARLAMENTO

Per talune categorie di trattati, l'art. 80 Cost. richiede l'adozione di una legge di autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere. Il controllo democratico sulla politica estera, in particolare sulla stipulazione dei trattati, infatti, è infatti un dato ormai acquisito nelle democrazie moderne. L'intervento del Parlamento, deve verificarsi prima della ratifica, di modo che le Camere possano esprimere il proprio giudizio sul contenuto del trattato. Nell'ipotesi in cui manchi la prescritta autorizzazione, la ratifica del trattato da parte del presidente della Repubblica è costituzionalmente illegittima. Nella prassi, tuttavia, le leggi di autorizzazione alla ratifica vengono spesso adottate con estremo ritardo e il Parlamento finisce per giocare un ruolo molto più limitato rispetto a quello disegnato dal costituente. La legge di autorizzazione alla ratifica può assumere la veste di legge ordinaria o costituzionale. Quanto alla natura della partecipazione del Parlamento alla stipulazione dei trattati, le opinioni divergono: da un lato vi è la tesi secondo cui la legge di autorizzazione alla ratifica sia un atto attraverso il quale il Parlamento esercita un mero controllo sulla conduzione della politica estera del governo; dall'altro invece la tesi di chi sostiene che si tratta di un atto di piena compartecipazione delle Camere alla conclusione del trattato.
Circa le cinque categorie di trattati per le quali l'art. 80 Cost. prescrive la previa autorizzazione parlamentare alla ratifica, tali categorie sono accomunate dalla circostanza di comprendere accordi considerati dal Costituente assai importanti per la comunità statale. Ad eccezione dei trattati «di natura politica», tutte le altre categorie sono facilmente individuabili in base a criteri oggettivi. Per quanto concerne invece i «trattati di natura politica», sorge il problema della loro concreta definizione. Si può correttamente però ritenere che tale

categoria comprenda qualunque trattato che abbia una diretta e manifesta rilevanza per tutta la comunità statale, o per il funzionamento dello Stato-apparato, o che comporti vincoli che incidono in maniera non trascurabile sulla politica estera della Repubblica. Appare tuttavia, evidente che, nell'individuazione dei trattati di natura politica, il governo rimane pur sempre investito di un certo margine di discrezionalità.

LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA E REFERENDUM OBROGATIVO

L'art. 80 Cost. va coordinato con l'art. 75, 2° comma, in virtù del quale le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali non possono costituire oggetto di referendum di abrogazione totale o parziale. Si è quindi voluto evitare che maggioranze popolari decidano di porre termine alla partecipazione del nostro paese a trattati internazionali: si è cioè ritenuto che su materie delicate e complesse attinenti ai rapporti internazionali dell'Italia non possano pronunciarsi che organi di democrazia rappresentativa, perché questi sono più competenti e qualificati. Occorre aggiungere che l'art. 75, 2° comma, se interpretato logicamente e teleologicamente, esclude anche la possibilità di ricorrere ad un referendum per abrogare parzialmente o totalmente leggi di esecuzioni di trattati (per la stessa logica sopra spiegata). Sull'inammissibilità di referendum abrogativo sia delle leggi di autorizzazione alla ratifica sia delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali si è anche espressa anche la Corte costituzionale, al quale ha ritenuto che il limite di cui all'art. 75 operi anche con riguardo alle disposizioni produttive di effetti collegati in modo stretto all'ambito di operatività» delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I TRATTATI IN FORMA SEMPLIFICATA

Un problema che sorge in relazione al disposto dell'art. 87 è se tale norma esige che tutti i trattati internazionali conclusi dallo Stato italiano siano stipulati in forma solenne, e dunque ratificati dal presidente della Repubblica, o se essa consente che alcuni accordi siano conclusi in forma semplificata, e dunque, solo dall'Esecutivo, senza alcuna partecipazione del capo dello Stato. Possiamo affermare che il presidente della Repubblica ha il potere-dovere di ratificare sia i trattati rientranti in una delle categorie di cui all'art. 80, sia i trattati non compresi in una delle categorie in questione, ma rispetto ai quali le parti contraenti abbiano prescelto la stipulazione in forma solenne. Tutti gli altri accordi internazionali possono essere legittimamente stipulati dall'Esecutivo come accordi in forma semplificata. In tal modo, si garantisce l'opportunità che, in certe materie non coinvolgenti i superiori interessi dello Stato e richiedenti inoltre rapidità d'intervento, spetti solo all'Esecutivo assumere impegni vincolanti sul piano internazionale per lo Stato. È invece escluso che l'Esecutivo possa stipulare in forma semplificata un trattato rientrante in una delle materie di cui all'art. 80, i quali appunto devono essere ratificati dal capo dello Stato, e la loro ratifica deve essere autorizzata dal Parlamento. Nella prassi, tuttavia, è successo di frequente che il governo abbia stipulato in forma semplificata accordi rientranti nelle materie dell'art. 80; tuttavia il Parlamento ha mostrato acquiescenza rispetto a questa prassi. In ogni caso, tutti i trattati stipulati dall'Italia, devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dalla legge 839 del 1984. Implicitamente si dovrebbe quindi concludere che gli accordi segreti sono vietati dall'ordinamento italiano; tuttavia, occorre tenere presente che la legge sul segreto di Stato si riferisce alla possibile necessità di segretare atti, tra cui anche accordi o clausole di accordi internazionali, al fine di proteggere la sicurezza nazionale e l'integrità della Repubblica.

LA COMPETENZA A STIPULARE DELLE REGIONE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Con le modifiche introdotte nel 2001 al titolo V della Costituzione, si è espressamente riconosciuta alle Regioni la competenza a stipulare accordi internazionali. L'art. 117 novellato, recita: «Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». La legge che ha dato attuazione alla l. cost. 3/2001 è la l. 131/2003. Essa prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possano concludere «con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale». Tali accordi devono risultare conformi alla Costituzione e rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'art. 117 3° comma, dai principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. L'esercizio della competenza a stipulare questa categoria di accordi è però subordinato ad alcuni adempimenti procedurali. Ad esempio, occorre che la Regione o la Provincia autonoma dia tempestiva comunicazione delle trattative al ministero degli Affari esteri e alla presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, il ministero degli Affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati. Prima di sottoscrivere l'accordo, la Regione o la Provincia autonoma

deve comunicare il relativo progetto al ministero degli Affari esteri, il quale, sentita la presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari regionali), e accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, conferisce i pieni poteri di firma. Come è evidente, questa complessa procedura, più che indurre le Regioni e le Province autonome a stipulare gli accordi internazionali, sembra operare invece in senso opposto. Per le Regioni e le Province autonome è infatti, meno oneroso, concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato, purché tali intese siano dirette a promuovere il loro sviluppo economico, sociale e culturale (possibilità espressamente prevista dalla l. 131/2003). In definitiva, non si può non osservare che la l. 131/2003 di fatto prevede un iter procedurale, che le Regioni e le Province autonome sono obbligate a seguire per esercitare la propria competenza a stipulare accordi internazionali, così complesso da scoraggiare il frequente esercizio di siffatta competenza da parte dei suoi titolari.

LE RISERVE AI TRATTATI

Lo Stato che intenda divenire parte ad un trattato multilaterale, ma che tuttavia reputi che alcune delle sue clausole siano troppo onerose, può formulare delle riserve. Secondo l'art. 2 della Convenzione di Vienna del 1969, una riserva è una dichiarazione unilaterale, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo. Le riserve possono essere di due tipi: sono eccettuative quando, attraverso la riserva, lo Stato intende escludere l'applicazione nei propri confronti di talune clausole del trattato; sono invece interpretative quelle riserve con le quali lo Stato intende modificare nei propri confronti l'effetto giuridico di alcune norme del trattato, precisando l'esatto significato che esso vuole attribuire a tali norme. Le riserve, se ammissibili, modificano la disciplina giuridica contenuta nel testo del trattato nei rapporti reciproci tra lo Stato che ha effettuato la riserva e tutti gli altri Stati contrae.

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' DELLE RISERVE

Nel diritto tradizionale le riserve dovevano essere accettate da tutte le parti contraenti, in ossequio al principio dell'integrità dei trattati. Esse inoltre potevano essere formulate solo a condizione che il trattato contemplasse espressamente la possibilità di apporre riserve. Se le riserve non erano accettate, lo Stato che intendeva modificare gli effetti giuridici di determinate clausole non aveva altra scelta che rinunciare a divenire parte al trattato. Tale disciplina, com'è chiaro, non facilitava la più ampia partecipazione ai trattati multilaterali e, di fatto, attribuiva agli Stati che partecipavano ai negoziati una sorta di diritto di veto.

Gradualmente, il principio dell'integrità dei trattati ha ceduto il passo a quello, più liberale, della flessibilità dei trattati. Secondo questo principio, accolto dalla CIG nel parere del 1951 su Riserve alla Convenzione sul genocidio, l'assenza di una norma che autorizza le riserve in una convenzione multilaterale non implica l'inammissibilità delle riserve. Ammessa la possibilità di apporre riserve anche in assenza di una specifica disposizione del trattato, la Corte ha poi rilevato che la facoltà di formularle e di opporvisi incontra un limite nell'oggetto e nello scopo del trattato.

Per la Corte è questo l'unico criterio possibile per evitare che siano accettate riserve che possano vanificare l'oggetto e lo scopo del trattato. Secondo la Corte, spetta però ad ogni Stato contraente valutare l'ammissibilità di una riserva alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato. Questa valutazione, normalmente, produrrà i suoi effetti nelle relazioni reciproche tra lo Stato che ha formulato la riserva e lo Stato che effettua la valutazione.

Un'evoluzione in materia si è poi avuta con la Convenzione di Vienna del 1969. Quest'ultima prevede che uno Stato possa formulare riserve, purché tali riserve:

a) non siano espressamente vietate dal trattato;
b) non siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato. Circa l'accettazione delle riserve da parte degli altri Stati contraenti, la Convenzione stabilisce che:
- tale accettazione non è necessaria se la riserva è espressamente autorizzata dal trattato;
- l'accettazione di tutti gli altri Stati contraenti è invece necessaria se così risulta dal numero limitato delle parti che hanno partecipato al negoziato e dall'oggetto e dallo scopo del trattato che richiedono che questo venga applicato nella sua integrità;
- nel caso dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, purché non sia diversamente previsto, una riserva richiede l'accettazione dell'organo competente dell'organizzazione;

- in tutte le altre ipotesi, si pone il problema degli effetti giuridici dell'accettazione di una riserva o delle obiezioni sollevate nei suoi confronti.

Se la riserva non è prevista dal trattato, lo Stato che la formula deve notificarla alle altre parti contraenti, che hanno a disposizione 12 mesi di tempo per formulare a loro volta un'eventuale obiezione. L'obiezione consiste in una dichiarazione con la quale uno Stato esprime la propria contrarietà a che quella riserva produca i propri effetti giuridici. Tuttavia, anche se uno Stato formula un'obiezione dichiarando che la riserva è incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato ("obiezione semplice"), tale obiezione non è di per sé sufficiente ad impedire l'entrata in vigore del trattato: è infatti necessario che lo Stato dimostri chiaramente l'intenzione di voler impedire l'entrata in vigore del trattato nei confronti dello Stato che ha formulato la riserva. In altre parole, l'obiezione semplice equivale a un'accettazione della riserva.

Dal regime di accettazione delle riserve risulta che il trattato può essere scomposto in una serie di rapporti bilaterali e che il suo contenuto può variare a seconda di quali sono gli Stati che intendono farne applicazione. Per gli Stati che non hanno formulato riserve, il trattato entra in vigore, su base reciproca, nella sua integrità. Per gli Stati che hanno formulato riserve, il trattato entra in vigore con gli effetti giuridici prodotti dalle riserve, tra di essi e le parti contraenti che hanno accettato le riserve o formulato obiezioni «semplici». Il trattato non entra invece in vigore fra gli Stati che hanno formulato riserve e gli Stati che hanno dichiarato espressamente che tali riserve pregiudicano l'entrata in vigore del trattato.

Il regime giuridico stabilito ha quindi il merito di favorire la più ampia partecipazione possibile degli Stati ai trattati internazionali. È chiaro, tuttavia, che esso può pregiudicare l'integrità dei trattati multilaterali, poiché tende a frammentare la disciplina giuridica contenuta nel testo del trattato. La Convenzione, inoltre, lascia aperta la questione della valutazione imparziale circa la compatibilità di una riserva con l'oggetto e lo scopo del trattato. La maggior parte delle volte l'accertamento dell'ammissibilità di una riserva spetta ad ogni parte contraente, che effettuerà le proprie valutazioni in maniera unilaterale e soggettiva.

Infine, si può osservare che la Convenzione di Vienna, pur avendo riconosciuto per la prima volta l'esistenza di norme internazionali imperative (ius cogens), non trae poi tutte le ovvie conseguenze – a livello del diritto dei trattati – di tale riconoscimento. Infatti, sarebbe stato congruo indicare che la riserva in contrasto con una norma di diritto imperativo riprodotta in un trattato doveva essere considerata invalida.

LA QUESTIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE RISERVE AI TRATTATI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

La disciplina sull'ammissibilità delle riserve è stata messa in discussione in relazione ai trattati multilaterali di protezione dei diritti umani. In particolare, la Corte europea dei diritti umani e il Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite hanno affermato che, quando uno Stato formula una riserva ritenuta inammissibile, la conseguenza è l'invalidità della riserva, almeno per la parte in cui essa è contraria al trattato o incompatibile con il suo oggetto e scopo, che non pregiudica quindi l'entrata in vigore del trattato che esso ha generato è chiaramente quello di assicurare la prevalenza delle norme in materia di diritti umani rispetto alle esigenze degli Stati sovrani.

LA COMPETENZA A FORMULARE RISERVE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Il governo ha un preciso obbligo costituzionale: non può stipulare liberamente gli accordi rientranti nelle cinque categorie indicate dall'art. 80, ma deve ottenere al riguardo il previo consenso del Parlamento. Quindi il Parlamento deve pronunciarsi non solo sul trattato come tale, ma anche su eventuali riserve formulate dall'Esecutivo. L'ipotesi che sia lo stesso Parlamento a formulare una riserva, inserendola nella legge di autorizzazione alla ratifica è abbastanza teorica e, in effetti, non sembra essersi mai verificata nella storia repubblicana.

IL RISPETTO DEI TRATTATI E LA LORO EFFICACIA PER GLI STATI TERZI

Ai sensi della Convenzione, i trattati, una volta entrati in vigore, vincolano le parti e devono essere adempiuti in buona fede. Uno Stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inadempimento di qualsiasi obbligo internazionale. Inoltre, un trattato vincola ciascuna delle parti rispetto al suo intero territorio, e impone obblighi solo relativamente agli atti o fatti successivi alla data dell'entrata in vigore del trattato. L'adempimento grava quindi solo sulle parti contraenti: i trattati internazionali non possono creare obblighi o

diritti per terzi. Il diritto tradizionale e la Convezione di Vienna prevedono però che i terzi Stati possano assumere obblighi internazionali o esercitare diritti previsti in un trattato cui non sono parte contraente se essi manifestano una specifica volontà in tal senso. Nel caso dell'assunzione di obblighi, il consenso del terzo Stato deve risultare in forma scritta.

L'INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

L'interpretazione è l'attività con la quale si intende chiarire il senso e la portata di una norma giuridica. Essa è compiuta a diversi fini e da diversi soggetti.

TIPOLOGIE DI INTERPRETAZIONE

Tenendo in considerazione i soggetti che procedono all'interpretazione, si possono distinguere vari tipi d'interpretazione. L'interpretazione unilaterale è quella effettuata da ogni Stato contraente, sul piano internazionale, mediante le dichiarazioni interpretative, o sul piano interno (soprattutto al momento dell'applicazione del trattato da parte degli organi giudiziari). L'interpretazione unilaterale non è vincolante per le altre parti contraenti. L'interpretazione può inoltre essere effettuata da parte di tutti gli Stati contraenti mediante accordo internazionale: tale interpretazione collettiva ha valore d'interpretazione autentica. È anche possibile che l'interpretazione sia effettuata solo da alcune parti al trattato, per mezzo di accordo: in questo caso è vincolante solo per le parti all'accordo. Infine, la competenza ad interpretare un trattato può essere espressamente attribuita ad un giudice o ad un arbitro internazionale, e si può stabilire che essa abbia valore vincolante: si parlerà in questo caso d'interpretazione giudiziale. I trattati istitutivi di organizzazioni internazionali contengono talora norme che dettano regole specifiche in materia di interpretazione.

Altri Metodi:

- Metodo oggettivistico: Un trattato deve essere interpretato in buona fede attraverso 3 criteri (art. 31, Conv. Vienna): - testuale, interpretando i termini del trattato nel loro significato ordinario, - sistematico, interpretando i termini nel loro contesto, tenendo conto del trattato nel suo complesso, e di ogni altro eventuale accordo o altro strumento adottato dalle stesse parti, - teleologico, interpretando i termini del trattato alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato stesso
- Metodo soggettivistico: ricerca la reale intenzione delle parti
- Teoria dei poteri impliciti elaborata in relazione ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali per consentire un'interpretazione estensiva delle norme in essi contenuti, ossia per permettere ad un'organizzazione di utilizzare tutti i mezzi (anche quando non espressamente previsti) necessari a raggiungere gli scopi del trattato
- Dei trattati redatti in più lingue: si presume che i termini impiegati abbiano lo stesso significato nei vari testi nel caso di divergenze di significato non superabile con i normali strumenti interpretativi, si dovrà scegliere l'interpretazione che meglio concilia tutti i testi, tenendo conto dell'oggetto e dello scopo del trattato
- Dei lavori preparatori: per confermare il senso ricavabile dal testo quando il testo del trattato risulta ambiguo o oscuro e conduce ad un risultato irragionevole

LE REGOLE IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

In precedenza, l'attività d'interpretazione non era disciplinata da norme giuridiche vincolanti, bensì si svolgeva secondo mere «regole logiche», oppure ispirandosi a «quei generalissimi criteri che si possono desumere dalla natura e dai caratteri dell'ordinamento giuridico». Questa difficile problematica ha ricevuto una soluzione nella Convenzione di Vienna, che accoglie l'idea secondo cui anche l'attività d'interpretazione è subordinata a talune norme giuridiche vincolanti.

La regola generale d'interpretazione, enunciata all'art. 31 della Convenzione, dà preminenza al metodo testuale o oggettivo, in virtù del quale occorre ricercare la volontà delle parti al trattato quale risulta incorporata nel testo del trattato stesso. L'interpretazione testuale deve però avvenire alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato (interpretazione teleologica), e tenendo conto del suo contesto (interpretazione sistematica), ove il contesto del trattato è costituito dal preambolo, dagli allegati e da tutti gli accordi relativi al trattato intervenuti al momento della sua conclusione e da ogni strumento che sia stato attuato da una o più parti e accettato dalle altre parti come relativo al trattato. In altre parole, le singole norme devono essere interpretate oggettivamente, ma tenendo sempre presente la logica complessiva che è alla base di un determinato trattato. La regola generale d'interpretazione, nel riferirsi all'oggetto e allo scopo del trattato, implicitamente pone anche l'accento sul principio d'interpretazione effettiva, secondo cui non sono ammissibili interpretazioni tali da rendere le norme del trattato prive di significato, o comunque non pienamente effettive.

La Convenzione, inoltre, stabilisce che i lavori preparatori o le circostanze in cui il trattato è stato concluso costituiscano unicamente «mezzi sussidiari d'interpretazione». Infatti, vi si può fare ricorso allo scopo di

confermare il senso che risulta dall'applicazione dell'art. 31, oppure allo scopo di determinare il senso quando l'interpretazione data lascia il senso ambiguo o oscuro o conduce ad un risultato che è assurdo o irragionevole. L'art. 33, infine, si riferisce ai trattati che siano stati autenticati in due o più lingue, stabilendo che il testo del trattato fa fede in ciascuna delle lingue, eccetto che non si stabilisca che, in caso di divergenza, prevalga un testo determinato.

TECNICHE DI INTERPRETAZIONE E CRITERI ERMENEUTICI

La Convenzione non fa invece alcun riferimento alla teoria dei «poteri impliciti», che è un criterio ermeneutico frequentemente utilizzato, in tempi recenti, dai tribunali internazionali per interpretare la categoria di trattati, quelli istitutivi di organizzazioni internazionali. Questa teoria, ad esempio, è stata utilizzata sul piano internazionale dalla CIG per ampliare i poteri dell'ONU a svantaggio di quelli degli Stati membri. Secondo questa teoria, infatti, si deve ritenere che gli organi delle organizzazioni internazionali posseggano non solo i poteri espressamente previsti nei rispettivi trattati istitutivi, ma anche tutti i poteri necessari allo svolgimento dei compiti espressamente previsti dal trattato istitutivo dell'organizzazione o al perseguimento dei fini dell'organizzazione medesima. La possibilità di ricorrere a questa teoria, che si fonda sull'analogia federale, è molto controversa in dottrina. Infatti, vi è chi ritiene che il ricorso a questo criterio ermeneutico finisca col riconoscere poteri eccessivamente ampi agli organi di organizzazioni internazionali. Occorre inoltre fare riferimento alla tecnica dell'interpretazione evolutiva, tipica di certe corti costituzionali, che è stata ed è tuttora utilizzata di frequente per l'interpretazione dei trattati in materia di tutela dei diritti di umani. Le Costituzioni sono testi che necessitano di un'attività di interpretazione che li mantenga al passo con le trasformazioni del contesto sociale e la modifica di alcuni concetti giuridici di base. Alcuni giudici internazionali hanno mutuato questa tecnica dalle Corti costituzionali e l'hanno applicata ai trattati che erano chiamati a interpretare per aggiornarne il contenuto. Inoltre, nell'art. 31 della convenzione di Vienna ci sono alcuni elementi che possono essere valorizzati nell'ottica dell'interpretazione evolutiva. Per esempio, esso prevede che «nell'interpretare un trattato si deve tener conto anche della prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato». I comportamenti attuativi delle parti danno indicazioni importanti al giudice e possono modificarsi nel corso del tempo dando un'indicazione chiara circa un'interpretazione del trattato al passo con i tempi. Esso poi stabilisce che «si terrà conto, oltre che del contesto anche di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti». Questa disposizione indica che un trattato deve essere interpretato tenendo conto del contesto complessivo di regole internazionali in quella materia. Valorizzando il contesto normativo nel quale si applica il trattato, il giudice può procedere a interpretarlo in senso evolutivo. La Corte europea dei diritti umani ha ampio uso di questa tecnica interpretativa, definendo più volte la Convenzione europea come strumento vivente, che deve riflettere gli sviluppi della coscienza giuridica in materia di tutela dei diritti fondamentali.

LE CAUSE DI NULLITA' DEI TRATTATI

Nel diritto internazionale tradizionale, le cause di nullità dei trattati avevano un'importanza marginale. Le uniche cause di nullità previste erano: a) la violenza esercitata contro il rappresentante dello Stato; b) il dolo; c) l'errore materiale. La Convenzione di Vienna del 1969 invece prevede queste tre fattispecie insieme ad altre ipotesi. Innanzitutto, distingue tra cause di nullità relative e assolute:

- Le cause di nullità relative comprendono l'errore, il dolo, la corruzione, e la violazione manifesta delle norme interne sulla competenza a stipulare, vale a dire i c.d. vizi della volontà. Esse possono essere invocate solo dallo Stato vittima dell'errore, del dolo, della corruzione o che ha stipulato il trattato in violazione del proprio diritto interno. Esse possono essere sanate dallo Stato che ha diritto ad invocarle attraverso l'acquiescenza o un'espressa manifestazione di volontà e possono investire solo talune clausole del trattato, e non necessariamente determinano l'invalidità del trattato nella sua interezza. Queste circostanze di nullità operano ex tunc, rendendo il trattato o alcune sue clausole nullo ab initio.
- Le cause di nullità assolute comprendono la violenza esercitata sul rappresentante statale, la minaccia e l'uso della forza contro lo Stato e il contrasto con una norma di ius cogens. Esse implicano che: qualsiasi Stato parte al trattato può invocare la nullità; un trattato non è divisibile in clausole valide o nulla, ma la nullità investe il trattato per intero; l'eventuale acquiescenza degli Stati parte non può sanare il trattato. La nullità opera anche qui ex tunc.

LE CAUSE DI NULLITA' RELATIVE

L'art. 46 della Convenzione di Vienna stabilisce che una violazione manifesta di una norma interna di importanza fondamentale sulla competenza a stipulare può essere invocata come causa di nullità. La violazione

è manifesta quando essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti secondo la pratica abituale in materia, e in buona fede. Per stabilire quali siano le norme d'importanza fondamentale, occorre quindi fare riferimento all'organizzazione effettiva dello Stato. La disciplina accolta dalla Convenzione di Vienna si pone a metà strada tra due visioni contrapposte, l'una di matrice dualista (ossia ispirata al principio della netta separazione tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti giuridici interni), l'altra di stampo monista (cioè ispirata alla visione dell'unitarietà degli ordinamenti giuridici). La formula accolta dall'art. 46 ha carattere pragmatico, sanzionando a livello internazionale solo le ipotesi di violazione manifesta delle norme interne sulla competenza a stipulare d'importanza fondamentale (principalmente, di rilievo costituzionale). È alla luce del disposto di cui all'art. 46 della Convenzione che bisogna valutare i casi in cui il governo italiano ha stipulato in forma semplificata accordi internazionali rientranti in una delle materie coperte dall'art. 80 Cost. (per i quali si richiede la forma solenne di stipulazione nonché la previa autorizzazione del Parlamento alla ratifica da parte del capo dello Stato). Si può ritenere che, essendo l'art. 80 una disposizione d'importanza fondamentale, la sua violazione può costituire vizio del trattato come atto internazionale. La violazione dell'art. 80 Cost. e la conseguente possibilità d'invocare la nullità del trattato si avrebbero anche in relazione ai trattati stipulati in forma solenne, e dunque a seguito di ratifica del capo dello Stato, ma senza la previa legge di autorizzazione parlamentare. Tutto ciò per quanto riguarda le possibili conseguenze, sul piano internazionale, della violazione dell'art. 80 Cost. Per quanto concerne invece le conseguenze sul piano interno, si deve osservare che il trattato rimane un atto viziato da incostituzionalità. Nel caso in cui il trattato produce concretamente i suoi effetti solo se trova esecuzione nell'ordinamento interno, l'illegittimità costituzionale del trattato necessariamente si riverbera sull'atto normativo interno con cui si è provveduto ad «immettere» nell'ordinamento il trattato stesso.

È opportuno precisare che, la violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare non sarebbe sanata nemmeno se l'Esecutivo riuscisse ad ottenere, da parte del Parlamento, un'approvazione successiva del trattato. La Convenzione di Vienna disciplina poi altre tre ipotesi tradizionali di nullità relative dei trattati: errore, dolo e corruzione. In tutti questi casi, il trattato è soggetto a nullità in quanto il procedimento di formazione della volontà non si è svolto in maniera libera, ma è stato viziato dalla presenza di talune circostanze, che – se assenti – avrebbero indotto lo Stato a non stipulare il trattato.

Ai sensi dell'art. 48, uno Stato può invocare l'errore in un trattato, come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato, se l'errore riguarda un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui tale trattato è stato concluso, e che costituiva una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato stesso. Si parla però di errore di fatto, ossia la falsa rappresentazione della realtà, che ha indotto lo Stato a stipulare un trattato che altrimenti non avrebbe concluso. L'errore opera come causa di nullità soltanto se lo Stato che l'invoca non ha contribuito, con il proprio comportamento, a quell'errore o se le circostanze erano tali che esso dovesse rendersi conto della possibilità dell'errore. Un tipico esempio di errore di fatto che può inficiare la validità di un trattato è la falsa rappresentazione di una situazione geografica, a causa di errori presenti in una mappa utilizzata per la stipulazione del trattato.

L'art. 49 della Convenzione disciplina l'ipotesi del dolo, stabilendo che uno Stato, se è stato indotto a concludere un trattato dal comportamento doloso di un altro Stato che ha partecipato alla negoziazione, può invocare il dolo come vizio del suo consenso a vincolarsi a tale trattato. La Convenzione non specifica però che cosa debba intendersi per comportamento doloso; vi è scarsa prassi internazionale in materia.
L'art. 50 si riferisce al caso della corruzione del rappresentante dello Stato da parte di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati.

LE CAUSE DI NULLITA' ASSOLUTE
Gli artt. 51 e 52 della Convenzione disciplinano l'ipotesi della violenza esercitata sul rappresentante dello Stato o sullo Stato nel suo complesso. La violenza contro il rappresentante dello Stato costituisce un'ipotesi raramente verificatasi nella prassi. Essa sembra comprendere sia la violenza fisica, sia quella di tipo morale (si parla infatti di atti o minacce). Si prevede poi la nullità dei trattati per violenza contro lo Stato. La norma stabilisce che un trattato «è nullo se la sua conclusione è stata ottenuta attraverso la minaccia o l'uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite». Le delegazioni degli Stati presenti a Vienna, si sono però trovate in profondo disaccordo circa il significato da attribuire al termine «forza». Gli Stati di nuova indipendenza intendevano prevedere la nullità dei trattati stipulati a seguito di qualsiasi forma di coercizione, inclusa quella politica ed economica.

Altri Stati, invece, intendevano circoscrivere l'operare di questa causa di nullità alle ipotesi di minaccia o uso della forza militare. Il compromesso è consistito nel riferimento alle norme in materia di uso della forza contenute nella Carta delle Nazioni Unite, e dunque alla loro interpretazione alla luce della prassi. Inoltre, una Dichiarazione (di natura non vincolante) allegata alla Convenzione, condanna la minaccia o l'uso di qualsiasi forma di coercizione, inclusa quella economica e politica. La Convenzione di Vienna prevede anche la nullità dei trattati che contengano disposizioni contrarie allo ius cogens, ossia a norme imperative di diritto internazionale. L'art. 53 della Convenzione stabilisce che è nullo «qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale». L'art. 53 della Convenzione si occupa della nullità dei trattati che, al momento della loro stipulazione, contengono disposizioni contrarie allo ius cogens. Per i trattati che hanno un contenuto lecito al momento della loro conclusione, ma vengano successivamente a confliggere con una norma di ius cogens affermatasi a seguito di tale conclusione, si applica l'art. 64 della Convenzione, che prevede che tali trattati divengano nulli e si estinguano. Ci si potrebbe chiedere se, in presenza di nullità per contrasto con una norma di ius cogens, l'invalidità possa essere invocata anche da Stati non parte al trattato. Sembra infatti che le norme consuetudinarie in materia di nullità consentano anche agli Stati terzi d'invocare la nullità di un trattato che sia in contrasto con norme di ius cogens, poiché tali norme riguardano un'area di valori che la comunità internazionale considera meritevole di una tutela particolare. Ciò anche se si considera che, fra gli Stati terzi, ve ne può essere uno suscettibile di subire direttamente le conseguenze pregiudizievoli del trattato.

LE CAUSE DI ESTINZIONE E DI SOSPENSIONE DEI TRATTATI

Nel diritto internazionale tradizionale, anche le regole relative alle cause di estinzione e sospensione (ossia le circostanze che provocano, rispettivamente, il cessare degli effetti giuridici del trattato o la sua provvisoria inefficacia) erano poco numerose.

La Convenzione di Vienna del 1969 ha invece ben disciplinato la materia, stabilendo quali sono le circostanze che provocano l'estinzione dei trattati e quali invece la loro sospensione. Circa l'inadempimento del trattato ad opera della controparte, stabilisce che la violazione del trattato può operare come causa di estinzione o di sospensione se si tratta di una violazione sostanziale, che si verifica quando vi sia: i) il ripudio del trattato non autorizzato dalla Convenzione di Vienna; ii) la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato. Nel caso di trattati bilaterali, la violazione sostanziale del trattato può essere invocata sia come causa di estinzione sia come causa di sospensione del trattato. Per quanto riguarda i trattati multilaterali, invece, la scelta tra estinzione e sospensione del trattato è lasciata alla comune volontà delle parti al trattato stesso, che possono decidere che l'estinzione (o la sospensione) operi tra tutte le parti al trattato, oppure solo nei confronti dell'autore della violazione. In assenza di una comune volontà delle parti, la violazione sostanziale del trattato può costituire unicamente una causa di sospensione del trattato medesimo, che può essere invocata: i) da una parte specificamente colpita dall'inadempimento, al fine di sospendere l'applicazione del trattato nei suoi rapporti con lo Stato inadempiente; ii) da qualsiasi altra parte al trattato, nei confronti di tutte le altre parti contraenti, ma solo quando il trattato sia di natura tale che la sua violazione ad opera di uno Stato parte modifica radicalmente la situazione di ciascuna delle parti per ciò che riguarda l'adempimento ulteriore dei propri obblighi ai sensi del trattato. L'inadempimento del trattato non opera come causa di estinzione o sospensione in relazione alle norme sulla tutela della persona umana contenute nei trattati di carattere umanitario.

In secondo luogo, la Convenzione ha riaffermato che il cambiamento radicale delle circostanze esistenti al momento della stipulazione (c.d. principio rebus sic stantibus) può essere invocato per porre fine ad un trattato (o per sospenderlo) nelle ipotesi in cui:

a) il cambiamento non fosse stato previsto dalle parti al momento della stipulazione del trattato;

b) l'esistenza di quelle circostanze costituisse una condizione essenziale del consenso delle parti ad essere vincolate al trattato;

c) il cambiamento abbia l'effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che devono essere adempiuti in base al trattato.

Il principio rebus sic stantibus non può essere invocato in relazione ai trattati di delimitazione delle frontiere e in tutti i casi in cui il cambiamento delle circostanze è causato da una violazione, da parte dello Stato che l'invoca, dell'obbligo derivante dal trattato o di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di una qualsiasi parte del trattato stesso.

In terzo luogo, l'art. 64 dispone che «se emerge una nuova norma imperativa di diritto internazionale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con quella norma diviene nullo e si estingue». Infine, uno Stato contraente può esercitare il diritto di denuncia o recesso: un trattato, che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e non preveda la possibilità di denuncia o recesso, non può formare oggetto di denuncia o recesso salvo che: a) non risulti che corrispondeva all'intenzione delle parti ammettere la possibilità di denuncia o recesso; oppure b) il diritto di denuncia o recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato.

La Convenzione contempla anche altre cause, ossia quelle che operano in base alle disposizioni del trattato o per comune volontà delle parti. Un'altra causa di estinzione è l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, derivante dalla sparizione o distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato, sempre che l'impossibilità non sia il risultato della violazione del trattato da parte dello Stato contraente che intenda avvalersi di questa causa d'estinzione.

Tranne che per l'ipotesi contemplata dall'art. 64, le cause di estinzione e sospensione non operano automaticamente, ma devono essere invocate dalla parte che intenda avvalersene.
Circa le cause di sospensione, la Convenzione prevede che esse comprendano anche la presenza nel trattato di una condizione sospensiva o la stipulazione successiva di un accordo sospensivo da parte degli Stati contraenti. Inoltre, un trattato può considerarsi sospeso se le parti contraenti stipulano un trattato sulla stessa materia e la sospensione del trattato precedente risulta dal nuovo accordo. L'art. 57 della convenzione stabilisce che può considerarsi sospeso un trattato se le parti stipulano un trattato sulla stessa materia e la sospensione del trattato precedente risulta dal nuovo accordo. La convenzione lascia invece irrisolta la questione degli effetti sui trattati in caso di successione di Stati o dello scoppio di ostilità fra Stati.

LE VICENDE RELATIVE ALLA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO E I LORO EFFETTI SUI TRATTATI

EFFETTI SUI TRATTATI / VICENDE DELLO STATO	TRATTATI CHE RESTANO IN VIGORE	TRATTATI CHE SI ESTINGUONO
DISTACCO di una parte di uno Stato, che resta soggetto di diritto internazionale	* per il territorio distaccato: a) trattati localizzabili, stipulati dallo Stato che ha subito il distacco b) trattati stipulati dallo Stato che eventualmente acquisisce il territorio distaccato * per lo Stato che subisce il distacco: ogni trattato fino a quel momento in vigore	* per il territorio distaccato: tutti i trattati non localizzabili stipulati dallo Stato che subisce il distacco
SMEMBRAMENTO di uno Stato, che si estingue	* trattati localizzabili stipulati dallo Stato smembrato * trattati stipulati dagli eventuali Stati che acquisiscono parti dello Stato smembrato	* tutti i trattati non localizzabili stipulati dallo Stato smembrato
FUSIONE tra due Stati, che si estinguono con nascita di una nuova entità internazionale	* trattati localizzabili stipulati dagli Stati che si fondono	* tutti i trattati non localizzabili stipulati dagli Stati che si fondono
INCORPORAZIONE di uno Stato da parte di un altro Stato	* trattati localizzabili stipulati dallo Stato incorporato * trattati stipulati dallo Stato incorporante	* tutti i trattati non localizzabili stipulati dallo Stato incorporato
RIVOLUZIONE mutamento radicale della struttura di governo	* trattati localizzabili stipulati dal precedente regime * trattati stipulati dal precedente regime compatibili con il nuovo governo	* trattati stipulati dal precedente regime, incompatibili con il nuovo regime

Se si accetta la tesi che vuole consuetudine e trattato posti su un piano di parità formale, i rapporti tra le due fonti devono ritenersi ispirati ai seguenti criteri:
— lex posterior derogat priori, per cui una norma successiva nel tempo può derogare ad una formatasi in precedenza;
— lex specialis derogat generali, ovvero una norma speciale può derogare ad una generale già vigente.
Ciò implica che una norma consuetudinaria può essere derogata da un accordo successivo e non viceversa.
Eccezione alla regola: norme consuetudinarie cogenti, ovvero norme accettate dalla Comunità internazionale nel suo insieme come norme alle quali non possono essere apportate deroghe o modifiche se non da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

ALTRE FONTI DI PRODUZIONE GIURIDICA
Consuetudini e trattati non sono le uniche fonti di formazione delle norme internazionali. Fra le altre, i principi generali di diritto sono l'unica fonte sussidiaria del diritto internazionale.

GLI ATTI GIURIDICI UNILATERALI DEGLI STATI
La produzione giuridica per mezzo di atti unilaterali è prevista da una norma generale dello stesso rango di quella relativa alla consuetudine ed ai trattati. Non tutti gli atti unilaterali danno origine a norme internazionali di contenuto non predeterminato. Vi sono alcuni atti unilaterali che producono effetti giuridici prestabiliti dal diritto consuetudinario.

• La protesta: dichiarazione unilaterale con cui si manifesta opposizione ad un atto o azione di uno Stato allo scopo di non riconoscerli, accettarli o esserne acquiescenti.
• Il riconoscimento: atto unilaterale con cui si considera legittima una situazione o condotta. L'effetto giuridico è impedire allo Stato che effettua il riconoscimento di contestare successivamente ciò che è stato riconosciuto in precedenza (quindi produce un estoppel).
• La rinuncia: abbandono volontario di un diritto. Essa deve essere chiara e volontaria.
• La notifica: atto con cui uno Stato informa un altro Stato che un'azione è stata intrapresa e adempiuta (es. blocco navale in caso di guerra). L'effetto giuridico è quello di precludere ad altri Stati di pretendere che, non essendo a conoscenza dell'azione, fossero autorizzati a comportarsi diversamente.
• La promessa: unico atto unilaterale da cui discendono obblighi internazionali in senso proprio. Si vengono infatti, a stabilire nuove regole che obbligano lo Stato effettuante la promessa nei confronti di uno o più soggetti. La promessa è una dichiarazione unilaterale attraverso cui uno Stato si impegna a adottare un certo comportamento. Secondo la CIG, lo Stato deve manifestare la chiara intenzione di sentirsi vincolato giuridicamente dalla promessa, e deve assumere l'impegno pubblicamente.

LE FONTI PREVISTE DA ACCORDI
GLI ATTI VINCOLANTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I trattati talvolta contengono norme che istituiscono procedimenti di produzione giuridica. È il caso, ad esempio, dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. Un organo dell'organizzazione internazionale è autorizzato a adottare parametri giuridici vincolanti, normalmente attraverso un voto maggioritario. Le regole emanate dall'organo in questione vincolano solo i membri dell'organizzazione. Il potere di emanare risoluzioni vincolanti è previsto dalla Carta delle Nazioni Unit: infatti il CdS può emanare delibere vincolanti ("può decidere quali misure non implicanti l'uso della forza armata debbano essere utilizzate per dare efficacia alle sue decisioni"). Sono altresì vincolanti le decisioni del CdS. Le Nazioni Unite possono costringere gli Stati ancora non membri a conformarsi alle decisioni del CdS attraverso sanzioni o altre misure. Altra organizzazione intergovernativa con poteri normativi è l'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale), mentre l'Unione Europea può adottare regolamenti direttive e decisioni.

LE SENTENZE EMANATE SULLA BASE DI PRINCIPI DI EQUITÀ
Alcuni trattati attribuiscono ai tribunali internazionali il potere di emanare sentenze non sulla base del diritto esistente, ma su principi di equità. Ciò è previsto anche dallo Statuto della CIG. Un tribunale internazionale che ricorre a principi di equità per risolvere una controversia crea diritto per le parti: si parla in questo caso di sentenze dispositive.

I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO
Oltre alle fonti primarie e secondarie, vi sono anche fonti di produzione del diritto di carattere sussidiario, che crea norme cui si può ricorrere solo se nessun'altra norma disciplina una certa materia. Sono questi i "principi generali di diritto comuni agli ordinamenti interni", diversi ovviamente dai principi generali del diritto internazionale. Questi ultimi, infatti, tentano di colmare eventuali lacune del diritto internazionale ma non costituiscono una fonte di diritto internazionale in senso stretto. I primi, invece, sono parametri di comportamento ampi ed elastici, che si deducono dalle norme vigenti attraverso un procedimento di generalizzazione e astrazione dei loro più rilevanti elementi comuni.
Attualmente nella comunità internazionale si possono distinguere due categorie di principi generali:
- i principi generali del diritto internazionale, che possono essere estrapolati per induzione e generalizzazione, dalle normi convenzionali e consuetudinarie del diritto internazionale;
- i principi generali specifici di un settore del diritto internazionale (es. diritto del mare, umanitario), che sono parametri giuridici che ispirano l'intera disciplina di quel determinato settore normativo.

I principi generali di diritto comuni agli ordinamenti interni, invece, operano come fonte sussidiaria di produzione giuridica che attinge ad altri ordinamenti: si effettua così una trasposizione nell'ordinamento internazionale di taluni principi operanti in foro domestico, al fine di integrare le lacune eventualmente presenti in quell'ordinamento. Il ricorso a tale fonte cominciò a manifestarsi durante l'800 quando i tribunali internazionali, in assenza di disciplina, considerarono opportuno ricorrere ad alcuni principi generali comuni ai sistemi giuridici interni. I tribunali ricorrevano a tali principi senza effettuare un'analisi comparativa dei vari sistemi giuridici, ma si limitavano ad annunciare questi principi di portata assai generale e che erano comuni senza dubbio a tutti i sistemi giuridici occidentali.

I principi cui si è fatto riferimento erano: necessità; forza maggiore; principio della cosa giudicata; divieto di diniego di giustizia; risarcimento per i danni causati da parte di uno Stato autore di illecito. Come la consuetudine si tratta di una fonte non scritta formata da norme generali (principi) ed elementari applicabili a una molteplicità di situazioni; i principi hanno funzione integrativa o interpretativa, non autonoma: colmano le «lacune» dell'ordinamento. Esempi. Differiscono dalla consuetudine per «consistenza» (norme-principio) e per funzione (non hanno funzione «normativa» autonoma).

L'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO DELLA CPGI

Il ricorso a questa fonte di produzione è stato codificato all'art.38 dello Statuto della CPGI, redatto nel 1921 da un Comitato di giuristi. Il presidente del Comitato propose che, oltre alle norme convenzionali e consuetudinarie, la Corte avrebbe dovuto applicare "le norme di diritto internazionale riconosciute dalla coscienza giuridica delle nazioni civili". La proposta divise i membri del Comitato: infatti, secondo la tesi della minoranza, la Corte avrebbe dovuto applicare esclusivamente le norme e i principi che traevano origine dalla volontà degli Stati, ed erano contenuti nei trattati o in consuetudini. Alla fine, si scelse una formula di compromesso: secondo l'art. 38 dello Statuto, la Corte poteva ricorrere ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. La Corte poteva quindi applicare qualcosa di più delle norme convenzionali e consuetudinarie; essa non poteva, però, applicare generici e vaghi principi di giustizia obiettiva, ma doveva ricorrere a principi chiaramente formulati negli ordinamenti giuridici degli Stati (dominanti). Lo scopo di tale norma è chiaro: da un lato ampliare il novero delle fonti di diritto internazionale; dall'altro impedire che la Corte si dichiarasse incompetente, nelle ipotesi in cui nessuna norma convenzionale o consuetudinaria fosse applicabile al caso di specie.

IL RUOLO DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO

Da un esame della giurisprudenza della CPGI, si denota uno scarso ricorso ai principi in questione. Quando ciò è accaduto, la Corte ha inoltre applicato principi di logica giuridica o di teoria generale del diritto. Fra questi si possono menzionare ad esempio il principio nemo iudex in re sua, e l'obbligo di riparare il danno causato dall'illecito. La Corte non aveva però identificato tali principi attraverso un'analisi degli ordinamenti giuridici interni, e quindi essi sono stati applicati come principi generali desunti dalle norme di diritto internazionale o come principi di logica giuridica. Inoltre, essi non erano indispensabili per la risoluzione della controversia, essendo stati menzionati ad adiuvandum (per rafforzare un'argomentazione già formulata). Anche lo Statuto della CIG, subentrata alla CPGI alla fine della 2GM, prevede all'art. 38 che la Corte possa applicare i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, ma ciò è avvenuto ancora più raramente della CPGI e sempre ad adiuvandum. Lo stesso orientamento è stato seguito da altri tribunali internazionali. La ragione principale del declino di questi principi sta nell'intensificarsi, per gli Stati, del ricorso a trattati internazionali ed in virtù del relativo grado di sviluppo raggiunto dal diritto internazionale nei settori internazionali. Tale fonte è rimasta a lungo inattiva; ma ultimamente, con la normazione di materie e settori nuove, per colmare le lacune di tali discipline, si è dovuto fare di nuovo ricorso alle giurisdizioni interne come sussidio al diritto internazionale. Questo è accaduto ad esempio in relazione al diritto internazionale amministrativo e al diritto internazionale penale, oppure in relazione al processo internazionale. Anche lo Statuto della CPI fa espresso riferimento lai principi generali di diritto come fonte di diritto applicabile. Occorre aggiungere che, i principi generali in discussione possono essere applicati a livello internazionale solo se essi sono compatibili con i caratteri essenziali e strutturali dell'ordinamento giuridico internazionale. Inoltre, i principi generali di diritto applicati in foro domestico costituiscono una fonte sussidiaria del diritto internazionale: ad essi si può ricorrere solo in assenza di norme applicabili originate da una fonte primaria o secondaria. Non tutta la dottrina è unanime nel ritenere che i principi generali di diritto costituiscano una fonte, sia pur sussidiaria, del diritto internazionale. Secondo l'impostazione positivista, i principi operanti in foro domestico costituiscono delle fonti materiali, ossia dei criteri ai quali il giudice internazionale ispirarsi nella sua attività creatrice del diritto per il caso di specie. Secondo un altro orientamento, i principi generali di diritto possono essere ricostruiti e applicati dal giudice internazionale, ma solo in presenza di un'espressa autorizzazione convenzionale.

INCIDENZA DI PROCEDIMENTI CHE NON COSTITUISCONO FONTI DI PRODUZIONE NORMATIVA

LE SENTENZE GIUDIZIARIE CHE NON SI FONDANO SU PRINCIPI D'EQUITÀ

Secondo lo Statuo della CIG, le sentenze della Corte hanno efficacia vincolante solo per le parti in causa e limitatamente al caso di specie. Inoltre, la Corte deve applicare le decisioni giudiziarie come strumento sussidiario per la determinazione di norme giuridiche. Queste disposizioni si sono trasformate on seguito in norme consuetudinarie, e si applicano perciò a tutte le sentenze di tribunali internazionali. Ciò significa che le sentenze emanate dai tribunali internazionali non creano diritto (tranne il caso in cui si applicano i principi d'equità) e che non è contemplato il principio dello stare decisis. Tuttavia, con il tempo è diventata una prassi quella dell'attribuire molta importanza alle sentenze emanate dai più autorevoli tribunali internazionali, utilizzate per la valutazione circa l'esistenza di norme consuetudinarie, ella definizione del loro ambito o portata, e nello sviluppo di nuovi concetti. Per fare un esempio, riguardante la CIG si può citare la sentenza Barcelona Traction in cui la Corte ha elaborato la nozione di obblighi erga omnes. In alcuni casi la CIG si è spinta anche a determinare nuove norme internazionali, sebbene sprovvista di un potere formale per farlo, con il tacito consenso degli Stati. Questo è accaduto ad esempio quando la CIG ha applicato la dottrina dei poteri impliciti, o quando ha elaborato un nuovo regime in materia di riserve ai trattati. Gli Stati interessati non hanno mai sollevato obiezioni in relazione a questo modo di procedere.

LA "SOFT LAW"

Negli anni recenti si è manifestata la formazione di un fenomeno nuovo: la "soft law". Si tratta di un insieme di parametri, impegni, dichiarazioni congiunte, dichiarazioni d'intenti o politiche, risoluzioni di organizzazioni internazionali, etc, che si contrappone all'hard law, ossia il diritto internazionale in senso proprio. La soft law si forma all'interno di organizzazioni internazionali e concerne materie quali diritti umani, le relazioni economiche internazionali e la protezione dell'ambiente. Gli strumenti di soft law hanno tre principali caratteristiche. Innanzitutto, trasmettono tendenze moderne di cui le organizzazioni internazionali si fanno promotori; in secondo luogo, esse riguardano nuovi interessi della comunità internazionale, rispetto ai quali vi era scarsa sensibilità in passato; infine, sulle questioni trattate da questi strumenti è difficile per gli Stati raggiungere una convergenza di vedute che permetta di stipulare un accordo internazionale vincolante. Gli strumenti di soft law non impongono quindi obblighi internazionali vincolanti per gli Stati, ma si limitano a suggerire parametri di comportamento per gli Stati. Tuttavia, gli strumenti di soft law possono costituire un terreno fertile per la graduale formazione di norme consuetudinarie o contribuire alla stipulazione di trattati internazionali: quando ciò accade, la soft law diviene diritto in senso proprio. Per distinguere la soft law dall'hard law occorre prendere in considerazione l'intenzione dei redattori di ogni specifico strumento internazionale e verificare se essi abbiano intenso conferire a tale strumento un'efficacia vincolante, o predisporre uno strumento di natura esortativa. Infine, è necessario ricordare che in certi casi gli strumenti di soft law possono essere considerati dichiarativi di una norma consuetudinaria o contribuire alla sua cristillizzazione. Le condizione sono la diuturnitas e l'opinio iuris ac necessitas.

Nell'evoluzione del diritto internazionale giocano un ruolo sempre più rilevante le organizzazioni internazionali, le cui manifestazioni di volontà incidono sulla sfera soggettiva degli Stati membri. Ad esse, infatti, i rispettivi trattati istitutivi conferiscono la potestà di emanare atti (vincolanti e non) destinati a produrre effetti giuridici nell'ordinamento internazionale. Nella vita sociale internazionale opera attualmente un cospicuo numero di organizzazioni internazionali, sia a carattere universale (es. Nazioni Unite) sia a livello regionale (es. Consiglio d'Europa e Unione europea). Il sistema delle fonti del diritto internazionale è costituito da:

— fonti in senso formale, quali consuetudine, accordo, fonti previste da accordo e atti giuridici unilaterali;
— mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche, quali dottrina e giurisprudenza;
— procedimenti volti a colmare le lacune dell'ordinamento o a interpretare correttamente le norme, quali l'analogia legis, l'analogia juris, il ricorso ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili e, nel caso dei tribunali arbitrali autorizzati a giudicare ex aequo et bono, il riferimento al comune senso di giustizia;
— il soft law (in cui rientrano gli atti non vincolanti delle organizzazioni internazionali).
Parte della dottrina ritiene che tale sistema venga «chiuso» al vertice da alcuni principi aventi natura «costituzionale».

5. ADDATTAMENTO DIRITTO INTERNAZIONALE ALL'ORDINAMENTO INTERNO

DIRITTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI GIURIDICI INTERNI E LE PRINCIPALI IMPOSTAZIONI DOTTRINALI

Nel regolare i rapporti tra diritto interno e quello internazionale, sono state elaborate tre principali teorie: quella monista nazionalista, che vede la supremazia dell'ordinamento interno su quello internazionale; la dualista, che vede l'ordinamento internazionale indipendente da quello interno; la monista internazionalista che invece vede la supremazia dell'ordinamento internazionale su quello nazionale.

Secondo la teoria monista nazionalista, il diritto interno comprende anche il diritto internazionale, prevalendo su quest'ultimo. Il diritto internazionale non costituirebbe un corpo di norme giuridiche vincolanti, ma un insieme di linee di comportamento il cui valore normativo cede tutte le volte che uno stato "potente" le ritenga contrarie ai propri interessi. È quindi una teoria che vede la supremazia dell'autorità statale.

La teoria dualista vede l'ordinamento giuridico internazionale come autonomo e distinto dai sistemi giuridici interni. Il primo differisce dai secondi in relazione: ai soggetti a cui si rivolgono, alle fonti di produzione normativa, al contenuto delle norme giuridiche. Da ciò discende che il diritto internazionale non può indirizzarsi direttamente agli individui. Per poter essere applicato all'interno di ciascun ordinamento, è dunque, necessario che la norma internazionale si trasformi in norma giuridica interna attraverso procedure liberamente stabilite dagli Stati. ha tratto ispirazione dalla concezione del diritto internazionale prevalente in paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Questa teoria s'ispirava ad un moderato nazionalismo: essa sosteneva l'esigenza per gli ordinamenti statali, di conformarsi alle norme internazionali trasformando queste ultime in norme vincolanti all'interno del paese. Questa concezione fu trasposta in una teoria giuridica nel 1899. La separazione
tra diritto interno e internazionale è giustificata dalla diversità:
— delle fonti: volontà dello Stato per il diritto interno e volontà degli Stati per il diritto internazionale
— dell'oggetto delle rispettive norme: di carattere interno le une e internazionale le altre
— dei destinatari: avendo il diritto interno carattere interindividuale e quello internazionale, essenzialmente, carattere interstatale.
Per questi motivi la teoria dualista afferma che il diritto interno deve predisporre un sistema di adattamento affinché il diritto internazionale sia giuridicamente rilevante nello Stato. I dualisti dal canto loro ammettono che il diritto internazionale sia superiore alla volontà di ogni singolo Stato (PERASSI), anche se non intendono tale superiorità come strettamente giuridica

La teoria monista "internazionalista" muove da una serie di postulati: ossia l'esistenza di un ordinamento giuridico unitario piramidale, che abbraccia tutti i sistemi giuridici esistenti; la superiorità del diritto internazionale, collocato in cima alla piramide, che conferisce o nega validità agli atti degli ordinamenti giuridici sottostanti. Ne consegue che il diritto interno deve sempre essere conforme al diritto internazionale; in caso di contrasto, si avrà la prevalenza di quest'ultimo. Inoltre, non è necessaria la trasformazione delle norme di diritto internazionale in diritto interno, poiché diritto internazionale e ordinamenti giuridici interni fanno parte di un unico ordinamento giuridico. Le norme internazionali possono dunque essere applicate come tali dai tribunali nazionali senza essere trasformate. Uno dei principali sostenitori di questa teoria è stato Kelsen. Perciò, per questa teoria, gli ordinamenti nazionali sono subordinati a quello internazionale: ne discende la prevalenza dei valori internazionali su quelli nazionali. I monisti ammettono:
— che il giudice interno possa applicare il diritto interno anche se contrario al diritto internazionale (per quanto tale applicazione avrebbe soltanto un carattere provvisorio)
— che esiste una trasformazione del diritto internazionale in diritto interno

Quale è dunque il rapporto tra ordinamento internazionale e sistemi giuridici interni? La teoria monista nazionalista è priva di valore scientifico. La teoria dualista costituisce il riflesso della realtà giuridica del XIX secolo e della prima metà del XX. La teoria monista internazionalista di Kelsen, avanzata per l'epoca in cui fu elaborata, appariva allora utopistica mentre oggi ha un rilevante impatto ideologico. Questa idea contribuisce a consolidare l'idea che gli organi statali dovessero conformarsi ai precetti giuridici internazionali, anteposti alle norme interne. Attualmente, la concezione dualista non è più del tutto convincente, mentre alcuni postulati della teoria kelseniana si stanno affermando gradualmente nella comunità internazionale. Il diritto internazionale non costituisce più una sfera di diritto rigidamente separata dalla sfera di diritto degli ordinamenti giuridici interni. In molti settori esso ha effettuato incursioni importanti nei sistemi giuridici interni e ha prodotto effetti rilevanti su di essi. Inoltre, molte regole internazionali si indirizzano oggi

direttamente agli individui, ponendo obblighi e diritti: sotto molti profili quindi, gli individui hanno acquisito soggettività internazionale.

Quale che sia l'impostazione preferita, non vi è dubbio che molte regole internazionali, per divenire operative, devono essere applicate dagli organi degli Stati e dagli individui degli ordinamenti. Il diritto internazionale però si limita a stabilire che gli Stati non sono legittimati ad invocare le procedure giuridiche dei loro ordinamenti a giustificazione dell'inadempimento di obblighi internazionali. Esso lascia liberti gli Stati di decidere se e come modificare il proprio ordinamento interno per consentire la piena applicazione delle norme internazionali.

L'ASSENZA DI UN OBBLIGO GENERALE DI ADATTAMENTO

Non vi è un obbligo generale per gli Stati di conformare il proprio diritto interno agli obblighi internazionali. Vi sono però delle eccezioni:
- le disposizioni contenute in alcuni trattati internazionali richiedono espressamente agli Stati contraenti di emanare la legislazione necessaria per l'attuazione di alcune norme stabilite dal trattato;
- vi sono poi alcune le norme generali di ius cogens, che richiedono che gli Stati adottino la normativa di adattamento necessaria alla loro attuazione all'interno dei singoli ordinamenti.

Data l'esistenza di questi obblighi, qualora gli Stati non provvedano all'emanazione della necessaria normativa di adattamento, essi possono incorrere nella responsabilità internazionale. Se uno Stato poi manca di ottemperare ad una delle norme in questione a causa dell'assenza di norme interne di attuazione, può essere chiamato a rispondere per un duplice comportamento illecito. Inoltre, per alcune norme internazionali in questione, sono stati istituiti meccanismi appositi per verificare che gli Stati abbiano adottato le necessarie misure interne di attuazione.

Art. 10 Cost. : « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute». L'art. 10 della Cost. prescrive un procedimento speciale di adattamento, attraverso il quale, in altre parole, si opera un rinvio automatico e permanente alle norme internazionali: esse verranno quindi applicate nell'ordinamento giuridico italiano dal momento in cui e fin quando esistono per l'ordinamento internazionale, e nei limiti e con le riserve in cui vigono in quell'ordinamento. Non è necessario
alcun recepimento formale da parte del legislatore. Il rinvio automatico opera, sicuramente, per le norme consuetudinarie, per le norme dello ius cogens e per i principi generali di diritto internazionale riconosciuti dalle Nazioni civili; si discute l'operatività automatica delle norme pattizie, che secondo alcuni autori (QUADRI) sarebbe legittimata dall'introduzione nel nostro ordinamento, attraverso l'art. 10 Cost., del principio pacta sunt servanda.

Organi che devono far osservare il diritto internazionale:
- La pubblica amministrazione
- Il Parlamento, che non potrà approvare leggi contrarie a norme internazionali e che dovrà provvedere a modificare quelle in contrasto
- Gli organi del potere giudiziario che dovranno applicare volta per volta le prescrizioni del diritto internazionale

Rango delle norme internazionali nel diritto interno:
- Hanno rango costituzionale, poiché sono immesse nell'ordinamento italiano attraverso una norma costituzionale
- Sono superiori alle leggi ordinarie che, contrarie alle norme internazionali, vanno considerate incostituzionali per contrasto con l'art. 10 Cost.

Contrasto fra norme internazionali e leggi costituzionali:
- Il problema si è posto effettivamente rispetto alla norma consuetudinaria che ha per oggetto l'immunità giurisdizionale di cui godono agenti diplomatici, Stati e organizzazioni internazionali in materia civile, contrastante con l'art. 24 della Costituzione (in base al quale «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»): il riconoscimento dell'immunità comporterebbe, infatti, l'impossibilità di convenire in giudizio gli individui o gli enti beneficiari. La Corte in tal caso ha distinto tra:

- consuetudini preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che prevarrebbero su qualsiasi norma costituzionale a titolo di diritto speciale (è questo il caso della norma sull'immunità diplomatica dalla giurisdizione civile)
- consuetudini successive, che non prevarrebbero sui principi fondamentali della Costituzione

MECCANISMI DI ADATTAMENTO DEGLI ORDINAMENTI INTERNI AL DIRITTO INTERNAZIONALE

Ogni Pese è libero quindi di stabilire in che modo adempire a livello interno ai propri obblighi internazionali. In assenza di una normativa in materia, non esiste alcun grado di omogeneità per l'adattamento delle norme internazionali nei vari ordinamenti interni. Gli Stati adottano però principalmente due meccanismi per garantire l'adattamento del proprio diritto interno al diritto internazionale:

1) Meccanismo di adattamento automatico permanente: esso si realizza quando una norma interna, una volta per tutte, impone agli organi statali e a tutti gli individui sul territorio statale di applicare le norme presenti e future di diritto internazionale. Con questo sistema, una norma interna provvede, in modo permanente, all'incorporazione automatica delle norme internazionali nel diritto interno, senza che il legislatore debba intervenire ulteriormente (fatta eccezione per le norme non self-executing, non immediatamente applicabili). Così il sistema giuridico interno si modifica e si conforma in maniera continua e automatica alle regole internazionali: non appena si forma una norma internazionale, una corrispondente norma è prodotta nell'ordinamento interno. È questo il caso dell'ordinamento italiano.

2) Meccanismo di adattamento ad hoc, in virtù del quale le norme diventano applicabili nell'ordinamento giuridico interno solo a seguito dell'emanazione di una specifica normativa interna. Questa può assumere due forme: quella dell'atto legislativo che riformula il contenuto delle norme internazionali (adattamento normativo ad hoc) e quella dell'atto legislativo che rinvii alla norma internazionale, senza quindi riformularla (adattamento automatico ad hoc). In sostanza l'ultimo metodo funziona come 1), con la differenza che la norma che garantisce l'adattamento è emanata di volta in volta; l'atto legislativo in questione contiene una o due norme che dispongono il rispetto delle norme internazionali cui occorre dare adempimento, e fanno ad esse rinvio allegando il testo che le contiene.

In alcuni ordinamenti, i trattati devono essere oggetto di una legislazione ad hoc di adattamento che riformula le norme del trattato in un provvedimento interno. In altri paesi invece si ricorre solitamente in via di prassi, all'incorporazione automatica ad hoc (es. Italia).

IL RANGO DELLE NORME INTERNAZIONALI NEI SISTEMI GIURIDICI INTERNI

In linea di massima, salvo eccezioni, le norme internazionali hanno lo stesso rango dell'atto che ha provveduto all'adattamento del diritto interno rispetto a tali norme. Di conseguenza, in caso di incompatibilità tra norme interne e internazionali, si applicheranno i principi generali operanti in materia di rapporti tra norme dello stesso rango, ossia il principio della successione delle leggi nel tempo, e il principio di specialità. Nel caso in cui le due norme non abbiano lo stesso rango, la norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore. Alcuni Stati si dimostrano più propensi a dare una garanzia maggiore alla legge internazionale, dandole rango o copertura costituzionale. Nei paesi dotati di costituzione rigida, la copertura costituzionale garantisce alle norme internazionali la loro preminenza risetto alle norme di rango ordinario. Le norme internazionali potranno però in ogni caso essere abrogate da successive norme costituzionali. In caso di Stato con costituzione flessibile (che può essere modificata e integrata dalla legislazione ordinaria), però, non si garantisce tale copertura.

La prevalenza del diritto consuetudinario sulla legislazione ordinaria interna incompatibile è assicurata tramite una norma costituzionale di adattamento in Italia, in Germania e in Giappone. In tutti e tre questi paesi vi è una Corte costituzionale competente a controllare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, e dunque a garantire la conformità di queste ultime con le norme consuetudinarie. In altri Stat i, come gli Stati Uniti, il diritto consuetudinario non ha un rango superiore alla legislazione.

Quanto ai trattati, nei paesi in cui la norma di adattamento è contenuta in una costituzione di tipo rigido, i trattati internazionali prevalgono sulla normativa interna di rango inferiore. In altri paesi, invece, i testi costituzionali o la legislazione ordinaria prevedono che i trattati abbiano il medesimo rango della legislazione ordinaria. In altri Stati, i trattati sono incorporati all'interno dell'ordinamento attraverso il procedimento ad hoc. Il rango dei trattati immessi nell'ordinamento sarà normalmente quello della norma interna con cui si è proceduto all'incorporazione.

Per garantire l'adempimento dei trattati, ed evitare la responsabilità dello Stato a livello internazionale, la giurisprudenza di alcuni paesi ha sostenuto che le norme interne incompatibili con i trattati internazionali recepiti dall'ordinamento devono essere interpretate in maniera il più possibile conforme a questi ultimi.

La dottrina (soprattutto italiana) ha elaborato una tesi convincente sulla specialità della legislazione ordinaria che incorpora i trattati internazionali e dunque sulla sua prevalenza in caso di contrasto con la legge ordinaria successiva. Si è affermato che la legislazione di attuazione dei trattati internazionali ha natura speciale, e la specialità risiederebbe nell'origine e nella funzione della legislazione di attuazione dei trattati internazionali. Questa specialità delle leggi di attuazione dei trattati rispetto ad altre leggi interne deve dunque guidare l'interprete nel risolvere i contrasti nel senso della prevalenza delle leggi di attuazione dei trattati sulla legislazione interna e garantire quindi la prevalenza delle prime sulle seconde.

I RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO ITALIANO E IL DIRITTO CONSUETUDINARIO

L'ARTICOLO 10, 1° COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Il nostro ordinamento si adatta al diritto consuetudinario in virtù di un procedimento automatico permanente, contenuto all'art. 10, 1° comma: "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Questo articolo è stato infatti definito un "trasformatore permanente". Il Costituente ha voluto elevare a precetto costituzionale l'obbligo dell'integrale osservanza del diritto internazionale generale. Ciò comporta che:
1) nell'ordinamento italiano si deve dare esecuzione a norme internazionali generali attraverso la creazione automatica di norme interne a quelle correlative;
2) le norme vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione che fossero contrarie a consuetudini generali sono abrogate o debitamente modificate;
3) se norme difformi dal diritto internazionale consuetudinario fossero prodotte in futuro con normali procedimenti di legiferazione, tali norme dovrebbero essere dichiarate illegittime;
4) se esistono norme suscettibili di duplice interpretazione, una conforme e l'altra contraria a regole internazionali generali, si deve preferire la prima interpretazione.

IL RANGO DELLE NORME CONSUETUDINARIE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Dall'art. 10 della Costituzione non si riesce a desumere quale possa essere il rango delle norme interne corrispondenti al diritto consuetudinario prodotte in virtù del congegno automatico predisposto da tale articolo. La soluzione più corretta segue un criterio generale di carattere sostanziale, valevole ratione materiae, secondo il quale le norme consuetudinarie immesse automaticamente nell'ordinamento interno in virtù dell'art.10 possono avere valenza costituzionale, legislativa o regolamentare, a seconda che la materia che esse disciplinano sia regolata, nell'ordinamento italiano, da norme costituzionali, legislative o regolamentari. Si può dunque dire che si tratta di un procedimento polivalente.

Un altro problema, del tutto teorico, è se le norme di diritto internazionale consuetudinario, immesse nel nostro ordinamento in virtù del suddetto articolo, possano modificare o abrogare norme costituzionali preesistenti. Questo è possibile, conformemente alla tesi generale secondo cui le norme interne corrispondenti al diritto consuetudinario (automaticamente prodotte in virtù dell'art .10) hanno la stessa efficacia delle norme preesistenti su cui esse vanno ad incidere, e che esse possono quindi abrogare o modificare. Occorre aggiungere però che la possibilità di revisione della Costituzione attraverso l'immissione di norme di diritto internazionale consuetudinario non può portare ad infrangere i cardini essenziali del nostro ordinamento, ossia quei principi considerati imprescindibili e immodificabili. Perciò l'immissione di norme interne corrispondenti a norme consuetudinarie, che comportino una modifica alla Costituzione, deve pertanto avvenire entro i limiti tracciati dalla Costituzione stessa, implicitamente o espressamente, ad ogni forma di revisione costituzionale. In tale senso si è d'altro canto pronunciata anche la Corte costituzionale, con una sentenza nel giugno 1979.

Anche la Consulta ha affermato che le norme internazionali generali incontrano il limite del rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona. Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza 238/2014, ha sancito che la norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati viene recepita, nell'ordinamento italiano, con l'eccezione necessaria a renderla compatibile con i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.

I RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO ITALIANO E I TRATTATI
LA PRASSI DELL'" ORDINE DI ESECUZIONE"

In Italia, l'attuazione dei trattati avviene con procedimento automatico ad hoc, ossia attraverso l'emanazione di appositi atti normativi volti a recepire gli obblighi assunti sul piano convenzionale. Di volta in volta è emanato un apposito atto normativo che contiene il c.d. ordine di esecuzione del trattato che si intende recepire. L'ordine consiste di due norme: una che autorizza a ratificare il trattato, l'altra che dà "piena e intera esecuzione" al trattato nell'ordinamento italiano. Per i trattati rientranti nelle categorie dell'art. 80, l'ordine di esecuzione è contenuto nella legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica. Nella dottrina italiana, alcuni hanno sostenuto che l'attuazione dei trattati nel nostro ordinamento non avrebbe bisogno dell'emanazione di appositi atti legislativi, in quanto garantita dall'art. 10, 1° comma, che provvederebbe sia per il diritto internazionale consuetudinario che per quello convenzionale.

Si può però certamente obiettare che questa concezione contrasta con il chiaro intento del Costituente, che ha voluto escludere che il rinvio operato dall'art.10 includesse anche i trattati. Nel caso in cui il trattato contenga norme non self-executing, la piena attuazione nel nostro ordinamento necessita dell'emanazione delle norme nazionali che integrino le norme di adattamento prodotte per il tramite dell'ordine di esecuzione. Questo non sempre accade, con un rischio per l'Italia di incorrere nella responsabilità internazionale.

COMPETENZE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI ADATTAMENTO AI TRATTATI

Un problema relativo al tema dell'adattamento ai trattati è la possibilità che a esso provvedano direttamente le Regioni e le Province autonome, in relazione ai trattati vertenti su materie di loro competenza. L'art. 117, 5° comma, stabilisce che: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza". Il disposto di cui sopra è stato variamente interpretato.

Secondo alcuni, esso fa riferimento alle competenze regionali in materia di esecuzione delle norme internazionali convenzionali solo una volta che tali norme siano state già formalmente introdotte nell'ordinamento interno. L'immissione dei trattati nell'ordinamento interno infatti sarebbe di esclusiva competenza statale. Secondo altri, l'art. di cui sopra chiarirebbe che le Regioni, nelle materie di loro competenza, sono abilitate a provvedere direttamente, nel rispetto delle norme statali di procedura, all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali. Questo orientamento sarebbe stato accolto in parte dall'art. 6 della l. 131/2003, che stabilisce che Regioni e province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di inadempienza, vi è un meccanismo di sostituzione dello Stato nell'esercizio delle competenze regionali.

Secondo Cassese, la soluzione più conforme al dettato costituzionale è quella che prende in considerazione due elementi: l'attribuzione della competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, e la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di rapporti internazionali delle Regioni, nonché il riconoscimento alle Regioni del potere di stipulare direttamente accordi con altri Stati, alle condizioni e nelle forme stabilite dalla legge. Quindi, sembra corretto sostenere che i trattati stipulati dagli organi centrali, anche se incidono su materie di competenza regionale, debbano essere recepiti nell'ordinamento interno con legge nazionale. Solo dopo l'avvenuta incorporazione del trattato, le Regioni possono emanare la necessaria normativa regionale d'integrazione. Invece i trattati internazionali stipulati direttamente dalle Regioni nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge statale possono essere attuati direttamente dalle Regione che li ha stipulati.

IL RANGO DEI TRATTATI NEL SISTEMA DELLE FONTI

In linea generale, si può sostenere che le norme internazionali, una volta immesse nell'ordinamento, assumono la forza giuridica dello strumento normativo che ha provveduto alla loro attuazione. Occorre però effettuare alcune distinzioni.

I Trattati istitutivi delle Comunità Europee e il trattato sull'Unione Europea, nonché il diritto comunitario derivato direttamente applicabile o produttivo di effetti diretti, sono stati attuati in Italia con legge ordinaria. La Corte Costituzionale ha però affermato la loro prevalenza rispetto alle leggi ordinarie incompatibili. Per gli accordi in materia di trattamento degli stranieri, l'ordinamento italiano contempla una garanzia costituzionale, stabilita all'art.10 comma 2: in questi casi l'incorporazione di tali norme deve avvenire con legge e qualunque legge interna in contrasto con questa è costituzionalmente illegittima.

Per tutti gli altri trattati, si pone il problema di individuare l'esatta portata dell'art.117 ("la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"). Questa norma ha sancito la prevalenza degli obblighi internazionali, inclusi quelli derivanti dai trattati, sulla legislazione ordinaria. Sarebbe quindi costituzionalmente illegittima la legge ordinaria contrastante con gli obblighi derivanti da un trattato.

L'intervento della Corte Costituzionale dovrebbe in ogni caso avere carattere eccezionale, giacché la prevalenza del trattato andrebbe attuata sul piano interpretativo. Resta però da chiarire se l'art.117, 1° comma, è norma idonea a conferire copertura costituzionale anche agli obblighi internazionali discendenti da qualsiasi trattato. Questa soluzione non sembra compatibile però col dettato costituzionale. Tale soluzione limiterebbe l'attività normativa primaria del Parlamento in rapporto a qualunque trattato vincolante per l'Italia, inclusi quelli stipulati senza la partecipazione del Parlamento. Perciò l'art.117 non può fornire garanzia costituzionale per tutti i trattati internazionali. La soluzione più corretta sembra quella secondo cui, per quanto riguarda gli obblighi discendenti da trattati diversi da quelli comunitari ed in materia di trattamento degli stranieri, il vincolo ex art. 117, 1° comma, può operare solo per trattati di cui all'art. 80, rispetto ai quali il Parlamento abbia provveduto ad emanare la legge autorizzativa alla ratifica comprensiva dell'ordine di esecuzione. Tutti gli altri trattati non godrebbero della garanzia costituzionale ex art. 117. Infine, le leggi di esecuzione dei trattati internazionali devono essere conformi alle norme costituzionali e sono quindi soggette al controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale.

ADATTAMENTO AGLI ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Alcune organizzazioni internazionali sono autorizzate ad adottare atti vincolanti, che possono essere meramente di rilevanza interna o produttivi di effetti esterni (ossia volti ad imporre agli Stati membri obblighi giuridici). Questi atti di portata esterna, per essere adempiuti dagli Stati, spesso devono essere recepiti dagli ordinamenti interni. Solitamente, i sistemi giuridici interni non contengono disposizioni specifiche in materia di attuazione delle decisioni delle organizzazioni internazionali (ad eccezione di alcuni paesi come Spagna, Francia, olanda e Grecia). In tutti gli altri paesi, compresa l'Italia, si procede all'adozione di atti di adattamento normativo ad hoc. Rispetto a quanto accade negli ordinamenti interni, la soluzione delle controversie a livello internazionale è affidata a procedure che appaiono primitive e rudimentali. Fino all'adozione, nel 1945, della Carta delle Nazioni Unite gli Stati erano legittimati a ricorrere alla forza per imporre i termini di regolamento delle controversie da essi desiderati (a meno che non fossero parti a trattati internazionali che ponevano limiti in materia, come il Patto della SdN e il Patto di Parigi del 1928). In sostanza, gli Stati potevano garantire l'attuazione coercitiva dei propri diritti anche attraverso l'uso della forza armata. Ciò non significa però che gli Stati potessero soltanto ricorrere alla guerra per risolvere le controversie in cui erano coinvolti. Negli anni, infatti, essi hanno gradualmente sviluppato diverse procedure, tra cui l'arbitrato, che potevano essere utilizzate per la soluzione pacifica delle controversie. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale poi, grazie alla creazione dell'ONU e all'affermazione del divieto della minaccia e dell'uso della forza, si è affermato l'obbligo per gli Stati di risolvere le controversie in modo pacifico.

Ai trattati istitutivi delle originarie tre Comunità europee è stata data esecuzione in Italia mediante leggi ordinarie; tali leggi si limitano a disporre che «ai trattati è data piena ed intera esecuzione». La circostanza che l'ordine di esecuzione sia stato adottato con legge ordinaria ha comportato il sorgere di posizioni contrastanti in merito alla sua idoneità a dare attuazione ai trattati, le cui disposizioni sono suscettibili di avere un'incidenza su norme contenute nella Costituzione italiana. La dottrina prevalente si era mostrata favorevole a tale scelta, a condizione di reperire nella Costituzione una norma che potesse dare «copertura costituzionale» alla legge di ratifica e di esecuzione dei trattati. Tale fondamento costituzionale è stato individuato nell'articolo 11 della Costituzione, anche conosciuto come norma generale di apertura, il quale recita: «l'Italia... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni

internazionali rivolte a tale scopo». L'adeguamento al diritto derivato dell'Unione europea in ordine a quegli atti non suscettibili di applicazione diretta ed immediata è assicurato dalla legge comunitaria presentata dal governo al Parlamento il 31 gennaio di ogni anno.

6. LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

L'OBBLIGO DI SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Una controversia internazionale è il disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, un'opposizione di tesi giuridiche o di interessi tra due soggetti di diritto internazionale.

Rispetto a quanto accade negli ordinamenti interni, la soluzione delle controversie a livello internazionale è affidata a procedure che appaiono primitive e rudimentali. Fino all'adozione del 1945 della Carta delle Nazioni Unite, gli Stati erano legittimati a ricorrere alla forza per imporre i termini di regolamento delle controversie da essi desiderati. Ciò non significa che gli Stati potessero solo ricorrere alla guerra per risolvere le controversie in cui erano coinvolti. Negli anni, infatti, essi hanno sviluppato diverse procedure che potevano essere utilizzate per la soluzione pacifica delle controversie. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, vi è stato un importante cambiamento. Grazie alla creazione dell'ONU, e all'affermazione del divieto della minaccia e dell'uso della forza, si è affermato l'obbligo per gli Stati di risolvere le controversie in modo pacifico. Dopo la Seconda guerra mondiale e con la Carta delle Nazioni Unite, si è affermato l'obbligo generale di soluzione pacifica delle controversie. Questo obbligo era originariamente di natura convenzionale, imponendosi solo agli Stati membri dell'ONU in virtù degli art.2 e 33. Oggi però esso ha acquisito natura consuetudinaria, ed è stato affermato in importanti strumenti internazionali. L'art. 2 dell'ONU, ad esempio, sancisce appunto l'obbligo di soluzione pacifica delle controversie.

In virtù di questo obbligo, gli Stati sono obbligati a cercare di risolvere le controversie in maniera pacifica, prima di ricorrere ad azioni coercitive, ma non hanno l'obbligo di risolvere la controversia ad ogni costo. Non vi è infatti una norma generale che imponga agli Stati di sottoporre le loro controversie ad organi autorizzati a dettare termini di regolamento. Gli Stati sono quindi liberi di scegliere qualsiasi procedura di soluzione. La libertà di scelta dei metodi di soluzione può quindi comportare anche che le parti della controversia non trovino un accordo circa il metodo di soluzione cui ricorrere, e dunque non risolvano la controversia. Circa i metodi di soluzione pacifica delle controversie, gli Stati sono però molto divisi.

LE PROCEDURE DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La soluzione delle controversie è una nozione di tipo giuridico con cui si fa riferimento a valutazioni, con efficacia giuridica vincolante, circa il conflitto di interessi e le contrapposte pretese che stanno all'origine della controversia. Poiché l'ordinamento giuridico internazionale difetta di un'attività giurisdizionale centralizzata ed istituzionalizzata, il principale mezzo di soluzione delle controversie è costituito dall'accordo fra le parti in lite, il cui raggiungimento può essere facilitato attraverso vari procedimenti diplomatici. L'altro mezzo di soluzione è la sentenza, emanata da un terzo e che, per volontà delle parti in lite, produce effetti vincolanti.
L'estinzione delle controversie è invece un fatto storico che si produce quando viene a mancare il contrasto tra le opposte pretese che sta all'origine della controversia. Con l'accordo si ha al contempo anche l'estinzione della controversia. Nel caso di soluzione mediante sentenza, può accadere che una parte o entrambe si rifiutino di conformarsi ad essa e persistano nell'atteggiamento iniziale che ha dato luogo alla controversia.
Si distinguono poi due categorie principali di procedimenti per la soluzione delle controversie:
- procedimenti diplomatici, che mirano a favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti;
- procedimenti di tipo arbitrale o giudiziale, in cui un terzo è autorizzato dalle parti a dirimere la controversia mediante l'emanazione di una sentenza vincolante.

LE PROCEDURE DIPLOMATICHE

1. I negoziati: il negoziato tra le parti in lite è uno dei procedimenti diplomatici più elementari e si caratterizza per l'assenza dell'intervento di un terzo. Il negoziato mira al raggiungimento di un accordo, perciò si tenderà ad arrivare ad una soluzione di compromesso. Questo procedimento ha però dei difetti: da un lato, raramente i negoziati portano ad un'approfondita determinazione die fatti o all'identificazione delle norme applicabili; dall'altro, la parte più "forte" può facilmente esercitare pressioni sull'altra. Vi sono casi in cui il negoziato è

obbligatorio ai sensi di una disposizione convenzionale, come ad esempio l'art. 283 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare. Le parti in contesa, quando decidono di cercare una soluzione diplomatica coinvolgendo un terzo, dispongono di vari meccanismi: inchiesta, buoni uffici, mediazione, e conciliazione. Si svolge direttamente ed esclusivamente tra le parti mettendole in contatto diretto. Tale procedimento:
- si svolge in segretezza
- lascia alle parti la scelta della soluzione più appropriata al componimento della lite
- garantisce la parità sovrana degli Stati (l'accordo risolutivo non fa riferimento a «vincitori» o «vinti»)

2. L'inchiesta: è un procedimento previsto nella Convenzione dell'Aia del 1899 per la soluzione pacifica delle controversie. Esso attribuisce ad un organo internazionale (istituito di solito dalle parti e composto di individui indipendenti ed imparziali) il compito di "accertare i fatti". Spetta poi alle parti decidere se ritenere o no vincolante l'accertamento effettuato dall'organo. L'inchiesta può poi anche costituire la fase di una più complessa procedura di soluzione: svolgendo un accertamento sui fatti, può essere predisposta al fine di facilitare il compito di commissioni di conciliazione o tribunali internazionali. L'inchiesta, quale strumento di soluzione bilaterale istituito dalle parti, ha però progressivamente perso importanza. Essa ha però assunto il ruolo importante di fact-finding, ossia strumento utilizzabile da parte di organi o organizzazioni internazionali al fine di procedere ad un accertamento dei fatti in vista dell'adozione di ulteriori misure conciliative o sanzionatorie. Infine, frequente è la creazione in ambito ONU di commissioni d'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario.

3. I buoni uffici, la mediazione e la conciliazione sono procedimenti che si differenziano fra loro per il grado crescente di partecipazione del terzo al tentativo di raggiungimento di un accordo fra le parti:
- I buoni uffici: il terzo (Stato o organo internazionale) si limita a cercare di indurre le parti a sedersi al tavolo dei negoziati. In questo campo di è spesso distinto il Segretariato generali dell'ONU; Consistono nell'intervento di un terzo (Stato, individuo, organizzazione internazionale), rivolto a ll'avvio o alla ripresa di negoziati tra le parti. Non sono sottoposti ad alcuna formalità che non sia l'accettazione delle parti del conflitto e si caratterizzano rispetto alla mediazione per la superficialità dell'intervento del terzo (QUADRI)

4. La mediazione: il terzo partecipa attivamente allo svolgimento dei negoziati, promuovendo informalmente termini di regolamento; può essere svolta da uno Stato, da un'organizzazione internazionale oppure da un individuo particolarmente autorevole. Esempi sono la mediazione di papa Giovanni Paolo II tra Cile e Argentina (1979) in relazione alla controversia sul Canale di Beagle, oppure quella del presidente USA Carter tra Egitto e Israele. Anche la mediazione prevede l'intervento di un terzo: quest'ultimo sottopone alle parti delle vere e proprie proposte che, se non vincolanti, hanno comunque una particolare forza persuasiva in virtù dell'autorità politica che il mediatore (Stato o agente di un'organizzazione internazionale) esercita nella Comunità internazionale

5. La conciliazione: prevede una partecipazione ancora più intensa da parte del terzo, che ha il compito di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto della controversia e proporre formalmente termini di regolamento, ossia una soluzione della controversia nel merito. La proposta dell'organo di conciliazione però non produce effetti vincolanti per le parti. Frequente è l'obbligo convenzionalmente assunto dalle parti di ricorrere alla conciliazione (c.d. conciliazione obbligatoria): ciò può avvenire per adozione di un trattato ad hoc o grazie all'inserimento di una clausola nel trattato, in virtù dei quali si riconosce il diritto delle parti di ricorrere unilateralmente a questa procedura di risoluzione delle controversie. Certo è che le conclusioni e le proposte della Commissione di conciliazione non sono vincolanti per le parti.
Nel sistema di conciliazione obbligatoria previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, le controversie in materia d'invalidità dei trattati non concernenti lo ius cogens possono essere sottoposte a procedure di conciliazione 12 mesi dopo l'inizio della controversia; la procedura di conciliazione ha carattere obbligatorio. La Commissione di conciliazione, formata in base ad una lista di nomi redatta dal SG, «ascolterà le parti, esaminerà le pretese e le obiezioni, e farà proposte alle parti allo scopo di raggiungere un componimento amichevole della controversia». Tuttavia, le sue proposte di soluzione non sono vincolanti: il rapporto della Commissione avrà il carattere di raccomandazione. Può essere svolta da un singolo individuo o da una commissione di conciliazione, talvolta permanente, cui le parti fanno ricorso sulla base di un accordo, sia simultaneamente alla nascita della lite, che prima che la lite insorga, lasciando ad un momento successivo la sola composizione dell'organo conciliatore. Si conclude con un rapporto che ha valore di mera raccomandazione

L’ARBITRATO E IL REGOLAMENTO GIUDIZIALE

L’arbitrato e il regolamento giudiziale sono procedimenti di soluzione delle controversie che danno luogo ad una soluzione vincolante per le parti, attraverso l’emanazione di una sentenza. L’organo arbitrale o giudiziale esamina i fatti e le regole giuridiche che ha il compito di applicare, e le sue conclusioni sono giuridicamente vincolanti per le parti. Il procedimento di soluzione giudiziale è più istituzionalizzato rispetto a quello arbitrale: l’organo giudiziale ha natura permanente o semipermanente, quindi la sua composizione è prestabilita, così come sono prestabiliti il diritto e la procedura applicabili. Nell’arbitrato invece le parti alla controversia devono accordarsi su tutti questi aspetti, successivamente al sorgere della controversia. Sia i tribunali che le corti arbitrali però si fondano sul consenso degli Stati: si tratta di organi istituiti da trattati e la cui giurisdizione è attribuita per mezzo di obblighi convenzionali.

L’ARBITRATO E LA CORTE PERMANENTE DI ARBITRATO

il procedimento arbitrale, così come quello giudiziario, conduce gli Stati in lite ad una soluzione vincolante. Esso si concretizza nell'intervento di un terzo, singolo individuo o collegio giudicante, scelto dalle parti e chiamato ad emettere una sentenza (fonte di diritto internazionale prevista da accordo, anche detta «lodo arbitrale»). Il processo che ha portato alla costituzione di organi di soluzione delle controversie di tipo giudiziale inizia nel 1899, quando la Convenzione dell’Aia per la soluzione pacifica delle controversie interazionali ha istituito la Corte Permanente di Arbitrato (CPA), ancora oggi esistente. Essa consiste di un elenco di giudici (al quale gli Stati in controversia attingono per costituire un tribunale arbitrale), e di un'infrastruttura amministrativa che svolge le funzioni di segretariato. I modi per conferire giurisdizione alla CPA, e in generale per attribuire giurisdizione a un tribunale arbitrale, sono due:

1) stipulazione di un accordo tra le parti volto a sottoporre alla corte una data controversia (compromesso arbitrale), o arbitrato isolato): successivamente all'insorgere della controversia le parti designano la o le persone chiamate a svolgere la funzione arbitrale

2) oppure un insieme di controversie che potranno sorgere in futuro tra le parti stesse (trattato generale d’arbitrato); il ricorso a un arbitro per la composizione di controversie future viene predisposto dalla conclusione di un vero e proprio accordo, che pu. essere incompleto (impone di stipulare ex novo un compromesso arbitrale) o completo (deferisce la lite a un organismo già esistente)

3) introduzione in un trattato di una clausola in virtù della quale ogni parte contraente è legittimata a sottoporre alla Corte qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all’applicazione del trattato stesso (clausola compromissoria). Viene inserita in un trattato per dirimere tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di quest'ultimo. Si differenzia dal compromesso perché regola la composizione di liti future ed eventuali, non di quelle attuali. Si definisce incompleta, se impone agli Stati un obbligo di stipulare un compromesso arbitrale (obbligo de contrahendo), o completa, se prevede l'obbligo di sottoporsi a un arbitrato già operante.

CONTENUTI:

L'accordo di arbitrato deve contenere l'indicazione:

- dell'oggetto della controversia
- del diritto applicabile, o in alternativa del consenso delle parti ad un giudizio emesso ex aequo et bono della procedura da seguire
- della o delle persone designate come arbitri. Tale designazione è sempre presente nel compromesso, mentre manca nella clausola compromissoria e nel trattato generale di arbitrato definiti «incompleti». È evidente che in quest'ultimo caso numerosi sono gli ostacoli che la parte contraria al ricorso all'arbitrato può frapporre al suo effettivo esercizio.

PROCEUDURA:

Caratteristiche: è stabilita all'atto della stesura dell'accordo di arbitrato, ovvero è da quest'ultimo rimessa agli stessi arbitri. Numerose sono peraltro le disposizioni comuni con il procedimento giudiziale:

- le parti sono rappresentate da agenti e assistite da avvocati e consulenti
– il procedimento è articolato in una fase scritta ed una orale
- è prevista la possibilità per il collegio arbitrale di indicare o anche prescrivere obbligatoriamente delle misure cautelari
- Dinanzi agli arbitri è ammesso il giudizio contumaciale in quanto si ritiene che il contraddittorio tra le parti sia fatto salvo da una rituale rinnovazione della citazione delle parti stesse (BERNARDINI)

- Organo arbitrale: è un collegio di tre o cinque membri. Un arbitro è designato da ciascuno Stato controvertente, gli altri sono nominati di comune accordo. Raramente la funzione arbitrale è svolta da un solo individuo
- Conclusione: la procedura si conclude con l'adozione di un lodo o sentenza arbitrale che ha efficacia di cosa giudicata in senso sostanziale per le parti (risolve in modo vincolante per le parti la controversia) e in senso formale (le parti si obbligano cioè a considerarlo immutabile).
Il lodo deve essere reso per iscritto in quanto, per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale, le Convenzioni internazionali in materia richiedono la produzione all'autorità giudiziaria dell'originale della pronuncia ovvero di copia autentica della stessa. In ogni caso esso deve presentare la motivazione, che costituisce la garanzia essenziale di completa giustizia, volta ad esternare le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto i giudici ad adottare una certa decisione piuttosto che un'altra. La sentenza può anche essere modificata (revisione) se sopravviene la scoperta di un fatto nuovo in precedenza sconosciuto alla parte che lo invoca e viene dimostrata l'influenza decisiva che la conoscenza di questo fatto avrebbe potuto esercitare sul processo

LA CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE E LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

La Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI), istituita nel 1921, era l'organo permanente per la soluzione delle controversie tra Stati, ed è stata sostituita dalla Corte di Giustizia Internazionale (CGI) nel 1946. La CPGI era costituita da dei giudici permanenti, quindi le parti alla controversia non avevano la facoltà di scegliere i giudici. Non dava inoltre (come la CPA) giudizi di natura politica, ma si basava solo su norme di diritto. Inoltre, la sua composizione non può constare anche di politici (come per la CPA), ma solo di giureconsulti e grandi giudici. La permanenza dei giudici è un segnale della volontà internazionale di voler garantire lo sviluppo logico ed armonioso del diritto internazionale. Vi è poi la "clausola opzionale", in virtù della quale ogni Stato può in qualsiasi momento dichiarare di accettare ipso facto e a condizione di reciprocità, senza la conclusione di un accordo speciale, la giurisdizione obbligatoria della Corte nei confronti di ogni altro Stato che abbia accettato il medesimo obbligo. Inoltre, la CIG ha indicato un altro metodo di accettazione della giurisdizione della Corte: si tratta del forum prorogatum, in base al quale l'accordo delle parti all'esercizio di giurisdizione della Corte si forma innanzi a quest'ultima, in maniera tacita o implicita.

L'INTENSIFICARSI DEL RICORSO ALL'ARBITRATO E AL REGOLAMENTO GIUDIZIALE

Con la fine della guerra fredda gli Stati hanno intensificato il ricorso all'arbitrato e al regolamento giudiziale. Oltre alla sempre maggior importanza della CIG, un altro fenomeno rilevante degli ultimi decenni è il proliferare di tribunali internazionali a carattere permanente o semipermanente (per la risoluzione di controversie tra Stati). Un esempio è la Corte europea o il Tribunale internazionale del diritto del mare. A questi tribunali occorre aggiungere quelli istituiti per la repressione dei crimini internazionali, che esercitano la propria giurisdizione su individui accusati di aver commesso gravi violazioni dei diritti umano o del diritto internazionale umanitario (es. ICTY e ICTR, Corte penale internazionale). Va sottolineato che questi nuovi tribunali hanno competenze settoriali e quindi forniscono un contributo nel chiarimento delle regole internazionali operanti nelle specifiche materie di competenza.

IL RICORSO OBBLIGATORIO ALL'ARBITRATO E AL REGOLAMENTO GIUDIZIALE

In alcuni casi eccezionali gli Stati hanno deciso di rendere obbligatorio il ricorso all'arbitrato o al regolamento giudiziale, stipulando accordi o inserendo clausole di regolamento arbitrale o giudiziale obbligatorio. Due importanti convenzioni, fra le altre, prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato o al regolamento giudiziale: la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati e la Convenzione sul diritto del mare del 1982.

Nel sistema della Convenzione di Vienna le controversie relative all'invalidità dei trattati per contrasto con lo ius cogens possono essere sottoposte alla CIG su richiesta unilaterale, dopo che siano trascorsi 12 mesi dal sorgere della controversia senza che sia stata raggiunta una soluzione. La Convenzione del 1982 sul diritto del mare, obbliga gli Stati a procedere a scambi di vedute sulla modalità di soluzione. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti ha diritto di proporre il ricorso alla conciliazione. Se l'offerta non è accettata o le parti non si accordano, ciascuna delle parti può dare inizio ad un procedimento giudiziale davanti a degli organi specifici.

Le due procedure esaminate si riferiscono alle controversie relative all'interpretazione o applicazione di determinati trattati multilaterali e sono contemplate nelle c.d. clausole compromissorie contenute in questi

trattati. Altre procedure, sono previste in convenzioni generali. Occorre segnalare il ruolo dell'ICSID (Centro Internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti), che ha il compito di amministrare arb trati ad hoc. È un meccanismo che cerca di proteggere gli interessi degli investitori e gli Stati in cui sono effettuati gli investimenti. Esso offre un sistema di soluzione di controversie giuridiche originate da un investimento estero, utilizzabile dagli Stati e dalle persone fisiche e giuridiche.

IL CONTROLLO INTERNAZIONALE

Oltre ai meccanismi di soluzione delle controversie, è stato elaborato un altro strumento per controllare, in corso, l'effettivo rispetto dei trattati da parte degli Stati contraenti. Si tratta in genere di un esame periodico, da parte di un organo di controllo, del comportamento degli Stati parte a un dato trattato, al fine di verificare il loro adempimento agli obblighi convenzionali. La procedura di controllo, inoltre, non termina con una soluzione vincolante, ma al massimo un'esortazione, per evitare di minare la sovranità statale. La procedura di controllo si può attuare tramite quattro modalità diverse:

1) l'esame di rapporti periodici, consegnati dagli Stati ad intervalli determinati agli organi di controllo;
2) l'ispezione, ossia investigazioni sul posto che consentono di verificare direttamente se lo Stato sia adempiente, non basandosi quindi sulle sole informazioni fornite dagli Stati;
3) controllo effettuato attraverso un procedimento contenzioso, dove lo Stato sotto controllo e l'organo incaricato avviano un esame, in contraddittorio, del caso su istanza di uno Stato parte, o di individui che si pretendono vittime di una violazione;
4) il controllo preventivo attraverso l'adozione di misure volte a prevenire la commissione di illeciti internazionali da parte di uno Stato; finora però questa forma di controllo è stata principalmente prevista nel settore dell'uso pacifico dell'energia atomica e della protezione dell'ambiente.

In tutti i casi, il rapporto che conclude la procedura di controllo è sprovvisto di valore vincolante. Inoltre, gli incontri e le sessioni degli organi di controllo avvengono a porte chiuse per tutelare l'immagine pubblica degli Stati. Questi sistemi di controllo si sono rivelati un mezzo equilibrato ed efficace per indurre gli Stati al rispetto dei propri impegni internazionali.

I settori nei quali si registra maggior diffusione di questi sistemi di garanzia sono: rapporti internazionali di lavoro, tutela internazionale dei diritti umani, uso pacifico dell'energia atomica, tutela dell'ambiente, Antartide e spazio extra atmosferico, diritto internazionale dell'economia.

LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

Un metodo avanzato ed originale di soluzione delle controversie è stato istituito nel settore delle relazioni commerciali, nell'ambito dell'OMC. Esso ha infatti creato una procedura innovatrice, prevista dall'Accordo per la soluzione delle controversie. La procedura si articola come segue. Ciascuno Stato deve notificare all'OMC e alle altre parti contraenti, l'adozione di politiche commerciali che possano pregiudicare l'applicazione di norme sostanziali previste da accordi commerciali. Alla notifica segue la consultazione. Le altre parti contraenti devono prontamente rispondere alla richiesta di consultazione mirando al raggiungimento di soluzioni. Nel caso in cui le consultazioni non abbiano esito positivo è possibile richiedere i buoni uffici o la conciliazione dell'OMC. Nel caso in cui non si raggiunga alcuna soluzione, una parte contraente può richiedere la costituzione di un "panel" di esperti indipendenti, cui presentare il reclamo. Il panel è istituito dall'Organo per la soluzione delle controversie (DSB), formato dai rappresentanti di tutti gli Stati membri. Il DSB decide sulla costituzione del panel attraverso il consensus negativo: il panel non sarà costituito se i componenti del DSB decidano così per consensus. Una volta istituito, il panel esamina le richieste delle parti contendenti. L'accertamento dei fatti e del diritto è suddiviso in due parti: il panel adotta un rapporto provvisorio che le controparti possono commentare e successivamente adotta un rapporto finale, che è trasmesso alle controparti e al BSD. Se il rapporto finale viene adottato dal DSB, esso diventa giuridicamente vincolante per le parti. Tuttavia, ciascuna delle parti può impugnare il final report del panel e presentare un appello all'Organo d'Appello, che può, però, decidere solo su questioni di legittimità.

Questa procedura si è rivelata finora molto efficace, e un gran numero di casi è stato sottoposto all'esame degli organi o dei panel dell'OMC.

IL DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA

L'intervento a protezione dei propri cittadini a ll'estero non va confuso con l'intervento umanitario, poiché diversa è la norma primaria violata (CONDINANZI):
— nel primo caso, la violazione concerne la norma che impone ad uno Stato la protezione degli stranieri sul proprio territorio. Tale obbligo sussiste non nei confronti degli stranieri, ma del loro Stato di appartenenza, il quale pu. dunque, reagire in difesa di un diritto che gli è proprio;
— nel secondo caso, ad essere violata è la norma di jus cogens posta a tutela dei diritti umani fondamentali, che proprio per il suo carattere cogente attribuisce all'intera Comunità internazionale il diritto di porre in essere misure per indurre lo Stato responsabile a cessare la propria condotta illecita. Tale diritto, tuttavia, attualmente pu. tradursi nel diritto di ricorrere ad interventi armati umanitari solo attraverso il sistema di sicurezza collettiva dell'ONU.

La norma che vieta l 'uso della forza nelle relazioni internazionali ha ormai assunto carattere cogente: il divieto si estende a comportamenti quali la minaccia di ricorrere alla forza, l'uso della forza di tipo economico e il ricorso a rappresaglie armate o alla cd. guerra preventiva. Sono, per., ammesse delle eccezioni che consentono l 'uso della forza:
— nel quadro del sistema di sicurezza collettiva sancito dal cap. VII della Carta ONU, il quale (cos. come si è evoluto per prassi) incarica il Consiglio di sicurezza ad autorizzare interventi di polizia internazionale. Solo attraverso tale sistema sono legittimi i cd. interventi umanitari;
— nel quadro di altre organizzazioni internazionali (regionali) a carattere militare, che istituiscono tra gli Stati membri un sistema di difesa comune verso l'esterno;
— per legittima difesa, ossia per rispondere ad un attacco armato già avvenuto;
— previo consenso di uno Stato all'ingresso nel suo territorio di forze militari straniere;
— p e r difendere i propri cittadini a ll'estero in caso di gravi violazioni dei loro diritti.

7. ILLECITO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ DELLO STATO

ILLECITO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITA' DELLO STATO

Nell'ordinamento internazionale prevale il concetto di responsabilità collettiva: quando l'organo di uno Stato viola il diritto internazionale, è l'intera comunità statale cui l'organo appartiene che subisce le conseguenze dell'illecito. Occorre però distinguere due fasi di sviluppo normativo: disciplina tradizionale del diritto della responsabilità e la disciplina di più recente formazione. La responsabilità internazionale si determina in capo ad un soggetto di diritto internazionale che abbia violato degli obblighi internazionalmente assunti.

LA DISCIPLINA TRADIZIONALE

Nel diritto tradizionale, il regime della responsabilità dello Stato consisteva in un insieme di norme consuetudinarie venute a formarsi sulla base della prassi dell'epoca e di alcuni casi decisi da tribunali arbitrai internazionali. Le norme convenzionali in materia erano scarse. Quello che può dirsi è che nella disciplina tradizionale, il diritto consuetudinario stabiliva che lo Stato autore di un illecito fosse responsabile a livello internazionale e dovesse provvedere alla riparazione, e che lo Stato leso potesse reagire all'illecito, anche con l'uso della forza armata, al fine di costringere lo Stato responsabile a fornire la riparazione.

In linea generale, la disciplina tradizionale del diritto della responsabilità degli Stati presentava le seguenti caratteristiche:

- Regole rudimentali, che non precisavano gli elementi costitutivi dell'illecito, né quali conseguenze discendessero dalla commissione dell'illecito. Si limitava a stabilire che lo Stato autore dell'illecito avesse l'obbligo di fornire riparazioni; non erano chiare però quali forme di riparazione dovessero preferirsi rispetto ad altre. Inoltre, lo Stato leso poteva decidere se, ed in quale momento, rispondere all'illecito.

- Natura bilaterale del rapporto di responsabilità, tra lo Stato autore dell'illecito e lo Stato vittima: erano gli Stati coinvolti a doversi accordare sulle forme dovute di riparazione.

- La responsabilità era "collettiva": ero lo Stato cui apparteneva l'organo che aveva commesso l'illecito a rispondere, sul piano internazionale, per il comportamento antigiuridico del suo organo. Solo in alcuni casi gli individui potevano essere chiamati a rispondere per le loro azioni (pirateria e crimini di guerra).

- La questione della responsabilità degli Stati era ancora strettamente connessa alla questione degli obblighi incombenti sugli Stati in materia di trattamento degli stranieri. Vi era cioè la tendenza ad associare le questioni concernenti la responsabilità internazionale degli Stati alla violazione delle norme consuetudinarie che impongono agli Stati di garantire specifici trattamenti ai cittadini stranieri.

LA DISCIPLINA ATTUALE

La normativa vigente si è poi lentamente evoluta e grazie all'opera di codificazione attuata a partire dagli anni '50 dalla CDI si è arrivati nel 2001 all'adozione degli Articoli sulla responsabilità degli Stati, che in larga misura codifica il diritto consuetudinario esistente, ma su talune questioni adottano soluzioni che non sono generalmente condivise. Gli elementi distintivi della disciplina attuale sono i seguenti:

- Il diritto della responsabilità è stato svincolato dall'insieme di norme in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni.
- Si possono distinguere due tipi di norme: le norme primarie, ossia l'insieme delle norme di diritto internazionale che pongono obblighi di natura sostanziale in capo agli Stati; le norme secondarie, un corpus di norme che costituisce appunto il diritto della responsabilità degli Stati e che stabilisce: 1) le condizioni per cui si può dire che si è verificato un illecito; 2) le conseguenze giuridiche discendenti da quell'illecito.
- La nuova disciplina individua gli elementi costitutivi dell'illecito, le cause di esclusione, le forme di riparazione e le condizioni per la legittimità al ricorso alle contromisure.
- Anche il grado di responsabilità può variare in responsabilità "ordinaria", ossia quella normalmente applicabile nei rapporti tra Stati a seguito della commissione di un illecito, e la responsabilità "aggravata", che scaturisce da violazioni di norme che tutelano valori fondamentali della comunità (vedi cap. XVI).

A parte la responsabilità degli Stati in caso di violazione di norme internazionali, vi sono stati cambiamenti importanti anche sotto altri due profili:

- La responsabilità individuale è mutata. Infatti, gli individui possono essere responsabili a livello internazionale per violazioni gravi di diritto internazionale (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio, tortura, terrorismo). Possono incorrere nella responsabilità internazionale non solo i ranghi inferiori delle forze armate, ma anche i leader militari e politici di uno Stato. Il corpus normativo in materia è il diritto internazionale penale, e va distinto da quello della responsabilità degli Stati anche se talvolta possono esservi delle sovrapposizioni tra le due forme di responsabilità.
- Il secondo cambiamento è l'affermazione delle regole in materia di responsabilità degli Stati per attività non proibite dal diritto internazionale (c.d. responsabilità degli Stati per fatti leciti). Tali regole non appartengono però in senso proprio al diritto della responsabilità degli Stati di cui si sta trattando.

L'ILLECITO INTERNAZIONALE

Il presupposto per il sorgere della responsabilità internazionale è costituito dalla commissione di un illecito da parte di uno Stato, al realizzarsi di due condizioni: una di natura soggettiva, l'altra oggettiva. La condizione soggettiva si ha quando la condotta posta in essere da un individuo è attribuibile ad uno Stato.

La condizione oggettiva si realizza quando la condotta è contraria ad un obbligo internazionale, ossia è antigiuridica. Questa posizione è adottata dagli Articoli del 2001, che identifica in questi due condizioni glie elementi costitutivi del fatto illecito.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Gli Stati agiscono sul piano internazionale per mezzo di individui: quindi per affermare la responsabilità internazionale di uno Stato è necessario stabilire quando la condotta posta in essere da un individuo possa essere attribuita a tale Stato:

- Innanzitutto, questo è il caso dell'attività degli individui che rivestano la qualità di organi dello Stato secondo il diritto interno. L'art. 4 degli Articoli con organi intende sia quelli del potere centrale (esecutivo, legislativo, giudiziario) sia quelli del potere derivato. La condotta degli individui di questi organi è attribuibile allo Stato solo se essi hanno agito nell'esercizio delle proprie funzioni e non a titolo privato.
- Altro caso è quello di individui, formalmente privi della qualità di organo di uno Stato, che svolgono un ruolo importante nell'esercizio di funzioni pubbliche, in quanto esercitano autorità per conto dello Stato. Le attività attuate da questi individui sono da attribuirsi allo Stato: lo Stato incorrerà nella responsabilità internazionale quando tali attività consistano in un fatto illecito. Un esempio sono le compagnie aeree alle quali possono essere affidati talvolta i controlli in materia di immigrazione.

- Vi è poi l'ipotesi del comportamento posto in essere dall'organo di uno Stato che ha agito materialmente per conto di un altro Stato: in una simile ipotesi, la condotta dell'organo va attribuita allo Stato al quale è stato messo a disposizione e per conto del quale ha agito. Quindi anche se sono organi dello Stato A, la responsabilità va allo Stato B che li ha utilizzati. Perché si verifichi questa ipotesi, l'organo che realizza la condotta deve svolgere funzioni di carattere pubblico per conto di un altro Stato. Un esempio è costituito da giudici di uno Stato che svolgono temporaneamente la funzione di giudici nei tribunali di un altro Stato o per conto di un altro Stato.
- Un atto illecito è attribuito ad uno Stato anche se l'organo dello Stato ha compiuto l'azione contravvenendo alle istruzioni ricevute, oppure ha agito al di fuori della propria competenza (ha cioè agito ultra vires), purché la sua condotta sia stata posta in essere con i mezzi e i poteri propri della funzione pubblica. Questa regola è stata riaffermata dalla CDI all'art. 7 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati.
Caso Caire: un ufficiale e due soldati delle forze armate messicane detennero per un certo periodo e poi uccisero un cittadino francese, che aveva rifiutato di dare loro 5 mila dollari in oro. Il presidente della commissione mista dei reclami franco-messicana, ritenne il Messico responsabile per l'azione illecita dell'ufficiale e dei due soldati, affermando che gli Stati sono responsabili sul piano internazionale per tutti gli atti commessi dai propri organi.
- Altra categoria di individui la cui condotta è suscettibile di essere attribuita allo Stato è quella degli organi di fatto: si tratta di individui che, sprovvisti della qualifica formale di organi dello Stato, nei fatti agiscono per suo conto e alle sue dipendenze. L'art. 4 infatti precisa che gli organi dello Stato includono anche gli organi che rivestono formalmente tale qualità, ma anche gli organi fattualmente legati allo Stato secondo il criterio prima richiamato. Al di fuori di questa ipotesi, è possibile attribuire allo Stato specifiche condotte di privati se la loro condotta è posta in essere sulla base di istruzioni ricevute dallo Stato, o sotto la sua direzione o controllo, secondo quanto dispone l'art.8. Un esempio è il caso Nicaragua del 1986, dove la CIG doveva stabilire se, nel corso della guerra civile in Nicaragua, talune azioni contrarie al diritto internazionale umanitario erano imputabili agli USA. Nella sentenza, la CIG specificò che l'attribuzione ad uno Stato di atti illeciti compiuti da individui sprovvisti della qualifica formale di organo richiede che essi abbiano agito sotto il controllo effettivo dello Stato, ossia che la loro condotta sia stata coordinata e diretta dallo Stato oppure che la singola condotta sia stata posta in essere in base a specifiche istruzioni impartite dallo Stato. Quindi occorre sempre dimostrare che un certo gruppo dipende interamente da uno Stato, oppure che ogni singola azione internazionalmente illecita è stata oggetto di specifiche istruzioni dello Stato all'individuo che ha svolto materialmente quella azione.
- Gli atti compiuti da un movimento insurrezionale che prende il potere sono attribuibili a quello Stato.
- Infine, vi è l'ipotesi contemplata dall'art. 11 degli Articoli, ovvero quella di un comportamento di un privato riconosciuto e fatto proprio da uno Stato. Per descrivere questa ipotesi, il caso del Personale diplomatico e consolare statunitense a Teheran, deciso dalla CIG nel 1980, è illuminante. La Corte ha individuato due fasi dell'attacco condotto dai militanti islamici iraniani contro i locali dell'ambasciata e del consolato statunitense a Teheran. In un primo momento l'attacco fu sferrato da militanti privi della qualifica formale di «agenti» o «organi» dello Stato iraniano: questi avevano agito in veste di privati e l'attacco non poteva essere imputato all'Iran. La seconda fase ebbe inizio quando l'occupazione dell'ambasciata statunitense fu portata a compimento: a quel punto, il governo iraniano era giuridicamente obbligato a prendere le misure necessarie a porre fine all'occupazione e a risarcire i danni. Esso, invece, approvò formalmente l'occupazione e dichiarò che il personale statunitense non godeva del rispetto internazionale dovuto ai diplomatici. Secondo la Corte, dunque, gli «occupanti» erano da quel momento divenuti agenti dello Stato iraniano e quest'ultimo era responsabile a livello internazionale per la loro condotta.
In tutti gli altri casi lo Stato non è responsabile per gli atti compiuti da privati nel proprio territorio, ad esempio per gli attacchi contro la persona o i beni di cittadini ed organi di Stati stranieri. Tuttavia, se si dimostra che lo Stato non ha esercitato la dovuta diligenza per prevenire e reprimere tali attacchi, lo Stato può essere chiamato a rispondere di responsabilità di tipo omissivo.
La questione della colpa. Per colpa si intende un atteggiamento psicologico dell'agente consistente nel dolo (coscienza e volontà dell'evento seguente alla condotta), o nella colpa grave (consapevolezza del rischio di causare l'evento con la propria condotta). In linea generale, i tribunali internazionali non si preoccupano di accertare se lo Stato che commesso l'illecito abbia agito intenzionalmente o con grave negligenza. Infatti, la colpa è presa in considerazione solo se lo Stato accusato di aver commesso un atto illecito si giustifica affermando di non avere colpa, ed invocando una delle cause di esclusione dell'illecito. Gli Articoli sulla responsabilità dello Stato non indicano la colpa come elemento costitutivo dell'illecito internazionale, anche se l'assenza di colpe dell'agente, in certe ipotesi, può operare come circostanza di esclusione dell'illecito.

Tuttavia, in due casi l'atteggiamento psicologico dell'agente costituisce elemento soggettivo indispensabile per il sorgere della responsabilità dello Stato, ossia quando: a) uno Stato dirige e controlla un altro Stato nella commissione da parte di quest'ultimo dell'illecito; in tal caso il primo Stato è responsabile se è a conoscenza delle circostanze in cui è compiuto l'atto illecito; b) uno Stato costringe un altro Stato a porre in essere un comportamento illecito; anche in questo caso il primo Stato è responsabile se è a conoscenza delle circostanze in cui è compiuto l'illecito.

L'ELEMENTO OGGETTIVO

Uno Stato è responsabile quando la sua condotta è illecita, ossia contraria ad un obbligo internazionale che incombe allo Stato in virtù di norme o principi di diritto internazionale. La responsabilità sorge solo se l'obbligo era in vigore quando la condotta difforme è stata posta in essere. La condotta può consistere sia in un'azione (illecito commissivo) sia in un'omissione (illecito omissivo). Gli illeciti possono avere carattere istantaneo o continuo.

Nel Progetto di Articoli sulla responsabilità dello Stato della CDI, il danno non è menzionato tra gli elementi costitutivi dell'illecito. Ciò significa, secondo gli Articoli, che ai fini della responsabilità internazionale non è necessario dimostrare che l'illecito abbia causato un danno ad uno Stato, ma è invece sufficiente che vi sia stata la lesione di un diritto soggettivo di un altro Stato. Il danno può essere di due tipi: materiale o morale.

Il danno materiale è un pregiudizio di tipo economico e patrimoniale agli interessi di uno Stato; il danno morale è invece il pregiudizio arrecato alla dignità e all'onore di uno Stato. Secondo l'impostazione della CDI, la semplice lesione di un diritto soggettivo causa sempre un danno di tipo giuridico al titolare del diritto violato. Il danno, dunque, sarebbe sempre inerente alla violazione di qualsiasi obbligo giuridico. In sostanza, dal punto di vista della CDI, vi può essere responsabilità internazionale anche quando il comportamento antigiuridico non ha causato alcun pregiudizio morale o materiale nell'accezione sopra specificata, essendo sufficiente il danno giuridico. In realtà, la posizione della CDI non è convincente per due ragioni principali. La prima è che gli esempi forniti dalla CDI a sostegno della sua tesi si riferiscono ad una particolare categoria di illeciti internazionali, quelli comportanti la violazione di obblighi solidali. La caratteristica di questi obblighi, è tutelare interessi fondamentali della comunità, e per loro stessa natura, la violazione di questi obblighi non arreca necessariamente un danno materiale o morale ad uno Stato, ma causa sempre una lesione giuridica dei diritti di tutti i membri della comunità internazionale. La seconda ragione si basa sull'esame della prassi. In nessun caso, tranne quelli relativi a violazioni di obblighi solidali, gli Stati hanno invocato la responsabilità senza aver subito un danno materiale o morale in conseguenza dell'illecito. Insomma, la prassi evidenzia che, nella maggioranza dei casi, uno Stato, se non è materialmente o moralmente leso dal comportamento di un altro Stato, non invoca le regole internazionali sulla responsabilità contro quello Stato.

In conclusione, a noi pare che il rapporto di responsabilità normalmente applicabile nella relazione tra gli Stati a seguito di illeciti (c.d. responsabilità ordinaria) richieda la sussistenza di un danno materiale o morale come necessario requisito oggettivo, a differenza di quanto prospettato negli Articoli della CDI. Tutto ciò quanto al regime di responsabilità operante in virtù del diritto internazionale consuetudinario. Niente, ovviamente, preclude agli Stati di stabilire in via convenzionale un regime giuridico diverso.

In mancanza di una disciplina generale volta a definire la responsabilità internazionale per attività rischiose, si è proceduto alla stipulazione di convenzioni internazionali che prevedono la responsabilità civile dell'operatore (persona fisica o giuridica) che gestisce l'attività rischiosa. Si tratta, quindi, di responsabilità di diritto interno, seppur internazionalmente prevista. L'operatore è tenuto al risarcimento del danno, talora sulla base di responsabilità oggettiva assoluta, senza che possa essere invocata la forza maggiore. Con il termine responsabilità internazionale si indicano le relazioni giuridiche che si instaurano tra Stati quando uno di essi commette un atto internazionalmente illecito. Per costituire un illecito un comportamento deve porsi in contrasto con una norma internazionale (elemento oggettivo) ed essere imputabile ad uno Stato (elemento soggettivo). In relazione al secondo requisito, sono riconducibili ad uno Stato tutte le azioni (o le omissioni) poste in essere da individui che rivestono ufficialmente la carica di organi dello Stato o agiscono di fatto p e r suo conto, ma non quelle poste in essere da privati (a meno che non si dimostri una responsabilità dello Stato di tipo omissivo, ossia che quest'ultimo non ha tentato di prevenire o reprimere il comportamento illecito con la dovuta diligenza). Non occorre, nell'accertare se sia stato commesso o meno un illecito internazionale, dimostrare che lo Stato abbia avuto un atteggiamento colposo, né che abbia prodotto un pregiudizio morale o materiale nei confronti di un altro Stato. Nel caso in cui, infine, un comportamento lecito abbia causato danni a Stati terzi, da esso il diritto internazionale generale non fa discendere una responsabilità internazionale; alcune Convenzioni stipulate in materia prevedono un obbligo di risarcimento

dei danni prodotti da attività pericolose, ma ad eccezione della Convenzione sulla responsabilità in tema di lanci spaziali fanno riferimento
ad una responsabilità di diritto interno.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO

Negli Articoli della CDI sono previste sei cause di esclusione dell'illecito: il consenso, la legittima difesa, le contromisure, la forza maggiore, l'estremo pericolo, lo stato di necessità (queste ultime tre sono "circostanze di necessità"). La legittima difesa però opera solo con riguardo alla violazione di norme in materia di divieto della minaccia e dell'uso della forza, e riguarda perciò la responsabilità aggravata. Sono quelle circostanze che, una volta verificatesi, escludono la responsabilità dello Stato poiché viene meno l'elemento oggettivo dell'illecito, ossia la sua antigiuridicità. Tali circostanze non rilevano in relazione a un comportamento contrario ad una norma di jus cogens; esse, inoltre, non implicano di per sé l'estinzione dell'obbligo internazionale violato, e non escludono un obbligo di reintegrazione patrimoniale (indennizzo) per il danno eventualmente causato.

IL CONSENSO

Il consenso prestato da uno Stato preclude l'illiceità dell'atto compiuto da un altro Stato a condizione che esso sia stato prestato validamente (ovvero non sia viziato da errore o coercizione), che sia chiaramente accertato e non presunto, che promani dagli organi statali competenti ad impegnare lo Stato a livello internazionale, e che sia antecedente alla commissione dell'atto. L'illiceità dell'atto è esclusa solo nella misura in cui siano rispettati i limiti posti dallo Stato prestante consenso. Nella prassi, il consenso è stato invocato nei casi di invio di truppe straniere per aiutare lo Stato territoriale a sedare una ribellione in atto.
Principio generale: il consenso validamente dato da uno Stato alla commissione di un atto da parte di un altro Stato esclude l'illiceità dell'atto stesso nei confronti del primo Stato, nella misura in cui l'atto non eccede i limiti del consenso.
1. Requisiti:
- Deve essere attribuibile allo Stato leso
- Deve essere valido secondo il diritto internazionale
- Deve essere chiaramente dato anche se implicitamente
- Deve essere dato prima o, quantomeno, contestualmente alla commissione del fatto illecito
- Non deve essere violata una norma di jus cogens
2. Natura giuridica
- Una parte della dottrina (SALMON) sostiene che il consenso deriva da un accordo, spesso tacito, tra le parti
- Un'altra parte invece (CONFORTI) nega questa conclusione e definisce il consenso un atto unilaterale.
Un'interpretazione siffatta dovrebbe imporsi alla luce del fatto che se il consenso fosse il frutto di un accordo, non avrebbe senso parlare di esso come di un'autonoma causa di esclusione dell'illecito. Inoltre, se rientrasse nella
materia degli accordi tra Stati, la sua irrilevanza in relazione a violazioni dello jus cogens risulterebbe già stabilita dal diritto vigente in questa materia (art. 53 della Convenzione di Vienna del 1969). Il divieto sarebbe stato invece ripreso per sottolineare la sua applicazione anche agli atti unilaterali

LA FORZA MAGGIORE

La forza maggiore è il "verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto, al di fuori dal controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile nelle circostanze del caso adempiere l'obbligo giuridico". Essa non opera se causata dalla condotta dello Stato che la invoca oppure se lo Stato ha assunto il rischio circa il verificarsi di tale situazione di forza maggiore. Essa può essere rappresentata da un evento naturale, da una situazione causata dall'intervento umano, o da una combinazione di varie circostanze. Si pensi ad esempio a un aereo di Stato che, a causa di una situazione meteorologica avversa, entri inavvertitamente nello spazio aereo di un altro Stato senza alcuna autorizzazione. Un esempio è il caso Rainbow Warrior.

L'ESTREMO PERICOLO (DISTRESS)

L'estremo pericolo è una situazione in cui "l'autore dell'atto non ha altro modo ragionevole, in una situazione di estremo pericolo, di salvare la propria vita o quella delle persone affidate alle sue cure". Esso non opera come causa di esclusione dell'illecito se la situazione è causata dalla condotta dello Stato che l'invoca o se l'atto poteva creare un pericolo comparabile o maggiore di quello che si intendeva evitare. Qui l'organo è consapevole del fatto di porre in essere un comportamento contrario ad un obbligo internazionale, e potrebbe

anche scegliere di affrontare il grave pericolo per la vita e rispettare gli obblighi internazionali. Esempi di estremo pericolo sono l'ingresso non autorizzato di aeromobili nel territorio di uno Stato straniero per salvare la vita dei passeggeri: qui il pilota è consapevole della violazione, ma non ha altra scelta per salvare i passeggeri. Oppure si pensi ai vigili del fuoco che entrano in un'ambasciata straniera, nonostante l'inviolabilità della sede, per spegnere un incendio e salvare le persone presenti dell'edifico. La CDI ha ribadito che l'estremo pericolo opera come causa di esclusione dell'illecito solo quando sia in gioco la vita, e non anche l'integrità fisica dell'organo o delle persone affidate alle sue cure. Solo in un caso la giurisprudenza internazionale ha seguito una diversa impostazione. La Commissione di diritto internazionale non ha posto nessun limite in relazione alla violazione di una norma di jus cogens, al contrario di quanto avviene per lo stato di necessità; appare comunque dubbio che l'estremo pericolo possa giustificare l'intervento umanitario per la liberazione di ostaggi sul territorio di un altro Stato in violazione del divieto del ricorso alla forza armata (SALMON).

LO STATO DI NECESSITA'

Lo stato di necessità costituisce circostanza escludente l'illecito perché esiste una situazione di pericolo in cui ad essere in pericolo non è la vita di un organo dello Stato o di individui affidati alle sue cure, ma lo Stato nel suo complesso. Lo stato di necessità non costituisce una circostanza escludente l'illecito a meno che la condotta altrimenti illecita, da un lato, costituisca l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo grave ed imminente e, dall'altro, non danneggi seriamente un interesse essenziale degli Stati tutelati dall'obbligo violato o dalla comunità internazionale nel suo complesso. Lo stato di necessità non può essere invocato se lo Stato ha contribuito al suo verificarsi e non opera quando l'obbligo giuridico violato esclude la possibilità di invocarlo. Fra i casi si può menzionare il caso Torrey Canyon. Nel 1967, una petroliera liberiana si era arenata in alto mare, al largo della costa britannica. Per evitare ulteriori danni alle coste britanniche e francesi e danni all'ambiente marino, e poiché le operazioni di recupero erano ostacolate dal mare agitato, il Regno Unito bombardò la nave in modo da liberare il carico e dar fuoco al petrolio. Le autorità britanniche invocarono lo stato di necessità, senza che nessun altro Stato coinvolto sollevasse obiezioni.

LE CONTROMISURE

Le contromisure, insieme alla legittima difesa, appartengono alla categoria delle misure di autotutela che uno Stato può attuare per reagire alla presunta commissione di un atto illecito di un altro Stato. Esse costituiscono la reazione ad atti illeciti diversi dall'attacco armato (per il quale si usa la legittima difesa) e consistono nella violazione, nei confronti dello Stato accusato di aver commesso l'illecito iniziale, di un diritto soggettivo di questo Stato. Esse operano come causa di esclusione dell'illecito solo se lo Stato che le pone in essere rispetta alcune condizioni.

CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO E RISARCIMENTO DEL DANNO

L'operare delle suddette cause non preclude la corresponsione di un risarcimento da parte dello Stato invocante, per ogni danno materiale eventualmente causato. Tuttavia, è corretto sostenere che il risarcimento non va sempre corrisposto: occorre escludere i casi della legittima difesa, delle contromisure e del consenso.

CONSEGUENZE DELL'ILLECITO: IL RAPPORTO DI RESPONSABILITA'

Con la commissione di un illecito internazionale lo stato giuridico tra i due Stati cambia: il contenuto di questo rapporto giuridico concreta il regime di responsabilità. Per responsabilità internazionale degli Stati si intende l'insieme degli obblighi giuridici che incombono sullo Stato autore dell'illecito e il complesso di diritti, facoltà ed obblighi dello Stato che ha subito l'illecito.

GLI OBBLIGHI DELLO STATO AUTORE DELL'ILLECITO

Lo Stato che commette l'illecito è sottoposto ad una serie di obblighi nei confronti dello Stato leso. Innanzitutto, deve cessare il comportamento illecito e deve provvedere alla piena riparazione per i danni causati. Se esso rifiuta di effettuare la riparazione, deve accedere in buona fede alle proposte di risoluzione pacifica della controversia avanzate dallo Stato leso.

Nel caso di danno materiale, lo Stato responsabile deve provvedere alla restituzione in forma specifica (c.d. restitutio ad integrum, ossia al ripristino della situazione esistente prima dell'illecito), tranne che in alcuni casi. Qualora la restituzione non sia possibile, o si possa solo ottenere una restituzione parziale, lo Stato responsabile deve provvedere alla "riparazione per equivalenza", cioè corrispondere allo Stato leso un risarcimento del danno nella misura in cui non sia stata possibile la riparazione attraverso la restituzione. Lo Stato autore

dell'illecito è inoltre talvolta obbligato a fornire la c.d. "soddisfazione", cioè una riparazione per danni non materiali, derivanti da illeciti lesivi dell'onore o della dignità. La soddisfazione può consistere ad esempio nel riconoscimento della violazione dell'obbligo, nella presentazione di scuse o anche nel pagamento simbolico di una modesta somma di denaro. Altre forme di soddisfazione possono essere la punizione degli individui che hanno commesso l'illecito.

DIRITTI, POTERI E OBBLIGHI DELLO STATO LESO

La CDI individua 3 categorie di Stato leso

1) in caso di violazioni di norme che istituiscono rapporti basati sulla reciprocità; in tal caso, per la CDI è leso lo Stato titolare del diritto soggettivo corrispondente all'obbligo violato;

2) in caso di violazioni di norme che pongono obblighi solidali; è qui leso lo Stato in ordine al quale la violazione ha un'incidenza particolare: esso deve essere considerato leso, anche se vi è un interesse generale degli altri Stati;

3) nel caso di obblighi integrali (ossia di obblighi caratterizzati dal fatto che la loro violazione muta radicalmente la posizione di ciascun altro Stato vincolato dal medesimo obbligo, per quanto riguarda l'ulteriore adempimento dell'obbligo in questione); qui la CDI considera lesi tutti gli Stati nei confronti dei quali l'obbligo doveva essere adempiuto. Gli obblighi integrali sono solitamente di origine convenzionale; si pensi, ad esempio, agli obblighi derivanti da trattati in materia di disarmo. In sostanza, si tratta di obblighi il cui adempimento è strettamente dipendente dall'adempimento altrui.

In seguito all'illecito, lo Stato leso è titolare dei diritti corrispondenti agli obblighi dello Stato responsabile, in particolare, ha il diritto di richiedere la cessazione dell'atto illecito, assicurazioni e garanzie di non ripetizione dell'illecito, e la piena riparazione per i danni materiali o morali subiti. Lo Stato leso, se decide di far valere la responsabilità di un altro Stato, deve rispettare i seguenti obblighi. Anzitutto, deve notificare allo Stato responsabile le sue pretese, specificando anche che forma deve assumere la riparazione. Se lo Stato responsabile non ottempera alle sue richieste, lo Stato leso deve cercare di risolvere la controversia attraverso procedimenti pacifici (es. negoziati). Solo nel caso in cui lo Stato responsabile rifiuti di fornire la riparazione o di iniziare negoziati per una soluzione pacifica della disputa, lo Stato leso è autorizzato a ricorrere a contromisure.

IL RICORSO A CONTROMISURE

In seguito ad un illecito internazionale lo Stato leso può a sua volta commettere un illecito verso lo Stato offensore, attraverso le contromisure. Tuttavia, le contromisure sono legittime solo se presentano alcuni caratteri e sono adottate a seguito dell'adempimento di specifici obblighi. Inoltre, alcune contromisure sono vietate.

PRESUPPOSTI, CONTENUTO, NATURA E SCOPO

Il presupposto di legittimità di una contromisura è la previa commissione di un atto illecito da parte di un altro Stato. Allo Stato leso è consentita l'adozione di contromisure, ma solo nei confronti dello Stato offensore e non di Stati terzi, al fine di costringere lo Stato offensore a cessare l'illecito e fornire la riparazione. Circa lo scopo delle contromisure, gli Articoli della CID stabiliscono che lo Stato leso può adottare contromisure al solo scopo di indurre l'autore dell'illecito ad adempiere ai suoi obblighi in materia di cessazione dell'illecito e riparazione. Ne consegue che le contromisure debbano avere natura provvisoria e possibilmente reversibile.

GLI ADEMPIMENTI PREVENTIVI

Lo Stato che ha subito un illecito non può ricorrere immediatamente alle contromisure. Innanzitutto deve invitare lo Stato offensore a cessare il suo comportamento illecito e provvedere alla riparazione (c.d. sommation). Nel caso in cui tali richieste non siano soddisfatte, lo Stato leso deve proporre all'offensore l'avvio di negoziati. Ciò deriva dal principio di soluzione delle controversie per via pacifica. Solo se l'altro Stato rifiuta di intraprendere i negoziati, lo Stato leso, che reputa in buona fede che non ci siano altre soluzione per la dissoluzione della controversia, può ricorrere alle contromisure. Tuttavia alcuni trattati vietano il ricorso alle contromisure, mettendo a disposizione un meccanismo d soluzione delle controversie operante nell'ambito di un'organizzazione internazionale. Occorre precisare che negli Articoli sulla responsabilità, questi adempimenti preventivi non trovano applicazione in relazione alle eventuali "contromisure urgenti" che lo Stato leso intenda adottare per la preservazione immediata dei propri diritti. Infine, lo Stato leso che abbia adottato legittimamente contromisure è obbligato a sospenderle se l'atto illecito è cessato e la controversia è stata sottoposta a una procedura di regolamento arbitrale o giudiziale.

I LIMITI CIRCA IL CONTENUTO

Ci sono alcuni limiti che lo Stato leso deve tenere in considerazione nel momento dell'adozione delle contromisure, le quali non possono violare alcuni obblighi e valori fondamentali:

- Le contromisure non possono consistere nella violazione del divieto della minaccia e uso della forza;
- Le contromisure non possono violare gli obblighi in materia di diritti umani e diritto internazionale umanitario, o comunque le regole che proteggono interessi e bisogni fondamentali degli esseri umani;
- Le contromisure non possono consistere nella violazione di obblighi discendenti da regole imperative di diritto internazionale, ossia obblighi derivanti da norme di ius cogens. Questo obbligo ha carattere residuale, riferendosi alle ipotesi ulteriori rispetto a quelle implicate nei punti precedenti; si riferisce quindi al divieto di violare gli altri obblighi di natura cogente, ossia quelli in materia di autodeterminazione dei popoli o in materi di tutela dell'ambiente;
- Le contromisure non possono violare gli obblighi dello Stato che le pone in atto:

a) in materia di procedure di soluzione delle controversie applicabili nei rapporti con lo Stato offensore (questo perché ciò pregiudicherebbe la soluzione della controversia che ha portato alla adozione delle contromisure)

b) in materia di inviolabilità degli agenti diplomatici o consolari, nonché delle sedi, degli archivi e dei documenti diplomatici (questo perché ciò potrebbe pregiudicare il ripristino delle relazioni "normali" tra i due paesi coinvolti).

IL REQUISITO DELLA PROPORZIONALITA'

Infine, secondo l'opinione largamente prevalente, le contromisure devono soddisfare il requisito della proporzionalità, la cui applicazione solleva due problemi: a) la portata esatta della proporzione e b) l'individuazione del parametro di riferimento per valutare la proporzionalità. Circa la portata della proporzione, si può sostenere che non è richiesta una proporzionalità in senso stretto, bensì l'assenza di un'eccessiva sproporzione. Più complesso è invece individuare il parametro di riferimento per valutare il requisito della proporzionalità.

A questo proposito, il Tribunale arbitrale istituito per il caso dell'Accordo sui servizi aerei ha correttamente osservato che «è essenziale, in una controversia tra Stati, prendere in considerazione non soltanto i danni sofferti, ma anche l'importanza delle questioni di principio che derivano dal presunto illecito». Inoltre, in un caso la CIG ha sostenuto che «gli effetti di una contromisura devono essere commisurati al danno subito, tenendo presenti i diritti coinvolti». In questi due casi, dunque, la proporzionalità è stata valutata bilanciando sia il danno causato dallo Stato offensore con quello inflitto attraverso la contromisura, sia l'importanza degli obblighi violati, combinando quindi elementi quantitativi e qualitativi. La ratio di questa impostazione è principalmente da ricercarsi nell'idea che le contromisure mirano a punire lo Stato offensore per la sua condotta illecita.

Se si accetta l'impostazione seguita dalla CDI, e dunque si riconosce che le contromisure debbano soltanto mirare a costringere lo Stato offensore a cessare la sua condotta illecita e a fornire la riparazione, il requisito della proporzionalità deve essere commisurato allo scopo che esse intendono perseguire. Sotto questo profilo non appare però pienamente coerente la posizione assunta dalla CDI che, negli Articoli sulla responsabilità, da un lato, accetta la nozione della finalità risarcitoria delle contromisure e, dall'altro, stabilisce che le contromisure devono essere proporzionate «all'offesa subita, tenendo in considerazione la gravità dell'atto illecito e i diritti coinvolti».

LE RITORSIONI

Le contromisure non si devono confondere con le ritorsioni, le quali consistono in comportamenti non amichevoli (che non violano il diritto internazionale) in conseguenza di un illecito o di un comportamento in amichevole di un altro stato. Le ritorsioni devono rispettare due condizioni: devono risultare proporzionali all'illecito subito e devono cessare con il venir meno del comportamento scorretto dell'altro Stato. Esempi sono: rottura delle relazioni diplomatiche, sospensione del commercio o degli investimenti…

VIOLAZIONE DI OBBLIGHI SOLIDALI E RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE AGGRAVATA E LA RESPONSABILITA' AGGRAVATA NEGLI ARTICOLI DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Nel diritto internazionale consuetudinario esiste una forma di responsabilità aggravata conseguente alla violazione di obblighi di importanza fondamentale per la società internazionale nel suo insieme. L'art. 19 del Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati distingueva due categorie di illeciti statali, i delitti internazionali e i crimini internazionali. I «crimini internazionali» consistevano nella violazione di un obbligo essenziale per la protezione di interessi fondamentali della comunità nel suo insieme. A tale distinzione doveva corrispondere una differenziazione quanto al regime di responsabilità. Tuttavia, nel testo adottato in via definitiva nel 2001, la CDI ha deciso di eliminare l'art. 19. Ad ogni modo, l'idea secondo cui vi è una categoria di illeciti di diversa natura rispetto a quelli «ordinari» non è stata abbandonata del tutto dalla CDI, anche se quest'ultima ha senza dubbio adottato un atteggiamento «minimalista» in materia.

In breve, la CDI si è limitata a prevedere espressamente una forma aggravata di responsabilità solo nel caso di violazioni gravi e sistematiche di obblighi discendenti da norme di ius cogens, e non di qualsiasi norma che tutela interessi fondamentali per la società internazionale nel suo insieme e dunque pone obblighi erga omnes.

Le conseguenze aggravate discendenti da tali violazioni consisterebbero però unicamente nell'imposizione di una serie di obblighi aggiuntivi, rispetto a quelli discendenti da altri illeciti, a carico degli Stati diversi dall'autore dell'illecito. Si tratta: i) dell'obbligo di cooperare al fine di portare alla cessazione dell'illecito, ii) dell'obbligo di non riconoscere come legittima la situazione discendente dall'illecito e iii) dell'obbligo di non prestare aiuto e assistenza allo Stato responsabile per il mantenimento di tale situazione. Tuttavia, poiché gli obblighi posti da norme di ius cogens hanno natura solidale, proteggendo interessi fondamentali per la società internazionale nel suo insieme, a tali illeciti si applica anche la disciplina prevista altrove negli Articoli sulla responsabilità in materia di violazione di obblighi di natura solidale, quale che sia la gravità della violazione: ciò significa che gli Stati diversi da quello leso, ossia quelli che non subiscono un pregiudizio specifico in conseguenza dell'illecito, possono invocare tutte le conseguenze tipiche dell'illecito.

Infine, ai sensi dell'art. 54, gli Stati diversi dallo Stato leso possono «adottare misure lecite» (lawful measures) contro lo Stato responsabile, per ottenere la cessazione dell'illecito e la riparazione a vantaggio dello Stato leso o dei beneficiari dell'obbligo violato. Circa il diritto di ricorrere a contromisure collettive, però, secondo la CDI la prassi internazionale è ancora ad uno stadio embrionale.

Non v'è dubbio che l'impostazione seguita dalla CDI è, per più versi, insoddisfacente. Anzitutto, perché la CDI non ha previsto alcuna forma di reazione pubblica e collettiva rispetto ad illeciti di particolare gravità. In secondo luogo, perché essa di fatto ha attribuito ad ogni Stato, singolarmente considerato, i normali diritti e poteri conseguenti alla commissione di un illecito (richiesta di cessazione dell'illecito e di garanzie di non ripetizione, richiesta di riparazione), tranne il diritto di ricorrere a contromisure pacifiche, ma ha imposto l'osservanza di taluni obblighi aggiuntivi. Infine, la posizione assunta dalla CDI quanto ai diritti e ai poteri degli Stati lesi in caso di violazioni di obblighi solidali, non soltanto non convince, ma non risulta corrispondente alla prassi internazionale. Per la CDI, infatti, in caso di violazioni di obblighi di natura solidale, è leso solo lo Stato specially affected; tutti gli altri Stati sarebbero invece «Stati non lesi». Lo Stato specially affected sarebbe legittimato, secondo la CDI, a ricorrere a contromisure, e ciò anche se l'illecito non ha carattere grave e sistematico. La conseguenza è duplice. La prima conseguenza è che le violazioni di obblighi solidali, anche di natura non grave, sono poste allo stesso livello delle violazioni gravi e sistematiche di tali obblighi: qualunque violazione di un obbligo solidale, quale che sia la sua gravità, può dare luogo alla medesima reazione giuridica. Ciò, però, non è conforme alla prassi internazionale. La seconda conseguenza è che, quando un obbligo di natura solidale è violato in modo grave, gli Stati diversi da quello specially affected non hanno diritto di ricorrere alle contromisure.

LA PRASSI INTERNAZIONALE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AGGRAVATA

La prassi internazionale dimostra che, attualmente, vi è una diversa responsabilità che opera con riguardo alla violazione di obblighi che proteggono valori fondamentali per la società internazionale: si tratta di una responsabilità aggravata, che comporta conseguenze sfavorevoli più gravi per lo Stato responsabile rispetto a quelle previste dalla responsabilità ordinaria.

Questa nuova forma di responsabilità si è affermata grazie a vari fattori concomitanti. Le norme e i meccanismi di reazione previsti dalla Carta delle Nazioni Unite in caso di violazione del divieto di uso della forza hanno dimostrato che esistono regole che consentono reazioni ad illeciti internazionali diverse e più gravi di quelle normalmente consentite. La prassi internazionale relativa alle reazioni a violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, inoltre, ha reso evidente che anche in altri settori sono consentite risposte che, possono tuttavia avere una dimensione collettiva affatto insolita in caso di illeciti «ordinari». In linea più generale, l'emergere nella società internazionale di valori "universali" e non derogabili ha condotto a ritenere che le violazioni gravi delle norme poste a tutela di quei valori debbano comportare una reazione diversa e più grave. Si è ritenuto poi che questa reazione possa essere anche «pubblica» e «collettiva», in opposizione alla risposta «privata» e «bilaterale» tipica del regime ordinario di responsabilità.

I PRESUPPOSTI PER L'INSORGERE DELLA RESPONSABILITA' AGGRAVATA
L'ELEMENTO OGGETTIVO
Le norme internazionali la cui violazione può dare luogo alla responsabilità aggravata devonoavere natura solidale. Si tratta di norme che pongono obblighi erga omnes, che tutelano valori fondamentali della società internazionale, che vincolano tutti gli Stati, e la cui situazione giuridica è un diritto collettivo, ossia un diritto la cui violazione da parte di uno Stato viola simultaneamente i diritti di tutti gli altri Stati. La violazione di tali obblighi può essere di diversa gravità: può trattarsi di una violazione minoris generis (es. assistenza armata a gruppi insurrezionali) o di una violazione grave (es. aggressione armata). La violazione di norme di natura solidale rende irrilevante la sussistenza del danno. L'illecito da cui discende la responsabilità aggravata non comprende, infatti, il danno materiale o morale tra i suoi elementi costitutivi. Si tratta infatti di norme che proteggono valori essenziali per la società internazionale nel suo insieme e che istituiscono obblighi di natura solidale. La violazione di una di queste norme, pregiudicando interessi non già di natura reciproca, bensì posti a fondamento dell'assetto dell'intera società degli Stati, può non comportare un danno materiale o morale ad uno Stato determinato. Ovviamente talvolta la violazione delle norme che pongono obblighi solidali può causare un danno, materiale o morale, ad uno Stato determinato: in tali circostanze, tra lo Stato autore dell'illecito e lo Stato che ha subito il danno si instaura il rapporto ordinario di responsabilità, in aggiunta a quello aggravato operante tra il primo Stato e tutti gli altri Stati.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, per l'applicazione del regime di responsabilità aggravata occorre dimostrare che lo Stato abbia agito dolosamente o con colpa grave. Non è però chiaro in che modo si debba effettuare l'indagine circa l'atteggiamento doloso o colposo dello Stato. Secondo un primo orientamento, a tale scopo, si dovrebbe indagare sull'atteggiamento psicologico dell'individuo che, materialmente, abbia tenuto il comportamento illecito per conto dello Stato.

Questa soluzione è difficoltosa però nel caso di illeciti a partecipazione diffusa, come ad esempio il genocidio. Se si segue l'impostazione secondo la quale l'attitudine psicologica dello Stato coincide con quella dell'individuo che pone in essere le condotte vietate, si potrebbe arrivare a ritenere che uno Stato sia responsabile di genocidio per il sol fatto che uno solo dei suoi organi attraverso la sua condotta intendesse distruggere in tutto o in parte un gruppo protetto. Non sarebbe però nemmeno possibile dimostrare che tutti gli individui che, per conto dello Stato, hanno posto in essere atti di genocidio, abbiano effettivamente agito con l'attitudine psicologica specifica del genocidio.

Appare quindi preferibile seguire un altro orientamento, muovendo dal presupposto che lo Stato possa essere portatore di una volontà che si identifica soltanto con quella dei suoi organi supremi. Non si può negare la responsabilità di uno Stato per genocidio se i suoi organi supremi politici e militari abbiano pianificato la commissione di tale illecito. In assenza di prove dirette, è possibile comunque desumere l'esistenza del dolo da elementi di fatto, che siano idonei ad accertare quali finalità generali si prefiggevano vertici dello Stato nel tollerare, istigare, organizzare le violenze contro determinati gruppi.

L'INOPERATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO E L'USO LEGITTIMO DELLA FORZA ARMATA
Nel caso di responsabilità aggravata non sussistono le circostanze di esclusione dell'illiceità, in ragione del fatto che le norme in questione tutelano valori fondamentali per la società internazionale. Vi sono solo due eccezioni per quanto riguarda la minaccia e l'uso della forza nelle relazioni internazionali: la "legittima difesa"

e l'"autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU". La legittima difesa (consistente nell'utilizzo lecito della forza per respingere un attacco armato) esclude l'illiceità del ricorso alla forza soltanto se si realizzano alcune condizioni, che poi vedremo. Quanto all'uso della forza autorizzato dal CdS, esso è in generale considerato un'eccezione al divieto dell'uso della fora armata di natura consuetudinaria.

IL RAPPORTO DI RESPONSABILITA' AGGRAVATA

Le differenze tra responsabilità aggravata e ordinaria stanno non solo nei presupposti del rapporto di responsabilità, ma anche nei soggetti attivi (cioè coloro che possono invocare l'illecito) e nel contenuto del rapporto di responsabilità.

I SOGGETTI LEGITTIMATI AD INVOCARE LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

Nel caso di responsabilità aggravata tutti gli Stati possono in qualunque momento e anche senza aver subito danni, invocare la responsabilità aggravata dello Stato colpevole. La violazione di tali norme, infatti, causa necessariamente un pregiudizio giuridico a tutti gli Stati destinatari della norma. I diritti, poteri ed obblighi degli Stati legittimati ad invocare la responsabilità aggravata, però, variano secondo la gravità della violazione.

GLI OBBLIGHI DELLO STATO AUTORE DELL'ILLECITO

Lo Stato che ha commesso un illecito in responsabilità aggravata deve, come per la responsabilità ordinaria, cessare l'illecito, offrire assicurazioni e garanzie di non ripetizione e riparazione del danno. Gli obblighi in questione però devono essere adempiuti nei confronti di tutti gli Stati della società internazionale: vi è quindi una relazione pubblica. Se l'illecito ha anche arrecato ad uno Stato determinato un danno materiale o morale, tra quest'ultimo Stato e lo Stato responsabile è possibile l'applicazione del rapporto ordinario di responsabilità, in aggiunta a quello aggravato. Ciò è rilevante per la riparazione e per la facoltà di attuare contromisure. Gli altri stati non possono invece ricorrere a contromisure.

DIRITTI E POTERI DEGLI ALTRI STATI

Gli Stati diversi da quello che commette l'illecito hanno il potere di richiedere la cessazione dell'illecito e le garanzie e assicurazioni che tale illecito non si riverifichi. Nell'ipotesi in cui l'illecito abbia causato danni materiali o morali ad un determinato Stato, ogni Stato è legittimato a chiedere la riparazione a vantaggio dello Stato che ha subito il danno. Nel caso in cui, invece, non ci sono Stati che hanno subito danni, ogni Stato può chiedere allo Stato colpevole la riparazione a beneficio degli individui che hanno subito le conseguenze sfavorevoli dell'illecito (es. vittime del genocidio). Se il comportamento illecito non cessa, gli altri Stati possono rivolgersi alle organizzazioni internazionali competenti. La risposta all'illecito deve dunque essere il più possibile pubblica e collettiva.

Quando la violazione ha carattere grave e sistematico, gli Stati devono adempiere alcuni obblighi specifici:

1) non devono riconoscere come legittima la situazione creata dall'illecito; 2) non devono prestare aiuto o assistenza allo Stato responsabile dell'illecito; 3) devono cooperare nella misura possibile ai fini della cessazione dell'illecito.

Tuttavia, recentemente vi è una prassi di contromisure adottate da Stati terzi in reazione a violazione di obblighi erga omes: sembra quindi che si stai formando una norma consuetudinaria in materia.

LA REAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA: L'ADOZIONE DI SANZIONI

Sanzioni, di tipo economico e non, sono spesso adottate a seguito di violazioni di norme internazionali che istituiscono obblighi erga omnes; esse possono essere adottate anche a seguito di comportamenti leciti, ma concretanti una minaccia alla pace o una violazione della pace.

L'attuazione di sanzioni da parte degli Stati può comportare sia comportamenti che implicano la violazione di obblighi giuridici (es. sospensione di accordi commerciali), sia l'adozione di comportamenti leciti ma di natura inamichevole (es. interruzione delle relazioni diplomatiche). Lo scopo delle sanzioni deve essere quello d'indurre lo Stato offensore a cessare il comportamento illecito; inoltre, esse costituiscono l'espressione di una pubblica condanna del comportamento illecito di uno Stato.

PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DEL CDS E VIOLAZIONE DI OBBLIGHI SOLIDALI

Il CdS è un organo politico cui la Carta delle Nazioni Unite affida la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Esso ha il compito di raccomandare e decidere le misure che debbono essere adottate in presenza di tre situazioni: minaccia della pace, violazione della pace e atti di aggressione. È questa una valutazione che il CdS compie esercitando un'ampia discrezionalità, considerando

anche che nel sistema dell'ONU non esistono organi con la competenza di accertare la legittimità delle delibere adottate ai sensi della Carta. Tuttavia, tutte le delibere del CdS in materia, oltre a raggiungere la maggioranza richiesta, possono essere bloccate dall'esercizio del diritto di veto. Negli anni il CdS ha ritenuto che potessero concretare un'ipotesi di minaccia alla pace svariate situazioni, come la violazione generalizzata dei diritti umani, situazione di crisi umanitaria, atti di terrorismo internazionale. Quanto alle ipotesi di violazione della pace e atti di aggressione, queste originano dai casi di ricorso illecito alla forza armata. In queste situazioni il CdS può organizzare la risposta pubblica e collettiva.

L'ADOZIONE DI SANZIONI

Una volta accertata l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, il CdS può esercitare i poteri previsti dalla Carta delle Nazioni Unite. Tra questi poteri, vi è quello di adottare misure non implicanti l'uso della forza (le c.d. sanzioni), ai sensi dell'art. 41 della Carta.
Queste misure possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche. Minore è la loro forza coercitiva, più frequente è la loro utilizzazione. Infatti, nel caso in cui vi sia dissenso tra i cinque membri permanenti del Consiglio, con il conseguente rischio di paralisi, spesso l'unica soluzione è deliberare forme blande di condanna o di pressione.
L'efficacia concreta delle misure che il Consiglio adotta in base all'art. 41 dipende, in gran parte, dal sostegno che esse concretamente ricevono dagli Stati. Queste misure, infatti, solitamente possono essere attuate solo per il tramite degli apparati statali. Per controllare l'applicazione delle sanzioni, il CdS istituisce solitamente un Comitato di controllo, incaricato di verificare che le sanzioni siano eseguite. Il controllo sull'attuazione delle sanzioni è necessario anche per verificare che misure di embargo molto restrittive non abbiano un impatto eccessivo sulla popolazione civile; le sofferenze eccessive della popolazione civile causate dalle sanzioni economiche sono uno dei motivi che hanno condotto il CdS a cambiare, in alcuni casi, i destinatari delle sanzioni.

Sebbene l'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite non lo preveda espressamente, sembra che tali misure debbano essere decise dal CdS per costringere uno Stato, «colpevole» di aver minacciato o violato la pace o di aver commesso un atto di aggressione, a porre fine al proprio comportamento. Tuttavia, l'acutizzarsi del fenomeno del terrorismo internazionale, e la considerazione che troppo spesso le sanzioni contro gli Stati possono causare gravi sofferenze alla popolazione civile invece che colpire i governanti di un paese, ha di recente indotto il CdS a deliberare misure sanzionatorie contro particolari individui o gruppi di individui, come i Talebani o l'ISIS. Si tratta delle smart sanctions (sanzioni intelligenti), consistenti ad esempio nelle misure di confisca o congelamento dei beni di proprietà di tali individui o gruppi di individui, oppure in misure restrittive della libertà di movimento degli individui in questione. In questi casi, sebbene i soggetti colpiti dalle sanzioni siano individui o gruppi di individui, i destinatari delle risoluzioni del CdS restano gli Stati, che hanno l'obbligo di eseguire le delibere del CdS nei confronti degli individui inseriti nelle blacklists predisposte dal CdS.

Le sanzioni «intelligenti», tuttavia, si sono rivelate assai problematiche dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali degli individui inseriti in queste «liste di proscrizione».
L'inserimento nelle liste di presunti terroristi, ad esempio, avviene principalmente in base a informazioni di intelligence non sempre del tutto affidabili e gli Stati che segnalano individui sospetti non sono obbligati a fornire un'adeguata motivazione. Dopo le severe critiche suscitate da questa, il CdS ha in parte istituzionalizzato le procedure di listing e delisting. Infine, tra le misure atipiche adottate negli anni dal CdS va ricordata l'istituzione dei tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda.

IL RICORSO ALLA FORZA ARMATA IN LEGITTIMA DIFESA

In certi casi particolari, la reazione alla violazione di norme poste a tutela di interessi fondamentali per la società internazionale nel suo insieme può consistere in una reazione armata. Si tratta di casi previsti eccezionalmente, e che costituiscono una deroga al divieto della minaccia e dell'uso della forza. Nel caso in cui uno Stato compia un attacco armato (o atto di aggressione armata), eccezionalmente si consente allo Stato vittima di ricorrere a sua volta alla forza armata e, agli altri Stati, di intervenire militarmente in suo aiuto, ossia di esercitare il diritto di legittima difesa individuale e collettiva. Tale diritto è contemplato all'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Esso ha però anche sicura natura consuetudinaria.

L’azione in legittima difesa autorizza soltanto l’adozione di misure proporzionali all’attacco armato che siano necessarie per respingere l’attacco. Vi sono dunque alcuni limiti all’uso della forza armata in legittima difesa: a) la vittima dell’attacco deve limitarsi a respingere l’attacco; b) l’azione in legittima difesa deve cessare non appena interviene il CdS con l’adozione di misure idonee ed efficaci a porre fine all’attacco armato; c) l’azione in legittima difesa deve cessare quando essa abbia raggiunto il suo obiettivo, che è quello di respingere l’attacco armato. Perciò non si autorizzano, né giustificano, azioni militari prive di uno scopo difensivo e che non mirino unicamente a respingere l’attacco.

LA NOZIONE DI ATTACCO ARMATO

Quali forme di uso della forza armata concretano un atto di aggressione armata? Costituiscono atti di aggressione le seguenti fattispecie: 1) invasione o attacco armato del territorio di un altro Stato o l'occupazione militare, o ogni annessione del territorio con l'uso della forza; 2) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato, nel territorio di un altro Stato; 3) il blocco navale dei porti e delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato; 4) l'attacco contro il territorio, il mare territoriale o le forze aerei o navali di un altro Stato; 5) l'uso delle forze armate di uno Stato dislocate nel territorio di un altro Stato in virtù di un accordo con lo Stato ricevitore; 6) il fatto che uno Stato acconsenta all'utilizzazione del proprio territorio per perpetrare atti di aggressione contro uno Stato terzo; 7) l'invio di bande armate, gruppi irregolari o mercenari che compiono azioni armate contro un altro Stato. Non è invece chiaro se la legittima difesa sia ammissibile in caso di aggressione armata indiretta, cioè quando uno Stato organizza, assiste, incita, finanzia, istiga o tollera, nel proprio territorio, attività sovversive dirette contro un altro Stato.

I REQUISITI DELL’AZIONE IN LEGITTIMA DIFESA

Il diritto di legittima difesa viene ancora oggi interpretato alla luce della c.d. formula Webster: «Deve esservi, per agire in legittima difesa, una necessità dettata dall’urgenza, tale da richiedere un’azione immediata e che non lascia spazio a mezzi alternativi; le azioni intraprese non devono essere irragionevoli o sproporzionate». Da questa formula si possono estrapolare i requisiti della necessità, immediatezza e proporzionalità. La necessità dell’uso della forza presuppone che ci sia un pericolo incombente e non ci siano altre possibili soluzioni pacifiche. Il ricorso alla forza armata deve essere cioè l’ultima risorsa, l’extrema ratio. La risposta armata deve intervenire vicina nel tempo all’attacco. La risposta armata deve essere proporzionata all’a tacco. Inoltre, la reazione armata dovrà rispettare le norme che regolano i conflitti armati, cioè il diritto internazionale umanitario.

LA LEGITTIMA DIFESA COLLETTIVA

In virtù dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, e della corrispondente norma di diritto consuetudinario, ogni Stato ha il diritto di ricorrere all’uso della forza per soccorrere un altro Stato che abbia subito un attacco armato. Tuttavia, uno Stato non può usare la forza contro lo Stato che ne abbia attaccato un altro, senza la richiesta o il previo consenso dello Stato attaccato. Inoltre, spetta a quest’ultimo Stato accertare di aver effettivamente subito un attacco armato. Ad oggi, la legittima difesa collettiva è stata invocata in pochi casi. Gli Stati Uniti l’hanno invocata ad esempio nel caso del Vietnam. Una spiegazione della relativa scarsezza di esempi di legittima difesa collettiva può forse ravvisarsi nella tendenza degli Stati ad evitare, per quanto possibile, di farsi coinvolgere in conflitti armati internazionali.

LA LEGITTIMA DIFESA IN REAZIONE AD ATTACCHI SFERRATI DA ENTI NON STATALI

Uno problema dibattuto è se l’attacco armato debba essere sempre imputabile ad uno Stato, o se invece si possa configurare l’ipotesi di aggressione armata da parte di gruppi individuali (di matrice terroristica). Ad esempio, la CIG nel 2004 aveva escluso che vi fosse un diritto alla legittima difesa contro attacchi portati esclusivamente da attori non statali. La prassi recente sembra però mostrare un crescente consenso tra gli Stati a considerare legittima la reazione armata anche in caso di attacchi sferrati da attori non statali. Ad esempio, all’indomani dell’attacco alle torri gemelle del 2001, gli Stati Uniti annunciarono che avrebbero reagito in legittima difesa contro l’Afghanistan, senza porsi il problema se l’attacco fosse Stato sferrato da suoi organi di fatto e attribuibile a quello Stato. Inoltre, il diritto di reagire nei confronti di attacchi sferrati da entità non statali è espressamente previsto in alcuni recenti trattati di difesa collettiva stipulati nel continente africano. Oppure l’uso della forza contro è stato giustificato dagli Usa e dalla Russia a titolo di legittima difesa collettiva, sia in base alla richiesta di assistenza dell’Iraq, sia in base al fatto che la Siria è incapace di reagire. Gli USA, infatti hanno formulato il parametro dello Stato unwilling or unable: hanno cioè sostenuto che gli Stati devono poter

agire in esercizio della legittima difesa individuale e collettiva contro il territorio di uno Stato dal quale provengono attacchi armati se questo Stato è incapace o non vuole reagire e prevenire ulteriori attacchi.

LA LEGITTIMA DIFESA PREVENTIVA

Un problema che è sorto più volte è se l'art. 51 autorizzi azioni in legittima difesa preventiva, per prevenire un attacco armato da parte di un altro Stato. A nostro avviso, l'esame della prassi non consente di affermare che, nella società internazionale odierna, si sia affermata l'idea che la legittima difesa possa giustificare reazioni in legittima difesa per prevenire possibili, e solo paventati, attacchi armati (c.d. preventive self-defence); altra, invece, è la questione del ricorso alla legittima difesa per respingere un attacco sicuramente imminente, ma non ancora sferrato (c.d. anticipatory self-defence). Secondo noi, gli attacchi preventivi sono e debbono restare vietati e non sono contemplati dall'art. 51. In effetti, se si parla di attacchi genericamente «preventivi», questi sono suscettibili di condurre facilmente ad abusi.

Notevoli aperture invece si sono registrate sulla legittima difesa anticipata. Un Rapporto dell'Onu aveva stabilito che l'uso della forza in legittima difesa anticipata sarebbe ammissibile purché: a) l'attacco sia imminente (con prove documentate); b) non vi sia altro mezzo per impedirlo; c) l'uso della forza sia proporzionato. Al contrario, di fronte a minacce solo potenziali, l'uso della forza su base unilaterale resta illegittimo. Tuttavia, non è ancora possibile sostenere che la legittima difesa anticipata corrisponda a una regola consolidata.

L'USO DELLA FORZA ARMATA AUTORIZZATO DAL CDS

L'esercito delle Nazioni Unite non è mai stato istituito, così il CdS non ha mai potuto agire direttamente. Tuttavia, esso ha seguito la prassi dell'autorizzazione, delegando in più occasioni gli Stati a ricorrere alla forza armata. Il CdS ha, inoltre, gradualmente operato un collegamento tra crisi umanitarie e situazioni di minaccia della pace (che costituisce uno dei presupposti dell'azione del CdS): in tal modo ha interpretato in modo più ampio la nozione di minaccia della pace e ha quindi autorizzato gli Stati all'utilizzo della forza armata anche al fine di garantire un ambiente sicuro per lo svolgimento di missioni umanitarie. In altri casi il CdS ha autorizzato il ricorso alla forza per garantire il rispetto delle sanzioni economiche da esso precedentemente deliberate.

Agli interventi umanitari autorizzati dal CdS si ricollega il concetto di «responsabilità di proteggere», cui il CdS ha fatto riferimento nell'autorizzare il ricorso alla forza armata da parte degli Stati. Nel febbraio 2011, il CdS aveva infatti autorizzato gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per proteggere i civili dalle violente misure repressive attuate in Libia dall'allora regime del colonnello Gheddafi. La nozione in questione sembra aver giustificato così la decisione del CdS di autorizzare all'uso della forza, nel caso in cui lo Stato manchi di adempiere al suo dovere di proteggere i civili dalle gravi violazioni dei diritti umani. La prassi dell'autorizzazione all'uso della forza da parte degli Stati, seppure non espressamente prevista dalla Carta, è ritenuta oggi conforme allo spirito del cap. VII della Carta. Essa è servita al CdS per intervenire al fine di ripristinare la pace violata, oppure di prevenire l'acuirsi di gravi crisi internazionali. In quasi tutti i casi in cui il CdS ha autorizzato l'uso della forza armata, si trattava di tutelare interessi fondamentali per la società internazionale nel suo insieme e di reintegrare l'ordine giuridico gravemente violato. A differenza di quanto accade per l'autorizzazione agli Stati uti singuli ad usare la forza armata, la Carta delle Nazioni Unite contempla espressamente la possibilità che il CdS autorizzi accordi o organizzazioni regionali, le cui attività siano conformi ai fini e ai principi dell'ONU, ad intraprendere azioni coercitive.

LE OPERAZIONI DI PEACE - KEEPING DELL'ONU

Il sistema delle forze di peace-keeping (i caschi blu) non è previsto dalla Carta dell'ONU, ma è divenuto uno degli strumenti più importanti con cui l'Organizzazione agisce nel settore del mantenimento della pace, ed è ritenuto conforme alla Carta. Il modello delle forze di peace-keeping (OPK) è rappresentato dalla prima operazione istituita dall'ONU, ossia dall'UNEF, una forza militare instituita in occasione della crisi di Suez. I caratteri essenziali delle forze di peace-keeping istituite successivamente, ispirate al modello UNEF, possono essere sintetizzati come segue:

- le forze in questione sono composte di personale militare messo a disposizione delle Nazioni Unite dagli Stati membri, dislocato in aree di crisi con il consenso dello Stato territoriale;
- queste forze agiscono generalmente sotto l'autorità esclusiva del CdS e il comando logistico sul terreno è del capo della missione;

- queste forze non hanno potere di coercizione militare; possono ricorrere alle armi solo in legittima difesa.
- esse devono sempre agire in maniera neutrale e imparziale.

Le operazioni c.d. tradizionali, ispirate al modello UNEF, hanno lo scopo principale di separare le parti contendenti, impedire scontri armati fra di esse, mantenere l'ordine in una certa zona. A partire dal 1990 tuttavia, si è avuta una proliferazione e una notevole diversificazione delle OPK, tanto da far parlare di una seconda generazione di operazioni. Le operazioni istituite a partire dal 1990 sono composte non più solo da personale militare, ma includono una larga componente civile e ad esse sono stati affidati mandati sempre più ampi, multidimensionali o multifunzionali. Esse, infatti, svolgono compiti che vanno dall'assistenza umanitaria, all'assistenza elettorale, al monitoraggio dei diritti dell'uomo, a compiti di amministrazione civile. Nella maggior parte dei casi si tratta di operazioni che sono state inviate in situazioni di crisi interna. Per quanto riguarda la possibilità di usare la forza, essa si è ampliata ed è stata interpretata in senso più ampio, fino a includere la difesa del mandato e della popolazione civile (peace-keeping «robusto»)

Per quanto riguarda le operazioni di peace-enforcement, ossia di natura coercitiva, in pochi casi il CdS ha assegnato compiti di attuazione coercitiva della pace. L'operazione delle Nazioni Unite in Congo (ONUC) ne è il primo esempio. Tuttavia, la tendenza ad attribuire compiti di peace-enforcement è stata molto criticata e non si è consolidata.

I DIRITTI E I POTERI DEGLI STATI IN CASO DI INERZIA DEL CDS

Qualora di fronte alla violazione di una norma di natura solidale il CdS non adottasse alcuna misura, gli Stati debbono anzitutto portare la questione di fronte ad altri organi competenti dell'ONU, come l'AG, o ad altre organizzazioni internazionali competenti, che potranno esercitare una forte pressione nei confronti dello Stato autore dell'illecito per indurlo a cessare la violazione e a riparare i danni causati. In varie occasioni gli Stati hanno riconosciuto che la condanna pubblica di certi comportamenti costituisce un mezzo efficace di pressione. Naturalmente, non bisogna aspettarsi troppo da questo tipo di misure, perché spesso lo Stato interessato ignora le condanne. Sembra tuttavia che gli Stati cerchino di evitare censure pubbliche e tendono ad evitare di essere destinatari di ripetute condanne morali.

Tuttavia, quando l'illecito ha carattere grave e sistematico, il rapporto aggravato di responsabilità contempla ulteriori diritti per gli Stati diversi dall'autore dell'illecito. Infatti, se l'ONU o altri enti non intervengono, oppure le misure adottate sono inefficaci, gli Stato possono adottare contromisure pacifiche a carattere individuale o nell'ambito di organizzazioni internazionali competenti (es. UE). Se più Stati agiscono in maniera individuale c'è bisogno di un coordinamento. Non è possibile invece per gli Stati, in caso di inerzia del CdS, agire con la forza armata (con l'eccezione della legittima difesa) nei casi di violazioni gravi e sistematiche di norme poste a tutela degli interessi fondamentali della società internazionale nel suo complesso.

8. TEMI DI DIRITTO INTERNAZIONALE SOSTANZIALE

DIRTTI UMANI

Le norme internazionali di maggior importanza sono quelle relative alla protezione dei diritti umani. Tali norme, proteggono le persone in quanto tali a prescindere dalla loro cittadinanza. Esistono numerosi trattati sui diritti umani, sia a carattere universale sia a carattere regionale (Convenzione europea sui diritti umani) che spesso vincolano molti Stati e prevedono il funzionamento di organi di controllo internazionali ai quali l'individuo può rivolgersi per far condannare uno Stato contraente. Nel diritto internazionale tradizionale non esistevano ancora norme dirette a protezione dell'individuo dal suo stesso Stato, ma a partire dal XIX secolo progressivamente si affermarono norme internazionali contro la tratta degli schiavi. Dopo la Prima guerra mondiale vennero elaborate norme internazionali delle minoranze all'interno degli Statti, norme sulla protezione dei lavoratori, e l'articolo 27 del Trattato di Versailles sancì' la responsabilità personale dell'ex kaiser di Germania Guglielmo II per aver causato la Prima guerra mondiale. In questo caso si andava diffondendo il principio della responsabilità personale degli organi statali di vertice per "crimini internazionali".

Dopo la Seconda guerra mondiale e l'olocausto nazista la spinta a creare norme internazionali a protezione degli individui in quanto tali, purché questi si trovassero entro la giurisdizione degli stati e potessero essere concretamente protetti, si è affermata in modo impressionante. La funzione di queste norme è quella di assicurare che gli Stati governino le rispettive collettività secondo standard comuni. Al termine della Seconda

guerra mondiale si è aperto il dibattito circa l'universalità dei diritti umani e il rapporto con la diversità culturale. Se i diritti umani fossero universali, verrebbero meno tutte quelle peculiarità culturali. Se invece prevale la diversità culturale si eviterebbe l'estinzione delle culture locali e regionali ma si finirebbe per ammettere pratiche locali difficili da tollerare, come la pena di morte, le punizioni corporali, i sacrifici umani ecc.

Gli scrittori di ispirazione marxista e terzomondista tendono a vedere la dottrina dei diritti umani come lo strumento cardine dell'Occidente per dominare il resto del mondo. Questa tesi insiste sul fatto che popoli diversi hanno valori di eguale dignità. Altri scrittori e giuristi ritengono invece che i diritti umani siamo per definizione universali. Dal punto di vista giuridico esistono norme internazionali intese a proteggere i diritti umani sia a livello regionale che a livello universale. A livello universale rientrato non solo le norme consuetudinarie ma anche norme contenute in trattati multilaterali, fra queste la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Occorre ricordare che la partecipazione massiccia a questi trattati che tutelano i diritti umani, anche da parte di Stati che violano sistematicamente i diritti umani non deve indurre a pensare che il consenso sia genuino, ma bensì dimostra che l'impegno a rispettare le norme sui diritti umani ha un peso.

Tra le norme internazionali a carattere regionale esistono importanti convenzioni concluse in Asia, Europa, America e Africa come la convenzione europea dei diritti dell'uomo, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Esiste poi una "Carta araba dei diritti umani" redatta nel 1998 ma entrata in vigore nel 2008.

Spesso gli Stati violano i diritti umani anche più essenziali, benché a parole dichiarino di rispettarli e di ritenerli protetti dal diritto internazionale. Ad esempio, tutti gli Stati si pronunciano per il divieto della tortura, ma dai rapporti di Amnesty International risulta che molti stati ancora la praticano. Spesso inoltre la dottrina, e talvolta i giudici, pur di concludere a favore della protezione dei diritti umani, tendono a privilegiare l'opinio juris rispetto all'usus. Questo modo di procedere, se ha il pregio di condurre a identificare più facilmente le norme consuetudinarie, è improprio poiché la consuetudine per definizione risulta dal comportamento e non solo dalle dichiarazioni. Inoltre, questa pratica può essere anche controproducente, in quanto si traduce in norme solo sulla carta e quindi infettive. Un'altra difficoltà è che tra più definizioni e discipline giuridiche coesistenti di una certa violazione dei diritti umani in contesti normativi diversi non è chiaro quale sia quella accolta dal diritto internazionale generale. Anche quando l'usus viene preso seriamente in considerazione esistono margini di incertezza e di manipolazione nella scelta dei materiali rilevanti. Di solito si tiene conto delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, delle legislazioni e della giurisprudenza nazionali e dei trattati vincolanti le parti. Bisogna chiedersi se le norme sui diritti umani abbiano alterato in qualche modo il diritto internazionale consuetudinario in altri settori. In effetti, il DI classico dei trattati subisce alterazioni in materia dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, come avviene alle riserve, all'interpretazione e alla possibilità di violare il trattato in risposta alla violazione altrui.

La materia dei diritti umani si presta ai principi generali di diritto al fine di concludere che la loro protezione di imponga a tutti gli Stati, anche quelli che non sono vincolati da trattati specifici. Tra i principi generali di diritto possiamo includere le considerazioni elementari di umanità, al senso di umanità che ispira alcune norme del diritto internazionale contemporaneo e al concetto di umanità, come concetto fisico della popolazione mondiale.

La carta delle Nazioni Unite contiene poche disposizioni sulla tutela dei diritti umani. Le disposizioni della Carta sui diritti umani non sono solo poche, ma anche generiche. Infatti, non definisce i diritti umani, né quali obblighi gli stati membri debbano assumere. L'articolo 2 par. 7 della Carta prevede l'incompetenza dell'Organizzazione ad intervenire nelle materie rientranti che rientrano nella competenza interna. L'Assemblea generale adottò nel 1948 la dichiarazione universale sui diritti umani. Tale Dichiarazione, non vincolante, corrisponde al diritto internazionale consuetudinario. La dichiarazione universale è stata ribadita dopo la fine della guerra fredda, in seguito alla rivendicazione di valori asiatici contro l'idea occidentale di universalità dei diritti umani.
Ci sono voluti molti anni perché si giungesse all'adozione di norme internazionali di carattere vincolante sui diritti umani. Nel 1966 vennero adottati due patti: Patti sui diritti civili e politici e patti sui diritti economici, sociali e culturali. I due patti contengono norme sia sostanziali che procedurali. Le prime sanciscono i diritti

fondamentali che gli Stati contraenti si impegnano a rispettare e a garantire a tutti gli individui che si trovino sul loro territorio e siano sottoposti alla loro giurisdizione.

Il patto sui diritti civili e politici si applica anche ad atti compiuti al di fuori del proprio territorio nazionale, purché sotto il controllo effettivo di uno Stato contraente. Inoltre, è importante la clausola di deroga contenuta nell'articolo 4 del Patto che consente la deroga al rispetto dei dritti sanciti dal Patto, eccetto alcuni indicati espressamente, in caso di pericolo pubblico che minacci l'esistenza della nazione. Il patto sui diritti economici, sociali e culturali non contiene una clausola di deroga, il che vuol dire che non ammette deroghe in situazioni di emergenza.

Le norme procedurali disciplinano i meccanismi di controllo sul rispetto dei diritti sostanziali e facenti capo al Comitato dei diritti umani delle NU, un organo istituito dal Patto sui diritti civili e politici composto da 18 membri eletti per 4 anni. Per quanto riguarda il patto sui diritti economici, sociali e culturali, anche se non prevede l'istituzione di un Comitato di controllo, venne creato lo stesso con il nome di Comitato sui diritti economici, sociali e culturali. Questo ha competenza a ricevere comunicazioni sia da parte di individui o gruppi di individui, con possibilità di rifiutarsi di esaminare una comunicazione laddove ritenga che non vi sia un pregiudizio evidente.

I meccanismi di controllo sul rispetto dei Patti sono 3:
- rapporti periodici: gli stati contraenti dell'uno e dell'altro Patto hanno l'obbligo di presentare rapporti periodici al Segretario generale delle NU, che a sua volta li invia al comitato dei diritti umani o al consiglio economico e sociale. Il comitato può formulare solo un commento generale, non indirizzato ai singoli Stati, né vincolante nei loro confronti.
- Ricorsi interstatali: gli Stati parti del Patto sui diritti civili e politici possono presentare al Comitato dei diritti umani ricordi nei confronti di altri Stati accusandoli di aver violato il Patto, purché sussista una dichiarazione unilaterale di accettazione della competenza del Comitato da parte sia dello Stato accusato sia dello Stato accusante. Il Comitato stipulerà un rapporto non vincolante indirizzato agli Stati. Comunicazioni individuali: anche gli individui hanno la possibilità di accusare uno Stato per aver violato il Patto, purché lo Stato accusato abbia accettato la competenza del comitato. Il Comitato stipulerà delle considerazioni non vincolanti.

Vi sono altri organi che nelle NU si occupano di diritti umani, come il Consiglio per i diritti umani, istituito nel 2006 dall'Assemblea Generale e composto da 46 Stati membri delle NU. Il compito del consiglio è di procedere con un controllo universale periodico attraverso informazioni oggettive e affidabili. Su richiesta di uno Stato membro o su segnalazione di una ONG, il consiglio può decidere a maggioranza di avviare una procedura speciale rispetto ad uno Stato o ad una questione. Accanto ai due Patti che si occupano dei diritti umani in generale, sono stati conclusi altri trattati, come la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura, sui diritti del fanciullo ecc. Oltre ai due Patti, diversi altri trattati hanno istituito comitati di controllo, per vigilare sul rispetto delle convenzioni con poteri non vincolanti.

CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI UMANI NEL 1950 E CARTA SOCIALE EUROPEA.
La convenzione europea sui diritti dell'uomo, completata da 14 protocolli addizionali, è stata firmata a Roma nel 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa ed è in vigore dal 1953 per 47 stati fra cui l'Italia. La Convenzione ha istituito due organi di controllo, la Commissione europea e la Corte europea dei diritti umani, ma ad oggi esiste solo la Corte che ha assunto le competenze della Commissione. All'art.1 la Convenzione stabilisce l'obbligo degli Stati di riconoscere i diritti fondamentali ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione. Giurisdizione: si riferisce all'autorità di governo di uno Stato necessaria affinché lo Stato possa proteggere i diritti umani e coincidente con quello del diritto internazionale generale. Vi è un problema riguardo l'esercizio extraterritoriale della giurisdizione ai fini dell'applicazione della convenzione e dei trattati sui diritti umani in genere, dato che gli Stati si trovano sempre più spesso ad operare fuori del loro territorio. In tutti questi casi la convenzione europea così come altri trattati, stabiliscono che lo Stato ha l'obbligo di rispettare i diritti umani anche quando abbia agito fuori dal territorio nazionale, non importa dove o nei confronti di chi.

Ne risulta che uno Stato contraente come l'Italia, è tenuto a rispettare i diritti umani stabiliti dalla Convenzione per condotte dei suoi organi tenute nei confronti di chiunque si trovi nel suo territorio, fuori del suo territorio,

all'interno di sue ambasciate o consolati, a bordo di navi o aeromobili, in alto mare, in territori occupati dalle sue forze armate che esercitino un controllo effettivo sull'area occupata, in territori in cui le sue forze armate sono impegnate in operazioni di peace-keeping. I diritti previsti dalla Convenzione europea sono: il diritto alla vita, il divieto della tortura e di trattamenti inumani, il divieto della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà di coscienza, di espressione, di sposarsi, il diritto alla non discriminazione. Si tratta di diritti cosiddetti "civili e politici".

Quanto ai diritti sociali, dei quali la Convenzione europea non si occupa, vi è la Carta sociale europea del 1961, che ha istituito un Comitato europeo dei diritti sociali competente ad esaminare i rapporti inviati dagli Stati parti sull'attuazione della Carta stessa e reclami da parte di varie organizzazioni comprese le ONG.
I diritti fondamentali della Carta sociale europea sono il diritto all'integrità fisica e alla dignità umana, tutela di assistenza sociale e medica. Alcuni Protocolli addizionali alla Convenzione europea sui diritti umani aggiungono altri

Attraverso il Protocollo n.14 si è dato avvio al processo di adesione dell'UN alla circolazione e il divieto della pena di morte in tempo di pace collettiva, che sancisce un ordine pubblico europeo. La natura erga omnes delle norme come affermato dalla CID contiene obblighi erga omnes o "oggettivi", cioè valevoli nei confronti di tutti i contraenti anziché bilateralmente tra singole coppie di Stati. Se una convenzione europea. Il processo, avviato nel 2010 ha subito numerosi ritardi, fino alla Convenzione non implica più di quanto la stessa Convenzione già prevede e cioè diritti, come il diritto alla proprietà privata, all'istruzione, a libere elezioni, al divieto di tortura, il divieto di schiavitù e di servitù. È importante ribadire che la convenzione europea, come altri trattati sui diritti umani e emergenza nazionale e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri I diritti sanciti dalla Convenzione possono essere derogati in situazioni di guerra o di La convenzione prevede un regime obiettivo fondato su un meccanismo di garanzia la possibilità per tutti gli Stati e per gli individui di adire la Corte. nei confronti di tutti gli Stati contrenti. obblighi derivanti dal diritto internazionale. Restano inderogabili il diritto alla vita, il Progetto di Accorso sull'adesione del 5 aprile 2013 incompatibile con i Trattati. stato commette un atto di tortura nei confronti di un cittadino di un altro Stato, la una battuta di arresto del 2014 con il quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato un violazione non è commessa nei soli confronti dello Stato nazionale della vittima, ma

DIRITTI UMANI E SOVRANITA' RESPONSABILE
Con "sovranità responsabile" si indica la sovranità esercitata al servizio della popolazione anziché delle élites al potere. Così intesa, questa sovranità si oppone al concetto di sovranità assoluta. Il termine responsabile è sempre più utilizzato, ma in questo caso si presta ad un uso ambiguo. Lo Stato è nato come autorità politica responsabile per i suoi cittadini e per il loro benessere. Inoltre, non è sempre chiaro come la "responsabilità" dell'autorità politica si coniughi con la democrazia. La teoria della "sovranità responsabile" si propone di proteggere la popolazione dal sovrano, il che ha senso con le monarchie assolute, ma nel caso di una democrazia è la stessa popolazione a rivelarsi "irresponsabile" e a favorire politici altrettanto irresponsabili.

L'origine del concetto risale a un libro pubblicato nel 1996 e relativo alla gestione dei conflitti in Africa successivi alla decolonizzazione. La tesi di fondo del libro era che per essere legittima, la sovranità deve dimostrarsi responsabile, ovvero debba provvedere ai bisogni fondamentali della popolazione. Il concetto di sovranità come responsabilità, fu poi ripreso dalla dottrina del diritto di ingerenza, era applicabile non sono all'Africa ma a tutti gli Stati. Nel 1999 il segretario generale ONU illustrò le differenze tra due concetti di sovranità: uno vecchio e l'altro nuovo. La sovranità come controllo deve cedere alla sovranità come responsabilità. Uno Stato può esercitare la sovranità in modo responsabile secondo diversi significati, in quanto agisce nei limiti alla sua sovranità, in quanto protegge i diritti fondamentali della sua popolazione così come protegge l'ambiente e gli oggetti presenti nel suo territorio. Può anche accadere che uno Stato agisca senza violare il diritto internazionale ma comunque in modo irresponsabile. Se il diritto internazionale limita la sovranità, fondamentalmente limita i governanti nel modo in cui regolano la vita quotidiana delle persone.

DIRITTI DELLE MINORANZE, DEI POPOLI INDIGENI, DIRITTO ALLA DIVERSITÀ

CULTURALE.
Art. 15 del patto Onu dei diritti economici, sociali e culturali del 1966 prevede il diritto a partecipare alla vita culturale, a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni e impone agli Stati parti l'obbligo di rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa. Anche l'articolo 27 tratta della vita sociale dell'uomo, in particolare di prendere parte alla vita culturale della comunità. Si discute molto sull'esistenza di un diritto al rispetto dell'identità culturale, cioè della lingua, della razza, della religione, degli usi ecc. il problema concerne in particolare la salvaguardia della cultura delle minoranze dei popoli indigeni. Applicabili sono anche le norme pertinenti dei trattati sui diritti umani, sia quelle che espressamente si applicano alle minoranze, come l'art. 27 del partito sui diritti civili e politici sia quelle che proteggono gli individui in genere.

L'art. 22 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE sancisce il diritto alla diversità culturale. È soprattutto nell'ambito dell'Unesco che negli ultimi decenni sono state adottate norme internazionali a tutela della cultura, in particolare del patrimonio intangibile e della diversità culturale. non è previsto, dal DI attuale un diritto complessivo, bensì specifici diritti intesi a proteggere l'identità culturale. Una clausola spesso presente nei trattati sulla diversità culturale fa salvi i diritti umani fondamentali escludendo che il diritto all'identità culturale possa giustificare pratiche come il cannibalismo, la vendetta privata, le mutilazioni generali. La limitazione è difficile in pratica da applicare poiché a parte le ipotesi più estreme, non esiste uncriterio idoneo a guidare nell'individuazione dei diritti fondamentali invalicabili e quindi prevalenti. Nella giurisprudenza degli stati a forte immigrazione, come l'Italia, sempre più spesso sorge il problema se l'"eccezione culturale" sollevata dagli immigrati possa essere accolta.

La Costituzione di regola opera come limite invalicabile. Ma il problema consiste proprio nel chiedersi se e fino a che punto uno Stato debba rispettare una cultura diversa dalla propria si è arrivati alla conclusione che il diritto alla diversità culturale incontrerebbe un limite invalicabile nei diritti umani protetti dallo jus cogens. Caso Jatinder: nel 2017 il tribunale di Mantova condanna un cittadino indiano ad un'ammenda di 2 mila euro perché ai sensi dell'art. 4 portava fuori la propria abitazione senza un giustificato motivo un coltello dalla lunghezza di 18,5 cm. L'imputato si era rifiutato di consegnare il coltello adducendo che il portarlo si conformava ai precetti della sua religione, essendo un indiano Sikh. La corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato sostenendo che è essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti. Dopo la fine della Prima guerra mondiale vennero conclusi una serie di trattati per proteggere le minoranze attraverso l'attribuzione ad esse di un qualche grado di autonomia nell'ambito dello Stato in cui si trovano.

Dopo la Seconda guerra mondiale la protezione delle minoranze ha ceduto il passo ai diritti umani individuali finché non è stata ripresa nel 1966 dal citato art. 27 del patto ONU sui diritti civili e politici, il quale sostiene che negli stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche alle persone appartenenti ad esse il diritto al godimento della propria cultura, a professare e a praticare la loro religione o a usare la loro lingua. Quest0articolo può essere invocato solo dai membri di una minoranza etnica e non dalla minoranza in quanto tale. In ambito europeo va ricordata la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995, vincolata da 39 stati fra cui l'Italia. È animata dall'idea che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità e alla pace del continente e che la diversità culturale contribuisca alla ricchezza di ogni società.

Prima che nascessero gli Stati moderni, la Terra era abitata da una molteplicità di popoli. Dopo il soggiogamento da parte delle Potenze coloniali europee molti popoli sono diventati indigeni o aborigeni. Molti Stati esistenti sono nati in seguito allo sterminio degli abitanti nativi neiI popoli indigeni molto spesso non aspirano alla secessione dagli Stati in cui oggi vivono bensì' all'auto-governo. Rivendicano il diritto al controllo delle loro terre ancestrali, allo sfruttamento delle risorse naturali, asl loro stile di vita. Non è facile definire i popoli indigeni. Secondo una definizione del 1983. le comunità, i popoli e le nazioni indigene sono quelle che presentano una continuità storica con le società anteriori all'invasione e alla colonizzazione affermatesi sulle loro terre.
I popoli indigeni, pur costituendo delle minoranze all'interno di uno Stato, si distinguono dalle minoranze in senso giuridico sia perché pongono il problema specifico della gestione delle risorse naturali nella parte di

territorio dello Stato corrispondente sia perché sono destinatari del diritto collettivo di autodeterminazione interna.

Gli Stati contraenti sono obbligati a riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, religiose e spirituali di questi popoli a consultarli quando devono essere adottate misure legislative od amministrative che li possano riguardare. La dichiarazione sui diritti die popoli indigeni adottata dall'Assemblea generale ONU nel 2007, non vincolante, evita di definire i popoli indigeni, sostiene solo che i popoli indigeni hanno il diritto al godimento dei diritti umani e il diritto di autodeterminazione e in particolare il diritto all'autonomia e all'autogoverno.

Nonostante gli sviluppi recenti più favorevoli, se si considera che pochi Stati hanno ratificato la Convenzione OIL n.169 del 1989, sembra che il rilievo giuridico dei popoli indigeni riposi più sul diritto costituzionale dei singoli Stati interessati. Es. sentenza del 26 maggio 2017 nel caso dei Ogiek, relativa all'espulsione della comunità indigena keniota degli Ogiek dalle loro terre ancestrali, nella foresta Manu, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha ricostruito le caratteristiche dell'indigenità sulla base di 4 criteri:
1. Proprietà nel tempo rispetto all'occupazione e uso della terra
2. Mantenimento volontaria dell'unicità culturale.
3. Auto-identificazione e riconoscimento da parte di altri gruppi o delle autorità statali
4. Esperienza di soggiogamento o discriminazione.

La Corte africana ha condannato il Kenya per violazione di diversi diritti protetti dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e die popoli. La Corte ha invece escluso la violazione del diritto alla vita ritenendo che i ricorrenti non fossero riusciti a provare una minaccia all'esistenza fisica della comunità. È interessante notare che il Kenya aveva tentato di giustificare l'espulsione degli Ogiek adducendo di aver voluto proteggere l'ecosistema naturale nell'interesse pubblico.

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO.
Nei conflitti armati, internazionali e non internazionali si applica una branca del diritto internazionale che va sotto il nome di diritto internazionale umanitario. Resta applicabile, comunque, il diritto internazionale di pace. Le norma del DI umanitario corrispondono alla norma le DI consuetudinario. I principi fondamentali del DI umanitario sono tre:
1. Distinzione
2. Proporzionalità
3. Precauzione.

Il DI umanitario regola lo status dei combattenti, il trattamento da riservare ai prigionieri di guerra, le aree e gli obiettivi nonché i mezzi e i metodi legittimi di combattimento, i rimedi contro le violazioni delle sue norme e la neutralità. Nel momento in cui scoppia un conflitto armato, il diritto internazionale c.d. di pace cessa di operare tra i belligeranti, e inizia ad applicarsi il diritto internazionale dei conflitti armati, il cui scopo essenziale è di limitare per quanto possibile la violenza bellica nei confronti degli individui, il principio cardine del DI dei conflitti armati è essenzialmente il divieto della gratuità, ossia degli atti che non sono strettamente necessari a conseguire lo scopo delle operazioni belliche. Non si tratta di proibire qualsiasi atto di violenza, ma solo quegli atti di violenza che sono inutili o sproporzionati rispetto al fine perseguito.

Il diritto internazionale umanitario è stato storicamente, a partire dal XIX secolo, il primo settore del diritto ad essere oggetto di codificazione. Vanno ricordate in particolare la Dichiarazione di Parigi del 1856 sulla guerra marittima, la Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti e malati sul campo di battaglia, le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907. Nella terminologia meno recente il "diritto internazionale di guerra e di neutralità" disciplinava la condotta delle ostilità tra i belligeranti inter se e tra i belligeranti e i terzi, mentre il diritto internazionale umanitario regolava il trattamento delle vittime della guerra. Il primo è codificato nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907 Il secondo nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei due protocolli del 1977 addizionali alle convinzioni di Ginevra.

La tendenza più recente è di considerare i due settori ormai integrati in un unico sistema normativo chiamato DI umanitario proprio per sottolineare che l'intero corpo delle norme operanti nei conflitti armati è finalizzato alla protezione di standard minimi di umanità. Il fine principale del DI umanitario è di tutelare tutti gli individui

che si trovano coinvolti in un conflitto armato sia di carattere internazionale che interno. Una parte della dottrina ritiene che la guerra sia "né lecita né illecita" e si collochi dove il diritto è importante, prevalendo i rapporti di forza e la priorità assoluta della vittoria. Nei conflitti esistono regole giuridiche comuni che i contendenti hanno un interesse a rispettare. Infatti, in ogni conflitto ciascun contendente è consapevole che l'avversario potrà usare gli stessi strumenti e commettere le stesse violazioni. Ogni parte in un conflitto cerca sempre di raggiungere il risultato voluto senza commettere violazioni delle regole comuni, regole che si formano e sono volute nonostante il conflitto. Il DI umanitario è il corpo di norme giuridiche destinato a<d operare in tali difficili circostanze.

Si è soliti ritenere che il rispetto del DI umanitario si fondi sulla reciprocità, nel senso che gli Stati lo rispettano se e nella misura in cui lo rispetta il suo nemico. Molte norme del DI umanitario sono così fondamentali per il rispetto della persona umana ed elementari considerazioni di umanità che devono essere osservate da tutti gli Stati, abbiano o meno ratificato le convenzioni che li contengono.

Le norme definite "intrasgressibili" sono quelle incorporano obblighi che hanno un carattere erga omnes come si ricaverebbe dall'art. 1 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 secondo il quale gli Stati contrenti hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le Convenzioni.

Il diritto internazionale umanitario consta di trattasti, norme consuetudinarie. La gran parte delle norme pattizie che più riguardano la protezione della persona umana codifichino il diritto internazionale consuetudinario e valgano quindi per tutti gli Stati. Oltre alle norme pattizie e consuetudinarie, vi sono alcune fonti controverse. Una fonte controversa del diritto internazionale umanitario è la "Clausola Martens". Questa clausola venne inserita originariamente nel preambolo della II Convenzione dell'Aja del 1899 e in seguito venne inserita nelle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949. Si discute se la clausola costituisca una fonte autonoma di diritto internazionale o si limiti a ribadire l'applicabilità di norme umanitarie già derivanti dalle fonti tradizionali.

Entrambe le opinioni sono discutibili: la prima è troppo indeterminata, la seconda renderebbe la clausola superflua. Si può quindi considerarla come un elemento che autorizza l'interprete a dare più peso all'opinio juris che all'usus nella rilevazione di una consuetudine. La clausola invita ad interpretare le Convenzioni che la contengono nel senso di ritenerle applicabili nei limiti del possibile per analogia ai casi non espressamente previsti.

La clausola Martens costituisce un'applicazione specifica del più ampio principio di "umanità" È ritenuto il principio fondamentale che ispira il DI relativo ai diritti umani e il DI umanitario. Questo principio è stato inserito nel corso del XIX secolo nel Codice Lieber nella dichiarazione di San Pietroburgo del 1868 attraverso il richiamo delle esigenze di umanità.

Neanche il principio della "necessità militare" è una fonte del diritto internazionale umanitario. Il principio ha una duplice accezione. Da un lato, la necessità militare indica il limite all'azione bellica, nel senso che i belligeranti sono tenti ad impiegare solo la quantità di forza necessaria per annientare il nemico. Così intesa, la necessità militare costituisce il motivo ispiratore di diverse specifiche norme di diritto internazionale umanitario.

La necessità militare è vista come un limite all'applicazione del diritto internazionale umanitario. Il secondo significato della necessità militare è stato respinto dal tribunale militare statunitense nella sentenza List del 1950, nella quale si precisò che la necessità militare non può essere invocata per giustificare la violazione di norme positive. Non sono fonti di diritto internazionale umanitario i manuali militari e le regoled'ingaggio. I primi sono pubblicazioni dei Ministri della difesa, in cui si indicano ai propri militari le regole da seguire nei conflitti. Le seconde si riferiscono a regole intese a stabilire in presenza di quali circostanze concrete le forze armate sono tenute ad iniziare o continuare un combattimento con il nemico. Non costituisce una fonte di DI umanitario neanche il manuale di Sanremo del 1994.

Durante un conflitto armato si applica non solo il diritto internazionale umanitario ma anche l'insieme delle norme convenzionali sulla tutela dei diritti umani. In tal senso si è pronunciata la CID sia nel parere del 1996 sulle Armi nucleari sia in termini più generali., ritenendo che il diritto internazionale umanitario costituisce le specialis rispetto ai trattati sui diritti umani.

La Corte ha affermato che i due Patti ONU sui diritti umani e la Convenzione sui diritti del fanciullo non solo si applicano nei territori occupati durante un conflitto armato ma si applicano anche estraterritorialmente al di fuori del territorio nazionale. Una conseguenza di rilievo dell'applicazione delle norme sui diritti umani nei conflitti armati è la possibilità di rivolgersi a giudici e organi ci controllo internazionale. Il DI umanitario si applica anche alle forze delle NU. In effetti le NU non sono porti né dei trattati di diritto internazionale umanitario né dei trattati sui diritti umani. Tuttavia, le forze militari dell'Organizzazione debbano rispettare il DI consuetudinario applicabile nei conflitti armati. Le stesse NU si sono ritenute vincolate al rispetto die principi e dello spirito dei trattati di diritti internazionale umanitario.

Principi fondamentali.

Il DI umanitario comprende numerose norme dirette a disciplinare una varietà di aspetti rilevanti durante i conflitti armati, tra i quali la nozione di conflitto armato internazionale in presenza del quale tali norme diventano applicabili, lo status dei prigionieri di guerra, nonché i mezzi e i metodi di combattimento, l'occupazione
bellica. Si ha un conflitto internazionale quando uno o più Stati ricorrono alla forza armata contro un altro Stato. Altre norme regolano i conflitti armati interni o comunque "non internazionali".

Quindi il DI umanitario si applica nei conflitti armati, sia internazionali che interni o comunque "non internazionali". Si applica in egual misura a tutti i belligeranti ossia al presunto aggressore esattamente come alla vittima dell'aggressione. Nei conflitti internazionali si applica inoltre il diritto internazionale di neutralità. Un conflitto internazionale inizia quando di fatto iniziano le ostilità tra due o più Stati. È irrilevante che vi sia o meno una dichiarazione di guerra purché l'intensità dello scontro superi una soglia minima per durata e intensità. Un conflitto interno inizia nel momento in cui lo scontro all'interno di uno Stato raggiunge un livello di intensità superiore ai disordini interni o alle sommosse isolate. Un conflitto cessa alla fine effettiva delle ostilità, normalmente con un trattato di pace. Nel momento in cui vi è un conflitto armato, le norme del diritto internazionale umanitario applicabili sono sia consuetudinarie che pattizie. Se il conflitto coinvolge anche Stati che non sono parti alla convenzione questa non si applica neanche alle parti, il che riduce i casi in cui le convenzioni trovano applicazione.

I principi fondamentali che ispirano il diritto internazionale umanitario, fondati sulla netta contrapposizione tra combattenti e civili sono i principi di distinzione, di proporzionalità e di precauzione. Secondo il principio di distinzione sono vietati gli attacchi contro i civili, tra i quali vengono compresi gli individui che non hanno mai partecipato o che non partecipano più al conflitto, come i malati, i feriti, i militari, i prigionieri di guerra.
Secondo il principio di proporzionalità sono vietati gli attacchi contro obiettivi militari che producono danni ai civili sproporzionati rispetto al vantaggio militare conseguito. A contrario, sono ammessi gli attacchi contro obiettivi militari che colpiscano anche civili allorché i danni ai civili siano proporzionati al vantaggio militare. Sono vietati i metodi e mezzi di guerra che causano mali superflui e sofferenze non necessarie. Secondo il principio di precauzione sono vietati gli attacchi senza previo avvertimento alla popolazione civile e gli attacchi contro obiettivi che il belligerante ha facoltà di scegliere.

Le violazioni del diritto internazionale umanitario comportano sempre una responsabilità internazionale dello Stato. Il rispetto del diritto internazionale umanitario è garantito soprattutto dalle rappresaglie belliche dal sistema delle "potenze protettrici", dai tribunali penali internazionali e in altri casi dai tribunali sui diritti umani.

Per "conflitto armato" si intendono non solo i conflitti interstatali ma anche quelli interni o "non internazionali". In passato le guerre civili ricadevano nel dominio riservato degli Stati e non erano regolate dal diritto internazionale. Dopo la Seconda guerra mondiale sono state introdotte norme internazionali che disciplinano anche i conflitti non internazionali. Si tratta dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e del II Protocollo addizionale del 1977.
L'art. 3 comune si limita a richiedere l'esistenza di un conflitto armato, senza specificare il livello del conflitto, mentre l'art. 1 del II Protocollo definisce la soglia del conflitto. Nella loro i Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda hanno più volte affermato che affinché possa parlarsi di conflitto interno occorrono scontri all'interno di uno Stato tra il governo e gruppi ribelli. Meno chiaro è se tra i conflitti non internazionali ricada

anche la guerra al terrore degli Stati Uniti. L'art. 3 prevede una serie di obblighi di trattamento umano minimo a carico sia del governo legittimo che degli insorti.

La norma stabilisce che coloro i quali non partecipano alle ostilità devono essere trattati con umanità e senza discriminazioni. Inoltre, vi è l'obbligo di raccogliere e curare i feriti e vi è l'obbligo di assicurare un trattamento di umanità il divieto di presa di ostaggi, di violenze contro la vita e l'integrità fisica. Infine, coloro che non partecipano attivamente alle ostilità o hanno cessato di prendervi parte perché malati, feriti, detenuti hanno il diritto di essere sottoposti a giudizio dinanzi ad un "tribunale regolarmente costituito".

Il II Protocollo di Ginevra del 1977 è diretto a specificare i limiti di carattere umanitario al principio tradizionale secondo cui la guerra civile rientra nel dominio riservato degli Stati. Il Protocollo sancisce il principio tradizionale del non intervento e contiene una "clausola Martens".

La parte II del II Protocollo riproduce ed amplia l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra mantenendo fermo il principio secondo cui gli insorti non sono "legittimi combattenti" e non hanno diritto allo status di prigionieri di guerra. Possono essere quindi puniti dal governo legittimo.

La parte III del II Protocollo si occupa invece dei feriti, dei malati e dei naufraghi e prevede l'obbligo di rispettare e non punire il personale sanitario, in particolare nel caso in cui si rifiuti di dare informazioni relative alle persone curate. Nella parte IV del II Protocollo oltre ad un obbligo di "protezione generale", sancisce una serie di divieti: divieto di riduzione alla fame e di attacco di opere, compimento di atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto. Sono ammesse le azioni di soccorso dei civili, da parte delle società umanitarie. Va registrata la spiccata tendenza oggi ad applicare ai conflitti interni le norme applicabili ai conflitti internazionali, comprese quelle sulla repressione dei crimini di guerra. Il libro cita il caso di Ahman al Faqi, legato ad Al-Qaeda per crimini di guerra commessi nel corso di un conflitto armato relativi alla distruzione di beni culturali, molti dei quali dichiarati patrimonio dell'umanità. Si tratta del primo caso innanzi alla Corte pensale internazionale relativo alla distruzione di edifici religiosi e di monumenti storici.

Grande impulso è stato dato, a partire dal secondo dopoguerra, alla tutela internazionale dei diritti umani, grazie soprattutto all'attività svolta da numerose organizzazioni internazionali: a livello universale, dalle Nazioni Unite e dai suoi istituti specializzati (ILO e UNESCO); a livello regionale, da organizzazioni quali, ad esempio, il Consiglio d'Europa, l'Unione europea, l'Organizzazione degli Stati americani e l'Unione africana.
I maggiori risultati conseguiti da tali soggetti sono consistiti nella predisposizione di convenzioni internazionali successivamente approvate e ratificate dagli Stati membri, oltre che di dichiarazioni di principi e altri atti di natura spesso non vincolante. Ciò ha portato all'erosione dei principi classici di domestic jurisdiction e di non ingerenza negli affari interni di uno Stato, consentendo di denunciare i Paesi responsabili di violare i diritti umani internazionalmente garantiti fino al punto da sottoporli, come avviene nell'ambito dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa, a veri e propri procedimenti giurisdizionali internazionali attivabili da singoli individui.

CRIMINI INTERNAZIONALI.
A partire dall'istituzione del Tribunale id Norimberga, alla fine della Seconda guerra mondiale, si sono formate norme internazionali relative alle più gravi violazioni dei diritti umani, denominati crimini internazionali, che comportano una responsabilità pensale persone del loro autore e la responsabilità internazionale dello Stato per il quale l'autore abbia eventualmente agito.

Nei crimi internazionali rientrano le categorie dei crimini di guerra, die crimini contro l'umanità, il genocidio e l'aggressione come crimine contro la pace. I crimini internazionali sono definiti e regolati dagli Statuti dei tribunali pensali internazionali, ma ogni Statuto in parte differisce dagli altri. Nel caso di crimini internazionali non è invocabile l'immunità funzionale degli individui-organi, né esiste un divieto generale delle amnistie per i crimini internazionali, né di estradare i presunti autori di crimini internazionali.
Per crimini internazionali intendiamo una serie id gravissime violazioni dei diritti umani compiute da individui privati o da individui-organi. La caratteristica centrale è la loro repressione individuale, nel senso che a prescindere dall'eventuale responsabilità statale, di essi rispondono le persone che li commettono e persino chi

non li commette ma ne ordinano o agevolano la commissione o non adottano le misure per impedire che altre persone li commettano. Nel passato ma ancora oggi i crimini vengono giudicati da due Tribunali ad hoc, rispettivamente per i crimini commessi nella Ex Jugoslavia e per i crimini commessi in Ruanda creati dal Consiglio di sicurezza nel 1993 e nel 1994, ma anche dalla Corte penale internazionale e da alcuni tribunali penali ibridi. Secondo la classificazione contenuta nell'artt. 6 dello Statuto del tribunale di Norimberga, i crimini internazionali vengono distinti in:
1. Crimini di guerra
2. Crimini contro l'umanità
3. Crimini contro la pace
4. Crimini di genocidio

Crimini di guerra.

Mentre in passato i crimini di guerra riguardavano soltanto i conflitti tra Stati, oggi si ritiene che essi possano essere commessi anche in un conflitto interno o non internazionale.

I crimini di guerra consistono in una violazione grave del diritto internazionale umanitario, tanto del diritto dell'Aja quando del diritto di Ginevra. È indispensabile che esista un conflitto internazionale o non internazionale e che vi sia un nesso tra il crimine e il conflitto. Il requisito del nesso con un conflitto armato non implica che i crimini di guerra possano essere commessi solo da militari e/o contro militari, ma possono essere commessi anche da civili. La responsabilità personale per crimini di guerra sorge anche in caso di atto omissivo, in particolare a carico del comandante che non abbia impedito ai propri subordinati di commettere tali crimini.
Mentre lo Stato risponde per qualsiasi violazione delle norme del diritto internazionale umanitario, l'individuo autore di crimini di guerra risponde personalmente solo quando la violazione presenta una particolare gravità, anche se questa non è facile da stabilire.

Le convenzioni di Ginevra del 1949 qualificano come "violazioni gravi" gli atti compiuti contro persone protette, precisamente i militari, militari feriti, malati, feriti e naufraghi, i prigionieri di guerra, i civili che si trovino nel territorio nemico o all'interno del proprio territorio ma occupato dal nemico.

Al fine di stabilire se un fatto è sufficientemente grave da essere riconosciuto come crimine di guerra si può fare riferimento ai manuali militari e ai principi generali del diritto pensale comuni alla generalità degli Stati. P difficile ricostruire un elenco esaustivo delle condotte che possono dar luogo a crimini di guerra. L'art. 6 dello Statuto della corte penale internazionale indica una lunga serie di crimini di guerra che può essere assunta come punto di riferimento, ma occorre cautela. Tra i crimini elencati figurano l'omicidio intenzionale, la tortura, i trattamenti inumani, gravi lesioni all'integrità fisica e mentale.

Crimini contro l'umanità. Nel tracciare le origini dei crimini contro l'umanità si è soliti ricordare una dichiarazione congiunta della Francia, Gran Bretagna e della Russia effettuata nel 1915 in cui i tre Stati condannavano le uccisioni di massa degli armeni nell'Impero Ottomano. Alla fine della 2 guerra mondiale la categoria dei crimini contro l'umanità venne inserita nell'art. 6 dello Statuto del tribunale di Norimberga dove si menzionava una serie di atti compiuti in esecuzione o in connessione con un crimine contro la pace o un crimine di guerra.

I crimini contro l'umanità potevano essere giudicati dal Tribunale solo se compiuti in connessione ad un conflitto armato. All'epoca dello Statuto di Norimberga i crimini contro l'umanità costituivano una categoria nuova. La categoria dei crimini contro l'umanità è stata riafferma negli Statuti dei tribunali penali internazionali successivi.
L'art. 5 dello Statuto del Tribunale per la Ex Jugoslavia riprende dallo statuto del tribunale di Norimberga il requisito del nesso con un conflitto, ma nella prassi tale requisito è progressivamente venuto meno e si ritiene che i crimini contro l'umanità possano verificarsi anche senza la presenza di un conflitto. al contrario contempla un altro requisito ovvero l'intento discriminatorio, requisito non richiesto eccetto per il crimine specifico di persecuzione che è contraddistinto proprio dall'intento discriminatorio. Si è concordi nel ritenere che secondo il diritto internazionale generale odierno che i giudici interni devono seguire a prescindere dagli

Statuti dei tribunali penali internazionali i crimini contro l'umanità non richiedano né un nesso con un conflitto né un intento discriminatorio.
I crimini contro l'umanità richiedono l'esistenza di un attacco esteso e/o sistematico nei confronti della popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco. Per popolazione civile si intende un insieme di persone di qualsiasi nazionalità e a differenza dei crimini di guerra, che riguardano solo il nemico, costituisce una popolazione civile anche l'insieme di persone civili, fra le quali vi siano alcuni non civili. Oltre che diretto alla popolazione civile, occorre che l'attacco sia esteso e sistematico. Per esteso si intende un elevato numero di vittime e per sistematico la commissione del crimine.

Le condotte materiali che possono dar luogo a crimini contro l'umanità sono molteplici. Tra le più significative possono ricordarsi l'omicidio volontario, lo sterminio, lo stupro, la riduzione in schiavitù, la deportazione, la tortura o la persecuzione per motivi razziali, religiosi o politici. Tali condotte devono risultare compiute con l'intento di commettere crimini e con la consapevolezza da parte del reo del contesto più generale, mentre restano futili i motivi dell'attacco. Dal 2014 i crimini contro l'umanità sono stati inclusi nei lavori della Commissione del diritto internazionale che ha adottato 10 articoli relativi alla prevenzione e alla punizione dei crimini contro l'umanità. (stupro, schiavitù sessuale, sterminio, omicidio, tortura, persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività, apartheid, sparizione forzata, imprigionamento e altri atti inumani di carattere analogo che causino grandi sofferenze. Per questi crimini è previsto un obbligo generale degli Stati di prevenirli e punirli senza possibilità di deroga in alcun caso. Altre disposizioni riguardano l'obbligo di inserire i crimini contro l'umanità nella propria legislazione penale, in particolare di prevedere la responsabilità da comando, la previsione di pene adeguate, l'obbligo di indagare e di prendere misure immediate e l'obbligo di trattare il reo in modo equo. Genocidio.

Il genocidio non era menzionato tra i crimini contro l'umanità né dal Tribunale di Norimberga, né dal Consiglio di controllo alleato in Germania. Fu l'Assemblea Generale della NU con la risoluzione n. 96 nel 1946 a definire il genocidio come il rifiuto del diritto all'esistenza di interi gruppi umani. Nella giurisprudenza immediatamente successiva il genocidio venne configurato come un crimine autonomo, distinto dai crimini contro l'umanità. L'autonomia del crimine di genocidio venne poi confermata con la Convenzione di New York del 1948. Nell'art. 1 della Convenzione le Parti contraenti confermano che il genocidio è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire punire. Secondo la CIG l'art. 1 impone agli Stati contraenti non solo un obbligo di prevenire e reprimere il genocidio commesso da individui che si trovino sotto la loro influenza, ma anche un obbligo di non commettere essi stessi genocidio. I giudici di qualsiasi Stato contraente possono processar e punire un individuo per genocidio, anche in assenza di contatti con il foro.

L'art. II definisce i due elementi oggettivo e soggettivo richiesti affinché si configuri il crimine di genocidio.
L'elemento oggettivo può consistere nell'uccisione di membri del gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica totale o parziale, nell'impedimento di nascite all'interno del gruppo o nel trasferimento forzato di fanciulli. L'elemento soggettivo, cioè l'intento, consiste nel fatto che tali atti devono essere commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Se manca l'intento, p difficile dimostrare che sussiste, non si ha genocidio ma si hanno altri crimini (sterminio).

Il genocidio può consistere quindi anche in atti che non comportano l'uccisione di persone, né uccisioni di massa, purché ci sia l'intento di distruggere fisicamente il gruppo. Non bisogna confondere il genocidio con il genocidio politico o genocidio culturale.

Nella sentenza del 2015 la camera di appello del Tribunale per la Ex Jugoslavia ha rilevato per la prima volta la commissione di genocidio attraverso atti diversi dall'uccisione di membri del gruppo protetto. Gli atti che infliggono lesioni mentali costituiscono genocidio se causano un danno durevole, non necessariamente permanente, ma di gravità come privazione di cibo, di igiene, di cure mediche, di un riparo o vestiario, o lo sfinimento per lavoro eccessivo. Altro caso di genocidio fu da parte dello Stato Islamico nei confronti del popolo degli Yazidi.

Ai sensi dell'art. III della Convenzione sono punibili non solo il genocidio come tale, ma anche quelle forme incoative come la concertazione, l'istigazione, il tentativo e la complicità. Quindi può essere condannato per genocidio anche chi non ha materialmente compiuto alcun atto tra quelli descritti.

Art. 5 della Convenzione: la Parti contraenti si impegnano ad emanare le leggi necessarie per attuare le disposizioni della Convenzione e a prevedere sanzioni penali efficaci. L'Italia ha provveduto a conformarsi all'art. 5 della Convenzione con varie leggi.
A parte la convenzione del 1948, esistono numerose manifestazioni della prassi a favore del carattere consuetudinario del divieto di genocidio della Corte internazionale di giustizia. Si ritiene che il genocidio sia vietato da una norma generale ed erga omnes.

Crimini contro la pace.
La categoria più controversa è quella dei crimini contro la pace, in pratica l'aggressione.
L'art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga non definisce l'aggressione in termini generali, ma elenca gli atti ritenuti aggressivi come progettazione, preparazione, scatenamento e continuazione di un'aggressione o di una guerra in violazione di trattati.
L'art. 1 della dichiarazione contiene una definizione di aggressione che elenca poi all'art. 3 una serie di atti di aggressione tipici (invasione, bombardamento, blocco dei porti ecc.) Per atto di aggressione intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica id un altro Stato o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle NU. Altri emendamenti allo Statuto della Corte introdotti a Kampala riguardano le condizioni e le modalità per l'esercizio della giurisdizione. È bene ricordare che come per il genocidio, l'aggressione intesa come crimine per il quale è penalmente responsabile l'individuo dinanzi a giudici statali o internazionali, deve essere tenuta del tutto distinta dall'aggressione.
Il regime dei crimini internazionali nel DI generale non è pacifico. Alcuni principi sembrano consolidati, altri sembrano erosi, altri non sembrano corrispondere alla prassi. Nel 1996 la Commissione del diritto internazionale ha presentato all' Assemblea Generale delle NU un progetto di codice sui crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità. Questo progetto è stato messo da parte dopo l'avviamento e la conclusione dei lavori sullo Statuto della Corte penale internazionale. È in corso la predisposizione di un progetto di articoli sui crimini contro l'umanità da parte della Commissione del diritto internazionale.

Norme che valgono per i crimini internazionali:
1. Universalità della giurisdizione: l'accusato di un crimine internazionale può essere giudicato dai giudici di qualsiasi Stato, anche in assenza di contatti con tale Stato, anche se questi ultimi vengono richiesti nel caso non si trattasse di un crimine internazionale. Di regola però le legislazioni nazionali e la giurisprudenza richiedono quanto meno la presenza del presunto criminale nello Stato che intende processarlo. Quest'universalità però molto speso viene criticata, in quanto i Paesi forti non accolgono l'idea che i loro cittadini o individui-governo vengano giudicati da altri Stati. Per questo motivo le legislazioni nazionali a favore dell'universalità della giurisdizione sono poche e tutte di Stati occidentali. In altri casi, la giurisdizione universale è prevista sulla base di un trattato. Anche il ricordo agli obblighi erga omnes, oltre ad estendere la loro portata dalla protezione diplomatica ai titoli di giurisdizione, non è indispensabile, come dimostra il fatto che la giurisdizione è esercitata da secoli sulla pirateria.
2. Irrilevanza dell'immunità funzionale dell'individuo- organo: principio consolidato il quale dice che la commissione id un crimine internazionale fa venir meno l'immunità funzionale. Il presunto reo non può eccepire di aver agito per conto di uno Stato per sottrarsi alla sua responsabilità personale.
3. Inoperatività dell'esimente dell'ordine superiore: non è chiaro se nel diritto internazionale consuetudinario unna persona accusata di un crimine internazionale possa invocare come esimente gli ordini superiori. Negli statuti dei tribunali penali di Norimberga e di Tokyo e in quelli per la ex Jugoslavia e per il Ruanda l'ordine superiore è ammesso solo come attenuante della pena mentre si esclude che sia rilevante come esimente. Nelle legislazioni e nella giurisprudenza statale si tende ad ammettere la scusabilità degli illeciti commessi in esecuzione di un ordine quando questo non sia illegittimo e l'esecutore non sia consapevole della sua illegittimità. Il problema dell'inoperatività degli ordini superiori sta non solo nell'indebolimento dell'apparato militare ma anche nell'onere addossato al singolo militare che deve scegliere tra obbedire all'ordine, commettendo il crimine o subire le conseguenze della disobbedienza, punibile con la morte. Ecco che entra in gioco il principio dello "stato di necessità e alla costrizione psichica", ovvero bilanciare le due esigente in modo da scusare l'esecutore dell'ordine se le conseguenze della disobbedienza risultano eccessive rispetto alla pena. l'art. 31 dello Statuto della Corte penale internazionale considera la costrizione come un'esimente, purché la persona non infligga un danno maggiore di quello che intende evitare.
4. Imprescrittibilità del crimine: non si sa se il divieto di far cadere i crimini internazionali in prescrizione decorso un certo periodo di tempo sia prevista dal diritto internazionale consuetudinario. La prevede l'art. 29 dello Statuo della Corte Penale Internazionale per i crimini sui quali la corte ha giurisdizione. Nel diritto

internazionale pattizio esistono due Convenzioni che vietano la prescrizione dei crimini internazionali o di alcune categorie di crimini internazionali. A termini di tali convenzioni, una legge di uno -stato parte che prescrivesse un crimine tra quelli coperti sarebbe contraria alle convenzioni stesse, mentre all'inverso una legge che non lo prescrivesse sarebbe lecita se non dovuta.
5. Per gli stati che non sono vincolati da disposizioni pattizie sull'imprescrittibilità, una legge che prescrivesse un crimine è internazionalmente lecita.
6. Inamnistiabilità del crimine: si ritiene spesso che l'imprescrittibilità dei crimini internazionali comporti anche la loro inamnistiabilità, ossia l'illegittimità di qualsiasi legge di amnistia che estingua i crimini impedendo così di essere perseguiti legalmente. In passato le NU hanno appoggiato le leggi di amnistia adottate in diversi Stati ritenendo che le esigenze di riconciliazione e pace sociale fossero più importanti su quelle di giustizia e protezione delle singole vittime, ma recentemente la tendenza si è invertita. Dalla prassi però si ricava che tali amnistie possono risultare contrarie al diritto internazionale se vietate da specifici trattati, e di regola lo sono alla luce dei trattati sui diritti umani e di alcuni Statuti dei tribunali penali internazionali.
7. Estradabilità facoltativa del presunto criminale: vi è la possibilità di estradizione di un presunto criminale ad uno Stato che intende processarlo, a meno che l'obbligo di estradare non sia importo da un trattato.
8. Irrilevanza dell'illiceità internazionale della cattura: nella sentenza Eichmann del 1962, la corte suprema israeliana ha avuto modo di precisare, date le circostanze in cui il criminale nazista Eichmann era stato catturato, in violazione della sovranità argentina, che l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti del presunto criminale non è precluso per vizio procedurale all'origine, dato che quest'ultimo sia stato catturato illecitamente, secondo il diritto internazionale, in territorio altrui proprio per evitare il possibile o effettivo rifiuto dello Stato territoriale di concedere l'estradizione.

Il diritto internazionale penale può essere definito come l'insieme delle norme di diritto internazionale che sanciscono la responsabilità penale individuale per fatti che turbano l'ordine pubblico internazionale e costituiscono crimini contro il diritto delle genti (crimina juris gentium). La repressione di crimini internazionali è rimasta per lungo tempo affidata ai soli tribunali interni; esempi isolati sono stati i Tribunali di Norimberga e di Tokyo, istituiti dopo la II guerra mondiale per giudicare i crimini perpretati dai tedeschi nei territori occupati e dai giapponesi in Estremo Oriente. I più noti tribunali penali internazionali sono stati istituiti dalle Nazioni Unite tra il 1993 (tribunale per la ex Jugoslavia) e il 1994 (Tribunale per il Ruanda), attraverso l'adozione di risoluzioni da parte del Consiglio di sicurezza ai sensi del capitolo VII dello Statuto; ad essi si sono poi affiancati tribunali creati sì dall'ONU, ma mediante accordi stipulati con gli Stati in cui tali tribunali sono stati chiamati a operare e, da ultimo, il Tribunale speciale per il Libano la cui natura giuridica appare controversa. La Corte penale internazionale è stata istituita nel 2002, ha giurisdizione in materia di genocidio, crimini contro l'umanità, di guerra, aggressione, ma si tratta di una giurisdizione complementare a quella interna, per cui può giudicare solo qualora il tribunale nazionale non intenda o sia effettivamente incapace di svolgere correttamente l'indagine o di iniziare il processo.

Il diritto internazionale penale non va confuso con il diritto penale internazionale, che costituisce il complesso delle norme di diritto interno per regolare il campo di applicazione della legge penale nazionale nello spazio e l'attività di collaborazione tra Stati in materia penale.

AMBIENTE CULTURALE.
Dagli anni 60 del XX sec. Il problema dell'inquinamento si è posto nella CI con sempre maggiore rilevanza mentre la corta al profitto aggravava il degrado dello spazio vivente degli esseri umani e delle generazioni future. Dal punto di vista del diritto internazionale esistono un gran numero di trattati sulla protezione dell'ambiente, e i più importanti sono stati ratificati da tutti o gran parte degli Stati mentre per quanto riguarda le norme di DI generale a protezione dell'ambiente sono ad oggi scarse, se non un obbligo di prevenzione in caso di inquinamento transfrontaliero. Altri principi possono considerarsi "progressivi", in quanto orientano la prassi ma non sono in sé di carattere consuetudinario. Il principio della "valutazione di impatto ambientale" è
stato di recente ritenuto oggetto di un obbligo di diritti internazionale consuetudinario dalla Corte Int. Di giustizia anche se presenta diverse incertezze. Lo spazio vivente degli esseri umani da cui dipende la qualità della loro vita comprese le generazioni future, viene progressivamente distrutta, soprattutto a causa perseguimento del profitto individuale. I beni pubblici sono oggetto di transazioni per profitti privati. In tali condizioni è difficile sorprendersi se il diritto internazionale non fa abbastanza in materia ambientale.

Gli stati e i loro popoli sono poco inclini a dar vita a norme e istituzioni giuridiche di carattere generale, soprattutto quando la protezione ambientale rappresenta un freno alla crescita e determina una minore competitività economica e minor benessere nel brevissimo termine. Il valore della protezione ambientale è perciò garantito soprattutto dal diritto internazionale convenzionale. Le norme sono eterogenee in quanto si sono formate in tempi rapidi, senza una struttura coerente e senza definire in modo chiaro cosa deve intendersi per "ambiente", ne esiste un trattato multilaterale di carattere generale che ne enunci i principi fondamentali, ne esiste un'organizzazione internazionale ad hoc. Molte altre norme in materia di ambiente invece sono soft law,
ovvero non vincolanti. Sui temi della "Protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati" e della "Protezione dell'atmosfera" sta lavorando la Commissione del diritto internazionale del 2013. In passato gli Stati non ritenevano che esistessero norme internazionali disciplinanti l'uso del loro territorio o norme che vietassero agli Stati di inquinare o di permettere agli individui operanti sul loro territorio di inquinare. Si riteneva che l'uso e la regolamentazione dell'uso del territorio rientrasse nella competenza interno degli Stati.

L'unica eccezione era data da un divieto di produrre danni da inquinamento sul territorio di uno Stato vicino. Il principio secondo cui uno Stato non possa usare il proprio territorio per danneggiare gli Stati limitrofi corrispondono al principio generale di "obbligo di prevenzione". È stato poi ripetuto più volte dalla CIG come obbligo e di due diligence (sentenza 1949 sullo Stretto di Corfù, applicazione della convenzione sul genocidio 2007).

Successivamente alla sentenza sulla Fonderia di Trail, nella sentenza del 1957 sul Lago Lanoux, in una controversia tra Francia e Spagna si affermò che gli Stati sono oggi perfettamente coscienti dell'importanza degli interessi confliggenti in materia di uso industriale dei fiumi internazionali e della necessità di conciliarli mediante concessioni reciproche e che l'unica via è la conclusione di accordi. Il tribunale precisò che nella fattispecie avrebbe applicato i trattati pertinenti, le cui disposizioni chiare non avrebbero richiesto alcuna interpretazione, ma se si fosse resa necessaria una loro interpretazione a causa della mancanza di chiarezze, allora avrebbe tenuto conto dello spirito che ha presieduto ai trattati.

Quanto alla CIG, nella sentenza 2010 sulle Cartiere sul fiume Uruguay, ha ritenuto che l'Uruguay avesse violato il suo obbligo di informare la controparte nella controversa come richiesto dall'obbligo consuetudinario di prevenzione. Sia il divieto di "usi nocivi" del territorio a danno di altri Stati, sia l'obbligo di cooperazione in buona fede e di consultazione riguardo inquinamenti in atto o imminenti, sono stati ribaditi in diversi e importanti strumenti internazionali, molti dei quali privi di efficacia giuridica vincolante come la Carta mondiale della natura, la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo ecc. Sul problema della protezione ambientale si è pronunciata anche la Corte internazionale di giustizia, che ha affermato che esiste nell'attuale diritto internazionale dell'ambiente un obbligo generale degli Stati di vigilare affinché le attività svolte entro la propria giurisdizione rispettino l'ambiente di altri Stati o di aree non sottoposte alla giurisdizione di alcuno stato. La corte ha inoltre ritenuto che la protezione dell'ambiente sia importante non solo per gli Stati, ma anche per l'intera umanità. Nella sentenza Cartiere sul fiume Uruguay del 2006 la corte ha ribadito l'esistenza di un obbligo generale degli Stati di assicurare che le attività compiute nei limiti della loro giurisdizione rispettino l'ambiente degli altri Stati o le zone oltre la giurisdizione nazionale.

Molto controversi sono altri principi enunciati negli accordi multilaterali ambientali e in altri strumenti di soft law, come i principi dello sviluppo sostenibile, delle responsabilità comuni ma differenziate, di precauzione, dell'"inquinatore paga" e della valutazione di impatto ambientale. Quindi principi non corrispondono al diritto internazionale generale e non sono vincolanti se non previsti da trattati, ma possono fornire indicazioni per la specificazione di norme presenti e future. Secondo il principio dello sviluppo sostenibile, l'ambiente deve essere salvaguardato a beneficio non solo delle generazioni presenti ma anche di quelle future. si tratta del principio della responsabilità inter e intra-generazionale degli Stati, di cui si è iniziato a parlare negli anni '70 del secolo scorso. Questo principio è stato poi inserito nei principi 3,4 della dichiarazione di Rio del 1992. Nel 1993 il Consiglio economico e sociale ONU ha istituito la Commissione sullo sviluppo sostenibile che si è rivelata scarsamente effettiva, poi sostituita dal foro Politico di Alto Livello. Il principio è stato richiamato in più occasioni ma nonostante l'ottimismo di alcuni, è difficile ritenere che il principio sia parte del DI consuetudinario. Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate consente agli stati in sviluppo un regime ambientale diverso "meno rigoroso" rispetto a quello valevole per gli Stati sviluppati. È formulato nei principi n. 6 e 7 della Dichiarazione di Rio del 1992 secondo cui deve essere data una priorità speciale alla

particolare situazione e ai bisogni dei Paesi in sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e più vulnerabili. Nella gran parte dei MEA il principio non è menzionato espressamente, ad eccezione dell'art. 3 par. 1 della Convenzione quadro di New York sui cambiamenti climatici.

Secondo il principio precauzionale gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure a loro disposizione per evitare che possibili fenomeni di inquinamento si verifichino futuro. Il principio, quindi, giustifica l'adozione di misure a protezione dell'ambiente in previsione di inquinamenti possibili nel futuro, anche se manca la certezza specifica che si verifichino. Il principio è formulato nel principio n. 15 della Dichiarazione di Rio del 1992, secondo cui in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate e4d effettive.

Più recentemente la CIG nella sentenza del 2010 nel caso delle Cartiere sul fiume Uruguay, ripresa dalla Camera per le controversie sui fondi marini, in un parere consultivo del 2011 ha parlato del principio di precauzione quale regola consuetudinaria la cui origine è da rinvenire nell'obbligo di diligenza che lo Stato deve rispettare nel proprio territorio. Si tratta dunque di un principio diretto ad orientare la prassi, sia dal punto di vista interpretativo, sia dal punto di vista della formazione di nuove norme, pattizie.

Nel caso di specie, l'Italia aveva vietato la coltivazione del mais geneticamente modificato, e i giudici italiani avevano perseguito tre persone per ave effettuato tale coltivazione. Il Tribunale di Udine aveva quindi chiesto in via pregiudiziale alla Corte UE se in materia alimentare potessero essere prese misure di emergenza sulla base del principio di precauzione, ma la Corte lo ha escluso.

Il principio noto come "L'inquinatore paga" sancisce che i costi dell'inquinamento dovrebbero essere sopportati dall'inquinatore anziché dalla collettività sotto forma di "esternalizzazioni". Viene sancito negli anni '70 del XX sec. E poi inserito in diversi trattati. L'inquinatore dovrebbe sostenere il corso dell'inquinamento e senza distorcere il commercio internazionale e gli Investimenti anche se a volte è difficile individuare chi è l'inquinatore e i trattati talvolta stabiliscono una ripartizione ex ante dei costi.

Finora nessuno dei metodi impiegati si è dimostrato adeguato a far sì che gli inquinatori sostengano i costi.
In tempo recenti si è affermata la tendenza a considerare la valutazione di impatto ambientale come imposta dal diritto internazionale generale quando si abbiano fondati motivi per ritenere che un'attività possa produrre danni significativi all'ambiente. Il principio n. 17 della Dichiarazione di Rio prevede che la valutazione di 'impatto ambientale, sarà effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente. Può rivelarsi difficile provare che la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata ogni qualvolta lo Stato che non vi ha proceduto affermi che l'impatto non era "prevedibile". La commissione economica ONU per l'Europa ha adottato la Convenzione di Espoo sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. In particolare, nella sentenza sulle Cartiere sul fiume Uruguay, la CIG ha tenuto a precisare che l'obbligo del DIG non specifica la portata e il contenuto della valutazione di impatto ambientale. La valutazione deve essere condotta ex ante e deve prendere in considerazione non solo i danni di opere già realizzate ma anche il rischio di danno futuro. Nonostante le precisazioni della Corte, diversi aspetti del principio rimangono indeterminati e difficili da stabilire. La Corte internazionale di giustizia si è occupata di obblighi internazionali ambientali, di carattere sia sostanziale sia procedurale, ribadendo in particolare il carattere di diritto interazionale generale dell'obbligo di condurre una valutazione di impatto ambientale. Nel secondo dei due casi la Corte ha riscontrato la violazione da parte del Costa Rica di tale obbligo

Inquinamento marino.
L'inquinamento del mare può essere provocato dalla navigazione, dallo scarico di rifiuti delle navi, dall'attività di sfruttamento economico sui fondali, da inquinamenti terrestri che si estendano sul mare ecc. La materia è regolata da un ampio numero di trattati, sia bilaterali che multilaterali, regionali e universali. L'inquinamento marino è oggetto dell'intera parte XII della Convenzione di Montego Bay del 1982. Vi sono due principi fondamentali: l'art. 192 predispone che gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino e l'art. 197 dispone che gli Stati devono cooperare a livello universale o regionale all'elaborazione di regole internazionali per la protezione dell'ambiente marino. Una parte della dottrina esclude che tali norme corrispondano al DI generale. In effetti è difficile rintracciare una prassi generalizzata conforme al divieto di inquinare il mare. Nella sentenza sul Mar Cinese meridionale, un tribunale arbitrale ha interpretato gli obblighi sanciti dall' art. 192 e 194 alla luce di altri strumenti e della giurisprudenza di diritto internazionale ambientale,

concludendo che tali disposizioni impongono un obbligo di due diligence, sia di prevenire la pesca di specie riconosciute a rischio di estinzione sia di prevenire danni indiretti condannando la Cina per aver tollerato o fornito protezione alla pesca illecita di vongole da parte di propri cittadini. Il tribunale ha comunque accertato la violazione dell'art. 206 che richiede allo Stato di comunicarne i risultati. La giurisdizione sulle navi che causano inquinamenti nel mare spetta in principio allo Stato della bandiera. Eccezionalmente può spettare allo Stato costiero nei limiti di quanto necessario alla prevenzione e repressione delle attività inquinanti nelle proprie acque interne e territoriali nella propria zona economica esclusiva o zona di protezione ecologica.

L'attuale condizione dell'ambiente terreste è notoriamente critica. Si tratta dei danni causati dalle centrali nucleari, del riversamento in mare di ingenti quantità di petrolio, dallo scarico di rifiuti tossici o scorie radioattive, della contaminazione dell'acqua e della sempre maggiore scarsità di acqua potabile nel mondo, della deforestazione, dell'effetto serra. Di tali problemi si discute ormai da parecchi anni senza raggiungere risultati significativi. Esiste in effetti una netta opposizione tra gli Stati sviluppati e le imprese multinazionali da un lato. E dall'altro gli Stati meno sviluppati che chiedono agli Stati più ricchi un'assistenza finanziaria e tecnologica per poter mantenere un livello più elevato di protezione ambientale. L'ambiente globale è protetto da importanti trattati multilaterali, di cui sono parti la gran parte degli Stati esistenti. Si tratta di trattati idonei a produrre risultati efficaci soltanto nella misura in cui siano ratificati e rispettati da tutti gli Stati. È chiaro, infatti, che quand'anche un trattato fosse ratificato e rispettato dalla generalità degli Stati, ma non da uno o da pochi Stati tra i maggiori inquinatori al mondo, il problema rimarrebbe irrisolto poiché chi inquina danneggia l'ambiente comune a tutti. Inoltre, se uno Stato non rispetta gli obblighi assunti, induce gli altri Stati a fare altrettanto provocando così un effetto domino negativo. In tal senso si discute oggi sull'ammissibilità di obblighi che si impongano in qualche modo anche agli Stati terzi o che siano erga omnes.

Un'altra ovvia strategia per sostenere che gli obblighi ambientali si impongono a tutti gli Stati consiste nel dedurre dai numerosi trattati vigenti l'esistenza di obblighi consuetudinari. Occorre tuttavia prendere atto che la generalità degli Stati non è ancora propensa ad accogliere nessuna delle tecniche di "regime globale" dell'ambiente. Fra i principali trattati contro i fenomeni di deterioramento dell'ambiente globale spiccano la convenzione di Vienna sulla protezione dell'ozono del 1985, la Convenzione di New York sui cambiamenti climatici del 1992 e dall'Accordo di Parigi del 2015. Nel 2015 infatti è stato adottato l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, entrato in vigore nel novembre 2016. L'Accordo consta del preambolo e 29 articoli. Sull'Accordo sono stati subito formulati i più vari giudizi, sia positivi che negativi ma nel complesso nei media è prevalsa l'idea che si trattasse di un accordo storico sulla protezione ambientale. L'Accordo risulta piuttosto debole almeno sul piano giuridico, infatti non prevede obblighi significativi di carattere sostanziale, lasciando tutti gli Stati parti liberi di stabilire il rispettivo grado di contribuzione alla realizzazione dei suoi obiettivi. Anche laddove sono previsti obblighi, del resto, manca un meccanismo di controllo efficace con poteri decisionali e sanzionatori.

L'Accordo di Parigi si fonda sul presupposto che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia urgente e irreversibile per le società umane e pe il pianeta e richiede la massima cooperazione di tutti i Paesi al fine di accelerare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

Gli obbiettivi dell'Accordo sono tre: mitigazione, adattamento e finanziamento. Mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali attraverso riduzione di emissioni, aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo resiliente al clima, rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra. Tutte le parti, contribuiscono alla lotta contro i cambiamenti climatici mediante la definizione volontaria a livello nazionale die propri impegni. Ciascuna parte deve preparare, comunicare, mantenere alla sequenza di contributi determinati a livello nazionale che intende conseguir e deve perseguir misure nazionali di mitigazione al fine di perseguire gli obiettivi anzidetti. L'Accordo prevede che i criteri di calcolo delle emissioni siano adottati a livello multilaterale dalla COP di interesse è l'impegno di progressione o di non regressione. I paesi sviluppati devono comunicare ogni due anni a titolo indicativo, le informazioni sulla quantità e qualità delle risorse messe a disposizione. Inoltre, ogni due anni i Paesi sviluppati sono tenuti a fornire "informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno dato o mobilitato attraverso gli interventi pubblici alle parti che sono Paesi in via di sviluppo in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento. La verifica periodica dell'attuazione dell'Accordo spetta alla Conferenza delle Parti al fine di valutare i progressi collettivi. La Conferenza delle Parti tiene il suo primo bilancio globale

nel 2023 e ogni cinque anni successivi. Il bilancio globale offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare le misure e il sostegno. Il Comitato presa particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti. L'Accordo di Parigi è un trattato internazionale, come tale vincolante anche se è difficile definire il contenuto di molte sue disposizioni. Ad esempio, obblighi procedurali come quelli di informare o di presentare rapporti periodici sono vincolanti a tutti gli effetti, l'obbligo degli Stati di fissare i propri INDCs è vincolante anche se ogni Stato è libero di fissare il contenuto. La violazione degli obblighi di due diligence è difficile da dimostrare data la loro stretta connessione alla ragionevolezza e alle peculiarità di ogni caso. Molte disposizioni dell'Accordo di Parigi in mancanza di un organo supervisore con poteri decisionali lasciano gli Stati parti liberi di comportarsi come meglio credono.

Solo a partire dagli anni Sessanta si è iniziato a promuovere a livello internazionale forme di cooperazione interstatuale in tema di ambiente, grazie alla presa di coscienza che le attività inquinanti poste in essere da uno Stato si ripercuotono inevitabilmente sugli altri. A partire dalla Conferenza di Stoccolma (1972) sono stati enunciati alcuni principi, come il divieto di inquinamento transfrontaliero, che secondo la dottrina maggioritaria (con l'eccezione di CONFORTI) hanno progressivamente assunto carattere consuetudinario e sono confluiti in Convenzioni internazionali o, quantomeno, Dichiarazioni di principi e intese. I maggiori progressi degli ultimi anni hanno riguardato l'adozione della Convenzione sui cambiamenti climatici (1992), che ha istituito una concertazione tra Stati attraverso la convocazione di Conferenze annuali, e del relativo Protocollo, firmato a Kyoto nel 1997 per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti. La scadenza del Protocollo è prevista per la fine del 2012, ma le Conferenze svoltesi in questi anni (l'ultima delle quali a Durban nel 2011) non hanno portato alla conclusione di nuovi accordi.

9. CONVENZIONE DI VIENNA 1969

Art. 1 Campo di applicazione della presente convenzione. La presente convenzione si applica ai trattati tra Stati.

Art. 2 Espressioni e termini usati 1. Ai fini della presente convenzione: a) il termine «trattato» indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; b) i termini «ratifica», «accettazione», «approvazione» ed «adesione» indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; c) l'espressione «pieni poteri» indica un documento emanato dall'autorità competente di uno Stato che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso; d) il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato; e) l'espressione «Stato che ha partecipato ai negoziati» indica uno Stato che abbia partecipato all'elaborazione e all'adozione del testo del trattato; f) l'espressione «Stato contraente» indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; g) il termine «parte» indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore; h) l'espressione «terzo Stato» indica uno Stato che non è parte del trattato; i) l'espressione «Organizzazione internazionale» indica una organizzazione fra governi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l'impiego di tali espressioni né il senso che può venir loro dato nel diritto interno di uno Stato.

Art. 3 Accordi internazionali che non rientrano nel quadro della presente convenzione Il fatto che la presente convenzione non si applichi né agli accordi internazionali conclusi tra gli Stati ed altri soggetti di diritto internazionale o tra questi altri soggetti di diritto internazionale né agli accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica: a) il valore giuridico di tali accordi; b) l'applicazione a tali accordi di ogni norma enunciata nella presente convenzione alla quale sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione; c) l'applicazione della convenzione ai rapporti fra Stati regolati da accordi internazionali dei quali sono egualmente parti altri soggetti di diritto internazionale.

Art. 4 Irretroattività della presente convenzione Salva restando l'applicazione di qualsiasi norma enunciata nella presente convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione, questa si applica nei confronti di tali Stati soltanto ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore.

Art. 5 Trattati costitutivi di organizzazioni internazionali e trattati adottati in seno ad un'organizzazione internazionale La presente convenzione si applica ad ogni trattato che sia atto costitutivo di una organizzazione internazionale e ad ogni trattato adottato in seno ad una organizzazione internazionale, con riserva di qualsiasi norma pertinente all'organizzazione. Parte II Conclusione ed entrata in vigore dei trattati Sezione 1 Conclusione dei trattati

Art. 6 Capacità degli Stati di concludere trattati Ogni Stato ha la capacità di concludere dei trattati.

Art. 7 Pieni poteri 1. Un individuo viene considerato il rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato: a) quando presenti i pieni poteri del caso; b) quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e di non richiedere perciò la presentazione dei pieni poteri. 2. Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri: a) i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; b) i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; c) i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un'organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo.

Art. 8 Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da una persona che non può, in base all'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo è senza effetti giuridici, a meno che non sia confermato successivamente da tale Stato.

Art. 9 Adozione del testo 1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo i casi previsti dal paragrafo 2. 2. L'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.

Art. 10 Autenticazione del testo Il testo di un trattato è ritenuto autentico e definitivo: a) in base alla procedura stabilita in tale testo o convenuta dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o, b) in mancanza di tale procedura, con la firma, la firma ad referendum o la parafatura, da parte dei rappresentanti di detti Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza nel quale il testo venga depositato.

Art. 11 Modi di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto.

Art. 12 Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato: a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto; b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto; o c) quando l'intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la parafrasata di un testo equivale alla firma di un trattato quando sia accertato che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano così convenuto; b) la firma ad referendum di un trattato da parte del rappresentante di uno Stato, qualora venga confermata da quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.

Art. 13 Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato mediante lo scambio degli strumenti costituenti un trattato Il consenso degli Stati ad essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati fra di loro viene espresso con tale scambio: a) quando gli strumenti prevedono che il loro scambio avrà tale effetto; o b) quando sia d'altro canto accertato che tali Stati avevano convenuto che lo scambio degli strumenti avrebbe avuto tale effetto.

Art. 14 Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con la ratifica: a) quando il trattato prevede che tale consenso si esprima con la ratifica; b) quando sia altrimenti accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la ratifica era necessaria; c) quando il rappresentante di tale Stato abbia firmato il trattato con riserva di ratifica; o d) quando l'intenzione di tale Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati. 2. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'accettazione o l'approvazione in condizioni analoghe a quelle che si applicano per la ratifica.

Art. 15 Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato con l'adesione Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'adesione: a) quando il trattato prevede che tale consenso possa essere espresso da tale Stato con l'adesione; b) quando sia altrimenti accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che tale consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione; c) quando tutte le parti abbiano convenuto successivamente che il consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione.

Art. 16 Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento: a) del loro scambio tra gli Stati contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o c) della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se così è stato convenuto.

Art. 17 Consenso ad essere vincolati da una parte del trattato e scelta tra disposizioni diverse 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 19 a 23, il consenso di uno Stato ad essere vincolato da una parte di un trattato non ha efficacia se il trattato non lo prevede o se gli altri Stati contraenti non vi consentono. 2. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato che permetta di scegliere fra disposizioni diverse non produce effetti se le disposizioni sulle quali si basa non sono chiaramente indicate.

Art. 18 Obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore Uno Stato deve astenersi dal compiere atti suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo: a) quando ha firmato il trattato o scambiato gli strumenti costituenti il trattato, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, finché non ha manifestato la propria intenzione di non divenire parte del trattato; o b) quando ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.

Art. 19 Formulazione delle riserve Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva, a meno che: a) la riserva non sia vietata dal trattato; b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Art. 20 Accettazione delle riserve ed obiezioni alle stesse 1. Una riserva autorizzata espressamente da un trattato non deve essere accettata successivamente dagli altri Stati contraenti, a meno che il trattato non lo preveda. 2. Quando risulti dal numero limitato degli Stati che hanno partecipato ai negoziati, nonché dall'oggetto e dallo scopo del trattato stesso, che l'applicazione dei trattato nella sua interezza tra tutte le parti è condizione essenziale per il consenso di ciascuna di esse ad essere vincolata dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le Parti. 3. Quando un trattato è un atto costitutivo di una Organizzazione internazionale, ed a meno che in esso non sia altrimenti previsto, una riserva esige anche l'accettazione

dell'organo competente dell'organizzazione in questione. 4. Nei casi diversi da quelli previsti dai paragrafi precedenti e a meno che il trattato non disponga altrimenti: a) l'accettazione di una riserva da parte di un altro Stato contraente rende lo Stato autore della riserva parte del trattato nei riguardi di tale altro Stato se il trattato è in vigore o quando esso entra in vigore per gli altri Stati summenzionati; b) l'obiezione ad una riserva sollevata da un altro Stato contraente non impedisce al trattato di entrare in vigore tra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che non sia stata chiaramente espressa una intenzione contraria da parte dello Stato che ha formulato l'obiezione; e) un atto che esprima il consenso di uno Stato ad essere vincolato dal trattato e che contenga una riserva diventa efficace dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha accettato la riserva. 5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non preveda altrimenti, si ritiene che una riserva sia stata accettata da uno Stato qualora quest'ultimo non abbia formulato obiezioni alla riserva, sia allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto notifica, che alla data in cui ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato, quando quest'ultima sia posteriore.

Art. 21 Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve 1. Una riserva formulata in conformità degli articoli 19, 20 e 23 nei confronti di un'altra parte: a) modifica, per lo Stato autore della riserva, nelle sue relazioni con quest'altra Parte le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e b) modifica nella stessa misura tali disposizioni per quest'altra parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva. 2. La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti del trattato nei loro rapporti inter se. 3. Quando uno Stato che ha formulato un'obiezione ad una riserva non si è opposto all'entrata in vigore del trattato tra se stesso e lo Stato autore della riserva, le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva stessa.

Art. 22 Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva può essere ritirata in ogni momento senza che il consenso dello Stato che ha accettato la riserva sia necessario per il suo ritiro. 2. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una obiezione ad una riserva può essere ritirata in ogni momento. 3. A meno che il trattato non preveda altrimenti o che non sia altrimenti convenuto: a) il ritiro di una riserva ha efficacia nei confronti di un altro Stato contraente soltanto a partire dal momento in cui tale Stato ne ha ricevuto notifica; b) il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha efficacia soltanto a partire dal momento in cui lo Stato che ha formulato la riserva ha ricevuto notifica di detto ritiro.

Art. 23 Procedura relativa alle riserve 1. La riserva, l'accettazione esplicita di una riserva e l'obiezione ad una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti e agli altri Stati che sono qualificati per diventare parti del trattato. 2. Una riserva che venga formulata al momento della firma del trattato con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, deve essere confermata formalmente dallo Stato che ne è l'autore, quando esso esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato. In tal caso, si ritiene che la riserva sia stata fatta alla data in cui è stata confermata. 3. Non occorre che siano confermate le accettazioni chiaramente espresse di una riserva o un'obiezione ad una riserva che siano anteriori alla conferma di quest'ultima. 4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva deve essere formulato per iscritto. Sezione 3 Entrata in vigore dei trattati ed applicazione a titolo provvisorio

Art. 24 Entrata in vigore 1. Un trattato entra in vigore in base alle modalità ed alla data fissate dalle disposizioni in esso contenute o mediante accordo tra gli Stati che hanno partecipato ai negoziati. 2. In mancanza di tali disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore quando sia stato accertato il consenso di tutti gli Stati che hanno partecipato ai negoziati ad essere vincolati dal trattato. 3. Quando il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato accertato in una data posteriore all'entrata in vigore di detto trattato, esso, a meno che non sia disposto altrimenti, entra in vigore nei confronti di tale Stato in quella stessa data. 4. Le disposizioni di un trattato che regolamentano l'autenticazione del testo, l'accertamento dei consenso degli Stati ad esserne vincolati, le modalità o la data della sua entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonché tutti gli altri problemi che vengono necessariamente a porsi prima dell'entrata in vigore del trattato stesso, sono applicabili a partire dalla data dell'adozione del testo.

Art. 25 Applicazione a titolo provvisorio 1. Un trattato o una parte di esso vengono applicati a titolo provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore: a) quando il trattato stesso così dispone; o b) quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in qualche altro modo così convenuto. 2. A meno che il trattato non disponga altrimenti o gli Stati che hanno partecipato ai negoziati non abbiano convenuto altrimenti, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di esso nei confronti di uno Stato viene a cessare qualora tale Stato notifichi agli altri Stati, fra i quali il trattato è applicato provvisoriamente, l'intenzione di non volerne diventare parte.

Art. 26 Pacta sunt servanda Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.

Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46. Sezione 2 Applicazione dei trattati

Art. 28 Irretroattività dei trattati Salvo che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia altrimenti accertata, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato stesso nei confronti di tale parte o una situazione che avesse cessato di esistere a tale data.

Art. 29 Applicazione territoriale dei trattati Salvo che un diverso intendimento non risulti dal trattato o non sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del suo territorio.

Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. 2. Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. 3. Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. 4. Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: a) nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; b) nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. 5. Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. Sezione 3 Interpretazione dei trattati
Art. 31 Regola generale per l'interpretazione 1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. 2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. 3. Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. 4. Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti.

Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o b) porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole.

Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue 1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo. 2. La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto. 3. Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. 4. Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione. Sezione 4 Trattati e Stati terzi

Art. 34 Norma generale riguardante gli Stati terzi Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il consenso di quest'ultimo.

Art. 35 Trattati che prevedono degli obblighi per gli Stati terzi Da una disposizione di un trattato nasce un obbligo per uno Stato terzo quando le parti del trattato stesso intendano con quelle disposizioni creare tale obbligo e quando lo Stato terzo accetti esplicitamente per iscritto tale obbligo.

Art. 36 Trattati che prevedono dei diritti per gli Stati terzi 1. Un diritto per uno Stato terzo nasce da una disposizione di un trattato quando le parti di tale trattato intendano, con tale disposizione, conferire tale diritto sia allo Stato terzo sia ad un gruppo di Stati al quale esso appartenga, che a tutti gli Stati, e quando lo Stato terzo acconsente. Si presume che vi sia consenso fintanto che non esista una contraria indicazione, a meno che il trattato non preveda altrimenti. 2. Uno Stato che eserciti un diritto in base al paragrafo 1, è tenuto a rispettare, per quanto riguarda l'esercizio del diritto stesso, le condizioni che sono previste dal trattato o che sono accertate in base alle disposizioni di questo.

Art. 37 Revoca o modifica di obblighi o diritti di Stati terzi 1. Nel caso in cui sia nato per uno Stato terzo un obbligo in base all'articolo 35, detto obbligo non può essere revocato o modificato che con il consenso delle parti del trattato e dello Stato terzo, a meno che non sia accertato che essi avevano convenuto diversamente. 2. Nel caso in cui per uno Stato terzo sia nato un diritto in base all'articolo 36, tale diritto non potrà essere revocato o modificato dalle parti se non sarà stato accertato che detto diritto non avrebbe potuto essere revocato o modificato senza il consenso dello Stato terzo.

Art. 38 Norme di un trattato che divengono obbligatorie per Stati terzi a seguito della creazione di una consuetudine internazionale Nessuna delle disposizioni contenute negli articoli da 34 a 37 vieta che una norma sancita da un trattato diventi obbligatoria per uno Stato terzo in quanto norma consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta come tale.

Art. 39 Norma generale relativa all'emendamento dei trattati Un trattato può essere emendato di comune intesa fra le parti. Per quanto il trattato non disponga altrimenti, vengono applicate a tale accordo le norme enunciate nella parte II.

Art. 40 Emendamento dei trattati multilaterali 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, l'emendamento dei trattati multilaterali è regolato dai paragrafi seguenti. 2. Ogni proposta tendente ad emendare un trattato multilaterale per quanto riguarda i rapporti fra tutte le sue parti, deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di prendere parte: a) alla decisione circa il seguito da dare a tale proposta; b) ai negoziati ed alla conclusione di ogni accordo avente lo scopo di emendare il trattato stesso. 3. Ogni Stato qualificato a divenire parte di un trattato è del pari qualificato per divenire parte del trattato emendato. L'accordo che reca emendamenti non vincola gli Stati che sono già parti del trattato e che non divengono parti di detto accordo; nei confronti di tali Stati si applica il comma b) del paragrafo 4 dell'articolo 30. 5. Ogni Stato che divenga parte del trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo che reca emendamenti, a meno che non abbia espresso una diversa intenzione, viene considerato come: a) facente parte del trattato così emendato; e b) facente parte del trattato non emendato nei confronti di ogni parte del trattato che non sia vincolata dall'accordo che reca gli emendamenti.

Art. 41 Accordi aventi lo scopo di modificare trattati multilaterali soltanto nei rapporti fra alcune delle parti 1. Due o più parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente lo scopo di modificare il trattato soltanto nei loro reciproci rapporti: a) se la possibilità di una tale modifica è prevista dal trattato; o b) se la modifica in questione non è vietata dal trattato, a condizione che essa: i) non pregiudichi in alcun modo per le altre parti il godimento dei diritti derivanti dal trattato né l'adempimento dei loro obblighi; e ii) non verta su di una disposizione dalla quale non si possa derogare senza che vi sia una incompatibilità con effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo dei trattato. 2. A meno che, nel caso previsto dal comma a) del paragrafo 1, il trattato non preveda altrimenti, le parti in questione devono notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche che quest'ultimo reca al trattato. Parte V Nullità, estinzione e sospensione dell'applicazione dei trattati Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 42 Validità e mantenimento in vigore dei trattati 1. La validità di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato non può essere contestata che in applicazione della presente convenzione. 2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di una parte non possono aver luogo che in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.

Art. 43 Obblighi imposti dal diritto internazionale indipendentemente dai trattati La nullità, l'estinzione o la denuncia di un trattato, il ritiro di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del trattato, quando siano dovute all'applicazione della presente convenzione od alle disposizioni del trattato, non pregiudicano in alcun modo il dovere di uno Stato di adempiere ogni obbligo che sia enunciato nel trattato, al quale sia soggetto in base al diritto internazionale indipendentemente dal trattato stesso.

Art. 44 Scindibilità delle disposizioni di un trattato 1. Il diritto di una parte, previsto nel trattato o derivante dall'articolo 56, di denunciare il trattato, di ritirarsi da esso o di sospenderne l'applicazione, non può essere esercitato che nei confronti del trattato stesso nel suo insieme, a meno che quest'ultimo non disponga o le parti non convengano altrimenti. 2. Un motivo di nullità o di estinzione di un trattato, o di ritiro di una delle parti o di sospensione dell'applicazione del trattato, riconosciuto ai sensi della presente convenzione, non può essere invocato che nei confronti del trattato nel suo insieme, fatte salve le condizioni previste dai paragrafi seguenti o dall'articolo 60. 3. Se il motivo in questione si riferisce soltanto ad alcune clausole particolari, esso può essere invocato nei confronti di quelle sole clausole quando:4 a) tali clausole si possano scindere dal resto del trattato per quanto attiene alla loro esecuzione; b) risulti dal trattato o sia altrimenti accertato che l'accettazione delle suddette clausole non abbia costituito per l'altra parte o per le altre parti del trattato una base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e5 c) non sia ingiusto continuare ad eseguire quanto rimane del trattato. 4. Nei casi dipendenti dagli articoli 49 e 50, lo Stato che abbia diritto ad invocare il dolo o la corruzione, può farlo sia nei confronti dell'insieme del trattato che, nel caso di cui al paragrafo 3, soltanto nei confronti di alcune clausole particolari. 5. Nei casi previsti dagli articoli 51, 52 e 53, non è ammessa scissione delle disposizioni di un trattato.

Art. 45 Perdita del diritto di invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione Uno Stato non può più invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione in base agli articoli da 46 a 50 od agli articoli 60 e 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, tale Stato: a) abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda del caso, il trattato sia o valido, o in vigore, od ancora applicabile; o b) debba, a motivo della propria condotta, essere considerato come avente accettato, a seconda del caso, la validità del trattato o il suo mantenimento in vigore o in applicazione. Sezione 2 Nullità dei trattati Art. 46 Disposizioni di diritto interno concernenti la competenza a concludere trattati 1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno. 2. Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede.

Art. 47 Restrizione particolare del potere di esprimere il consenso di uno Stato Se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un determinato trattato è stato oggetto di particolari restrizioni, il fatto che detto rappresentante non ne abbia tenuto conto non può essere invocato come suscettibile

di viziare il consenso da lui espresso, a meno che la restrizione non sia stata notificata, prima che tale consenso venisse espresso, agli altri Stati che hanno partecipato al negoziato.

Art. 48 Errore l. Uno Stato può invocare un errore in un trattato come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato stesso quando l'errore verte su di un fatto o su di una situazione che tale Stato supponeva esistesse al momento della conclusione del trattato e che costituiva base essenziale per il consenso di detto Stato ad essere vincolato dal trattato. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando detto Stato abbia contribuito con la sua condotta a tale errore o quando le circostanze siano state tali che esso avrebbe dovuto essere a conoscenza della possibilità di un errore. 3. Un errore che riguardi soltanto il modo in cui il testo di un trattato è redatto non ne pregiudica la validità; in tal caso viene applicato l'articolo 79.

Art. 49 Dolo Ove uno Stato sia stato spinto a concludere un trattato dalla condotta fraudolenta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, esso può invocare il dolo come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.

Art. 50 Corruzione del rappresentante di uno Stato Ove l'espressione dei consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stata ottenuta mediante la corruzione del suo rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, lo Stato può invocare detta corruzione come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.

Art. 51 Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato Il consenso espresso da uno Stato ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto con la violenza esercitata sul suo rappresentante a mezzo di atti o minacce contro di lui dirette, è privo di ogni effetto giuridico.

Art. 52 Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza Qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l'uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite sarà ritenuto nullo.

Art. 53 Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens) È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. Sezione 3 Estinzione dei trattati e sospensione della loro applicazione

Art. 54 Estinzione di un trattato o ritiro da esso in base alle disposizioni del trattato stesso o con il consenso delle parti L'estinzione di un trattato o il ritiro di una parte possono avere luogo: a) in base alle disposizioni del trattato; o b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Art. 55 Numero di parti di un trattato multilaterale inferiore al numero necessario per la sua entrata in vigore A meno che il trattato non disponga altrimenti, ad un trattato multilaterale non si pone termine per il solo motivo che il numero delle parti è inferiore al numero necessario per la sua entrata in vigore.

Art. 56 Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro
1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda la possibilità di un ritiro o di una denuncia non può essere oggetto di denuncia o di ritiro, a meno che: a) non sia accertato che era nell'intenzione delle parti di accettare la possibilità di una denuncia o di un ritiro; o b) il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere dedotto dalla natura del trattato. 2. Una parte deve notificare con almeno dodici mesi di anticipo la propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsi da esso in base alle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 57 Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti

L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte può essere sospesa: a) conformemente alle disposizioni del trattato; o b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Art. 58 Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale soltanto con l'accordo fra alcune delle parti 1. Due o più parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo che abbia lo scopo di sospendere l'applicazione delle disposizioni del trattato temporaneamente e soltanto tra di loro: a) qualora la possibilità di una tale sospensione sia prevista dal trattato; o b) qualora la sospensione in questione non sia vietata dal trattato, a condizione che essa: i) non rechi pregiudizio né al godimento dei diritti previsti dal trattato per altre parti né all'adempimento dei loro obblighi; e ii) non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. 2. Ove, nel caso previsto al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga altrimenti, le parti in questione dovranno notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le disposizioni del trattato delle quali intendono sospendere l'applicazione.

Art. 59 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione implicite a causa della conclusione di un trattato successivo 1. Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte le parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato sullo stesso argomento e: a) se risulta dal trattato successivo od è in altro modo accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in questione con tale trattato; o b) se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile applicare due trattati contemporaneamente. 2. Il trattato precedente viene considerato semplicemente sospeso quando risulti dal trattato successivo o sia in altro modo accertato che questa era l'intenzione delle parti.

Art. 60 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione 1. Una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione. 2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte di una delle parti autorizza: a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione o a porvi termine: i) sia nelle relazioni fra di loro e lo Stato autore della violazione; ii) che fra tutte le parti; b) una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad invocare detta violazione come motivo di sospensione dell'applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo Stato autore della violazione; c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione, ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione dei trattato completamente o parzialmente per quanto la riguarda, se detto trattato è di natura tale che una violazione sostanziale delle disposizioni compiuta da una parte modifichi radicalmente la situazione di ciascuna delle parti relativamente al successivo adempimento dei propri obblighi in base al trattato. 3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende: a) un rifiuto del trattato che non sia autorizzato dalla presente convenzione; o b) la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato. 4. I paragrafi precedenti non pregiudicano nessuna delle disposizioni del trattato che si possa applicare in caso di violazione. 5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni riguardanti la protezione della persona umana che sono contenute nei trattati di carattere umanitario ed in particolare non si applicano alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia esercitata nei confronti di persone che sono protette dai summenzionati trattati.

Art. 61 Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione l. Una parte può invocare l'impossibilità di dare esecuzione ad un trattato come motivo per porvi fine o per ritirarsene qualora tale impossibilità risulti dalla sparizione o dalla definitiva distruzione di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato in questione. Quando l'impossibilità è temporanea essa può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del trattato. 2. L'impossibilità di dare esecuzione ad un trattato non può essere invocata da una parte come motivo per porre fine al trattato, per ritirarsene o per sospenderne l'applicazione se tale impossibilità deriva da una violazione commessa dalla parte che la invoca, sia di un obbligo del trattato che di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte del trattato stesso.
Art. 62 Mutamento fondamentale di circostanze 1. Un fondamentale mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che: a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che b) tale cambiamento non abbia l'effetto di trasformare radicalmente il

peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato. 2. Un fondamentale mutamento di circostanze non può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo: a) quando si tratti di un trattato che fissa una frontiera; o b) quando il fondamentale mutamento derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato. 3. Se una parte può, in base ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento delle circostanze quale motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo, essa può anche invocarla soltanto per sospendere l'applicazione del trattato.

Art. 63 Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di un trattato non influenza i rapporti giuridici stabiliti tra di esse in base al trattato, se non nella misura in cui l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari è indispensabile all'applicazione del trattato.

Art. 64 Sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale (jus cogens) Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine. Sezione 4 Procedura

Art. 65 Procedura da seguire per la nullità di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato 1. La parte che, in base alle disposizioni della presente convenzione invochi sia un vizio del proprio consenso ad essere vincolata da un trattato, che un motivo per contestare la validità di un trattato, di porvi termine, di ritirarsi da questo o di sospenderne l'applicazione, deve notificare la propria pretesa alle altre parti. La notifica deve indicare il provvedimento previsto nei confronti del trattato e le ragioni che l'hanno determinato. 2. Se, dopo un periodo di tempo che, salvo il caso di particolare urgenza non deve essere inferiore a tre mesi dal ricevimento della notifica, nessuna parte ha sollevato obiezioni, la parte che ha fatto la notifica può adottare nelle forme previste dall'articolo 67 il provvedimento che ha deciso di adottare. 3. Qualora tuttavia un'altra parte avesse sollevato obiezione, le parti dovranno cercare una soluzione facendo uso dei mezzi indicati nell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite. 4. Nulla di quanto contenuto nei precedenti paragrafi è suscettibile di ledere i diritti o gli obblighi delle parti che derivino da qualsiasi disposizione in vigore tra di loro circa la composizione delle controversie. 5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, il fatto che uno Stato non abbia inviato la notifica prescritta dal paragrafo 1 non impedisce di redigere detta notifica in risposta ad un'altra parte che chieda l'esecuzione del trattato o che ne adduca la violazione.

Art. 66 Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui è stata sollevata l'obiezione, non sarà stato possibile giungere ad una soluzione in base al paragrafo 3 dell'articolo 65, verranno applicate le seguenti procedure: a) ogni parte di una controversia che riguardi l'applicazione o l'interpretazione degli articoli 53 o 64 può, qualora ne faccia richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato; b) ogni parte di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente convenzione, può porre in atto la procedura indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo, una richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 67 Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullità di un trattato, di porvi termine, di effettuarne il ritiro o di sospenderne l'applicazione. 1. La notifica prevista al paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere fatta per iscritto. 2. Qualsiasi atto che dichiari la nullità di un trattato, vi ponga termine o attui il ritiro o la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 65, deve essere redatto in uno strumento comunicato alle altre parti. Se lo strumento non è firmato dal Capo dello Stato, dal Capo del Governo o dal Ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la comunicazione può essere invitato ad esibire i suoi pieni poteri.

Art. 68 Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti negli articoli 65 e 67 Le notifiche o gli strumenti previsti negli articoli 65 e 67 possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto effetto. Sezione 5 Conseguenze della nullità dell'estinzione o della sospensione dell'applicazione di un trattato
Art. 69 Conseguenze della nullità di un trattato 1. Un trattato la cui nullità sia stata accertata in base alla presente convenzione è nullo. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno valore giuridico. 2. Qualora, tuttavia, degli atti siano stati compiuti in base ad un tale trattato: a) qualsiasi parte può chiedere ad ogni altra

parte di accertare, per quanto possibile, la situazione che sarebbe esistita nelle loro reciproche relazioni se tali atti non fossero stati compiuti; b) gli atti compiuti in buona fede prima che venisse invocata la nullità non sono resi illeciti per il solo fatto della nullità del trattato. 3. Nei casi di cui agli articoli 49 e 50, 51 o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte cui è imputabile il dolo, l'atto di corruzione o la violenza. 4. Nei casi in cui il consenso di un particolare Stato ad essere vincolato da un trattato multilaterale sia infirmato, le norme precedenti si applicano nelle relazioni fra il detto Stato e le parti del trattato.

Art. 70 Conseguenze dell'estinzione di un trattato 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo né alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell'esecuzione del trattato prima della sua cessazione. 2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o si ritira da esso, il paragrafo 1 viene applicato nei rapporti fra Stato e ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data in cui detta denuncia o ritiro entrano in vigore.

Art. 71 Conseguenze della nullità di un trattato in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale l. Nel caso di un trattato che sia nullo in base all'articolo 53, le parti sono tenute: a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale; e b) a fare in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale. 2. Nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità; tuttavia, detti
diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale.

Art. 72 Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato 1. A meno che il trattato non preveda altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle proprie disposizioni o in conformità della presente convenzione: a) libera le parti, fra le quali è sospesa l'applicazione del trattato, dall'obbligo di darvi esecuzione nei loro reciproci rapporti durante il periodo di sospensione; b) non pregiudica altrimenti i rapporti giuridici stabiliti dal trattato fra le parti. 2. Durante il periodo di sospensione, le parti devono astenersi da qualsiasi azione che tenda ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.

Art. 73 Casi di successione di Stati, di responsabilità di uno Stato o di apertura delle ostilità Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano nessuna delle questioni che potrebbero sorgere per il trattato da una successione di Stati o dalla responsabilità internazionale di uno Stato o dall'apertura delle ostilità tra Stati.

Art. 74 Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari o l'assenza di tali relazioni fra due o più Stati non impediscono la conclusione di trattati fra i detti Stati. La conclusione di un trattato non influenza di per sé stessa le relazioni diplomatiche o consolari.

Art. 75 Caso di uno Stato aggressore Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano in alcun modo gli obblighi relativi ad un trattato che potrebbero nascere per uno Stato aggressore in seguito alle misure adottate in conformità della Carta delle Nazioni Unite riguardo all'aggressione compiuta da tale Stato. Parte VII Depositari, notifiche, correzioni e registrazione.

Art. 76 Depositari dei trattati 1. La designazione del depositario di un trattato può essere fatta dagli Stati che hanno preso parte ai negoziati, sia nel trattato stesso, che in qualsiasi altro modo. Il depositario può essere uno o diversi Stati, un'organizzazione internazionale o il funzionario amministrativo più elevato in grado dell'organizzazione stessa. 2. Le funzioni del depositario di un trattato hanno carattere internazionale ed il depositario deve essere imparziale nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, il fatto che un trattato non sia entrato in vigore tra alcune delle parti o che vi sia stata divergenza tra uno Stato ed il depositario circa l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su tale obbligo.

Art. 77 Funzioni dei depositari 1. Le funzioni di un depositario, a meno che il trattato non disponga altrimenti o non sia altrimenti convenuto dagli Stati, sono le seguenti: a) assicurare la custodia del testo originale dei trattato e dei pieni poteri che gli verranno consegnati; b) preparare delle copie certificate conformi al testo originale e tutti gli altri testi in altre lingue che possono essere richiesti nel trattato, e comunicarli alle parti del trattato ed agli Stati che possono diventare parti del trattato; c) ricevere tutte le firme apposte al trattato, ricevere e custodire tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative al trattato; d) verificare se tutte le firme, tutti gli strumenti, tutte le notifiche o tutte le comunicazioni relative al trattato sono in buona e debita forma e, ove occorra, sottoporre la questione all'attenzione dello Stato interessato; e) informare le parti e gli Stati qualificati a diventare parti del trattato degli atti, delle notifiche e delle comunicazioni relative al trattato; f) informare gli Stati qualificati a diventare parti del trattato della data in cui sia stato ricevuto o depositato il numero delle firme o degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione richiesti per l'entrata in vigore del trattato; g) provvedere alla registrazione del trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; h) adempiere le funzioni specificate nelle altre disposizioni della presente convenzione. 2. Nel caso in cui una controversia abbia a sorgere tra uno Stato ed il depositario circa l'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario deve sottoporre la questione all'attenzione degli Stati firmatari e degli Stati contraenti o, se del caso, all'attenzione dell'organo competente dell'organizzazione internazionale in questione.

Art. 78 Notifiche e comunicazioni Salvo nel caso in cui il trattato o la presente convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che deve essere fatta da uno Stato in base alla presente convenzione: a) viene trasmessa, ove non esista il depositario, direttamente agli Stati ai quali è destinata o, se esiste un depositario, a quest'ultimo; b) non si ritiene che sia stata fatta dallo Stato in questione che a partire dal momento del suo ricevimento da parte dello Stato al quale è stata trasmessa o, se del caso, da parte del depositario; c) se viene trasmessa ad un depositario, non viene considerata come ricevuta dallo Stato al quale è destinata che a partire dal momento in cui tale Stato avrà ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 77.

Art. 79 Correzione degli errori contenuti nei testi o nelle copie certificate conformi dei trattati 1. Se, dopo l'autenticazione del testo di un trattato, gli Stati firmatari e gli Stati contraenti constatano di comune accordo che tale testo contiene un errore, si procede alla correzione dell'errore in questione in uno dei modi seguenti, a meno che i predetti Stati non decidano di correggerlo altrimenti: a) correzione del testo nel senso dovuto e parafrasata della correzione da parte di rappresentanti debitamente autorizzati; b) stesura di uno strumento o scambio di strumenti ove sia registrata la correzione che si è convenuto di apportare al testo; c) stesura di un testo corretto dell'intero trattato seguendo la stessa procedura usata per il testo originario. 2. Quando si tratti di un trattato per il quale esiste un depositario, quest'ultimo notifica agli Stati firmatari ed agli Stati contraenti l'errore e la proposta relativa alla correzione dell'errore stesso e fissa un periodo di tempo convenuto entro il quale possano essere sollevate obiezioni alla correzione proposta. Se, allo spirare di detto periodo: a) non è stata sollevata alcuna obiezione, il depositario apporta la correzione al testo e la parafa, redige un processo verbale di rettifica del testo e ne trasmette copia alle parti e agli Stati qualificati a divenire parti del trattato; b) un'obiezione è stata sollevata, il depositario la comunica agli Stati firmatari e agli Stati contraenti. 3. Le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano del pari quando un testo sia stato autenticato in due o più lingue ed esista una discordanza che gli Stati firmatari e gli Stati contraenti convengano debba essere corretta. 4. Il testo corretto sostituisce, ab initio, il testo errato, a meno che gli Stati firmatari e gli Stati contraenti non decidano altrimenti. 5. La correzione del testo di un trattato che sia stato registrato viene notificata al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Quando venga rilevato un errore in una copia certificata conforme di un trattato, il depositario redige un processo verbale di rettifica e ne trasmette copia agli stati firmatari e agli Stati firmatari.

Art. 80 Registrazione e pubblicazione dei trattati 1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati vengono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché siano, a seconda dei casi, registrati, classificati o iscritti al repertorio, nonché pubblicati. 2. La designazione di un depositario autorizza quest'ultimo a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente. Parte VIII Disposizioni finali

Art. 81 Firma La presente convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un istituto specializzato o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché di tutti gli Stati parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e di ogni altro Stato che sia invitato

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a diventare parte della convenzione, nel modo seguente: sino al 30 novembre 1969 presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica di Austria ed in seguito sino al 30 aprile 1970 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. 82 Ratifica La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 83 Adesione La presente convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 81. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 84 Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratificherà la convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 85 Testi autentici L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.